

SECONDA
EDIZIONE
AGGIORNATA
RISTAMPA



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Privacy e giornalismo

CONTRIBUTI

DIRITTO DI CRONACA
E DIRITTI DEI CITTADINI

A cura di Mauro Paissan



www.garanteprivacy.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Francesco Pizzetti, presidente
Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente
Mauro Paissan, componente
Giuseppe Fortunato, componente

Giovanni Buttarelli, segretario generale

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
www.garanteprivacy.it

novembre 2003: I edizione
dicembre 2006: II edizione aggiornata
febbraio 2008: II edizione aggiornata - ristampa

NUOVA EDIZIONE

Questo volume innova in buona parte la prima edizione (2003) di "Privacy e giornalismo". Vede la luce grazie alla preziosa collaborazione di quanti, nell'Ufficio del Garante, hanno messo a disposizione idee e lavoro per offrire ai giornalisti italiani uno strumento aggiornato. Grazie.

M.P.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Privacy e giornalismo

**DIRITTO DI CRONACA
E DIRITTI DEI CITTADINI**

A cura di Mauro Paissan



www.garanteprivacy.it

Indice

Presentazione 1

Cronaca e diritti 3

Il Codice dei giornalisti

1. Un lungo percorso tra conflitti e novità 6

2. Una legge che viene dall'Europa 8

3. Il Codice deontologico 10

- a) Come si è arrivati alla sua adozione
- b) 13 articoli per il "buon giornalista"
 - 1) Limiti generali
 - 2) A chi si applica il Codice
 - 3) Garanzie particolari
 - 4) Adempimenti ai quali è tenuto il giornalista
- c) Un codice battistrada

4. Le pronunce del Garante 17

- a) Essenzialità dell'informazione
- b) Lealtà della raccolta
- c) Tutela dei minori
- d) Dati sensibili: sanitari e sessuali
- e) Dati giudiziari
- f) Intercettazioni
- g) Manette e foto segnaletiche
- h) Identità personale
- i) Tutela della riservatezza e diffamazione
- l) Personaggi pubblici
- m) Dati relativi a matrimoni, nascite e morti
- n) Pubblicazione di fotografie
- o) Intervista registrata

5. La novità e i problemi di Internet 38

- a) Diritto all'oblio (in generale)
- b) I motori di ricerca: il caso di Google
- c) Siti istituzionali e motori di ricerca
- d) La questione della legge applicabile
- e) *Blog*
- f) Debolezza dell'istituto della rettifica

6. Una non conclusione 43

- a) Notizia
- b) Fonte

Temi 47

Per un giornalismo migliore 49

- I quesiti posti dall'Ordine
- I chiarimenti del Garante

La Carta di Treviso 15 anni dopo 62

Dignità della persona e servizio pubblico Rai 69

Pronunce del Garante 77

1. Sul Codice deontologico

Criteria guida per la stesura 79

► 18 dicembre 1997

Modifiche da apportare al primo testo 81

► 23 gennaio 1998

Indice

2. Diritti di accesso

Accesso a un'intervista registrata 84
▶ 26 novembre 1998

Cancellazione di pagine *web* 87
▶ 16 gennaio 2001

Dati della vittima di un'aggressione 90
▶ 3 maggio 2001

Informazioni detenute da un quotidiano 93
▶ 25 settembre 2002

Cancellazione dati di parti offese 97
▶ 8 novembre 2002

Tutela del segreto sulla fonte 101
▶ 1 giugno 2005

3. Essenzialità dell'informazione

Dati del convivente di un'assassinata 103
▶ 12 ottobre 1998

Targhe di auto in divieto di sosta 105
▶ 11 marzo 2002

L'adozione è notizia protetta 107
▶ 28 settembre 2005

4. Lealtà e correttezza

Un deputato parla "fuori onda" 110
▶ 22 luglio 1998

5. Tutela dei minori

Stato di adozione e origine etnica 115
▶ 28 novembre 2001

Scelte dei genitori e dei giornalisti 116
▶ 15 novembre 2001

"Il padre ha molestato mia figlia" 119
▶ 15 novembre 2001

Stralci di perizia psichiatrica 122
▶ 15 novembre 2001

Foto dei familiari di un indagato 125
▶ 15 novembre 2001

Cronache dell'assassinio di un bimbo 127
▶ 10 aprile 2002

Minore in una trasmissione tv 131
▶ 11 dicembre 2002

Gli abusi della *baby sitter* 137
▶ 10 marzo 2004

La minore identificata 142
▶ 6 aprile 2004

Vietate le foto dei familiari 146
▶ 23 novembre 2005

Non parlare di "bambino adottato" 149
▶ 5 maggio 2005

Indice

6. Salute e sfera sessuale

Dignità delle persone morte 150

▶ 8 marzo 1999

Generalità di un invalido civile 151

▶ 16 febbraio 2000

Un'inchiesta su ragazze anoressiche 155

▶ 20 giugno 2001

Notizie su gravi patologie 158

▶ 14 febbraio 2002

Fotogrammi di incontri sessuali 161

▶ 19 febbraio 2002

Quella donna in coma e incinta 164

▶ 13 luglio 2005

Il malato non andava identificato 169

▶ 23 novembre 2005

Rispetto della sfera più intima 172

▶ 12 gennaio 2006

I dati sanitari di Lady Diana 176

▶ 15 luglio 2006

7. Cronaca e giustizia

7.1. Sentenze

Siamo nel diritto di cronaca 179

▶ 21 ottobre 1998

Dati contenuti in una sentenza 180

▶ 30 ottobre 2001

Nessun obbligo di anonimato 183

▶ 21 novembre 2001

7.2. Intercettazioni

Legittima aspettativa al riserbo 189

▶ 16 ottobre 1997

Sfera strettamente personale 193

▶ 11 aprile 2002

Quei messaggi da non pubblicare 197

▶ 30 novembre 2005

Intercettazioni e *gossip* 201

▶ 21 giugno 2006

7.3. Foto segnaletiche

Danni spesso irreparabili 205

▶ 9 settembre 1997

Aids e foto della prostituta 206

▶ 13 aprile 1999

Fotografie da non diffondere 212

▶ 19 marzo 2003

Immagini vietate 217

▶ 26 novembre 2003

Le manette di Satana 225

▶ 28 settembre 2005

Indice

7.4. Vittime di reato

Ragazza sfruttata 228

▶ 7 aprile 1999

Liste di pedofili 230

▶ 23 agosto 2000

Dati di un testimone 231

▶ 3 luglio 2000

Furto in abitazione 237

▶ 11 luglio 2002

No al nome della donna aggredita 242

▶ 13 luglio 2005

8. Riservatezza e reputazione

Diffamazione via Internet 245

▶ 10 ottobre 2000

Calciatore in spiaggia 247

▶ 11 dicembre 2000

9. Personaggi pubblici

Presentatore al ristorante 250

▶ 12 marzo 1999

Malattia di un politico 251

▶ 31 gennaio 2000

Appartenenze partitiche 252

▶ 31 maggio 2000

Notorietà in sede locale 257

▶ 3 settembre 2001

Clienti di prostitute 260

▶ 10 ottobre 2002

L'attore e la politica 261

▶ 2 marzo 2006

10. Dati da fonti pubbliche

10.1. Redditi e emolumenti

Stipendi pagati da concessionarie 265

▶ 16 settembre 1997

Patrimonio degli eletti 268

▶ 8 gennaio 1998

Graduatorie fiscali 273

▶ 17 gennaio 2001

10.2. Matrimoni, nascite e morti

Dati dello stato civile 277

▶ 29 maggio 1998

Pubblicazioni di matrimonio 281

▶ 17 febbraio 2000

10.3. Consigli e giunte comunali

Sedute pubbliche via Internet 283

▶ 28 maggio 2001

Riprese televisive 285

▶ 11 marzo 2002

Indice

11. Pubblicazioni di fotografie

Negativi delle foto 287

▶ 17 gennaio 2000

Quell'album di famiglia 288

▶ 8 maggio 2000

Un giovane sieropositivo 290

▶ 31 marzo 2005

Spetta alla polizia vigilare 292

▶ 6 ottobre 2005

No al manifesto con la mia foto 293

▶ 9 marzo 2006

12. Uso di tecniche invasive

Telecamera nascosta 297

▶ 30 ottobre 2000

La dignità del "barbone" 301

▶ 7 luglio 2005

13. Ordini professionali

Sospensione di un avvocato 305

▶ 29 marzo 2001

14. Diritto all'oblio

La vittima sempre in prima pagina 311

▶ 15 aprile 2004

Dopo 16 anni la persona è cambiata 316

▶ 7 luglio 2005

15. Internet

Il motore non si ferma mai 321

▶ 10 novembre 2004

In Internet un dato non aggiornato 328

▶ 9 novembre 2005

Google e le vecchie pagine *web* 330

▶ 18 gennaio 2006

Il *forum* in Internet 336

▶ 28 giugno 2006

Allegati 341

Codice in materia di protezione
dei dati personali

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 343

▶ Gazzetta ufficiale 29 luglio 2003, n. 174

Codice deontologico relativo
al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica 346

▶ Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179

Raccomandazione R(2003)13
del Consiglio d'Europa
su informazione e procedimenti penali 353

Indice cronologico 359

Una rigorosa tutela della dignità

Privacy e giornalismo. Oppure: riservatezza e informazione. Meglio ancora: dignità della persona e diritto di cronaca. Materia delicatissima, sulla quale il Garante si è più volte cimentato - con riflessioni, iniziative e provvedimenti - in questi nove anni di attività.

Nel 2003 l'Autorità volle dedicare un volume alla presentazione delle decisioni via via assunte dal Garante a partire dal 1997 e per consolidare un orientamento (ciò che in altri contesti si sarebbe chiamata la "giurisprudenza") in ordine al contrastato rapporto tra libertà di informazione e garanzie dei cittadini. Le diecimila copie stampate sono già andate esaurite e il titolo continua a esserci richiesto, in particolare dai giovani che si avvicinano alla professione.

Se oggi presentiamo la seconda edizione aggiornata, non è solo a causa dell'esaurimento della prima stampa. È che nel frattempo l'attività del Garante in questo campo è proseguita con decisioni innovative, mentre si sono imposte nuove sensibilità e nuove tematiche. Basti pensare alle questioni create dall'avvento di Internet, del giornalismo on line, dei cellulari, dei videotelefonini e delle nuove forme di televisione. Per non parlare della pubblicazione integrale di ogni genere di intercettazioni telefoniche. Novità sono giunte anche da recenti sentenze della nostra magistratura e delle Corti internazionali.

Da qui la volontà di aggiornare il primo volume con la pubblicazione di nuovi provvedimenti e di nuovi materiali di documentazione (è stata creata tra l'altro la sezione "Temi"). Sono stati aggiornati anche i testi introduttivi.

La questione di fondo è sempre la stessa: come trovare nelle situazioni concrete il punto di equilibrio tra valori costituzionalmente e socialmente assai rilevanti. L'accento forte posto sulla tutela della privacy non deriva da forzature spiegabili con lo specifico ruolo affidato al Garante. Se si riflette sui casi analizzati, ci si avvede che siamo di fronte a situazioni che toccano nel profondo la persona e la sua dignità, dunque un valore che non può essere impunemente sacrificato a nessun altro.

Storicamente il rapporto tra conoscenza e riservatezza si manifesta proprio nel sistema dell'informazione, e qui si scorge nitidamente la radice di una tensione forte, se

si vuole la possibilità di un vero e proprio conflitto. Il più evidente polo dialettico si trova proprio nel diritto di cronaca, appunto quel diritto che, nella Boston di fine Ottocento, infastidiva il marito di una “regina dei salotti”, l’avvocato Samuel Warren, e lo induceva a reagire a un eccesso di notizie mondane scrivendo con il futuro giudice della Corte Suprema Louis Brandeis il saggio capostipite in questa materia, “The Right to Privacy”, apparso nel 1890 sulla Harvard Law Review e pubblicato in Italia dal Garante nel dicembre 2005.

Non è il diritto di informazione l’unico valore costituzionalmente rilevante da confrontare e bilanciare con il diritto alla protezione dei dati personali, poiché la divulgazione delle informazioni può rispondere a esigenze di sicurezza o di tutela della salute, al rispetto della libertà di ricerca, a ragioni di giustizia. Ma è certamente la cronaca, nel senso più ampio del termine, che mette ciascuno di noi davanti “all’occhio del pubblico”, con effetti che non si limitano ad una occasionale violazione dell’intimità, ma possono determinare l’immagine stessa che di noi viene proiettata.

Il diritto di informazione ha il suo fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero, nella libertà di comunicazione, e non può, quindi, essere considerato come se si trattasse di un interesse prevalentemente del giornalista. La sua ragione si trova piuttosto nel diritto di sapere dei cittadini, nella trasparenza che deve caratterizzare ogni sistema democratico. Ma libertà di comunicazione, diritto di sapere, trasparenza non possono mai cancellare il bisogno di intimità, l’esigenza di “ritirarsi dietro le quinte”, soprattutto il diritto di costruire liberamente la propria sfera privata, di sviluppare liberamente la personalità, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Parlare di dignità non è un fuor d’opera. Proprio nel riferimento a questo principio, contenuto prima nell’art. 1 della legge n. 675 del 1996 (la legge sulla protezione dei dati personali) e ora nell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy), sta il più significativo arricchimento che la legislazione italiana ha dato alla tutela della privacy rispetto alla direttiva europea 95/46.

Il Garante ha sempre rifiutato ogni tentazione censoria e, anzi, ha favorito l’accesso alle informazioni che potevano rendere più agevole il controllo dei cittadini sull’uso del pubblico denaro e su chi è investito di responsabilità rilevanti. Ha respinto pure le sollecitazioni di chi voleva trasformarlo in un custode del buon gusto. Ma rimane fermissimo nell’adempire alla propria funzione di tutela, dal cui rigore dipende un aspetto essenziale della libertà di ciascuno.

Il Garante

Cronaca e diritti

IL CODICE DEI GIORNALISTI

Mauro Paissan



Cronaca e diritti

Il Codice dei giornalisti

Mauro Paissan

“...rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

[dall’art. 2 del Codice in materia di protezione dei dati personali]

“Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa”.

[art. 1 del Codice deontologico dei giornalisti]

Eravamo nel febbraio 1997. In Italia era stata approvata da appena due mesi la legge sulla protezione dei dati personali, la cosiddetta legge privacy, e il Garante non era stato ancora costituito (nascerà qualche settimana dopo). A Bruxelles, invece, era già in funzione il Gruppo europeo dei Garanti⁽¹⁾. Ebbene, la prima risoluzione approvata da tale gruppo europeo aveva per titolo “Libertà di espressione e tutela della vita privata”. Come dire: la questione del rapporto tra diritto di cronaca e diritti della persona è stato il tema d’avvio della assai più ampia tematica della tutela dei dati personali.

È un po’ quello che poco dopo sarebbe successo nel nostro paese. Anche da noi il Garante tra i suoi primi campi di intervento individuò quello del giornalismo. La legge gli imponeva di promuovere l’adozione da parte dell’Ordine dei giornalisti di un Codice deontologico, di curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* e poi di vigilare sul suo rispetto.

Si intende dar qui conto di questa attività del Garante, tra le più innovative e delicate, e per certi versi tra le più controverse.

(1) Il Gruppo europeo dei Garanti (“Gruppo di lavoro per la tutela dei dati personali - Articolo 29” o più brevemente “Gruppo art. 29”) è l’organo consultivo indipendente dell’Unione europea in tema di tutela dei dati e della vita privata. È stato istituito ai sensi dell’art. 29 della direttiva 95/46/Ce.

1. UN LUNGO PERCORSO, TRA CONFLITTI E NOVITÀ

Libertà d'informazione da una parte e, dall'altra, rispetto della dignità e degli altri diritti fondamentali di ogni cittadino: il rapporto tra giornalismo e privacy si situa sull'ostico crinale del bilanciamento tra valori e diritti diversi. La normativa europea e nazionale in materia si fonda sulla compatibilità tra libertà di cronaca e diritti del cittadino (del cittadino oggetto della notizia e del cittadino lettore, telespettatore o ascoltatore). Costanti sono però le frizioni.

La tensione tra queste due dimensioni talvolta sfocia in conflitto. Ma l'esperienza di questi anni, dal '97 in poi (legge privacy in vigore e Garante all'opera), non ha certo visto quella strage di libertà, quelle censure, quelle amputazioni al diritto di cronaca paventate all'inizio da gruppi di giornalisti e da alcuni opinionisti. Non si è verificato alcun cataclisma. Anzi, si nota qualche maggior tutela per i cittadini e qualche nuovo stimolo per un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico.

Chi scrive ha avuto la ventura di seguire da vicino, in ruoli diversi, questa tematica: da giornalista professionista prima, da parlamentare poi e, attualmente, da componente Garante privacy (nome ufficiale: Garante per la protezione dei dati personali).

Cominciamo con lo sgombrare il campo da un equivoco: la legge sulla privacy ha innovato ma non sconvolto il panorama normativo sull'attività giornalistica. L'impatto è stato e è tuttora forte, ma senza alcun ribaltone. Anche grazie alle consistenti modifiche quasi subito apportate al testo originario della legge, possiamo dire che sul piano del "diritto vivente" non vi sono stati mutamenti cruenti di indirizzo rispetto al rapporto libertà di informazione/diritti della persona. E ancor meno cruenta, per scelta di chi ha guidato il Garante in quel primo periodo, è stata la fase di introduzione della nuova normativa.

Comunque, parecchie sono le novità che si sono affermate in questi anni. Ne segnaliamo alcune.

La prima riguarda la maggiore sensibilità via via maturata nella categoria dei giornalisti rispetto al rapporto privacy/dignità personale e libertà d'informazione. La legge 675 del 1996, l'istituzione del Garante (detto anche Autorità garante o Authority per la privacy) nel 1997 e la stesura del Codice deontologico nel 1998 rappresentano tappe di un processo di maturazione allora già in corso e, per molti versi, tuttora in evoluzione. Nelle redazioni capitava sempre più spesso che si discutesse sulla pubblicazione di certe fotografie, di certi nomi, di certi dettagli. Scelte che prima erano considerate scontate ("la notizia è una notizia") venivano invece valutate anche in base al criterio del rispetto della dignità della persona protagonista del fatto di cronaca. Nel corso degli anni, non a caso, diverse sono state le "Carte" e i "Codici" in cui i settori più avvertiti del giornalismo hanno voluto fissare alcune re-

gole di autodisciplina rispetto ai diritti dei cittadini: che si tratti della tutela dei minori (Carta di Treviso, 1990), o più in generale dei doveri dei giornalisti (Carta dei diritti e dei doveri del giornalista del servizio radiotelevisivo pubblico, 1990 e Carta dei doveri del giornalista, 1993) o dei particolari obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo (Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori Rai, 1995). Anche la Commissione parlamentare di vigilanza intervenne con un documento sugli imperativi di pluralismo politico, sociale, culturale, etnico, religioso, sessuale, di età (1997). Una ricchezza di dibattito e di sensibilizzazione deontologica che si è poi in parte trasfusa, pur con contraddizioni, nel documento più ufficiale, più formale, più vincolante: il “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (1998), frutto della collaborazione tra Ordine nazionale dei giornalisti e Garante ⁽²⁾.

La seconda novità, anch'essa già presente ma di certo rafforzata dall'entrata in vigore della legge e dall'attività del Garante, è la sempre più marcata sensibilità riscontrabile a livello diffuso nella società riguardo alla tutela della riservatezza e al rispetto della dignità della persona nei mezzi di informazione. Frequenti sono gli appelli, le richieste, le segnalazioni, i ricorsi al Garante perché intervenga su (spesso, contro) un articolo, un tg, una trasmissione, per reali o presunte violazioni dei diritti della persona. E non rare sono le richieste di vera e propria attività censoria, peraltro mai accolte. Più forte è la reattività da parte dell'opinione pubblica. I cittadini sono più gelosi di se stessi, più consapevoli dei propri diritti fondamentali.

Tale nuova sensibilità ha contribuito – e non è fenomeno da sottovalutare – a rimettere in vita, a riportare d'attualità leggi precedenti a quella sulla privacy, che pongono anch'esse alcune limitazioni al diritto di cronaca proprio in relazione al trattamento di determinati dati personali. Alcuni esempi: riservatezza assicurata ai minori coinvolti in procedimenti penali, alle vittime di violenze sessuali, alle donne che ricorrono all'interruzione di gravidanza, ai malati di Aids, alle persone adottate, ai cittadini ritratti in foto segnaletiche. Ora che il termine privacy ha corso legale nell'opinione pubblica (siamo al limite dell'effetto inflattivo), anche queste norme sono come tornate appieno in vigore, cioè a dispiegare i propri effetti.

Altro fattore di novità – viene indicato per ultimo per una forma di pudore da “conflitto di interessi” – risale proprio all'introduzione di un soggetto nuovo nel rapporto tra informatori, informati e soggetti coinvolti dall'informazione: il Garante per la protezione dei dati personali (un Collegio di 4 componenti, eletti 2 dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica), una delle autorità di ga-

(2) D'ora in poi, per Codice si intende qui il Codice deontologico del 1998, mentre quando si farà riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) si parlerà di Codice privacy.

ranzia. In questi primi anni di applicazione della disciplina il suo ruolo si è significativamente accresciuto, assumendo multiformi aspetti. Ad un ruolo più tradizionale (e che potrebbe essere svolto a pari titolo dall'autorità giudiziaria ordinaria) che potremmo definire "paragiurisdizionale", questa Autorità indipendente ha affiancato altre, meno usuali, modalità di azione, intervenendo con comunicati e con una continua attività di *education* nonché collaborando alla redazione del Codice di deontologia curato dall'Ordine nazionale dei giornalisti. La medesima scelta di collaborazione ha portato, il 6 maggio 2004, al documento "Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti"⁽³⁾.

Nella pagine che seguono, cercheremo di presentare la disciplina di protezione dei dati nell'ambito dell'attività giornalistica proprio a partire dalla presenza e dall'attività del Garante nella gestione della legge e del Codice deontologico.

2. UNA LEGGE CHE VIENE DALL'EUROPA

I Länder tedeschi dell'Assia e della Baviera si dotarono già nel 1970 di una legge sulla protezione dei dati personali. Pochi anni dopo numerosi stati europei fecero altrettanto: Svezia, Germania federale, Danimarca, Norvegia, Francia, Austria. L'Italia è arrivata al traguardo dopo un quarto di secolo e dopo essere stata richiamata all'ordine dall'Unione europea. La nostra legge è del dicembre 1996. Tardi, tremendamente tardi, mentre l'innovazione tecnologica galoppava anche per quanto riguarda la capacità di raccogliere, detenere, incrociare, usare, commerciare i nostri dati personali.

Due interruzioni anticipate del Parlamento, nel '94 e nel '96, lasciarono il compito a metà, con l'approvazione del testo da parte di una sola Camera. Il nostro paese venne temporaneamente escluso dall'Accordo di Schengen e ciò determinò un allarme generalizzato. Sono testimone del modo accorato con cui l'allora ministro dell'Interno Giorgio Napolitano raccomandò ai capigruppo prima di maggioranza e poi anche di opposizione di approvare a tambur battente la legge, consentendo il nostro pieno ingresso nell'area Schengen.

La legge venne approvata in tempi rapidissimi: il primo ottobre la votò all'unanimità la Camera, il Senato fece la sua parte il 20 novembre, la Camera giunse con la terza e definitiva lettura il 18 dicembre. La legge porta significativamente la data del 31 dicembre 1996 (n. 675). Particolarmente solenne è l'articolo 1, che rappresenta una sorta di norma-manifesto: "La presente legge garantisce che il trat-

(3) Il documento è consultabile nella sezione *Temi*, a pagina 49.

tamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione”.

Un'approvazione *in extremis*, dicevamo. E la fretta fornì un testo in più parti imperfetto, in particolare proprio riguardo alle norme sull'attività giornalistica. Il Parlamento ne era consapevole tanto che contestualmente alla legge vera e propria approvò una leggina che delegava il governo a emanare decreti legislativi per modificare il testo appena votato. Decisione provvidenziale, non solo per il mondo del giornalismo. Furono così rese possibili negli anni successivi varie indispensabili modifiche.

Recependo la direttiva europea 95/46/Ce del 24 ottobre 1995 “relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di questi dati”⁽⁴⁾, la legge italiana accoglieva quanto lì era previsto: la possibilità per gli stati membri di concedere esenzioni e deroghe rispetto alle regole generali per il trattamento dei dati personali effettuato a scopi giornalistici; non è un caso che a questo proposito sia stata utilizzata l'espressione *media privilege*. L'Italia recepì anche tale indicazione, tanto che si può parlare di una normativa di favore prevista per chi fa informazione. Questo è più vero per il testo risultato delle diverse modifiche apportate da successivi interventi legislativi, che non per quello originario che era interpretabile in chiave vincolistica rispetto al diritto di cronaca. E la versione più favorevole all'attività giornalistica è stata confermata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, una sorta di testo unico che ha raccolto l'intera normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003)⁽⁵⁾. Resta però il fatto che mentre la maggioranza dei paesi europei, approvando le discipline nazionali di protezione dei dati, non sono intervenuti (o sono intervenuti solo marginalmente) in materia di libertà di informazione, ciò non è successo in Italia. Da noi, in linea di massima, i principi di protezione dei dati trovano applicazione anche nel settore giornalistico. E il Garante svolge un “ruolo forte” all'interno del complesso incontro-scontro tra libertà di informazione e diritti della persona.

Scelta saggia? Scelta positiva? Lo potremo dire solo tra qualche anno, quando si potrà valutare l'operato di alcune “legislature” del Garante. Sarà comunque importante che, come finora è avvenuto, tra i componenti dell'Autorità siano sempre presenti competenze e sensibilità democratiche in grado di affrontare con equilibrio questa delicatissima materia.

(4) Il testo della direttiva si trova in www.garanteprivacy.it, sezione Normativa / Comunitaria e internazionale / Unione europea.

(5) Il testo integrale del Codice si trova in www.garanteprivacy.it, sezione Normativa italiana. Nella stessa sezione si trova anche la vecchia legge n. 675 del 1996.

Il Titolo XII del Codice privacy è dedicato a “giornalismo ed espressione letteraria ed artistica”. Con una delle prime modifiche alla originaria legge sulla riservatezza (legge n. 675 del 1996) il legislatore ha esteso l’applicabilità delle disposizioni dettate in materia di giornalismo dalla attività dei soli giornalisti iscritti nell’elenco dei professionisti anche a quella dei pubblicitari e praticanti o di chiunque anche occasionalmente pubblica articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero. Inoltre, da un lato sono stati rimossi alcuni adempimenti previsti in via generale dalla legge, in particolare l’acquisizione del consenso della persona sulla quale si scrive, circostanza, questa, che avrebbe potuto incidere significativamente sulla libertà di manifestazione del pensiero (sollevando dunque anche qualche dubbio di legittimità costituzionale). Dall’altro sono state introdotte forme semplificate di adempimento, in particolare per quanto riguarda l’informativa: il giornalista deve rendere nota identità e professione, a meno che ciò non metta in pericolo la propria incolumità o renda impossibile l’esercizio della funzione informativa⁽⁶⁾. Gli articoli del Codice privacy che interessano lo svolgimento di attività esercitate per finalità giornalistiche – nel senso ampio appena visto – sono il 136 che definisce l’ambito di applicazione della disciplina; il 137 che oltre ad indicare le norme non applicabili alla materia giornalistica, specifica che la diffusione di dati deve avvenire nel limite dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico. Possono anche essere diffuse le informazioni rese note direttamente dagli interessati o attraverso comportamenti manifestati pubblicamente. L’art. 138 richiama le norme sul segreto professionale, che il giornalista può opporre sulla fonte della notizia, mentre l’art. 139 disciplina il procedimento per l’adozione del Codice deontologico relativo alle attività giornalistiche e per eventuali, successive, modifiche⁽⁷⁾.

3. IL CODICE DEONTOLOGICO

Il Garante – prescrive l’articolo 139 del Codice sulla privacy – promuove l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati effettuato nell’esercizio della professione giornalistica. E se l’Ordine non lo adotta, ci penserà in via sostitutiva il Garante. Spetta comunque a quest’ultimo approvare il testo e curarne la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Uno strumento del tutto originale, assai diverso dagli ordinari codici deon-

(6) Art. 2 Codice deontologico del 1998.

(7) I testi degli articoli del Codice privacy dedicati al giornalismo sono consultabili nella sezione *Allegati*, a pagina 343.

tologici, cioè tutti interni alla categoria professionale e dunque spesso inefficaci sul piano dell'effettività delle prescrizioni. Il Codice di cui stiamo parlando viene non a caso qualificato come una fonte secondaria, sia pure atipica, dell'ordinamento.

Esso, infatti, non solo si rivolge anche a tutti coloro che, professionalmente o in via episodica, operano in settori riconducibili alla manifestazione del pensiero (non limitandosi dunque ai soli iscritti all'Ordine), ma – secondo quanto espressamente prescritto dalla normativa sulla privacy – il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce “condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento”.

a) Come si è arrivati alla sua adozione

Già ai primi di luglio del '97 si tenne un primo incontro tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al fine di individuare le linee-guida e i tempi di preparazione del Codice. Tanta sollecitudine non ha comportato tuttavia un'agevole adozione del testo. Anzi, ad esso si è pervenuti “dopo una fase di confronto aperto, vivo e talora polemico”, termini eufemistici usati dall'Autorità nella Relazione 1998 al Parlamento per definire una dialettica talvolta aspra che ha visto un ripetuto scambio di note e di proposte tra i due organismi. E tuttavia si è realizzata, per la prima volta nel nostro ordinamento, quella che è stata definita “una strana alchimia”, che stando ai risultati dei primi anni di applicazione sembra aver prodotto buoni frutti: recependo l'esplicita indicazione fornita dalla direttiva comunitaria, il legislatore ha gettato le basi per affidare, pur in un quadro di massima già definito da regole di fonte primaria, la definizione di principi in tema di diritto all'informazione e di libertà di manifestazione del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l'Autorità garante).

Il procedimento di adozione del Codice si è intrecciato con la modifica in senso favorevole all'attività giornalistica dell'allora legge 675 del 1996, il che ha comportato un ritardo nell'adozione del Codice stesso, che altrimenti sarebbe stato superato subito dal nuovo intervento legislativo.

Da parte del Garante, l'orientamento fin dall'inizio volto ad arricchire il contenuto del Codice e a rafforzarne la posizione nel sistema delle fonti del diritto si è sviluppato parallelamente all'altro, teso ad alleggerire la disciplina legislativa allora in vigore nella parte concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai giornalisti, ritenuta eccessivamente restrittiva. Nella redazione del testo da parte dell'Ordine invece si tendeva, com'era forse da aspettarsi, a evitare quegli impegni che una parte della categoria interpretava come limitativi della libertà di cronaca, mentre da parte del Garante si privilegiavano i diritti delle persone oggetto dell'attività giornalistica.

L'Autorità non ha condiviso una prima impostazione da parte dell'Ordine, che sembrava limitarsi a porre mere norme deontologiche interne, la cui violazione sarebbe stata sanzionabile solo sul piano disciplinare, mentre la novità da valorizzare era proprio il "codice" inteso come sostanziale fonte del diritto, di rango secondario, che entra a far parte dell'ordinamento giuridico generale e deve essere rispettata da tutti coloro che esercitino attività d'informazione attraverso mezzi di comunicazione.

Ciò significa che la violazione del Codice deontologico costituisce un trattamento illecito di dati personali per il quale si può essere condannati dal giudice ordinario al risarcimento del danno. In caso di violazione di disposizioni del Codice deontologico oltre che, ovviamente, del Codice privacy, il Garante può disporre, in via cautelare, il blocco dei dati trattati dal giornalista e, quando adotta il provvedimento definitivo, solo nei casi più gravi, il divieto di ulteriore diffusione di dati (ad esempio perché inessenziali rispetto a fatti di interesse pubblico) o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande cautela; solitamente i provvedimenti adottati dal Garante consistono nell'ordine di comunicare determinate informazioni, ad esempio l'origine dei dati (in questo caso il giornalista può avvalersi del segreto professionale ma deve comunque dare un riscontro all'interessato⁽⁸⁾) o gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Oppure nell'ordine di disporre l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti. Astrattamente è anche configurabile l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito dell'omessa informativa all'interessato oppure a carico di chi omette di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante.

Il dibattito sul Codice deontologico è durato mesi, coinvolgendo non solo gli organismi di categoria e il Garante ma anche l'opinione pubblica, investita dalla polemica innescata da alcuni opinionisti contro le presunte "censure" e limitazioni della libertà. Forte è stata per una fase la tentazione da parte di alcuni dirigenti dell'Ordine di "farsi imporre" il Codice e di non collaborare a redigerlo. E anche quando si è entrati nel merito, sono emersi tentativi di predisporre un testo che il Garante riteneva elusivo, mentre da parte dell'Ordine si vantava un'azione a tutela del diritto costituzionale alla libertà di stampa.

La prima versione del Codice, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nel dicembre '97, veniva in pratica respinta dal Garante⁽⁹⁾, con tutta una serie di osservazioni. Nella primavera successiva, dopo la modifica della legge sul punto dell'attivi-

(8) Nel provvedimento 1 giugno 2005, il Garante ha riconosciuto che il giornalista può opporre il segreto professionale se gli viene richiesto di rivelare la fonte della notizia. Il testo è a pagina 101.

(9) La lettera del Garante al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è a pagina 81.

tà giornalistica, l'Ordine approntava una seconda versione del testo, al quale il Garante faceva solo alcuni rilievi. Apportate alcune parziali correzioni, alla fine si è giunti a concordare il testo finale, la cui pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta il 3 agosto 1998, con entrata in vigore 15 giorni dopo⁽¹⁰⁾.

b) 13 articoli per il “buon giornalista”

Il Codice prende avvio da alcune affermazioni di carattere generale sulla finalità di “contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa” e sulla specificità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato da banche dati o da altri soggetti. Questo per motivare il “trattamento di favore”, rispetto alle regole generali, riservato a chi fa informazione.

Ecco i principali contenuti dei 13 articoli, un insieme di regole per il “buon giornalista”.

1) Limiti generali

Il Codice stabilisce che “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (articolo 6, significativamente titolato “Essenzialità dell’informazione”). Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (articolo 9).

2) A chi si applica il Codice

Molto ampia è la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice. Un aspetto, questo, poco conosciuto. Il Codice deontologico si applica non solo nei riguardi di chi esercita la professione di giornalista ma anche ai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

Ne consegue che è ricompresa, fra le altre, l’attività di chi svolge anche occasionalmente la professione di fotografo, quando questa sia riconducibile ad una manifestazione del pensiero. Ciò in considerazione del fatto che le fotografie – quando ritraggano persone o siano comunque in grado di rivelare informazioni re-

(10) Il testo integrale del Codice deontologico è a pagina 346.

lative ad una persona identificabile – devono essere considerate alla stregua di dati personali tutelati dalla legge.

3) Garanzie particolari

Tutela dei dati sensibili. “Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista è tenuto a garantire il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti” (articolo 5). Insomma, qui serve un particolare rigore.

Tutela del domicilio. Così come un giornalista non può irrompere in una casa di abitazione, o riprendere immagini di un giardino privato, così non può senza consenso girare con una telecamera in un ospedale o in un carcere. Infatti, “la tutela accordata al domicilio ed agli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell’uso corretto di tecniche invasive” (articolo 3).

Persone coinvolte in fatti di cronaca. I giornalisti non devono fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si devono soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisino la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine (articolo 8).

E a proposito, ad esempio, del malvezzo di pubblicare sui giornali o diffondere per televisione le foto segnaletiche degli arrestati (foto che sempre trasmettono delle persone un’immagine negativa), lo stesso articolo 8 del Codice detta chiare limitazioni: “Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, i giornalisti non possono riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione, senza il consenso dell’interessato. Inoltre, le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.

Persone note. I personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e in genere le persone note godono di una tutela ovviamente ridotta. Si deve adottare un criterio di valutazione individuato con precisione dal Codice: la loro sfera privata “deve essere in ogni caso rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica” (articolo 6). Se una pattuglia di vigili urbani

ferma un'auto con un viado accompagnato a un esponente politico in piena campagna contro la prostituzione extracomunitaria, può essere lecito pubblicare il nome del politico, non perché sia lecito investigare sulla vita sessuale delle persone note ma perché quel fatto ha a che vedere direttamente con il ruolo pubblico del personaggio. Invece, le frequentazioni sessuali di qualche giornalista sportivo coinvolto in un'inchiesta sulla prostituzione, non possono essere oggetto di informazione, mancando proprio il requisito del legame tra fatto e ruolo pubblico.

Persone malate. “I giornalisti, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne devono rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si devono astenere dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica” (articolo 10).

Sfera sessuale. “I giornalisti devono astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa solo nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica” (articolo 11).

Minori. Facendo tesoro dei risultati raggiunti grazie all'elaborazione degli anni precedenti in ambito deontologico, specialmente con la Carta di Treviso, il Codice detta disposizioni specifiche a tutela dei minori. Ciò nella consapevolezza che tali soggetti sono particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati personali che li riguardano. Diffusione che in molti casi può segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

In particolare il Codice all'articolo 7 prevede che i giornalisti si astengano dal pubblicare i nomi – o altri particolari che ne consentano l'identificazione – dei minori coinvolti in fatti di cronaca. Tutela, questa, che si estende anche a fatti che non siano specificamente reati. La protezione non riguarda solamente i dati direttamente riferibili al minore (il nome), ma anche quelli che lo rendono in qualunque modo identificabile, secondo l'impostazione propria della disciplina sulla privacy, che considera dati personali tutte le informazioni riferite a un soggetto identificato o identificabile. Viene poi riconosciuta una protezione che supera quella legata alla sola commissione di reati e impone al giornalista di valutare, tenuto

conto di tutti gli elementi della notizia nonché del contesto e delle modalità di diffusione, le lesioni che possono derivare alla personalità del minore e al suo armonico sviluppo.

Inoltre il Codice, sempre facendo tesoro degli insegnamenti della Carta di Treviso e anzi facendo loro superare la pura dimensione deontologica, impone di considerare “sempre” il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Tale regola generale può essere derogata solamente nel caso in cui la pubblicazione sia davvero nell’interesse del minore. In questo caso spetta al giornalista assumersi in proprio la responsabilità di valutare tale interesse, senza farsi schermo nemmeno dell’eventuale parere dei genitori. E comunque la pubblicazione deve avvenire “secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso” (tale ultimo richiamo fa assurgere la Carta a parametro generale di liceità dei trattamenti in ambito giornalistico dei dati relativi ai minori).

4) Adempimenti ai quali è tenuto il giornalista

Informativa. Il giornalista che raccoglie notizie – afferma l’articolo 2 – è tenuto a rendere note “la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l’esercizio della funzione informativa”. Egli deve evitare artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell’informativa dettagliata cui sono tenuti tutti gli altri soggetti che trattano dati personali.

Banche dati di uso redazionale. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l’anno, l’esistenza dell’archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Codice privacy. Le imprese editoriali devono indicare altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare tali diritti.

Archivi personali dei giornalisti. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all’esercizio della professione e per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 69 del 1963 sull’“Ordinamento della professione giornalistica”⁽¹¹⁾ e dell’articolo 138 del Codice privacy (“restano ferme le norme sul

(11) Articolo 2, comma 3: “Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse (...)”.

segreto professionale”). Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Dovere di rettifica. “Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge” (articolo 4).

c) Un codice battistrada

Il Codice per il giornalismo è stato il primo di una serie che il Garante ha approvato e fatto pubblicare in *Gazzetta ufficiale* o che sono in fase di adozione dopo le decisioni dell’Autorità che ne hanno promosso l’adozione.

Quello per i giornalisti è da considerarsi un codice battistrada sia dal punto di vista cronologico sia per il suo contenuto.

La legge lo definisce come un “Codice di deontologia”, mentre per i codici negli altri settori parla di “codici di deontologia e di buona condotta”. Si tratta tuttavia di una differenza sostanzialmente solo terminologica, perché in tutti questi casi lo strumento-codice contiene importanti regole sostanziali redatte con il prevalente apporto della categoria o del settore interessato e che devono essere rispettate – pena l’illiceità del trattamento effettuato – da chiunque operi in quella determinata area.

Dopo quello per i giornalisti sono stati adottati, e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*, i codici per la ricerca storica e le attività archivistiche, per la statistica nell’ambito del Sistema statistico nazionale, per le altre attività statistiche e la ricerca scientifica, per le “centrali rischi” dei cosiddetti “cattivi pagatori”⁽¹²⁾. In via di stesura sono quelli concernenti l’investigazione privata e l’attività forense, i servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica e in particolare attraverso Internet.

Il Codice in materia di dati personali prevede inoltre altri codici che riguarderanno: la gestione del rapporto di lavoro e l’attività previdenziale, il *direct marketing*, l’informazione commerciale, la utilizzazione di informazioni provenienti da archivi pubblici ed accessibili al pubblico, la videosorveglianza.

4. LE PRONUNCE DEL GARANTE

Numerose sono ormai le decisioni, i provvedimenti, le prese di posizione adottate dal Garante, in questi primi anni di attività, riguardo al rapporto tra informazione e tutela della persona. La materia non consente mai decisioni fotocopia.

(12) Tutti questi testi sono pubblicati in www.garanteprivacy.it, sezione Normativa italiana.

Si tratta di volta in volta di valutare i vari aspetti della singola attività di comunicazione (notizia, articolo, servizio televisivo o radiofonico, fotografia pubblicata) e di esaminarlo alla luce della normativa e dei valori da essa affermati. Il Garante si è così trovato talvolta a sanzionare un servizio giornalistico, talaltra ad affermare la piena legittimità dell'opera redazionale. La casistica è ormai considerevole. Ne viene qui offerta una sintesi.

a) Essenzialità dell'informazione

Parametro fondamentale adottato dal Garante per effettuare il bilanciamento tra esercizio del diritto di cronaca (articolo 21 della Costituzione) e tutela dei dati personali è il principio di essenzialità dell'informazione su fatti di interesse pubblico. Ecco come tale principio è stato attuato in alcune decisioni del Garante.

In occasione di fatti di cronaca, anche gravi, si è assistito alla diffusione dell'indirizzo dell'interessato (in un caso della persona che in passato aveva convissuto con la vittima di un delitto), un comportamento che è stato censurato⁽¹³⁾. Lesiva del principio di essenzialità è stata ritenuta anche la prassi adottata da un quotidiano di pubblicare – all'interno di una sezione dedicata alle informazioni sul traffico cittadino e sul sistema dei trasporti pubblici – i numeri delle targhe ed altre informazioni relative alle automobili parcheggiate irregolarmente⁽¹⁴⁾.

In altri casi il Garante ha ritenuto lecita, senza che la testata giornalistica dovesse dimostrare la sussistenza del requisito dell'essenzialità dell'informazione, la pubblicazione di dati assoggettati per legge ad un regime di pubblicità. Ad esempio ha dichiarato infondato il ricorso presentato da un imprenditore che aveva chiesto il blocco dei dati relativi al proprio reddito diffusi da un quotidiano locale sulla base di quanto pubblicato dall'amministrazione finanziaria⁽¹⁵⁾. Il Garante ha infatti affermato che, essendo tali informazioni rese accessibili dall'amministrazione finanziaria e destinate ad un'ampia pubblicità in base a norme di legge o di regolamento, la successiva pubblicazione è da ritenersi lecita.

b) Lealtà della raccolta

Anche il principio, generalissimo e non esclusivo dell'attività giornalistica, della correttezza e lealtà nella fase della raccolta dei dati (contenuto nell'articolo 11 del Codice privacy) è stato costantemente applicato nella "giurisprudenza" della Autorità.

Il 22 luglio 1998 l'Autorità, con una decisione molto discussa⁽¹⁶⁾, si è pro-

(13) Provvedimento del 12 ottobre 1998. Il testo è a pagina 103.

(14) Nota dell'11 marzo 2002. Il testo è a pagina 105.

(15) Provvedimento del 17 gennaio 2001. Il testo è a pagina 273.

(16) Provvedimento del 22 luglio 1998. Il testo è a pagina 110.

nunciata sulla trasmissione da parte di un programma televisivo satirico e all'insaputa dell'interessato di alcune dichiarazioni di un parlamentare pronunciate "fuori onda" subito prima di un'intervista nello studio di un telegiornale. In quell'occasione è stato ribadito che i dati e le informazioni devono essere raccolti dal giornalista con lealtà e correttezza, "senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza", come evidenziato anche nel Codice deontologico, che prevede l'obbligo di informativa, seppure semplificata, e il dovere di evitare "artifici e pressioni indebite".

Nel caso specifico era evidente la convinzione dell'interessato di non essere oggetto di registrazione in quel determinato momento. Dunque, ha sostenuto il Garante, i responsabili della trasmissione avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, malgrado lo sfondo satirico nel quale essa veniva inserita, e quantomeno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all'interessato ponendolo in grado di esprimere il proprio punto di vista ed, eventualmente, di opporsi all'ulteriore trattamento.

Un pronunciamento, questo, che riaccese le polemiche giornalistiche contro le "censure" operate in nome della privacy.

c) Tutela dei minori ⁽¹⁷⁾

I minori sono i soggetti più esposti e indifesi rispetto al rischio di lesione dei propri diritti fondamentali (ed in particolare del diritto alla riservatezza) da parte dei mezzi di informazione. Forte è la tendenza a spettacolarizzare vicende che meriterebbero invece maggiori cautele da parte dei *media*. Il Garante si è così visto in più occasioni obbligato a richiamare al rispetto dei precisi limiti alla diffusione dei dati personali sui minori.

L'Autorità si è più volte pronunciata sul delicato caso dell'omicidio, nel centro valdostano di Cogne, di un bambino di tre anni⁽¹⁸⁾. Il fatto ha destato forte emozione nell'opinione pubblica ed ampio risalto sugli organi di informazione che hanno seguito lo sviluppo delle indagini fornendo informazioni dettagliate ed immagini della famiglia del bimbo e di altre persone coinvolte nella vicenda. In particolare hanno suscitato molta preoccupazione le informazioni e le immagini del fratellino di sette anni della vittima, del quale sono state diffuse immagini scattate con il teleobiettivo, frasi, stati d'animo, dichiarazioni rese al magistrato; il tutto anche attraverso un sito *web* dedicato al piccolo assassinato.

Gli organi di informazione sono stati invitati ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, ricordando che anche in relazione a fatti di rilevanza pubblica la tutela della riservatezza dei minori è fortemente tutela-

(17) Su questo argomento si veda anche, nella sezione *Temì*, "La Carta di Treviso 15 anni dopo", a pagina 62, e i chiarimenti del Garante all'Ordine dei giornalisti, a pagina 49.

(18) Provvedimento del 10 aprile 2002. Il testo è a pagina 127.

ta, in particolare dall'articolo 7 del Codice deontologico, che espressamente richiama la Carta di Treviso. Il minore è tutelato anche da altre norme dell'ordinamento, in particolare da quelle del codice di procedura penale e sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato.

Il Garante ha inoltre richiamato con grande fermezza la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo alle sue peculiari responsabilità in ordine al rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza ed in particolare delle norme poste a tutela dei minori. Le responsabilità del servizio pubblico trovano espressione in numerosi documenti, tra i quali la Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico Rai, che impegna il giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore" e a rispettare la riservatezza delle persone, soprattutto quando siano coinvolti minori.

L'identità di minori coinvolti in episodi di violenza sessuale è protetta anche da norme penali specifiche: l'articolo 13 del codice di procedura penale per i minorenni (la cui applicazione è stata estesa dal Codice privacy anche al caso in cui il minore sia coinvolto in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale), l'articolo 734 bis del codice penale e la legge n. 269 del 1998 sulla pedofilia. Il Garante ha più volte ricordato agli organi di informazione che è illecita, anche sotto questi profili, la pubblicazione dei dati identificativi dei minori coinvolti in tale tipo di vicende.

In applicazione di questi principi, l'Autorità ha disposto, nei confronti di una serie di testate giornalistiche, il blocco dei dati relativi a una minore vittima di molestie da parte dei suoi rapitori.

Esaminando un articolo di cronaca segnalato alla sua attenzione, il Garante ha ritenuto non conforme alle norme sulla privacy la pubblicazione da parte di un quotidiano di un articolo riguardante la fuga da casa di una minore della quale sono stati riportati (oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata) anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica⁽¹⁹⁾.

Eguale mente il Garante ha preso posizione contro la definizione di "bambino adottato" di un minore, senza il consenso dei genitori⁽²⁰⁾.

Ma ci sono anche parecchie decisioni del Garante di segno diverso, favorevoli ai mezzi di informazione. Ad esempio, non sono state ritenute violate le norme sulla riservatezza e le disposizioni del Codice deontologico in occasione di una tra-

(19) Comunicato del 28 novembre 2001. Il testo è a pagina 115.

(20) Comunicato del 5 maggio 2005. Il testo è a pagina 149.

smissione televisiva durante la quale le fotografie di un minore sono state mostrate da uno dei genitori in relazione ad una vicenda che aveva destato pubblico interesse. È stato pertanto respinto il ricorso di una donna che aveva lamentato la diffusione delle immagini della propria figlia da parte della rete televisiva a seguito del rimpatrio della minore da un paese straniero. Le immagini erano state mostrate dal padre della bambina.

Tuttavia non sempre le informazioni fornite dai genitori di un minore possono essere diffuse dal giornalista, dato che è sempre sua responsabilità valutare se la pubblicazione corrisponda all'interesse del minore, inteso come salvaguardia della personalità e di uno sviluppo armonico. In questo senso l'Autorità si è pronunciata per l'illegittimità della pubblicazione da parte di un quotidiano di informazioni molto delicate riguardanti una minore affidata ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni, che ne aveva previamente disposto l'allontanamento dalla famiglia. In un'intervista rilasciata dalla madre sulle presunte molestie sessuali che il marito avrebbe usato nei confronti della figlia, venivano anche pubblicati i dati identificativi della madre e l'indirizzo della famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre intervistata che esponeva, a sua volta, una fotografia della figlia, resa in tal modo immediatamente identificabile⁽²¹⁾.

Pur prendendo atto del consenso espresso dai genitori, il Garante ha espresso un motivato parere negativo nei confronti della partecipazione di un bambino a una trasmissione televisiva di Rai2 durante la quale è stato chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata. Quella presenza nello studio tv non è stata ritenuta conforme alle norme⁽²²⁾.

Un caso grave di violazione dei diritti di minori si è avuto riguardo a una vicenda di violenze e abusi da parte di una *baby sitter* nei confronti di due bambini. I giornali, nel raccontare il fatto, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato: l'attività professionale dei genitori, il fatto che il padre aveva uno studio a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, infine la foto segnaletica, le generalità e lo stato civile della *baby sitter* che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e di altri genitori). Il tutto senza fare nomi. Un grande esercizio di ipocrisia, oltre che di irresponsabilità verso quei bambini, che il Garante non ha potuto non sanzionare con la misura più pesante: il blocco delle informazioni⁽²³⁾.

Il Garante trasmise il proprio provvedimento all'Ordine lombardo dei gior-

(21) Provvedimento del 15 novembre 2001. Il testo è a pagina 119.

(22) Provvedimento dell'11 dicembre 2002. Il testo è a pagina 131.

(23) Provvedimento del 10 marzo 2004. Il testo è a pagina 137.

nalisti, che aprì un procedimento disciplinare contro i cronisti implicati. L'Ordine lombardo è solitamente tra i più attenti ai temi della deontologia e ai diritti dei cittadini. Perciò colpisce in questa occasione non tanto (o non solo) la decisione di “assolvere” i giornalisti, ma la motivazione di quella conclusione: “I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del “lettore medio” dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada”⁽²⁴⁾. Viene qui affermato un principio non condivisibile: sulla base di quegli articoli quei due bambini possono, magari, essere stati individuati nell'ambito scolastico o in un contesto sociale più ristretto (quello frequentato dalla famiglia), ma non dal generico “uomo della strada”. Il danno denunciato dai genitori di quei bambini, però, consisteva proprio nella loro riconoscibilità nell'ambiente frequentato. Non può essere, insomma, il numero dei lettori in grado di riconoscere direttamente le persone il criterio per valutare l'invasività di un'informazione.

Se il servizio giornalistico presenta l'immagine del minore in chiave positiva, in linea generale non c'è rischio di segnare negativamente la sua personalità. Il Garante, nel documento “Privacy e giornalismo” del maggio 2004, ha ritenuto lecita la diffusione di questo tipo di immagini. Purché l'acquisizione delle stesse avvenga nel rispetto dei canoni di correttezza e trasparenza e nell'attenta considerazione delle eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

d) Dati sensibili: sanitari e sessuali

In linea generale i dati sensibili, ossia i dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni di carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” possono essere trattati da soggetti privati solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. Ma l'articolo 137 del Codice privacy prevede una deroga a favore dei giornalisti che trattano questa tipologia di dati nello svolgimento della loro attività. Qui non è necessario il consenso dell'interessato (né l'autorizzazione) purché siano comunque rispettati i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e ferme restando le cautele stabilite dal Codice deontologico.

Vediamo come questi principi e queste norme sono state fatte vivere dal Ga-

(24) Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, delibera disciplinare del 14 febbraio 2005.

rante nel corso dell'esame di alcune concrete vicende che riguardano i dati più delicati, quelli sanitari e quelli sessuali.

Dati sanitari. In occasione di un grave e doloroso episodio di cronaca (l'omicidio di una giovane studentessa) il Garante è intervenuto con un provvedimento urgente su sollecitazione della stessa famiglia della vittima⁽²⁵⁾. Gli organi pubblici competenti sono stati invitati a verificare se la diffusione dei dati sanitari coperti da segreto professionale, d'ufficio o d'indagine, fosse avvenuta lecitamente e l'Autorità ha segnalato ai mezzi di informazione la necessità di adeguare alle norme vigenti in materia di riservatezza la raccolta e la divulgazione dei dati relativi all'omicidio. Alcune cronache si erano infatti soffermate su dati sanitari, vicende intime, atti e corrispondenze di natura personale, convinzioni religiose e determinate abitudini della vittima e di altri protagonisti, con scarsa attenzione per i diritti degli interessati e diffondendo dettagli non essenziali per la necessaria informazione dell'opinione pubblica. Il Garante ha tra l'altro ricordato che la legge tutela la dignità anche delle persone decedute, i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse. In questo caso si è fatto riferimento anche al Codice di deontologia, che fa specifico richiamo al rispetto della dignità degli interessati.

Nulla da eccepire ha invece avuto il Garante riguardo alla liceità e alla correttezza di un'inchiesta giornalistica sull'anoressia, corredata da fotografie scattate in una clinica, pubblicata da un settimanale⁽²⁶⁾. Nella pronuncia, sollecitata da un medico operante in una diversa struttura sanitaria, si dà atto al giornale e ai responsabili dell'ospedale di aver informato correttamente le pazienti, di averne raccolto il consenso consapevole (tenendo conto delle loro condizioni psicofisiche) e di non aver reso riconoscibile la minorenni presente.

La pagina locale di un quotidiano riporta la notizia della condanna inflitta da un tribunale a un signore per aver ingiuriato la sua ex fidanzata. Nell'articolo si facevano i nomi dei due protagonisti e si riportava la frase oggetto della causa: "Puttana, mi hai trasmesso l'Aids". Con ciò mettendo in piazza il fatto che quei due signori potevano essere effettivamente colpiti da quella grave patologia. L'articolo, dirà il Garante, ha violato le norme in materia di protezione dei dati personali⁽²⁷⁾.

Il 7 febbraio 2002, il Garante si è inoltre pronunciato con severità nei confronti di alcuni mezzi di informazione che hanno diffuso dati personali di una donna sospetta di aver contratto la variante umana del morbo di Creutzfeldt-Jakob ("morbo della mucca pazza"), di suoi congiunti nonché di persone estranee ai fatti.

(25) Comunicato dell'8 marzo 1999. Il testo è a pagina 150.

(26) Provvedimento del 20 giugno 2001. Il testo è a pagina 155.

(27) Provvedimento del 14 febbraio 2002. Il testo è a pagina 158.

Anche se “la diffusione di molte delle notizie ha verosimilmente la sua origine nella violazione di specifici obblighi di segretezza da parte di soggetti pubblici e di esercenti la professione medica”, il Garante ha vietato (con provvedimento inviato, oltre che agli editori e ai responsabili delle testate interessate, ai Consigli dell’Ordine dei giornalisti, al Consiglio nazionale dell’Ordine dei medici e alla competente autorità giudiziaria) l’ulteriore trattamento dei dati, avendo riscontrato una grave violazione della dignità della persona e, in definitiva, “numerose violazioni di quanto disposto dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali”, sia della legge sulla privacy che di vari articoli (5, 8 e 10) del Codice deontologico.

È da sottolineare al riguardo che nessun quotidiano ha fatto il nome e cognome della ragazza malata. Ma si è trattato di un esercizio di pura ipocrisia. Di quella ragazza, infatti, si è resa nota la zona di residenza, l’università frequentata, il voto dell’ultimo esame, la composizione della famiglia, il colore dell’edificio in cui abitava, la professione di tutti i fratelli e così via. Secondo i familiari, è da ricordare, la ragazza non conosceva la natura della malattia che l’aveva colpita.

Stesso giudizio viene espresso dal Garante in occasione di un caso analogo, con riferimento alla stessa patologia, contro alcuni servizi giornalistici che avevano addirittura rivelato il nominativo della persona colpita dal morbo⁽²⁸⁾.

Se la divulgazione riguarda non solo notizie sullo stato di salute ma anche informazioni su convinzioni etiche, religiose e filosofiche, del tutto inessenziali sotto il profilo dell’interesse pubblico, allora la diffusione viola, se possibile, doppiamente la disciplina sulla protezione dei dati. Grazie alla complicità di fonti interne ad un ospedale, un quotidiano ha divulgato dati che hanno reso identificabili una donna in stato di coma irreversibile, incinta di pochi mesi, nonché il marito e il fratello di lei. Di questi ultimi sono state riportate anche le opinioni espresse ai medici circa la delicatissima decisione sul se provare a portare avanti comunque la gravidanza della donna⁽²⁹⁾.

Dati sessuali. In modo critico l’Autorità si è pronunciata sulla pubblicazione da parte di alcuni organi di informazione di notizie e fotografie su incontri di tipo sessuale intrattenuti da un docente universitario con alcune studentesse (in particolare un settimanale aveva pubblicato alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni degli incontri medesimi). Pur riconoscendo che le notizie sulla vicenda assumevano il carattere dell’interesse pubblico, si è messo in rilievo che “l’obbligo di trattare dati personali completi esige che i mezzi di informazione, nel riportare i fatti, evidenzino

(28) Provvedimento del 23 novembre 2005. Il testo è a pagina 169.

(29) Provvedimento del 13 luglio 2005. Il testo è a pagina 164.

correttamente lo stato iniziale dell'inchiesta e la posizione processuale del soggetto indagato riguardo ad essa. Ciò al fine di evitare che detta posizione possa essere confusa, agli occhi dell'opinione pubblica, con quella di un soggetto già imputato o addirittura condannato". Inoltre il trattamento dei dati personali effettuato a fini giornalistici deve essere effettuato "nel rispetto della dignità e del decoro delle persone".

Alla luce di queste norme, i mezzi di informazione coinvolti avrebbero dovuto valutare con più attenzione il rischio che, a seguito della pubblicazione delle immagini e di altre notizie nel testo degli articoli, le studentesse coinvolte nell'inchiesta potessero risultare identificabili. In definitiva: "Il rispetto della riservatezza e della dignità di queste ultime – indipendentemente dal ruolo dalle stesse assunto nella vicenda (e, quindi, dalla circostanza che le stesse siano state vittime di un reato, ovvero abbiano liberamente acconsentito ad avere rapporti sessuali con il docente) – avrebbe dunque dovuto indurre a non pubblicare quelle fotografie"⁽³⁰⁾.

e) Dati giudiziari

Le cronache giudiziarie finiscono spesso nel mirino del Garante. Un numero rilevante di segnalazioni che pervengono all'Autorità si riferiscono infatti a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati nei servizi giornalistici sulle inchieste di giustizia. I problemi emersi dall'esame dei diversi casi attingono a una molteplicità di aspetti.

In primo luogo, occorre evidenziare l'aspetto relativo all'acquisizione delle informazioni da parte degli organi di informazione e al fenomeno delle "fughe di notizie". Al riguardo, va ricordato che assurgono a parametro di valutazione del trattamento, oltre ai principi dettati in materia di protezione dei dati personali, anche le specifiche norme di carattere sostanziale e processuale dettate a garanzia del segreto sugli atti d'ufficio e sull'attività di indagine e, sull'altro versante, il tendenziale regime di pubblicità degli atti processuali, delle udienze e dei provvedimenti del giudice.

L'Autorità, nell'esaminare alcuni casi di diffusione da parte degli organi di stampa dei dati relativi a persone vittime di reati, ha richiamato l'attenzione dei giornalisti sul necessario rispetto del principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (articolo 137 Codice privacy e articoli 5 e 6 Codice deontologico) nonché dei principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati (articolo 11 Codice privacy). In tali circostanze, il Garante ha ribadito, d'altra parte, anche il divieto per gli organi di polizia e per gli uffici giudiziari di comunicare ad altri soggetti o diffondere i dati acquisiti per lo svolgimento delle proprie

(30) Provvedimento del 19 febbraio 2002. Il testo è a pagina 161.

funzioni istituzionali. Ciò quando questi trattamenti avvengano al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e non siano svolti per finalità di sicurezza pubblica e di giustizia.

In altra occasione l'Autorità ha ricordato come il segreto professionale sulla fonte della notizia non faccia venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte dall'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale. Inoltre ha precisato che l'eventuale pubblicazione del loro contenuto deve avvenire non solo nel rispetto delle norme sul segreto investigativo e sul divieto di pubblicazione, ma anche in modo da rispettare il limite dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, evitando riferimenti a circostanze di interesse strettamente privato⁽³¹⁾.

Altre volte il Garante non ha riscontrato alcuna specifica violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali da parte degli organi di informazione, in quanto questi si erano limitati a riportare dati resi noti in occasione di pubbliche udienze o desunti da documenti (le sentenze) legittimamente conoscibili e acquisibili anche da parte di persone diverse dalle parti e dai loro difensori.

A proposito di pubblicazione delle sentenze è opportuno segnalare che l'art. 52 del Codice privacy consente alle persone il cui nominativo sia riportato in sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria di chiedere per motivi legittimi (prima che sia definito il relativo grado di giudizio) l'apposizione sull'originale della sentenza o del provvedimento di un'annotazione volta a precludere, in caso di successiva diffusione per scopi di informazione giuridica su riviste specializzate, l'indicazione delle proprie generalità e di altri dati identificativi. Sulla richiesta decide, anche d'ufficio, l'autorità competente ad emanare la sentenza o ad adottare il provvedimento. Questa disposizione non si applica all'attività giornalistica⁽³²⁾, ma se viene concesso l'oscuramento per altre finalità, il giornalista può tenerne conto nella valutazione sull'opportunità di pubblicare i dati identificativi di una persona nominata in un provvedimento giudiziario.

Sempre nell'ambito degli interventi realizzati in materia di "cronache giudiziarie", il Garante ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti anche in ordine all'applicazione e all'interpretazione del limite dell'essenzialità dell'informazione con riferimento a fatti di interesse pubblico. Tale parametro dovrebbe essere applicato avendo come riferimento i diversi elementi e le specifiche circostanze che caratterizzano i singoli trattamenti di dati.

(31) Si veda più avanti il paragrafo f) a pagina 28.

(32) Come affermato anche dalla Corte suprema di cassazione - Ufficio del massimario, nel documento del 5 luglio 2005.

Ciò comporta la necessità, per il giornalista, di adottare di volta in volta cautele differenziate a garanzia della riservatezza dei soggetti coinvolti nei fatti riportati, tenendo conto anche delle specificità delle singole vicende. Ad esempio, prevedendo modalità di trattamento dei dati diverse a seconda del tipo di persona coinvolta nella vicenda giudiziaria riportata: se vittima o testimone o collaboratore o familiare dell'autore del fatto, il giornalista valuterà se pubblicarne i dati identificativi, al di là delle ipotesi in cui ciò è espressamente vietato da leggi specifiche. In relazione ad alcune segnalazioni pervenute al riguardo, il Garante ha ritenuto che un'attenta valutazione del parametro di essenzialità avrebbe dovuto indurre il giornalista ad adottare misure volte a non rendere direttamente identificabili alcune persone vittime di furti, anche in ragione dell'opportunità di non esporre queste ultime ad ulteriori rischi.

A maggior ragione non può ritenersi essenziale la divulgazione di identità e indirizzo di una donna vittima di un tentativo di violenza sessuale, anche alla luce della particolare protezione riservata dall'ordinamento alle vittime di questi reati⁽³³⁾.

Rientra inoltre nella responsabilità del giornalista che le informazioni pubblicate siano complete, esatte e aggiornate. Precisando in quale fase di giudizio si trova coinvolta la persona protagonista del fatto di cronaca, ad esempio se sono in corso le indagini preliminari o vi è stato rinvio a giudizio o sentenza di condanna. Insomma anche in questo caso devono essere rispettate le garanzie fondamentali dell'indagato, prima fra tutte la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.

Un'importante Raccomandazione sul tema dell'informazione riguardo ai procedimenti penali è stata adottata il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa⁽³⁴⁾. Diciotto principi che significativamente partono dal diritto dei cittadini a essere informati sull'attività delle autorità giudiziarie e di polizia. Ne consegue il diritto del giornalista a svolgere pienamente la sua attività informativa ma anche il diritto delle persone sospettate, imputate o condannate e degli altri soggetti coinvolti in procedimenti penali (soprattutto se vittime, testimoni e familiari delle persone coinvolte) a veder rispettato, tra gli altri, il loro diritto alla privacy. L'aspetto più innovativo di questo testo consiste però nell'affermazione del cosiddetto diritto all'oblio: l'identità di chi ha già scontato condanne giudiziarie deve essere tutelata, a meno che le vicende che hanno portato alla condanna siano tornate di attualità, rinnovando l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti associati ad una determinata persona.

(33) Provvedimento del 13 luglio 2005. Il testo è a pagina 242.

(34) Il testo della Raccomandazione è a pagina 353.

In materia di pubblicazione della richiesta di rinvio a giudizio è stato più volte affermato che “allo stato della legislazione vigente, salvo casi particolari (es. articolo 114 del codice di procedura penale), la diffusione della notizia relativa all’avvenuta presentazione di una richiesta di rinvio a giudizio non è vietata da norme specifiche”. La richiesta di rinvio a giudizio non è qualificabile come atto d’indagine e non viene altresì in considerazione l’obbligo del segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale. La pubblicazione è pertanto lecita, sempre che la notizia sia caratterizzata dalla rilevanza pubblica nell’ambito territoriale di riferimento della testata giornalistica, dalla sua veridicità e dalla forma civile dell’esposizione.

Analogamente l’Autorità si è pronunciata in caso di pubblicazione di dati contenuti in una sentenza di condanna. Nel supplemento di cronaca locale di un quotidiano sono stati pubblicati i dati identificativi (nome, età, professione) di una persona tratti da una sentenza dell’autorità giudiziaria avente ad oggetto un tragico sinistro avvenuto in luogo pubblico. Il Garante ha affermato che in questo caso il giornalista non aveva l’obbligo di garantire l’anonimato dell’interessato né di acquisire il suo previo consenso, trattandosi di notizia esposta in forma civile, riferita ad un fatto di cui non è controversa la verità né la rilevanza pubblica nell’ambito locale di diffusione della testata⁽³⁵⁾.

f) Intercettazioni

Se c’è un tema sul quale il Garante ha puntato la sua attenzione sin dall’inizio della sua attività è quello della pubblicazione del contenuto di intercettazioni telefoniche. Non è facile individuare ogni volta il punto di equilibrio tra diritto all’informazione e tutela della dignità delle persone. Le pronunce che si sono susseguite in questi anni hanno consolidato un orientamento generale così riassumibile: i dati personali contenuti nelle trascrizioni di intercettazioni telefoniche, sempre che queste siano state acquisite rispettando le disposizioni sul segreto investigativo, possono essere pubblicati nei limiti dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, dunque evitando riferimenti a circostanze di interesse strettamente privato.

Tra il 2005 e il 2006 pagine e pagine di conversazioni intercettate nel corso di alcune importanti inchieste giudiziarie sono state pubblicate sui giornali, anche nelle parti riferite a persone non coinvolte nelle indagini. Il Garante si è mosso su tre direttrici: con una lettera al Consiglio superiore della magistratura ha chiesto all’organo di autogoverno di attivarsi presso gli uffici giudiziari affinché as-

(35) Provvedimento del 30 ottobre 2001. Il testo è a pagina 180.

sicurino adeguati sistemi di protezione dei dati e dei sistemi informativi da loro gestiti, mentre con un provvedimento di carattere generale adottato d'ufficio⁽³⁶⁾ ha prescritto a tutti i mezzi di informazione di effettuare una valutazione più attenta sulla effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati. Ha infine annunciato che nell'ambito del potere di segnalazione al parlamento indicherà i punti della normativa vigente che andrebbero corretti per assicurare un soddisfacente bilanciamento di diritti diversi: diritto di cronaca, dignità delle persone, diritto di difesa, tutela delle indagini in corso.

Passando all'esame dei singoli provvedimenti, il Garante già nel 1997⁽³⁷⁾ ha precisato in primo luogo che il giornalista ha l'obbligo di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni nonché di applicare il principio di pertinenza rispetto alle finalità perseguite e di essenzialità dell'informazione. Nel caso portato all'attenzione del Garante la ricorrente lamentava che varie testate giornalistiche avessero riportato ampi stralci di intercettazioni effettuate nel corso di un'indagine a carico di un congiunto, riferendo anche parti di conversazione aventi carattere strettamente privato. Su quest'ultimo punto l'Autorità ha dato ragione alla ricorrente, riconoscendole una "legittima aspettativa al riserbo per ciò che riguarda quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario, o che possono riguardare, a maggior ragione, la sfera della vita sessuale".

In un caso diverso affrontato nel 2002⁽³⁸⁾ la segnalazione al Garante è provenuta da un giornalista che lamentava la pubblicazione da parte di una agenzia di stampa di trascrizioni di intercettazioni disposte sulla propria utenza nel corso di una indagine giudiziaria a suo carico contenenti anche notizie su aspetti relativi alla vita privata. Anche in questo caso il Garante ha ricordato che in applicazione del principio di essenzialità dell'informazione il giornalista deve effettuare un "attento vaglio sulle notizie acquisite e sulla liceità della loro raccolta, evitando di diffondere le informazioni che attengono a comportamenti strettamente personali" non direttamente connessi all'inchiesta giudiziaria.

Nel corso del 2005 è stato poi sottoposto al Garante il reclamo di un noto immobiliare e di sua moglie in merito alla pubblicazione, da parte di alcune testate giornalistiche, dei contenuti di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale legato ad uno scandalo finanziario che aveva avuto ampia eco nei mezzi di informazione.

L'Autorità, riconoscendo la rilevanza per l'opinione pubblica di tali que-

(36) Provvedimento del 21 giugno 2006. Il testo è a pagina 201.

(37) Provvedimento del 16 ottobre 1997. Il testo è a pagina 189.

(38) Provvedimento dell'11 aprile 2002. Il testo è a pagina 193.

stioni giudiziarie, ha ritenuto che la diffusione delle trascrizioni attinenti a prassi adottate dai protagonisti della vicenda, compresi i rapporti interpersonali da essi intrattenuti con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, forze politiche e istituzioni, non violasse il principio di essenzialità dell'informazione. Ha tuttavia reputato illecita la pubblicazione di due *Sms* dal contenuto esclusivamente privato, in quanto relativo al rapporto affettivo tra i due ricorrenti e senza alcun rilievo sulla loro dimensione pubblica⁽³⁹⁾.

Il Garante, alla fine del 2005, si è rivolto ai gestori di telefonia fissa e mobile disponendo specifiche misure in merito alle modalità del trattamento dei dati personali da essi effettuato nell'adempire alle richieste dell'autorità giudiziaria in materia di intercettazioni. In particolare, ai gestori è stato prescritto di adottare accorgimenti volti ad incrementare la sicurezza del trattamento dei dati, specie riguardo ai flussi informativi con l'autorità giudiziaria⁽⁴⁰⁾.

g) Manette e foto segnaletiche

Con l'entrata in vigore della legge sulla privacy ha ripreso corpo il vecchio principio in base al quale la diffusione ai mezzi di informazione da parte degli organi di polizia delle foto segnaletiche degli arrestati non è permessa al di fuori di finalità di sicurezza pubblica e di giustizia, ad esempio quando sia utile per rintracciare un ricercato.

Secondo il Garante, “non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la riproduzione, contro la volontà dell'interessato, di fotografie fatte forzatamente da organi di polizia per fini di documentazione e di indagini e diffuse senza che sussistano specifiche esigenze di interesse pubblico”. L'Autorità ha anche affermato che “nel ricorrente dibattito sui limiti, etici e giuridici, del diritto di cronaca occorrerebbe farsi carico anche della necessità di non arrecare danni, spesso irreparabili, a persone semplicemente indagate o imputate, riproducendo, senza il loro consenso, loro fotografie destinate a fini del tutto particolari”⁽⁴¹⁾. Stiamo parlando di fotografie che, per il dove-quando-come vengono scattate, danno della persona interessata una versione “criminale”.

Con nettezza il Garante è intervenuto contro la diffusione, da parte della polizia giudiziaria e con il consenso della procura della repubblica, di alcuni dati personali riguardanti una prostituta risultata sieropositiva⁽⁴²⁾. Della donna sono stati pubblicati nome, cognome, foto, ospedale di ricovero e il suo stato di infetta da

(39) Provvedimento del 30 novembre 2005. Il testo è a pagina 197.

(40) Provvedimento del 15 dicembre 2005. Il testo è in www.garanteprivacy.it [doc. web n. 1203890].

(41) Comunicato del 9 settembre 1997. Il testo è a pagina 205.

(42) Provvedimento del 13 aprile 1999. Il testo è a pagina 206.

Hiv. Il tutto motivato dalla magistratura con il “fine di allertare tutti coloro che avevano avuto rapporti senza precauzione con la donna”. Il Garante ha invece ritenuto che andava assolutamente evitato quel tipo di esposizione: “Gli organi investigativi – veniva detto in una lettera inviata alla Procura della Repubblica interessata – dovevano individuare modalità e procedure di informazione più selettive, basate ad esempio, come è avvenuto successivamente in casi analoghi, sulla divulgazione della notizia della sieropositività (e da altri elementi di identificazione indiretta) di una persona che si prostituiva abitualmente in una determinata zona”, insomma senza pubblicare nome e foto.

L'intera materia delle foto segnaletiche e delle persone riprese in stato di detenzione è stato oggetto di più di un provvedimento dell'Autorità contro alcune testate giornalistiche nazionali e locali. In una decisione del 2003 nella quale si è ravvisata l'illiceità della pubblicazione di foto segnaletiche, sono stati ricordati gli impegni assunti al riguardo dalle forze dell'ordine: in particolare una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (26 febbraio 1999) che ha richiamato l'attenzione – anche nelle ipotesi di evidente ed indiscutibile necessità di giustizia o di polizia alla diffusione di immagini - sulla esigenza di tenere nella massima considerazione, “il diritto alla riservatezza e la tutela della dignità” delle persone coinvolte⁽⁴³⁾.

L'orientamento del Garante riguardo alle foto segnaletiche esce rafforzato da alcuni interventi della Corte europea dei diritti dell'uomo⁽⁴⁴⁾. In un'occasione (caso Sciacca⁽⁴⁵⁾) la Corte ha stabilito che trasmettere agli organi di stampa foto segnaletiche di una persona accusata in un procedimento penale costituisce una violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il fatto che, nel caso esaminato, la ricorrente non fosse un personaggio pubblico, secondo la Corte giustifica una contrazione della legittima “zona di interazione tra l'individuo e i terzi” (più ampia, evidentemente, nel caso di persone celebri) che non può espandersi in ragione del coinvolgimento della donna in un procedimento penale.

In ambito nazionale, il Tribunale di Milano (sentenza n. 12746/2004) ha respinto il ricorso di un noto quotidiano nazionale contro un provvedimento del

(43) Provvedimento del 26 novembre 2003. Il testo è a pagina 217. A seguire la sentenza del Tribunale di Milano che rigetta l'opposizione dell'editore.

(44) Le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo assumono un ruolo particolarmente rilevante in quanto contribuiscono a rendere vincolante la tutela dei diritti ad un livello sopranazionale in un contesto in cui, con l'avvento di Internet, le informazioni travalicano i confini degli Stati ponendo problematiche anche sul piano delle diverse norme applicabili. Tra l'altro, la verifica della rispondenza del nostro diritto nazionale a quanto prescritto dalla Corte appare quanto mai opportuna in considerazione del fatto che i cittadini italiani, ove non soddisfatti delle tutele accordate loro in sede di giurisdizione interna, potrebbero decidere di rivolgersi alla Corte.

(45) Corte europea dei diritti dell'uomo, 11 gennaio 2005, n. 50774/99.

Garante con il quale l'Autorità aveva ordinato al giornale di non pubblicare più le foto segnaletiche di alcune persone (tra cui una nota attrice italiana) arrestate nel corso di un'indagine su stupefacenti e prostituzione. Il Tribunale ha stabilito che non si possono pubblicare le foto segnaletiche per soddisfare la curiosità del pubblico, ma devono esserci specifiche esigenze di giustizia e di polizia.

Tra i provvedimenti adottati dal Garante a tutela della dignità e della riservatezza di persone indagate o imputate in procedimenti penali, vi sono quelli che vietano la diffusione di immagini che ritraggono detenuti con manette ai polsi o sottoposti a altri mezzi di coercizione fisica. Non solo queste rappresentazioni non rispettano la dignità della persona, ma violano anche lo specifico divieto posto dal codice di procedura penale e dal Codice deontologico dei giornalisti⁽⁴⁶⁾.

h) Identità personale

Nel 1999 il Garante ha accolto il ricorso di una signora, seconda moglie di una persona defunta. La ricorrente lamentava la pubblicazione di articoli su un quotidiano nazionale che attribuivano il cognome del marito scomparso alla prima moglie di lui. “I comportamenti segnalati al Garante dalla ricorrente costituiscono una lesione del suo diritto all'identità personale”: quegli articoli, mediante un inesatto utilizzo del cognome, attribuivano alla ricorrente atti, iniziative e una diversa immagine, in realtà relative all'altra signora. È stato pertanto fatto divieto all'editore e al direttore del quotidiano di continuare ad utilizzare il dato personale inesatto; agli stessi soggetti è stato altresì ordinato di rettificare i dati personali della ricorrente anche se tali informazioni non erano contenute nella banca dati del giornale: il testo della legge 675 si riferisce al trattamento di dati personali, indipendentemente dal fatto che questi siano contenuti o meno in banche dati. Tale ricostruzione è stata confermata ed ampiamente motivata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8889 del 2001.

Per quanto riguarda l'obbligo di rettifica, l'Autorità ha ordinato ai responsabili di pubblicare sullo stesso quotidiano un comunicato volto ad informare i lettori che le notizie riportate, erroneamente riferite ad una data persona, riguardavano in realtà un soggetto differente.

i) Tutela della riservatezza e diffamazione

Il Garante ha in più di una occasione sottolineato che la legge sulla privacy e il Codice di deontologia non sono applicabili in caso di diffusione di informazio-

(46) Si veda, da ultimo, il provvedimento del 28 settembre 2005. Il testo è a pagina 225.

ni puramente denigratorie o diffamatorie, per le quali sono previste altre forme di tutela nel codice civile e nel codice penale. Le disposizioni in materia di privacy tutelano la riservatezza, l'identità personale e la dignità delle persone in relazione al trattamento lecito e corretto dei dati personali, in particolare in caso di impropria diffusione di dati veri ma riservati⁽⁴⁷⁾.

In risposta a un noto calciatore che lamentava la pubblicazione da parte di un settimanale di una serie di fotografie che lo ritraevano insieme ad amici in un luogo pubblico, l'Autorità ha escluso qualsiasi violazione alla normativa sulla privacy. Le didascalie riferite alle foto contenevano, secondo il ricorrente, espressioni allusive riferite alla sua vita sessuale. Il Garante ha ritenuto che le foto fossero state acquisite e pubblicate lecitamente (dunque senza violazione della riservatezza e della dignità della persona) e che le espressioni contenute nelle didascalie avrebbero potuto eventualmente essere rilevanti sotto il profilo della diffamazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria⁽⁴⁸⁾.

1) Personaggi pubblici

Il principio di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, in caso di pubblicazione di dati riferiti a persone note, deve essere letto anche alla luce della legge sul diritto d'autore (articolo 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633), in base alla quale "non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà".

L'Autorità ha infatti ritenuto infondata la segnalazione di un conduttore televisivo che lamentava la violazione della propria privacy a seguito della trasmissione di alcune immagini da parte di un programma televisivo. Il Garante ha rilevato che in questo caso la raccolta delle immagini non era avvenuta con artifici o mediante l'uso scorretto di tecniche invasive, essendo stata effettuata in un luogo aperto al pubblico (un ristorante) dove chiunque avrebbe potuto facilmente fotografare o filmare persone note del mondo dello spettacolo⁽⁴⁹⁾.

Dunque, anche nel nostro ordinamento la privacy delle persone che ricoprono cariche pubbliche o che hanno acquisito per diversi motivi una particolare notorietà risulta, per alcuni aspetti, limitata. E anche in questi casi, inoltre, vale il principio per cui il giornalista può pubblicare le notizie rese note direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico (articolo 137 Codice privacy).

Ad esempio, l'Autorità si è pronunciata su un quesito sottoposto da un parlamentare che aveva preso parte ad un matrimonio insieme ad altri personaggi pub-

(47) Provvedimento del 10 ottobre 2000. Il testo è a pagina 245.

(48) Provvedimento dell'11 dicembre 2000. Il testo è a pagina 247.

(49) Comunicato del 12 marzo 1999. Il testo è a pagina 250.

blici e che lamentava la pubblicazione del proprio nome, insieme a quello di altri, in un articolo di giornale che aveva riferito del fatto. In questo caso non è stata riscontrata alcuna violazione delle disposizioni del Codice deontologico, tanto più che una parte dell'articolo sembrava scaturire da una precisazione fornita direttamente dall'interessato.

In un altro caso il diritto di cronaca e di critica manifestato attribuendo ad un noto attore orientamenti politici “dichiaratamente non di sinistra”, può esprimersi pienamente senza ledere il diritto alla riservatezza di quest'ultimo, il quale invece rivendicava di non aver mai manifestato pubblicamente idee politiche⁽⁵⁰⁾.

La celebrità dei personaggi pubblici non deve poi ripercuotersi sui congiunti, in particolare se minori, affievolendone i diritti. È quanto emerso ad esempio in una pronuncia del Garante in merito alla pubblicazione da parte di un settimanale che – nel dare conto di una presunta relazione sentimentale di un noto manager – aveva diffuso, oltre alle immagini che ritraevano i componenti della sua famiglia in alcuni momenti di vita privata e le foto del luogo di residenza, anche dati relativi ai due figli minori, compresa l'immagine della figlia minore oscurata solo parzialmente e tale da renderla riconoscibile.

L'Autorità, in quell'occasione, ha richiamato il dovere del giornalista di rispettare il principio di essenzialità della notizia evitando riferimenti a persone non interessate ai fatti, e di considerare il diritto alla riservatezza dei minori come primario. Ha pertanto disposto il divieto di diffondere illecitamente dati personali, comprese le immagini, relativi ai familiari del segnalante⁽⁵¹⁾.

Nel 2001⁽⁵²⁾, il direttore di un istituto bancario ha presentato ricorso contro la pubblicazione di sue fotografie da parte di un quotidiano locale a corredo di articoli sull'attività dell'istituto da lui presieduto. L'Autorità ha ritenuto che la notorietà del ricorrente nell'ambito di diffusione locale della testata giornalistica legittimava la pubblicazione delle foto (peraltro acquisite lecitamente). Tuttavia ha ribadito ancora una volta che l'interessato ha diritto di conoscere l'eventuale esistenza e l'origine di dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare, ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e essere informato sulla logica e sulle finalità del trattamento. “A tale richiesta deve essere fornito un riscontro (la testata dovrà in particolare precisare se detiene eventuali ulteriori dati oltre quelli pubblicati), ferme restando, qualora siano legittimamente invocabili, le norme sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti per quanto riguarda la fonte della notizia”.

(50) Provvedimento del 2 marzo 2006. Il testo è a pagina 261.

(51) Provvedimento del 23 novembre 2005. Il testo è a pagina 146.

(52) Provvedimento del 3 settembre 2001. Il testo è a pagina 257.

Rimane, tuttavia, un nucleo importante di tutela: il Codice deontologico dei giornalisti ha previsto che la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se la notizia o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

Nel corso della sua attività l’Autorità ha avuto anche modo di pronunciarsi sul limite generale posto, anche in caso di trattamento di dati relativi a persone note, dal rispetto della dignità delle persone. Dignità che deve essere salvaguardata con particolare rigore in caso di malattia.

Questo aspetto è stato affrontato dal Garante quando un quotidiano locale diede notizia, con grande rilievo, dello stato di salute e della malattia (soffermandosi su tipologia e specifiche caratteristiche) di una personalità della regione. Il giornale avrebbe ben potuto riferire in generale sullo stato di salute del personaggio, senza però entrare nei dettagli della patologia. Inoltre l’articolo 10 del Codice deontologico stabilisce che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, è tenuto al rispetto della sua dignità, del suo diritto di riservatezza e del suo decoro personale, specie nel caso di malattie gravi, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. Considerata la gravità della violazione, l’Autorità ha disposto il blocco dei dati vietandone al quotidiano l’ulteriore diffusione, anche in modo indiretto. Copia del provvedimento è stata trasmessa al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti competente, per le valutazioni in sede deontologica⁽⁵³⁾.

Si segnala, sempre in riferimento ai Vip, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nella causa Von Hannover/Germania⁽⁵⁴⁾. La Corte ha messo in evidenza che esiste una distinzione tra fatti relativi a personaggi politici nell’esercizio delle loro funzioni e fatti relativi ad individui che, pur essendo figure pubbliche, non esercitano tali funzioni. Pertanto, mentre con riferimento alla divulgazione delle notizie relative ai primi, il ruolo di “guardiano” esercitato dalla stampa (e ciò anche in merito a fatti attinenti alla vita privata) costituisce un importante fattore di democrazia e trasparenza in quanto legato alla responsabilità politica dei personaggi ritratti, altrettanto non può dirsi quando l’interessato, pur rappresentando come nel caso specifico la famiglia reale in determinati eventi culturali o di beneficenza, non esercita alcuna funzione all’interno delle istituzioni, ricadendo quindi nella seconda categoria di personaggi pubblici. Tale distinzione può legittimamente sollevare qualche perplessità.

(53) Comunicato del 31 gennaio 2000. Il testo è a pagina 251.

(54) Corte europea dei diritti dell’uomo, n. 59320/00, 24 giugno 2004, all.5.

Diversa può essere invece l'ipotesi della pubblicazione di dati anche sullo stato di salute relativi a personaggi politici ove tali informazioni risultino significative ai fini della formazione di una corretta opinione pubblica. Il bilanciamento tra riservatezza del personaggio e interesse pubblico alla trasparenza della vita politica è stato ad esempio al centro del caso sollevato da un libro sulla salute del Presidente francese Mitterrand⁽⁵⁵⁾.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha messo in evidenza che mentre le misure d'urgenza adottate dai giudici subito dopo la morte del Presidente volte a proibire la distribuzione del libro non erano risultate eccedenti in quanto volte a proteggere l'onore del defunto presidente e il rispetto alla sua vita privata, diverso era il caso dei giudizi di merito intervenuti nei mesi successivi. Mantenere più a lungo (nove mesi dopo la morte del capo dello stato e in un diverso contesto rispetto a quello in cui erano state prese le iniziali misure provvisorie da parte dei giudici) il divieto di distribuzione del libro non si fondava più su un *pressing social need* ed era pertanto sproporzionato rispetto al fine perseguito, anche in ragione del fatto che, al momento del giudizio di merito, 40.000 copie del libro erano già state vendute, e lo stesso era stato pubblicato su Internet e ampiamente commentato dai *media*.

La questione della riservatezza di personaggi celebri ha impegnato anche giudici di altri Paesi. Si segnala, ad esempio, il caso portato al vaglio della House of Lords di Londra da Naomi Campbell. Dopo tre anni di battaglia contro il *Daily Mirror* per avere pubblicato una foto che la ritraeva all'uscita della *Narcotics Anonymous*, la top model ha ottenuto, oltre a una somma in denaro, anche la sicurezza di non essere mai più fotografata dal quotidiano inglese.

m) Dati relativi a matrimoni, nascite e morti

Pronunciandosi in materia di pubblicazioni matrimoniali, il Garante ha stabilito che “la possibilità di raccogliere e di diffondere i dati estratti dalle pubblicazioni affisse all'albo pretorio, nell'esercizio della professione di giornalista e per il perseguimento delle relative finalità, non lede di per se stessa la sfera privata degli interessati”⁽⁵⁶⁾.

“La diffusione dei dati mediante affissione all'albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita (e risponde anzi ad un obbligo di legge) anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 675. Le pubblicazioni possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riferite anche da parte di organi di stampa, ma non pos-

(55) Corte europea dei diritti dell'uomo, Editions Plon v. France, n. 58148/00, 18 maggio 2004, all. 7.

(56) Nota del 17 febbraio 2000. Il testo è a pagina 281.

sono essere comunicate o diffuse da parte dell'ufficiale di stato civile al di fuori dei modi previsti dalla normativa in materia”.

In questo senso il Garante aveva dichiarato illegittima la prassi adottata dagli uffici comunali di fornire dati ed elenchi contenenti i nominativi dei nati e dei deceduti agli organi di stampa: tale comunicazione, infatti, avveniva al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e delle anagrafi della popolazione.

n) Pubblicazione di fotografie

Le fotografie – quando ritraggano persone o siano comunque in grado di rivelare informazioni relative ad una persona identificabile – devono essere considerate alla stregua di dati personali tutelati dalla legge sulla privacy e quindi soggette alla sua disciplina. Per tale ragione, il Garante si è trovato molto spesso ad occuparsi dei fotografi e della loro attività.

Al riguardo, giova ricordare il caso di un'attrice che aveva presentato ricorso per lamentare la violazione del diritto alla riservatezza da parte di un fotografo che aveva ripreso alcune immagini dall'album di famiglia conservato presso l'abitazione dei suoi genitori, per poi pubblicarle su un settimanale. L'Autorità ha colto l'occasione per ribadire alcuni principi che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza, spiegando che anche il fotografo che realizza riproduzioni e ingrandimenti da originali fotografici viola la legge sulla privacy se al momento di effettuare gli scatti non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini⁽⁵⁷⁾. Il principio si applica anche nel caso in cui le foto siano conservate presso una persona diversa dall'interessato: per esempio i suoi familiari. L'informativa può essere data anche in modo semplificato, rendendo nota la propria identità e la propria attività, senza fornire necessariamente tutte le altre informazioni che devono essere altrimenti rilasciate quando il trattamento viene effettuato per scopi diversi. Il fotografo non può però ricorrere ad artifici o pressioni indebite per esercitare il diritto di cronaca, che è comunque svincolato dal consenso dell'interessato.

Tra le disposizioni in materia di privacy che devono essere osservate da chiunque, anche dai fotografi, ci sono quelle che obbligano a rispettare la dignità e la riservatezza delle persone malate, soprattutto in caso di malattie gravi. E sempre nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione. Per questo il Garante ha riconosciuto non conforme alla legge la pubblicazione su un quotidiano della fotografia di un giovane sieropositivo arrestato⁽⁵⁸⁾.

(57) Provvedimento dell'8 maggio 2000. Il testo è a pagina 288.

(58) Lettera del 31 marzo 2005. Il testo è a pagina 290.

Anche il diritto all'identità personale deve essere rispettato da chi pubblica fotografie. Così la persona ritratta anni fa in una manifestazione di tipo politico ha diritto ad opporsi alla pubblicazione della foto su un manifesto utilizzato per la campagna di tesseramento di un partito, se l'immagine che ne risulta non corrisponde al suo modo di essere⁽⁵⁹⁾.

o) Intervista registrata

Un noto magistrato rilascia a una giornalista di un quotidiano un'intervista che, alla sua pubblicazione, provoca uno scossone politico. L'intervistato sostiene che le sue parole, registrate dall'intervistatrice, costituiscono un suo dato personale e, come tale, accessibile in base alla legge sulla privacy. Non trovando soddisfazione presso il giornale, il magistrato si rivolge al Garante per sapere se il diritto di accesso sia in questo caso esercitabile e dunque se egli abbia diritto ad entrare in possesso della registrazione. Il Garante gli dà sostanzialmente ragione, affermando: 1) un'intervista costituisce senz'altro un insieme di informazioni che riguardano anche la persona dell'intervistato e come tali rappresentano i suoi dati personali; 2) l'intervistato ha pertanto il diritto di ottenere dall'editore o dalla giornalista la comunicazione di quei dati, cioè dell'intervista, su supporto cartaceo o sonoro; 3) non si può qui invocare la salvaguardia del segreto professionale del giornalista, dato che non è in questione la tutela della confidenzialità della fonte delle notizie⁽⁶⁰⁾.

5. LA NOVITÀ E I PROBLEMI DI INTERNET

Anche l'attività giornalistica è stata modificata dallo sviluppo di Internet. E la possibilità di raccogliere, incrociare, scambiare e archiviare informazioni personali si è enormemente accresciuta, consentendo una straordinaria circolazione e diffusione di conoscenze e di opinioni. Ma questo ha reso anche estremamente difficile esercitare un controllo sulla qualità delle informazioni personali che vengono diffuse. In rete circolano notizie vere, notizie non vere, notizie vere solo parzialmente, notizie talmente vecchie la cui riproposizione pone seri problemi all'interessato. E le legittime richieste di cancellazione o aggiornamento devono anche tener conto dei diversi luoghi virtuali in cui tali informazioni compaiono: sul sito, sulla copia *cache* della pagina *web*, sui titoletti che costituiscono il risultato della ricerca tramite motore di ricerca. Ognuno di questi luoghi ha un titolare di tratta-

(59) Provvedimento del 9 marzo 2006. Il testo è a pagina 293.

(60) Nota del 26 novembre 1998. Il testo è a pagina 84.

mento diverso e per i gestori dei motori di ricerca extraeuropei c'è l'ostacolo della disciplina applicabile. Una volta entrati nel circuito elettronico della rete, insomma, è davvero difficile far valere i propri diritti.

a) Diritto all'oblio (in generale)

Il cuore del contenuto del diritto all'autodeterminazione informativa (a questo ci si riferisce quando si parla di privacy nelle moderne società dell'informazione) consiste nel potere attribuito all'interessato di ottenere la rettifica o l'aggiornamento dei propri dati personali inesatti o non aggiornati, oppure la cancellazione di informazioni trattate violando la legge. Solo attraverso questi strumenti è possibile mantenere il controllo sulla circolazione delle informazioni che ci riguardano, anche al fine di tutelare la nostra identità. Ciò significa, tra l'altro, poter chiedere la cancellazione dei dati che riflettono un'immagine di noi stessi così risalente nel tempo da non corrispondere più al nostro attuale modo di essere: in questi casi, e a determinate condizioni, è giusto riconoscere il cosiddetto diritto all'oblio.

Come nel caso di una trasmissione televisiva che ha riproposto a distanza di sedici anni l'immagine di un processo dove si riconosceva una persona allora legata affettivamente ad uno degli imputati mentre si lasciava andare a vivaci manifestazioni di solidarietà con quest'ultimo. Il Garante ha riconosciuto il diritto della persona ad opporsi alla diffusione della sua immagine riconoscibile, che metteva a rischio la sua attuale e diversa collocazione familiare e sociale⁽⁶¹⁾.

b) I motori di ricerca: il caso di Google

L'applicazione di questi principi, riconosciuti ormai anche a livello di costituzione europea, trova ostacoli seri, a volte anche di difficile soluzione, quando il trattamento dei dati personali avviene sul *web*.

Caso significativo è quello del trattamento dei dati effettuato dai motori di ricerca e in particolare da Google.

Informazioni inesatte o non aggiornate o trattate in violazione di legge (in quest'ultimo caso si pensi alla trascrizione di intercettazioni pubblicate nella fase coperta dal segreto investigativo) possono essere contenute in primo luogo nei siti sorgente (es. versione *on line* di un quotidiano). È ai gestori dei siti che gli interessati si rivolgono in prima battuta per ottenere la rettifica o la cancellazione delle informazioni: nel caso in cui il sito che ha pubblicato il dato sia stabilito in Italia non ci sono particolari problemi nell'applicazione della normativa.

In realtà la rettifica o aggiornamento o cancellazione effettuati dal gestore

(61) Provvedimento del 7 luglio 2005. Il testo è a pagina 316.

del sito non sono sufficienti a tutelare l'interessato: infatti in diversi casi le copie *cache* dei siti e le relative sintesi (gli *abstract* che compaiono nelle pagine dei risultati della ricerca) non vengono aggiornate o rettificate dal motore di ricerca, anche se sui siti sorgente la rettifica o la cancellazione è avvenuta da tempo. In un caso deciso dal Garante nel gennaio scorso le copie *cache* generate da Google per l'indicizzazione di determinate pagine *web* continuavano a contenere la notizia dell'arresto di una professionista nell'ambito di una nota vicenda giudiziaria senza menzionare la successiva assoluzione della donna⁽⁶²⁾. È evidente la delicatezza degli interessi in gioco, trattandosi anche di dati giudiziari. In casi come questo il motore di ricerca continua a trattare autonomamente dati consentendone la permanenza in rete anche se non più presenti nei siti che li contenevano originariamente, determinando una violazione dei diritti degli interessati.

Il caso specifico è reso ancor più complicato dall'impossibilità di applicare la normativa italiana ed europea: infatti Google Italy ha affermato di non poter operare sui *server* per la rettifica dei dati autonomamente dalla casa madre con sede negli Usa, interessandosi essa solo della raccolta pubblicitaria sul sito. Il Garante, lo scorso aprile, ha deciso a questo punto di inviare una lettera all'americana Google Inc. invitandola a collaborare per garantire agli utenti italiani una effettiva tutela ed un facile aggiornamento delle informazioni presenti nel motore di ricerca, attraverso l'adozione di un sistema diverso e più efficace di quello ora operante che risulta, come verificato dall'esame dei ricorsi sottoposti alla nostra Autorità, inadeguato⁽⁶³⁾.

c) Siti istituzionali e motori di ricerca

Un altro caso di grande interesse riguarda invece le modalità di trattamento di dati personali effettuato da un sito particolare, quello istituzionale di una autorità amministrativa indipendente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Anche in questa circostanza si è trattato di garantire il cosiddetto diritto all'oblio, contemperandolo con l'obbligo di trasparenza sulla attività di organi pubblici e con i diritti di informazione di consumatori e utenti. Infatti sul sito Internet era stato pubblicato il testo di una decisione risalente al 1996 che aveva vietato la diffusione di messaggi pubblicitari di un professionista giudicati ingannevoli. Digitando il solo nome del professionista sui motori di ricerca, tra i risultati della interrogazione si trovava indefettibilmente associata la decisione sfavorevole anche se, a distanza di otto anni (la pronuncia dell'Autorità è del 2004), i messaggi pubblicitari

(62) Provvedimento del 18 gennaio 2006. Il testo è a pagina 330.

(63) Lettera del 22 marzo 2006. Il testo è a pagina 333.

ri successivamente diffusi risultavano conformi alla disciplina vigente in materia.

Gli interrogativi cui il Garante ha dovuto dare una risposta sono stati: può la notizia di una sanzione o di una condanna, anche assai risalente nel tempo, essere sempre disponibile in Internet tramite i comuni motori di ricerca? È legittimo consentire un “diritto di uscita” dallo spazio Internet e se sì a quali condizioni?

La risposta a queste domande non poteva prescindere da considerazioni di carattere tecnico sul funzionamento dei motori di ricerca. In particolare è stata ritenuta non praticabile la soluzione prospettata dal ricorrente volta a far sì che i nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito potessero essere rilevati da motori di ricerca solo mediante l’associazione di più parole chiave che unissero il nominativo alla materia oggetto del provvedimento.

Il Garante però ha ritenuto comunque non più giustificata rispetto alle finalità di pubblicità delle decisioni delle pubbliche autorità e di tutela dei consumatori la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione risalente al 1996. E ha prescritto all’Autorità antitrust di costituire, nell’ambito del proprio sito *web*, una sezione consultabile solo a seguito dell’accesso allo stesso indirizzo *web*; il contenuto di tale sezione deve essere tecnicamente sottratto alla diretta individuabilità da parte dei motori di ricerca esterni. È in questa sezione che deve essere collocata la predetta decisione, comunque sottoposta ad un regime di pubblicità sul bollettino cartaceo in base alla legge. Inoltre è stata demandata alla stessa Autorità antitrust l’individuazione del periodo di tempo entro il quale deve ritenersi proporzionata la pubblicazione sul proprio sito Internet di decisioni adottate direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni⁽⁶⁴⁾.

È opportuno ricordare, come già visto affrontando i problemi legati alla cronaca giudiziaria, che è stato lo stesso legislatore del Codice privacy nel 2003 a porre un limite alla circolazione sul *web* di particolari informazioni - i dati identificativi contenuti nelle sentenze e altre decisioni dell’autorità giudiziaria - ma solo quando la diffusione avvenga per finalità di informatica giuridica su riviste giuridiche o su reti di comunicazione elettronica. Tuttavia anche in caso di pubblicazione delle sentenze sui siti istituzionali dell’autorità giudiziaria il Codice ha previsto l’adozione di cautele poste a tutela dei diritti dell’interessato, per la cui applicazione sarà determinante la sensibilità e l’attivazione dell’ufficio giudiziario precedente.

d) La questione della legge applicabile

Come accennato con riferimento al caso di Google, l’effettività della tutela dei dati personali in Internet è messa in crisi proprio da una delle caratteristiche

(64) Provvedimento del 10 novembre 2004. Il testo è a pagina 321.

principali della rete, la dimensione sovranazionale. Le disposizioni nazionali a tutela della privacy sono applicabili infatti a coloro che sono stabiliti sul territorio dello stato oppure a coloro che utilizzano strumenti situati nel territorio dello stato (art. 5 Codice privacy).

Se il soggetto che tratta i dati personali è comunque stabilito in territorio europeo non si pongono problemi, stante la tendenziale omogeneità della disciplina di protezione dei dati assicurata dalla direttiva 95/46/Ce. I problemi invece sorgono per i soggetti stabiliti in territorio extraeuropeo: in questo caso gli strumenti per far applicare la normativa a tutela dei diritti degli interessati sono abbastanza scarsi.

Si pensi alla difficoltà a far applicare le norme anti *spam*, cioè contro l'invasione delle caselle di posta elettronica con messaggi indesiderati, se lo *spammer* è stabilito in Usa o in Cina. Si pensi anche ai grossi motori di ricerca che sono stabiliti negli Stati Uniti.

L'unica strada per arrivare a risultati utili sarebbe quella di promuovere l'adozione di regole condivise a livello internazionale sulle questioni più importanti riguardanti la circolazione delle informazioni in Internet. Il mantenimento di questo immenso spazio pubblico di libertà non significa consentire il compimento sulla rete di atti che fuori della rete stessa sono vietati dalla legge.

L'altra soluzione consiste nell'affrontare le questioni man mano che si presentano puntando alla collaborazione ed alla convergenza di interessi con gli interlocutori di oltreoceano, come appunto per il caso di Google Inc. che si è dichiarata interessata ad esaminare le esigenze di tutela degli utenti italiani.

e) *Blog*

Su Internet si assiste anche alla proliferazione di nuovi e eterogenei modi di fare informazione, alla sovrapposizione di notizie di diversa provenienza, a volte a metà tra la ricerca personale e il giornalismo d'inchiesta, passando da un "giornalismo pubblico" a un "giornalismo del pubblico", come è stato detto per i cosiddetti *blog*.

È in questo contesto che si è aperto il dibattito sull'opportunità di estendere ai *blog* i limiti già individuati (attraverso norme, codici deontologici o giurisprudenza) in ambito giornalistico.

L'amatorialità del *blog* è al tempo stesso un punto di forza e di debolezza: da una parte genera un giornalismo partecipativo e creativo, dall'altra la spontaneità dell'elaborazione rende l'informazione meno accurata e affidabile tanto che a tratti risulta difficile discernere la notizia attendibile dall'invenzione.

Stiamo assistendo a forme di ibridazione del giornalismo che pongono in ogni caso il problema della tutela dei diritti delle persone coinvolte. Già si registrano tentativi, da parte degli stessi *bloggers*, di elaborare appositi codici di condotta al-

la stregua di quelli giornalistici. Scorrendo quelli disponibili sulla rete si coglie il richiamo a principi e valori propri del giornalismo tradizionale: rispetto della dignità della persona; valutazione dell'interesse pubblico della notizia; particolari cautele per le vittime di reati sessuali; fino, addirittura, al riconoscimento del diritto delle persone al controllo sulle informazioni che le riguardano.

f) Debolezza dell'istituto della rettifica

A fronte dei problemi posti dallo sviluppo delle nuove tecnologie è più che mai evidente l'inadeguatezza di strumenti tradizionali come la rettifica, che peraltro non si è mai dimostrata particolarmente efficace nell'assicurare alla smentita una visibilità quantomeno paragonabile all'impatto dell'informazione diffusa in precedenza. Se poi la diffusione di una notizia falsa o imprecisa sul conto di una persona è avvenuta *on line*, la richiesta di rettifica difficilmente riuscirà ad incidere efficacemente sulla circolazione in rete, che per le caratteristiche sue proprie non ha limiti di spazio e di tempo.

6. UNA NON CONCLUSIONE

Spesso il modo di informare dei giornali e della tv provoca da parte di cittadini, di commentatori, di associazioni (talvolta di parlamentari) sollecitazioni, inviti, richiami al Garante perché intervenga in modo repressivo, censorio, contro il mancato rispetto della riservatezza e della dignità delle persone coinvolte nei fatti di cronaca. Il Garante ha in questi anni preferito creare cultura, attenzione, sensibilità, piuttosto che decretare il blocco dell'informazione o assumere altri provvedimenti più o meno autoritativi che pur sono nella sua disponibilità in base alla legge.

In questi anni – come abbiamo già rilevato – è cresciuta tra i giornalisti la cultura del rispetto: sempre più spesso, ad esempio, ci si pone il problema se fare un nome, se oscurare una foto, se tacere un certo particolare delicato, anche se talvolta assistiamo a dei tonfi clamorosi. Nel contempo è cresciuta la sensibilità dei cittadini, molto più attenti di ieri al bene della riservatezza e della dignità.

In tema di privacy non c'è una ricetta valida sempre e comunque, da applicare ai singoli casi concreti. La responsabilità del giornalista è sempre preminente. È il giornalista a dover alla fine decidere, spesso sotto pressione dell'urgenza della messa in onda o della chiusura delle pagine del giornale. E deve decidere in base alle norme, al Codice deontologico e alla propria etica.

Proprio per ribadire questa regola fondamentale, sgombriamo il campo da due luoghi comuni assai diffusi nell'ambiente giornalistico.

Notizia. “È una notizia, dobbiamo darla”. È sempre così? Deve essere sempre così? Tutte le notizie vanno comunque date? Il giornalismo è selezione, soprattutto in epoca di Internet: la rete, infatti, fornisce in continuazione una quantità enorme di notizie. Che la prima vittima italiana della mucca pazza fosse quella ragazza siciliana era sicuramente una notizia, ma non era un dovere e nemmeno un valore svelarne l’identità. Spesso la notizia si può dare senza i dettagli che offendono o possono offendere gratuitamente delle persone. Il nome di una donna violentata è una notizia, come lo è la fotografia di un minore coinvolto in una tragedia familiare. È un buon giornalista chi diffonde simili “notizie”?

Fonte. “Ma – si aggiunge – quella tal notizia l’ha divulgata una fonte accreditata, un’autorità pubblica. La responsabilità è semmai sua”. Magistrati, forze dell’ordine, medici, avvocati, cancellieri spifferano, talvolta per motivi assai poco nobili. Il giornalista non può coprirsi dietro questa giustificazione. È sempre lui il responsabile della scelta di pubblicare o no.

Il problema si è posto di recente in riferimento alla scelta di un quotidiano di pubblicare la foto del cadavere di un bambino morto nel ventre della madre assassinata in modo barbaro. Il giornale ha insistito sul fatto che la foto era stata fornita dai nonni del bambino. Ma la dignità di una persona (anche quella di un morto) non è nella disponibilità di terzi, ancorché familiari. Se quella pubblicazione, oltre che raccapricciante, è offensiva dei sentimenti dei lettori e delle norme deontologiche, la responsabilità è esclusivamente del giornale. Non si può chiamare in causa la fonte, in questo caso chi ha passato alla redazione le fotografie.

Un’ultima osservazione. In questi anni, tra molti passi in avanti, è maturata anche una novità di segno invece regressivo. Il termine privacy viene spesso utilizzato e brandito in modo strumentale per rifiutare la necessaria trasparenza in particolare delle amministrazioni pubbliche. Qualcuno chiede di conoscere gli stipendi pubblici o gli emolumenti di rappresentanti istituzionali? “Non si può perché c’è la privacy”. Si chiede di conoscere i nomi degli azionisti di una società? “Coperti dalla privacy”. Si è giunti financo a invocare la privacy per oscurare il comportamento dei parlamentari “pianisti”, quelli che votano anche per i colleghi assenti. E spesso il diritto di accesso agli atti amministrativi promosso dalla legge 241 del 1990 viene stroncato in nome di un presunto dovere di tutelare la privacy di qualcuno. Ovviamente in quasi nessuno di questi (e di molti altri) casi il richiamo alla tutela della riservatezza ha il minimo fondamento.

Infine. Abbiamo fin qui parlato dei rapporti tra privacy e giornalismo. Di questo, d'altronde, dovevamo parlare. Ma un cenno è doveroso fare all'insieme della problematica della privacy, che va oggi inquadrata in un'evoluzione sociale e in uno sviluppo tecnologico che, mentre ci offre enormi opportunità (cellulare, televisione, computer), comporta anche rischi sempre più corposi per la nostra dignità, per la nostra intimità. Viviamo in quella che parecchi analisti soprattutto negli Usa chiamano "società della sorveglianza" o "società del controllo". In continuo aumento sono i settori nei quali ricorre il trattamento dei dati personali. Un elenco incompleto: videosorveglianza, dati di traffico telefonico e informatico, localizzazione attraverso il cellulare, dati genetici e dati biometrici, carta di credito e tessere di fidelizzazione, etichette cosiddette intelligenti, tv interattiva, connessione tra banche dati e così via. Il tutto per giungere a una conclusione che è diventata un po' la linea guida del Garante: non tutto ciò che è tecnologicamente possibile è anche socialmente desiderabile, eticamente accettabile, giuridicamente legittimo. Nessun atteggiamento negativo verso le nuove tecnologie, ma una certezza: le illusioni e le derive tecnologiche possono produrre gravi effetti distorsivi riguardo ai diritti della persona.

La persona non può però pensare di tutelare i suoi bisogni di libertà puntando a costruirsi una sorta di fortino ostile al mondo esterno (e all'evoluzione tecnologica). Stefano Rodotà, che su queste questioni riflette e opera da decenni, nel suo ultimo libro dedica al riguardo un bel passaggio: "L'intimità dovrebbe designare un modo d'essere del vivere che non è solitudine, né semplice riservatezza, non un allontanamento, non un'opacità della vita, ma la possibilità di coglierla nella sua pienezza, fuori d'ogni controllo o interferenza"⁽⁶⁵⁾.

(65) S. Rodotà, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Feltrinelli, 2006, pag. 114. Stefano Rodotà è stato dal 1997 al 2005 presidente del Garante per la protezione dei dati personali.



Temi

- PER UN GIORNALISMO MIGLIORE
- LA CARTA DI TREVISO
- DIGNITÀ DELLA PERSONA E RAI

Per un giornalismo migliore

L'Ordine dei giornalisti pone al Garante alcune questioni relative al rapporto tra informazione e privacy: problemi riscontrati dai giornalisti nell'esercizio della loro attività. Seguono incontri e scambi di lettere, che portano il Garante a fornire all'Ordine alcuni chiarimenti.

Pubblichiamo qui la lettera del segretario dell'Ordine, Vittorio Roidi, e la dettagliata risposta del Garante

I QUESITI POSTI DALL'ORDINE

Sensibilizzare i colleghi alla difesa della privacy: in questa direzione l'Ordine nazionale intende lavorare nelle prossime settimane. L'applicazione del Codice deontologico scaturito dalla legge n. 675 ha già dato alcuni risultati. Noi riteniamo tuttavia che molti giornalisti abbiano anche incontrato durante la propria attività ostacoli nuovi. Sintetizziamo di seguito situazioni e questioni che spesso si sono configurate, sulle quali sarebbe utile un supporto interpretativo da parte del Garante stesso.

1) ***Le immagini.*** Quelle relative ai fatti di cronaca possono essere pubblicate liberamente, tutte? I protagonisti non possono sottrarsi all'esercizio del diritto di cronaca. Ci sono invece altre persone (parenti ecc.) le cui immagini non possono essere pubblicate senza il consenso.

2) ***Le immagini di bambini.*** La Carta di Treviso e in genere le norme che stabiliscono la protezione dei minori sono ormai patrimonio dei giornalisti. La sorveglianza degli Ordini regionali è attenta. Riguardo alle immagini si nota un frequente uso di schermature, per proteggere i volti. Ci si deve domandare però in quali casi sia invece lecito pubblicare queste foto senza veli. Possibile che anche situazioni serene (un asilo, una giostra, un parco ...) debbano essere storpiate per non far riconoscere i lineamenti dei protagonisti?

3) *Le foto segnaletiche*. Il divieto di distribuzione delle foto segnaletiche è indirizzato alle Questure e ai soggetti pubblici che sono in contatto con i giornalisti. Ovviamente, riguarda “solo le segnaletiche”. Un giornale ha la possibilità di pubblicare una foto (reperita in proprio) di quella persona protagonista del fatto (di cui la giustizia si sta occupando). Resta poi il divieto di diffondere immagini di persone in manette o con i ferri, per rispetto della loro dignità, non essendo state ancora condannate.

4) A Roma, di recente, si è notato che per molti giorni i quotidiani non hanno pubblicato il *cognome* del dipendente Rai, amico di Paola, la ragazza morta al Gianicolo in circostanze ancora misteriose. Una notizia senza nomi e cognomi può, in alcuni casi, avere comunque valore giornalistico. Ma, in altri, essa appare monca e generica, poco seria, sulla base di un'antica regola professionale che pretendeva informazioni documentate e complete. Quando la pubblicazione del nome viola la legge sulla privacy e non è una corretta applicazione del diritto di cronaca?

5) *Ammalati*. Sono soggetti deboli, cioè in condizione di non potersi difendere dall'invadenza di cronisti e fotoreporter. Giusto che siano protetti. Occorre il loro consenso, ma fino a che punto? Il limite non può essere tassativo.

6) *Sesso ed essenzialità*. L'Ordine intende far capire bene il concetto di essenzialità, che è lo snodo della legge e il perno attorno al quale si regge l'equilibrio fra privacy e diritto di cronaca. Pur essendo chiaro che la teorizzazione deve restare generica, mentre è nei singoli casi che poi si trova l'equilibrio, sarebbe certo utile - anche sulla base delle decisioni già prese dal Garante - una “fenomenologia” capace di illustrare il problema e di fissarlo a cardini più saldi.

L'Ordine nazionale sa bene che le questioni, queste ed altre che i giornalisti incontrano nello svolgimento dell'attività, possono essere risolte solo sul campo, grazie ad un alto grado di coscienza e di sensibilità. Lo scontro di due valori costituzionalmente protetti: l'informazione e la privacy delle persone, non può avere soluzioni semplicistiche. Ma è proprio attraverso un lavoro di interpretazione e di approfondimento professionale e deontologico - che chiederemo in particolare agli Ordini regionali - che si può ottenere un giornalismo migliore.

Roma, 24 febbraio 2004

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Vittorio Roidi

I CHIARIMENTI DEL GARANTE

Dr. Vittorio Roidi

Consigliere segretario Ordine nazionale dei giornalisti

Signor Segretario,

dopo l'incontro del Gruppo di lavoro costituito tra il Garante per la protezione dei dati personali e l'Ordine nazionale dei giornalisti sull'applicazione del Codice deontologico relativo all'attività giornalistica, e in seguito alla Sua lettera nella quale venivano evidenziati alcuni quesiti sul rapporto tra privacy e giornalismo, il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) ha discusso delle diverse questioni che gli sono state sottoposte e mi ha delegato a fornire alcune risposte.

I chiarimenti qui proposti, desumibili dalla giurisprudenza del Garante e dalle più recenti novità normative intervenute a livello nazionale ed europeo, si riferiscono ai quesiti contenuti nella Sua lettera e si limitano ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante i tradizionali mezzi di informazione (televisione, radio e carta stampata). Successive riflessioni potranno riguardare le problematiche attinenti all'uso della rete Internet.

Il testo che allego, frutto della discussione collegiale, potrebbe essere utilmente portato a conoscenza della categoria.

Nella speranza di aver almeno parzialmente corrisposto alle vostre richieste e attese, saluto cordialmente anche a nome dei colleghi.

Roma, 6 maggio 2004

Mauro Paissan

Autonomia e responsabilità del giornalista

Le norme in materia di trattamento dei dati personali a fini giornalistici individuano alcuni parametri entro cui assicurare il rispetto di diritti e libertà fondamentali protetti dall'art. 2 della Costituzione, quali la riservatezza, l'identità personale e il "nuovo" ed importante diritto alla protezione dei dati personali, senza pregiudicare la libertà di informazione che è tutelata anch'essa sul piano delle garanzie costituzionali.

La scelta di non introdurre regole rigide in materia, bensì di limitarsi ad indicare espressamente solo alcuni presupposti – scelta sostenuta dall’Ordine dei giornalisti e condivisa dal Garante al momento della stesura del Codice deontologico – si è basata su due ordini di considerazioni. Da una parte, la molteplicità e la varietà delle vicende di cronaca e dei soggetti che ne sono coinvolti non consentono di stabilire a priori e in maniera categorica quali dati possono essere raccolti e poi diffusi nel riferire sui singoli fatti: un medesimo dato può essere legittimamente pubblicato in un determinato contesto e non invece in un altro.

Dall’altra, una codificazione minuziosa di regole in questo ambito risulterebbe inopportuna in un contesto nel quale sono assai differenziate le situazioni nelle quali occorre valutare nozioni generali dai confini non sempre immutati nel tempo (essenzialità dell’informazione, interesse pubblico, ecc.) e valorizzare al contempo l’autonomia e la responsabilità del giornalista.

Alla luce di tali considerazioni, il bilanciamento tra i diritti e le libertà di cui sopra resta in sostanza affidato in prima battuta al giornalista il quale, in base a una propria valutazione (che può essere sindacata) acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale, esprimendosi nella cornice della normativa vigente – in particolare, del Codice deontologico – e assumendosi la responsabilità del proprio operato.

Interesse pubblico e essenzialità dell’informazione

Il giornalista valuta, dapprima, quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti.

Quando non si ravvisa tale necessità oppure quando sussistano specifiche limitazioni di legge alla divulgazione di informazioni spesso connesse a determinati fatti di cronaca, il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basta di per sé ad escludere l’identificazione delle medesime: quest’ultima, infatti, può realizzarsi attraverso

so la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l'età, la professione, il luogo di lavoro, l'indirizzo dell'abitazione, ecc.).

Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni

Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.

Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che la legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l'accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).

Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull'accesso ai documenti amministrativi (legge 241 del 1990) che, laddove il documento non è segreto, impone comunque di valutare l'eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare la necessità di disporre per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto. Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all'accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico. Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire le-

gittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:

- l'ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i comuni;
- le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
- analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
- le pubblicazioni matrimoniali affisse all'albo comunale;
- notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte specifiche domande all'ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto a ricevere un elenco giornaliero);
- gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l'ordinamento prevede spesso un regime di pubblicità;
- i dati contenuti negli albi professionali;
- i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche mediante l'accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa televisiva);
- la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici presso le camere di commercio.

Questo per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l'utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell'essenzialità rispetto al fatto d'interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì riguardo alla natura del dato medesimo. Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l'eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell'opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un'eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non hanno poi "abrogato" i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.

Un'utile novità potrà tra l'altro derivare dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità, ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice privacy).

Diffusione di fotografie

a) Immagini di minori

Le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la pubblicità dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando. Pertanto può ritenersi lecita, ad esempio, salvo casi assai particolari, la diffusione di immagini che ritraggono un minore in momenti di svago e di gioco. Resta comunque fermo l'obbligo per il giornalista di acquisire l'immagine stessa correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza, nonché di valutare, volta per volta, eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

Tali principi trovano naturalmente applicazione anche con riferimento alle immagini che ritraggono personaggi noti insieme ai loro figli, ad esempio nel contesto di un servizio che voglia testimoniare il rapporto positivo tra gli stessi.

Anche in tale ambito è comunque affidata al giornalista una prima valutazione in ordine al rischio che tale spettacolarizzazione possa incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia. Si dovrà in ogni caso evitare che la diffusione di tale tipo di dati assuma carattere sistematico: è infatti evidente la differenza che esiste fra la raccolta occasionale dell'immagine delle persone che in un dato momento si trovano in un luogo pubblico ed invece la ripresa sistematica di tale situazione.

Analoghe considerazioni in ordine alla liceità della diffusione possono essere formulate con riferimento alle immagini di neonati. Esse infatti si caratterizzano per avere una più ridotta valenza identificativa.

b) Fotografie relative a soggetti ripresi in luoghi pubblici

Di regola, le immagini che ritraggono persone in luoghi pubblici possono essere pubblicate, anche senza il consenso dell'interessato, purché non siano lesive della dignità e del decoro della persona. Come il Garante ha precisato nelle sue pronunce, il fotografo è comunque tenuto a rendere palese la propria identità e attività di fotografo e ad astenersi dal ricorrere ad artifici e pressioni indebite per perseguire i propri scopi.

Anche qui il giornalista deve comunque compiere una valutazione caso per caso, dovendo egli tenere presente il contesto del servizio giornalistico e l'oggetto

della notizia. Ad esempio, la pubblicazione dell'immagine di una signora anziana, chiaramente identificabile, ripresa al mercato con la spesa, può ritenersi non pertinente rispetto ad un articolo sulla solitudine degli anziani, oltre che lesiva della dignità dell'interessata. Diverso il giudizio potrebbe essere se la stessa foto fosse posta, per esempio, a corredo di un articolo sulla longevità.

Inoltre, nel documentare con fotografie fatti di cronaca che avvengono in luoghi pubblici, il giornalista e/o il fotografo sono chiamati a valutare anche quale tipo di inquadratura scegliere, astenendosi dal focalizzare l'immagine su singole persone o dettagli personali se la diffusione di tali dati risulta non pertinente e eccedente rispetto alle finalità dell'articolo.

c) Fotografie degli arrestati e degli indagati

Le foto segnaletiche: anche se esposte nel corso di conferenze stampa tenute dalle forze dell'ordine o comunque acquisite lecitamente, tali fotografie non possono essere diffuse se non in vista del perseguimento delle specifiche finalità per le quali sono state originariamente raccolte (accertamento, prevenzione e repressione dei reati). Inoltre, anche nell'ipotesi di evidente e indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di queste immagini, «il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione». Tali principi – più volte ricordati dal Garante - trovano conferma in diverse circolari emanate dalle forze di polizia, oltre ad essere richiamati, con riferimento alla generalità dei dati personali, nell'art. 25, comma 2 del Codice privacy.

Le immagini che documentano operazioni di arresto: tali immagini non possono essere diffuse quando siano lesive della dignità dell'interessato. Questo principio – che è alla base dei limiti già previsti dall'ordinamento relativamente alla diffusione di immagini che ritraggono persone in manette o sottoposte ad altro mezzo di coercizione fisica (si veda anche l'art. 8 del Codice deontologico) - deve guidare il giornalista nella decisione sulla diffusione di altre immagini collegate ad operazioni di arresto.

Altre foto a corredo di notizie su arresti, indagini e processi (es. foto tratte da documenti di riconoscimento, da album familiari, o scattate nelle aule giudiziarie): in relazione a tali dati, a parte le prescrizioni che può impartire il giudice durante il dibattimento e le garanzie previste per le riprese televisive durante il processo, valgono i parametri generali che guidano il giornalista nell'esercizio della propria attività. Tra questi parametri ricordiamo quello che impone di acquisire, e successivamente

utilizzare, tali immagini in modo lecito e secondo correttezza, nonché di diffondere le stesse secondo la dovuta valutazione in ordine alla loro essenzialità, pertinenza e non eccedenza avuto riguardo alla notizia riferita. In primo luogo, dunque, al fine di conformarsi ai citati canoni di liceità e correttezza, sarà necessario informare le persone presso cui sono raccolte le immagini nonché, ove possibile, gli interessati in merito all'utilizzo delle immagini acquisite (art. 2 Codice deontologico).

Nomi delle persone nelle cronache giudiziarie

a) Nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio

I nomi degli indagati e degli arrestati, al pari di altre informazioni, possono essere soggetti al regime di segretezza-pubblicità eventualmente operante in base alle disposizioni dell'ordinamento processuale penale (segretazione degli atti del procedimento e del relativo contenuto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque fino alla chiusura delle indagini preliminari, nonché nei casi decisi dal giudice; possibile diffusione del contenuto degli atti non più coperti da segreto).

Tali dati dunque, di regola, possono essere resi noti, fatti salvi i divieti di diffusione ricavabili dalle suddette disposizioni e ferma restando la necessità che la notizia sia acquisita lecitamente, ad esempio da una parte che ha già legale conoscenza di un atto notificato.

La possibilità di diffondere queste informazioni deve tuttavia fare i conti con alcune garanzie fondamentali riconosciute a tali soggetti. Il giornalista deve valutare, ad esempio, se sia opportuno rendere note le complete generalità di chi si trova interessato da un'indagine ancora in fase assolutamente iniziale, e modulare il giudizio sull'entità dell'addebito. A volte, invece, questo viene descritto senza evidenziare la fase iniziale dell'investigazione, con problemi non tanto per la riservatezza della notizia, quanto per l'enfasi del "messaggio" erroneo dato al lettore riguardo al grado di responsabilità già accertata.

Potrà invece verificarsi anche il caso in cui la diffusione dei nomi delle persone indagate o sottoposte a giudizio, pure astrattamente possibile, dovrà essere evitata al fine di tutelare la riservatezza e il diritto alla protezione dei dati relativi ad altri soggetti coinvolti nell'indagine giudiziaria. Tale principio potrà trovare applicazione anche al di fuori dei casi in cui i dati di detti soggetti trovino tutela in un'esplicita disposizione di legge, come ad esempio avviene per quanto attiene alle vittime dei reati di pedofilia o violenza sessuale.

In termini generali, va ribadito che l'esigenza di assicurare la trasparenza dell'attività giudiziaria e il controllo della collettività sul modo in cui viene amministrata la giustizia devono comunque bilanciarsi con alcune garanzie fondamentali riconosciute all'indagato e all'imputato: la presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, il diritto di difesa e ad un giusto processo. Il giornalista sarà perciò tenuto a valutare, volta per volta, gli elementi che caratterizzano l'episodio di cronaca e che possono far propendere per una minore o maggiore pubblicità dei dati a seconda della fase delle indagini, della fase e del tipo di procedimento (es. procedimenti che si svolgono con la presenza del pubblico, procedimenti in camera di consiglio), delle caratteristiche del soggetto ritenuto autore del reato.

La diffusione dei nomi di persone condannate e, in generale, dei destinatari di provvedimenti giurisdizionali deve inquadarsi nell'ambito delle disposizioni processuali vigenti, di regola improntate ad un regime di tendenziale pubblicità.

Potranno essere pubblicati, ad esempio – come già ricordato dal Garante in alcune sue pronunce – l'identità, l'età, la professione, il capo di imputazione e la condanna irrogata ad una persona maggiorenne ove risulti la verità dei fatti, la forma civile dell'esposizione e la rilevanza pubblica della notizia (rilevanza, che può essere tale anche solo nel contesto locale di riferimento della testata giornalistica).

In confronto ai casi riguardanti gli indagati e gli imputati, i dati dei condannati possono essere diffusi più liberamente in ragione della minore incertezza sulla posizione processuale dell'interessato, essendo già intervenuto su di essa un primo giudizio da parte dell'autorità giudiziaria. Tuttavia, anche l'applicazione di tale principio va valutata caso per caso, dovendo prendere in considerazione, fra l'altro, il tipo di soggetti coinvolti (ad esempio, persone con *handicap* o disturbi psichici, o ancora, ragazzi molto giovani), il tipo di reato accertato e la particolare tenuità dello stesso, l'eventualità che si tratti di condanne scontate da diversi anni o assistite da particolari benefici (es. quello della non menzione nel casellario), in ragione dell'esigenza di promuovere il reinserimento sociale del condannato.

Il giornalista dovrà inoltre verificare volta per volta se la pubblicazione dei dati identificativi del condannato – in linea generale consentita – debba nel concreto essere evitata al fine di impedire l'identificazione della vittima del reato accertato o di altre persone meritevoli di tutela.

Grazie al Codice privacy, l'accesso al pubblico delle sentenze depositate nel-

la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario è più agevole, in quanto esse potranno essere rese accessibili anche via Internet, tramite il sito istituzionale dell'ufficio giudiziario (art. 51, comma 2, del Codice), rendendo superflua una richiesta presentata di persona da chi dovrebbe altrimenti dimostrare di avere legittimo interesse alla copia.

Nell'effettuare le predette valutazioni, il giornalista non potrà non tener conto del bilanciamento di interessi effettuato in un altro fronte e cioè che le sentenze pubblicate per finalità di informazione giuridica (non giornalistiche, quindi) dallo stesso ufficio giudiziario, oppure da riviste giuridiche anche *on line*, potranno in alcuni casi più delicati non recare il nome di taluna delle parti o di terzi (minore, delicati rapporti di famiglia, ecc.: art. 52 del Codice).

b) Nomi delle vittime, dei testimoni e di altre persone

Un particolare rigore nel valutare l'essenzialità dell'informazione rispetto ad un fatto di cronaca andrà osservato dal giornalista con riferimento ai nomi delle vittime di reato, anche al di fuori dei casi in cui sussistono limiti specifici.

Nel procedere a tale valutazione possono assumere rilievo, unitamente o separatamente, il tipo di conseguenze subite da parte della vittima, il decorso del tempo, la volontà eventualmente espressa dalla stessa nonché i possibili rischi per la vittima medesima.

In primo luogo, dunque, ragioni di riservatezza e di tutela dei dati potranno prevalere quando l'episodio di cui l'interessato è stato vittima ha provocato conseguenze di carattere permanente sulla sua salute fisica e/o psicologica. In secondo luogo, la stessa cautela dovrà essere adottata quando il giornalista si trovi a trattare episodi di cronaca verificatisi nel passato: ciò, al fine di evitare che alla sofferenza pregressa patita dall'interessato si aggiunga quella di essere sottoposto (nuovamente) alla pubblica attenzione.

Le medesime ragioni di tutela dei dati personali potranno altresì prevalere nei casi in cui la vittima abbia manifestato la volontà che i propri dati non siano resi pubblici (fermo restando il fatto che il giornalista può procedere alla pubblicazione dei diversi dati anche in assenza del consenso da parte degli interessati). Tale principio trova fra l'altro fondamento nella possibilità, per ogni soggetto interessato, di opporsi anche in anticipo per motivi legittimi alla pubblicazione (art. 7, comma 4, lett. a), del Codice privacy).

Infine, il giornalista dovrà tener conto della possibilità che la diffusione sull'avvenuto reato ai danni di una determinata persona possa comportare rischi per la stessa, anche in relazione alla possibile ripetizione dello stesso reato nei suoi confronti.

Anche con riferimento ai nomi dei testimoni (e di persone che collaborano a vario titolo alle attività di giustizia) – e al di là dei limiti già previsti da disposizioni specifiche – prevalgono tendenzialmente ragioni di riservatezza. Pure in questo caso è difficile fare generalizzazioni, non potendosi escludere la possibilità di diffondere l'identità e altre informazioni concernenti un testimone quando tale conoscenza sia essenziale rispetto alla notizia pubblicata.

Riguardo ai nomi di familiari e conoscenti di persone interessate da vicende giudiziarie, il giornalista, fatta salva la sussistenza di specifici divieti, potrà eventualmente rendere noti i dati relativi a persone che risultano direttamente coinvolte in tali vicende, astenendosi invece dal diffondere i nomi e altre informazioni che riguardino persone che non risultano coinvolte nelle indagini e che appaiono invece collegate ai protagonisti dei fatti narrati, ad esempio, solo in ragione di precedenti relazioni sentimentali e convivenze avute con le stesse, ovvero in virtù di mere circostanze di fatto (ad es. dovrà essere omessa l'identità di colui che risulta essere proprietario dell'immobile dove si è consumato un delitto). Principi questi che hanno trovato più volte richiamo da parte del Garante e dell'Autorità giudiziaria con riferimento, ad esempio, alla pubblicazione del contenuto delle trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Dati sulla salute e sulla vita sessuale

Particolari cautele sono prescritte al giornalista con riguardo alla circolazione di informazioni relative allo stato di salute, soprattutto quando la notizia riguarda persone – anche solo indirettamente identificabili – interessate da malattie gravi e irreversibili. La necessità di proteggere tali persone da un'indebita intrusione sui loro fatti di vita e sulle loro scelte da parte dei mezzi di comunicazione giustificano pertanto gli interventi decisi dal Garante, come è avvenuto, ad esempio, per il caso della ragazza affetta dal morbo della cd. “mucca pazza” o, di recente, per la donna balzata sulle prime pagine dei giornali per il suo rifiuto di sottoporsi ad un intervento chirurgico (ritenuto dai medici necessario per la salvarle la vita). Quando simili informazioni vengono fornite dagli stessi interessati (ad esempio, mediante un'intervista) il giornalista può invece renderle pubbliche assicurando in ogni caso che tale operazione non pregiudichi la dignità degli interessati medesimi.

Le informazioni relative alla sfera sessuale delle persone godono di una particolare protezione, analogamente a quelle relative allo stato di salute.

Al di fuori di tali ipotesi o di altre analoghe, il giornalista è chiamato ad effettuare un vaglio particolarmente attento sull'essenzialità di tale tipo di informazione nel contesto della notizia riportata, allo scopo di tutelare la dignità degli interessati ed evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di scelte personali. Ciò, anche quando la notizia riguardi personaggi pubblici (appartenenti, ad es., al mondo dello spettacolo o dello sport).

Fermo restando quanto sopra, nel riferire fatti di cronaca collegati ad abitudini o orientamenti sessuali di una persona si rivelerà in certi casi opportuno tutelare l'interessato, non solamente mediante l'omissione delle sue generalità, ma anche evitando di divulgare elementi che consentono una sua identificazione anche solo nella cerchia ristretta di familiari e conoscenti. Ciò, in ragione del fatto che le informazioni diffuse possono rivelare aspetti della vita dell'interessato medesimo, eventualmente non noti alla suddetta cerchia di persone.

Margini più ampi per la diffusione di dati relativi allo stato di salute o alle abitudini sessuali – anche in assenza del consenso dell'interessato – possono essere previsti con riferimento a persone che godono di particolare notorietà, eventualmente anche in ambito locale, in ragione del ruolo o funzione ricoperti. Ciò, però, solo quando l'informazione possa assumere rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica e non vengano diffusi precisi dettagli. In questi termini potrà, ad esempio, essere rilevante l'informazione relativa alla malattia che ha colpito un uomo politico o altra personalità di rilievo pubblico ove ciò sia necessario al fine di informare il pubblico sulla possibilità che ha lo stesso uomo di continuare a svolgere il proprio incarico.

L'attuazione delle misure organizzative previste per gli organismi sanitari dall'art. 83 del Codice privacy potrà infine essere di ausilio per chiarire entro quali limiti possono essere fornite, anche per telefono, informazioni a familiari e a terzi circa il ricovero, il passaggio in pronto soccorso, il decesso, ecc.

Roma, 6 maggio 2004

La Carta di Treviso 15 anni dopo^(*)

Molti passi in avanti sono stati fatti nel rispetto della dignità dei più giovani (e dunque dei più deboli) da parte dei mezzi di informazione. Certo che il cammino da fare è ancora molto, certo che assistiamo talvolta a gravi scivoloni, certo che noi del Garante dobbiamo periodicamente intervenire per sanzionare comportamenti negativi da parte di giornalisti. Ma faremmo un torto a noi stessi se dicessimo che siamo ancora sulla linea della partenza. No, un tratto di strada è stato fatto

Carta di Treviso e riservatezza del minore

Un bilancio della Carta di Treviso non può prescindere dalle ripercussioni che la normativa sulla protezione dei dati personali (privacy) ha provocato sul sistema di tutela dei minori nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa.

La disciplina sulla protezione dei dati tutela non solo la sfera privata del minore, bensì il complesso dei diritti della personalità, come si evince dal Codice privacy, in base al cui articolo 2 il trattamento dei dati deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Il Codice deontologico del 1998

Anche se la legge sulla privacy non distingue tra minori e maggiori di età, poiché entrambi sono pacificamente titolari dei diritti di cui stiamo parlando, il Codice deontologico per il trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (approvato il 29 luglio 1998 dopo un lungo lavoro comune tra Autorità e Ordine dei giornalisti) ha dedicato l'art. 7 proprio alla tutela del minore. In sostan-

(*) Mauro Paissan, *Relazione al convegno "I 15 anni della Carta di Treviso, i giornalisti alleati dei bambini"*, organizzato dall'Ordine nazionale dei giornalisti e dalla Federazione nazionale della stampa. Treviso, 5 ottobre 2005.

za gli stessi giornalisti, questa volta su impulso e con la collaborazione dell'Autorità di garanzia, hanno potuto aggiornare dopo 8 anni dalla firma della Carta di Treviso il catalogo della tutela dei minori.

Con una importante novità nel sistema di tutela dei minorenni: il Codice deontologico non ha efficacia solo verso gli iscritti all'Ordine, ma deve essere rispettato anche da coloro che occasionalmente svolgono attività giornalistica (questo significa anche, ad esempio, che la violazione del Codice fa sorgere il diritto al risarcimento dell'eventuale danno – anche non patrimoniale – causato).

Richiamo ai principi della Carta e responsabilità del giornalista

Per quanto riguarda il contenuto, l'art. 7 del Codice deontologico non ha sostanzialmente innovato quanto stabilito 8 anni prima dalla Carta di Treviso; anzi nella parte (questa sì nuova rispetto al passato) nella quale si è affidata, in ultima analisi, al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione di una notizia sia riconducibile all'interesse oggettivo del minore o meno, ha chiarito che tale valutazione deve avvenire alla luce dei principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso. Così ne ha in qualche modo fatto proprio il contenuto inserendola tra le fonti del diritto.

E al riguardo serve precisare che le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al testo della Carta, se non concordate con il Garante, renderebbero problematici gli effetti giuridici di questo richiamo: infatti il Codice deontologico ha rinvitato al testo della Carta così come approvato nel 1990 (differentemente, ad esempio, dalla formula adottata dalla cd. legge Gasparri che nel rinviare al contenuto del Codice Tv e minori si è espressamente riferita alle successive modifiche).

Riservatezza del minore primaria rispetto al diritto di cronaca

Altra importante novità del Codice deontologico rispetto alla Carta è data dall'affermazione per la quale il diritto alla riservatezza del minore deve essere considerato sempre primario rispetto al diritto di cronaca e di critica. È significativo che un analogo punto di vista (e in una sede autorevolissima) sia stato espresso nella Carta europea dei diritti, dove si legge che l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente in tutti gli atti che lo riguardano, siano essi compiuti da soggetti pubblici che da soggetti privati.

Il Garante privacy ha fatto leva in molte decisioni su questo principio. Un esempio per tutti è il caso Cogne: in quel caso la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca avrebbe dovuto suggerire ai giornalisti di non pubblicare informazioni dettagliate ed immagini del fratello del piccolo ucciso.

L'Autorità di garanzia

Questo riferimento mi consente di introdurre un'altra novità introdotta dalle leggi sulla protezione dei dati personali (in adempimento di obblighi comunitari, non dimentichiamolo) nel sistema di tutela dei minori: la istituzione di una Autorità di garanzia (il Garante, appunto) che ha prodotto una copiosa "giurisprudenza" sia a seguito di ricorsi presentati dagli interessati, sia a seguito di interventi adottati d'ufficio.

Va subito detto che negli ultimi tempi su questo tema gli interventi sono stati meno frequenti, segno di una accresciuta sensibilità dell'ambiente giornalistico e della società (dunque anche dei lettori o telespettatori). Tuttavia anche di recente il Garante è dovuto intervenire con fermezza.

A parte limitati casi in cui ancora vengono riportate, senza nemmeno alcuna giustificazione giornalistica, le complete generalità di minori coinvolti in casi di cronaca, i casi più frequenti sono quelli in cui formalmente (ipocritamente) il diritto all'anonimato del minore viene rispettato (attraverso l'uso di pseudonimi o iniziali puntate) e tuttavia vengono diffusi tanti e tali dettagli da rendere comunque perfettamente identificabile il minore, con conseguenze talvolta gravi.

L'identificabilità indiretta del minore

Un caso di studio riguarda la vicenda di violenze e abusi anche sessuali da parte di una *baby sitter* nei confronti di due bambini. I giornali, nel riferirne, non hanno fatto i nomi dei minori e della famiglia, ma hanno rivelato: l'attività professionale dei genitori, il fatto che il padre aveva uno studio a Londra, il quartiere di residenza della famiglia, l'età e il sesso dei minori, numero e razza dei cani e gatti di casa, le generalità e lo stato civile della *baby sitter*, infine la foto segnaletica della *baby sitter* che ogni mattina accompagnava a scuola i due bambini (con il conseguente riconoscimento da parte del personale scolastico e degli altri genitori). Il tutto senza fare i nomi. È o non è un grande esercizio di ipocrisia, oltre che di irre-

sponsabilità verso quei bambini? Potevamo non dare ragione al padre rivoltosi a noi? (Prov. 10 marzo 2004 [doc. *web* n. 1090071] pagina 137)

Questo della identificabilità indiretta è un elemento di estrema importanza per dare effettività alla tutela del minore, elemento peraltro già presente nella Carta di Treviso che al punto a) afferma che il giornalista si astiene dal pubblicare elementi che anche indirettamente consentono l'identificazione del minore che abbia compiuto o sia stato vittima di un reato.

Il Codice privacy del 2003 ha introdotto un ulteriore chiarimento ed allargamento dell'ambito della tutela, prevedendo espressamente (art. 52, comma 5) che chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria è tenuto ad omettere i dati identificativi o altri dati anche relativi a soggetti terzi dai quali possa desumersi indirettamente l'identità di minori. È evidente l'importanza e la novità di questo assunto. Pensiamo ad esempio alla minacciata pubblicazione di liste di pedofili, considerato che i reati di pedofilia avvengono in grande misura in ambito familiare: frequente sarebbe la possibilità di risalire dal pedofilo alla sua vittima.

La garanzia dell'anonimato è estesa ai minori coinvolti in qualsivoglia procedimento giurisdizionale, soprattutto nei procedimenti civili che spesso vedono coinvolti minori contesi in procedimenti di separazione, o altri casi delicatissimi per la psicologia del minore.

Il Garante si è trovato poche settimane fa di fronte a un problema inedito particolarissimo, posto dal caso di una donna incinta in coma, sul cui marito pesava la lacerante responsabilità di fare o meno nascere un bambino a rischio altissimo di *handicap*. La pubblicazione di numerose informazioni che rendevano identificabile la donna, poi deceduta, ed i suoi familiari avrebbe potuto, se il padre avesse acconsentito a far portare comunque a termine la gestazione e se il bambino fosse sopravvissuto, incidere per sempre sulla vita del bambino, segnato ancor prima di nascere da una storia familiare tragica che ha costituito lo spunto per contrapposte prese di posizione pubbliche tra esponenti di cultura laica e cattolica. Un caso di strumentalizzazione della vita delle persone per fini estranei alle persone stesse. I familiari della donna si sono rivolti a noi e abbiamo dovuto dar loro ragione (Prov. 13 luglio 2005 [doc. *web* n. 1152080] pagina 164).

A questo punto però è doveroso ricordare, e il Garante l'ha fatto in più occasioni, che tale latitudine della tutela deve pur sempre essere bilanciata con il diritto di cronaca, "pietra angolare" (così la Corte costituzionale) del nostro sistema democratico.

co. Dunque il diritto all'anonimato non può spingersi sino a comprimere il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico. Di recente siamo dovuti intervenire nella vicenda di un politico denunciato dalla compagna per essersi allontanato con il figlio di tre anni rendendosi irreperibile per più di un mese. Il fatto era di interesse pubblico, anche se il raccontarlo comportava la possibilità di risalire all'identità del minore.

Genitori che decidono per i minori

Altri aspetti sono stati affrontati dalla giurisprudenza del Garante, come i casi in cui sono i genitori a diffondere notizie sul minore. È sufficiente questo per far venire meno ogni responsabilità del giornalista? L'Autorità ha detto che comunque è demandata alla responsabilità del giornalista verificare che la diffusione delle informazioni corrisponda effettivamente, nel caso concreto, all'interesse oggettivo del minore (ad es. il caso di un genitore che diffonde in tv nome e immagine di minori il cui affidamento è controverso: v. Provv. 15 novembre 2001 [doc. *web* n. 30943] pagina 116; o il caso della madre che accusa il marito di molestie sulla figlia minore e mostra una foto di quest'ultima: v. Provv. 15 novembre 2001 [doc. *web* n. 42212] pagina 119).

Ancora una volta una importante suggestione in tal senso era venuta proprio dalla Carta di Treviso laddove (punto c) si raccomanda ai giornalisti di prestare particolare attenzione per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e far prevalere esclusivamente il proprio interesse.

Un quadro normativo ricco

Ma non c'è solo la disciplina sulla privacy, c'è anche la legge di riordino del sistema televisivo, con il suo richiamo al Codice di regolamentazione tv e minori del 2002. Insomma, il quadro normativo appare dunque ricco e sostanzialmente completo, se non per un aspetto sul quale mi soffermerò tra poco.

Il lavoro che rimane da fare è semmai quello di sensibilizzare ancor più di quanto non sia stato fatto sino ad ora i giornalisti (soprattutto i giovani) sui pesanti effetti che la esposizione mediatica di vicende già in sé difficili e traumatiche può avere sulla vita e la personalità di un minore, che rischia tra l'altro di rimanere marchiato a vita da questa pubblicità.

Spesso assistiamo alla rincorsa morbosa delle tragedie. Due esempi: le telecamere ai funerali del quattordicenne morto di “droga povera” per filmare i compagni di scuola che reagiscono infastiditi oppure i tentativi di parlare al telefono con il fratellino di 6 anni del bambino ucciso dalla madre a Merano.

Questo percorso di sensibilizzazione deve avvenire utilizzando ancora quel metodo condiviso che ha portato il Garante ad approvare il documento del 6 maggio 2004 su privacy e giornalismo. L'Ordine nazionale dei giornalisti aveva posto all'Autorità alcuni quesiti: è stato costituito un gruppo di lavoro congiunto, il Garante ha discusso le questioni poste e ha fornito alcune risposte. (Il testo è a pagina 49)

L'immagine positiva del minore

In quel testo si legge una cosa a mio avviso importante: la pubblicazione di immagini di minori non comporta sempre e comunque un danno per lo sviluppo della loro personalità. Il danno (salvo casi particolari) non c'è se si diffondono immagini positive, ad esempio del minore ripreso in momenti di svago e di gioco. Purché ovviamente l'immagine sia stata acquisita in modo corretto ed il minore stesso o i suoi genitori non si siano successivamente opposti alla pubblicazione. Alle stesse condizioni possono essere pubblicate immagini di persone note ritratte con i propri figli.

L'immagine del minore non può essere considerata in sé un tabù, come se noi adulti non sapessimo più guardarlo se non con morbosità. O come se per proteggerlo dovessimo necessariamente costruirgli intorno una campana di vetro.

E con lo stesso senso di responsabilità il giornalista deve decidere riguardo all'anonimato del minore. Se devo raccontare una bella storia di bambini con un bel rapporto con degli anziani o con loro compagni di altra origine etnica, perché mai dovrei oscurarne il volto e il nome? E nel caso di un incidente automobilistico: un conto è fare il nome di un bambino morto, un altro è rivelare l'identità di un bambino rimasto mutilato.

Insomma, la regola dell'anonimato non è una gabbia ma il campo da gioco in cui il giornalista esercita la propria responsabilità professionale ed etica.

Le preoccupazioni che hanno sollecitato interventi in materia di tutela dei minori nel giornalismo valgono anche in ambito telematico: la possibilità che “la pubblicità dei fatti di vita arrechi danno alla loro personalità”, che ha costituito il motivo ispiratore dei chiarimenti forniti dal Garante ai giornalisti nel citato documento del maggio 2004, è infatti un rischio altrettanto concreto (se non maggiore come si vedrà) nella diffusione di notizie attraverso Internet.

Anche per le pubblicazioni *on line* appaiono dunque ripetibili le indicazioni già date ai giornalisti dall’Autorità: evitare, ad esempio, forme di spettacolarizzazione che possano incidere negativamente sul minore e sulla sua famiglia; acquisire immagini relative a minori correttamente, senza inganno e in un quadro di trasparenza; valutare, volta per volta, le eventuali richieste di opposizione da parte del minore o dei suoi familiari.

E già il Garante, seppure in casi che non riguardavano espressamente i minori, si è pronunciato – in conformità tra l’altro con la più recente giurisprudenza – in merito alla questione della pubblicazione di notizie e di foto sulla Rete. In diversi provvedimenti, l’Autorità ha imposto la cancellazione di notizie, foto o nomi anche dai siti *web* dei giornali.

Occorre fare i conti con la speciale potenzialità lesiva di Internet, per molti versi maggiore di quella dei tradizionali mezzi di informazione: la trasmissione elettronica consente infatti una diffusione ampia e rapida delle informazioni, offre la possibilità di “prelevare” e modificare immagini e notizie, agevola enormemente il reperimento di informazioni e foto attraverso i motori di ricerca, con ciò mettendo a dura prova anche il così detto “diritto all’oblio”. Proprio a tal proposito occorre riflettere sul fatto che strumenti giuridici come il “blocco” del trattamento o la cancellazione dei dati possono risultare poco efficaci in un quadro in cui i motori di ricerca consentono di reperire informazioni (sul minore ma, ovviamente, su qualunque persona) anche una volta rimosse dal sito *web* che originariamente le conteneva.

La tutela dei minori in ambito giornalistico deve insomma oggi confrontarsi anche con le nuove sfide lanciate da Internet.

Dignità della persona e servizio pubblico Rai^(*)

È stato giusto trasmettere le immagini degli ultimi istanti di vita dell'allenatore Franco Scoglio?

Nel riferire della vicenda di Lapo Elkann, giornali e tv sono andati oltre il lecito nel raccontare dettagliatamente di droga, sesso e salute?

E ancora: è possibile riproporre in video a 16 anni di distanza dai fatti immagini negative di una donna che nel frattempo ha cambiato radicalmente vita, diventando in un certo senso un'altra persona, e dalla tv ributtata nel proprio passato?

Tre esempi, tre questioni tra le tante sulle quali di recente noi del Garante privacy siamo stati chiamati a intervenire. (Per soddisfare qualche curiosità, dico subito che per la morte di Scoglio non abbiamo fatto obiezioni sulla riproposizione di quelle immagini, mentre per Elkann alcune testate verranno sanzionate, e alla donna riproposta in tv dopo anni abbiamo dato ragione).

Il tema è: nel fare cronaca, nel fare intrattenimento, nel fare spettacolo, la televisione (ma il discorso vale per tutti i *media*) può anche fare del male, può ledere il diritto alla dignità delle persone sulle quali si fa informazione o che diventano protagoniste di trasmissioni.

Tema che trattiamo puntando l'obiettivo sulla Rai, che in quanto servizio pubblico è tenuta più di tutti a rispettare i doveri di correttezza, di lealtà, di rispetto delle norme e delle regole e, quel che più ci preme, dei diritti delle persone.

Della produzione Rai privilegeremo l'informazione televisiva, rappresentata non solo dai telegiornali, ma anche da altre trasmissioni che fanno riferimento ai tg o alle reti tv.

(*) *Mauro Paissan, Relazione introduttiva al convegno "Servizio pubblico radiotelevisivo e dignità della persona", organizzato dal Garante e dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Camera dei deputati, 6 dicembre 2005.*

Perché dignità della persona. Parliamo di “dignità” della persona. Dunque: non solo privacy (che fa ancora pensare soprattutto ai Vip e ai paparazzi); non solo riservatezza, che è una declinazione, come l’identità personale, della dignità della persona; non solo *antigossip* (il *gossip*, quando non è offensivo, può essere divertente).

È il comune cittadino, prima del personaggio pubblico, al centro della nostra attenzione.

A ricordarci il significato più profondo del concetto di dignità è la sua stessa storia. Presente nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 come “fondamento di libertà” e uguaglianza, considerata “intangibile” dall’art. 1 della Legge fondamentale tedesca del 1949, radicata nella nostra Costituzione, trova oggi una sua felice collocazione nella Carta europea dei diritti, che si apre proprio con il riconoscimento più solenne: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”.

L’informazione, che a “persone” si rivolge e spesso di “persone” parla, non può esimersi da un confronto con il principio di dignità.

La nostra normativa sulla privacy (unificata nel Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) prevede che ogni trattamento di dati personali debba avvenire “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato”. Si tratta di un’affermazione importante, che al di là della sua forte valenza simbolica, ha orientato in maniera determinante gli interventi degli ultimi anni in difesa della persona nel settore dell’informazione.

La dignità è divenuto il parametro fondamentale per la valutazione della liceità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche grazie al Codice deontologico del 1998, risultato di un lungo lavoro che ha visto coinvolti il Garante e l’Ordine nazionale dei giornalisti.

Nella stessa direzione è proseguita l’attività dell’Autorità che ha spesso prescritto misure affinché riprese televisive, pubblicazioni di immagini e diffusione di informazioni (specie se di carattere sensibile come quelle sulla salute, sulle abitudini sessuali o su situazioni di particolare disagio) fossero compiute nel rispetto dei diritti degli interessati.

Il necessario bilanciamento. Scatta a questo punto la domanda: si rischia

una qualche forma di limitazione della libertà di cronaca? Occorre essere chiari: tra libertà di informazione e tutela della persona c'è effettivamente un rapporto dialettico, una tensione, che può talvolta sfociare in conflitto.

Da una parte sta il diritto fondamentale all'informazione: diritto del giornalista a informare e diritto del cittadino a essere informato. Dall'altra, stanno i diritti della personalità posti a presidio della intimità, dell'identità, della dignità: diritti e valori che l'informazione è di per sé in grado di ledere. Insomma, il diritto di sapere, la libertà di comunicare, la trasparenza (caratteristiche fondamentali di una società democratica) non possono cancellare il bisogno di sviluppare liberamente la personalità, di costruire liberamente la propria sfera privata, di veder comunque rispettata la propria dignità.

Questi diritti vanno resi compatibili tra di loro con una costante ricerca di bilanciamento, di equilibrio. È qui che deve esercitarsi in primo luogo la responsabilità primaria del giornalista.

Ogni tanto, a mo' di battuta, si accusa la legge sulla privacy di essere di impaccio alla libera espressione del pensiero (per usare le parole auliche della Costituzione), alla libertà di stampa. Ma va ricordato che:

- altri (sacrosanti) limiti al diritto di cronaca preesistevano alla normativa sulla privacy e alla istituzione del Garante: divieto di ritrarre persone in manette, dovere di anonimato riguardo ai minori coinvolti in processi penali, obbligo di non rivelare l'identità delle vittime di violenza sessuale, necessaria riservatezza per i casi di aborto, per le adozioni e per le vittime di Aids;

- il Garante della privacy ha chiuso qualche porta di fronte a errori e a lesioni dei diritti dei cittadini, ma ha anche spalancato portoni e palazzi, rendendo accessibili informazioni soprattutto pubbliche che prima venivano negate ai *media* in nome di un generico dovere di riservatezza: consulenze, compensi, patrimoni degli eletti, retribuzioni corrisposte dalle società concessionarie (è il caso della Rai) e così via;

- il giornalismo investigativo, coraggioso, di scoperta e di denuncia non è certo stato scoraggiato dalla privacy. Non usateci, per favore, come alibi per una certa pigrizia e sedentarietà del giornalismo attuale. Nessuno ci venga a dire che certe inchieste non si possono fare per paura della normativa di tutela della riservatezza.

Vanno qui ricordati alcuni principi validi in genere nell'esercizio dell'attività giornalistica.

1) Un concetto fondamentale, ancorché non molto popolare tra i giornalisti, è quello di "essenzialità dell'informazione". Il giornalista è tenuto a valutare, nella propria responsabilità, se la diffusione di un dato personale nell'ambito di una notizia è o meno essenziale in ragione del suo interesse pubblico. Talvolta il nome, la fotografia, un'immagine, un particolare strettamente personale, essenziali non sono e dunque vanno evitati se possono ledere l'interessato.

2) Un altro limite generale all'attività giornalistica è il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali. Lo afferma quasi solennemente anche il Codice deontologico. Non è solo questione di "politicamente corretto". L'assenza di tali discriminazioni aiuta il telespettatore a capire meglio il fatto o il fenomeno sociale di cui si parla.

3) La tutela della dignità e degli altri diritti fondamentali è indisponibile, dunque vale anche come limite alla pubblicazione di fatti resi noti direttamente dagli interessati. Nel caso Elkann (mi riferisco alla carta stampata) sono stati pubblicati particolari inutilmente scabrosi resi noti da una persona protagonista di quella nottata. Le virgolette della citazione non assolvono il giornalista dalla sua responsabilità nel rendere o meno pubblici quei dettagli che vanno oltre la notizia.

Un caso di scuola, che può apparirci paradossale, riguardo all'indisponibilità della dignità: il così detto "lancio dei nani". Persone con l'*handicap* del nanismo "sparate" a mo' di proiettile umano nel corso di spettacoli. Se ne è discusso molto in Germania e in Francia. C'era il consenso del nano, ovviamente. Ma ciò è stato considerato insufficiente dalle magistrature di quei due paesi, che si sono pronunciate più volte: la dignità umana è valore sottratto alla libera disponibilità dell'interessato. E lo spettacolo è stato vietato.

4) Questione collegata. Il consenso (nella forma della liberatoria) ad apparire nelle diverse trasmissioni può essere sufficiente nei rapporti contrattuali tra l'emittente televisiva e la persona rappresentata, ma non è sufficiente sotto il diverso aspetto della tutela dei diritti fondamentali (che, ripetiamo, non sono disponibili da parte del titolare). Insomma, non tutto è trasmettibile solo perché viene raccontato dall'interessato.

Per di più talvolta il consenso può tirare in ballo altre persone, ad esempio familiari.

Al riguardo, dal nostro osservatorio non possiamo non notare la contraddittorietà di un atteggiamento diffuso a livello sociale: forte gelosia nei confronti del proprio privato e, insieme, disponibilità ad andare in televisione ad aprire le proprie viscere, esibendo sentimenti e talvolta vivendo in diretta anche esperienze particolarmente intime.

Alcune regole, alcuni limiti. Poco più di un elenco, in modo schematico:

- Personaggi noti: godono di una minore tutela in termini di riservatezza, ma solo quando la notizia riguardante la loro vita privata ha un rapporto diretto con il loro ruolo pubblico. Comunque non devono essere inutilmente coinvolti familiari, amici o conoscenti, tanto meno se minori. Caso dell'ex direttore generale della Rai: figli, moglie, suocera arbitrariamente coinvolti con servizi fotografici nel racconto della vicenda sentimentale dell'interessato. Altro caso: un personaggio che notoriamente intende preservare la riservatezza della figlia adottata e che non è stato rispettato in questa sua volontà.

- Persone malate: divulgazione del nome di una vittima del "morbo della mucca pazza" e sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la trasmissione da parte della BBC di immagini di un tentato suicidio con il protagonista riconoscibile (Peck/Regno unito, 28 gennaio 2003).

- Persone morte: anche la persona morta ha diritto a veder rispettata la sua dignità. Esempi negativi: riprese di cadaveri in occasione di incidenti automobilistici, divulgazione di perizie mediche di una giovane assassinata (della quale si rivelò perfino che aveva appena subito un'interruzione di gravidanza), polemiche in Francia per le immagini di un prefetto ucciso in un attacco terroristico.

- Minori: a 15 anni dalla Carta di Treviso, la sensibilità riguardo alla protezione dei minori è di molto aumentata, ma talvolta dobbiamo intervenire come Garante per sanzionare comportamenti non rispettosi. Il Codice deontologico afferma un principio assai forte: il diritto del minore alla riservatezza è primario rispetto al diritto di cronaca. Un principio che si basa sul presupposto che la pubblicità dei fatti di vita negativi o problematici dei minori possa arrecare danno alla loro personalità. Non sempre ci si comporta con coerenza: siamo tutti dalla parte dei bambini, ma siamo tutti anche consapevoli che i fatti di cronaca con bambini protagonisti o vittime sono particolarmente produttivi in termini di *audience*.

Si cita spesso il caso Cogne, ma non è un caso isolato.

- Ipocrisia del finto anonimato: in realtà si rivelano particolari in grado di identificare il bambino. O le finte *pixelature* del viso, che talvolta coprono solo l'iride.

- Sfera sessuale: è preclusa la descrizione delle abitudini e degli orientamenti sessuali di una persona. Ovviamente il problema si pone in particolare per l'omosessualità, anche in riferimento ai termini scorretti che talvolta ancora ricorrono (anormali, mondo del vizio, ecc.).

- Persone in manette e foto segnaletiche: molto diffuso il malcostume di pubblicare e far vedere in tv immagini di persone in stato di arresto o foto segnaletiche, senza che vi siano quei "comprovati fini di giustizia e di polizia" che le norme e le circolari dei vertici delle forze di polizia indicano come eccezione per consentire la divulgazione di quelle foto (latitanti, ricerca di complici, ecc.). Conosciamo il perché delle molte violazioni: la volontà di autopromozione mediatica di determinati magistrati e di determinati esponenti delle forze dell'ordine fa di queste foto una moneta di scambio con i giornalisti a loro volta desiderosi di notizie.

- Intercettazioni: non tutto ciò che è pubblico, accessibile, è anche pubblicabile, quando sono in gioco aspetti strettamente privati non essenziali per l'informazione. Ad esempio, nel caso Fazio-Fiorani-Ricucci era proprio necessario pubblicare alcuni *Sms* di carattere "sentimentale"?

- Diritto all'oblio. Un giornalista ha oggi a disposizione fonti straordinariamente ampie di informazioni: pensiamo alle molte tv satellitari, a Internet, alla possibilità di utilizzare i motori di ricerca nel *web*. La Rai, in più, ha a disposizione un proprio straordinario archivio storico. Oggi è assai più facile di ieri far tornare alla memoria notizie, voci e immagini su determinate persone. È sempre un fatto positivo? Oppure anche qui è in gioco un altro diritto dei cittadini, il cosiddetto diritto all'oblio? Il diritto, cioè, a non vedersi riproposto in video con un'identità magari negativa superata, dimenticata, risolta. È l'esempio citato all'inizio: una giovane donna amica di un assassino, ripresa 16 anni fa nell'aula del tribunale mentre inveiva contro la sentenza di condanna. La ritrasmissione di quelle immagini ha turbato gravemente la sua attuale esistenza, nettamente separata da quella di allora.

E così anche per i condannati che hanno pagato il loro debito con la giustizia: vanno sempre ricordati come "colpevoli di ...", o "già accusati di ...", o "condannati per ..."? Per quanto tempo?

La riproposizione di vicende giudiziarie del passato dovrebbe tener conto delle mutate identità esistenziali delle persone.

Per concludere. Abbiamo parlato solo di alcuni dei temi che la tutela della dignità della persona pone a chi fa informazione, a chi la fa in televisione, a chi lavora in Rai. L'intento è quello di favorire un approccio il più possibile equilibrato, privo di intenti moralizzatori o moralistici e volto piuttosto al rafforzamento di una "cultura dell'informazione" in grado di conciliare la libertà di informazione con il rispetto della persona, della dignità della persona. Resta da stabilire, al di là di quanto previsto dalle norme, quale istanza aziendale e/o istituzionale è chiamata ad accompagnare questo processo, che è insieme culturale e professionale, per il rispetto dei principi, dei valori e dei diritti finora richiamati.

Di una cosa siamo convinti: ai cittadini serve un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico. Il servizio pubblico può e deve stare in prima linea su questo fronte.

Pronunce del Garante



I testi aggiornati

Rispetto alla prima edizione (2003), vengono qui pubblicati molti testi recenti, mentre altri sono stati tolti per non accrescere eccessivamente le pagine del volume. Vi si troveranno parecchi riferimenti alla nuova problematica posta dall'avvento di Internet. Gli orientamenti del Garante sul rapporto tra informazione e privacy – che qui emergono dai testi di provvedimenti, comunicati stampa e lettere – si sono via via meglio definiti, pur nella sostanziale conferma delle scelte di fondo. Per i primi anni il riferimento è alla legge 675 del 1996, mentre dal primo gennaio 2004 è entrato in vigore il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Molta parte della documentazione è reperibile nel sito *www.garanteprivacy.it*. La ricerca è facilitata dall'indicazione del documento *web*. La titolazione mira a facilitare l'individuazione e la lettura dei documenti anche a un pubblico di non specialisti. Per i testi è stata invece rispettata pressoché integralmente la forma degli originali. I nomi risultano spesso oscurati per non consentire l'identificazione di persone coinvolte in vicende delicate.

1. Sul Codice deontologico

CRITERI GUIDA PER LA STESURA

Il Garante segnala all'Ordine dei giornalisti i criteri guida per la redazione del Codice di deontologia in vista di "un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco"

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONSIDERATO che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti deve adottare entro la fine del mese di dicembre il Codice di deontologia previsto dagli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

TENUTO conto che il Garante ha espresso in varie occasioni i propri orientamenti relativi a misure ed accorgimenti a tutela degli interessati, ma che potrebbero sorgere equivoci sul loro esatto contenuto; considerato che la legge n. 675/96 impone al Garante alcune misure minime ed accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio nazionale dei giornalisti è tenuto a recepire nella redazione del Codice di deontologia;

RITENUTO necessario contribuire già nella fase di formazione del Codice ad un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco;

SEGNALA

al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti i seguenti criteri:

- le disposizioni del Codice dovranno essere applicabili, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, ad ogni informazione personale contenuta su supporti cartacei, informatici o audiovisivi;
- le disposizioni del Codice riguarderanno, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 25 della legge n. 675/96, quale modificato dal d.lg. n. 123/97, i giornalisti professionisti e pubblicisti, i praticanti, nonché coloro che in via occasionale pubblicano articoli, saggi o manifestano in altre forme il proprio pensiero;
- occorre determinare le regole di pubblicità degli archivi delle imprese di informazione in modo da rendere agevole l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96;

- è necessario determinare le modalità minime di garanzia della correttezza e liceità nella raccolta dei dati personali, con particolare riferimento alla tutela della libertà domiciliare, della segretezza delle comunicazioni e della condizione dei malati e delle persone prive della libertà personale;
- occorre cercare di specificare il concetto di essenzialità della funzione informativa in relazione a fatti di interesse pubblico, anche considerando quanto contenuto su questo punto nella Carta dei doveri del giornalista stipulata nel luglio 1993 tra il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana;
- la particolare protezione dei dati personali relativi ai minori deve sviluppare le garanzie prescritte dall'art. 734 bis del codice penale e dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, con ulteriori forme di tutela, utilmente deducibili anche dai principi della Carta di Treviso;
- la diffusione dei dati personali particolari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/96, deve avvenire in presenza di un particolare interesse informativo e prescindere da ogni intento discriminatorio. Deve comunque essere rispettata la volontà degli interessati relativamente al trattamento di dati "riservati" idonei a rivelare il loro stato di salute o la loro vita sessuale.

Roma, 18 dicembre 1997 [doc. web n. 1161635]

MODIFICHE DA APPORTARE AL PRIMO TESTO

Ricevuto uno schema del Codice, il Garante ritiene necessaria una sua revisione, poiché molte delle norme proposte “derogano o sembrano prescindere” dalla legge sulla privacy

Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti Lungotevere de’ Cenci, 8 - 00186 Roma

Con riferimento al testo consegnato al Garante, si valuta positivamente il rispetto del termine del 31 dicembre che era stato indicato a seguito del breve differimento richiesto da codesto Consiglio nazionale.

Il testo approvato dal Consiglio si inserisce nel processo di completamento delle garanzie previste dalla legge n. 675, ma per il suo concreto contenuto si presta ad alcune osservazioni che rendono necessaria una sua revisione.

Il testo appare infatti difforme dalle disposizioni che lo prevedono, in particolare sotto tre principali profili:

1) le disposizioni deliberate sembrano voler essere esclusivamente “norme deontologiche”, anziché le norme del “Codice deontologico” previsto dall’art. 25 della legge n. 675, il quale, invece, assume il rango di una speciale norma secondaria frutto della convergenza della volontà del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dal Garante.

Questa discutibile impostazione del Consiglio si deduce dalla titolazione del testo, dalla relativa formula di approvazione, nonché dalla previsione secondo cui le violazioni sembrerebbero soltanto “sanzionate in via disciplinare” (art. 10).

Il Codice è una norma dell’ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitano funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche dall’Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti;

2) molte delle norme proposte derogano o sembrano prescindere dal rispetto delle disposizioni contenute nella legge n. 675/1996 o in norme che già ponevano precisi limi-

ti a tutela della riservatezza e che non sono state certamente abrogate. Ad esempio, non vengono considerate (e sembrano anzi contraddette in parte) le disposizioni contro le interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), o a tutela delle vittime degli atti di violenza sessuale (art. 734 bis c.p.), dei minori coinvolti nei procedimenti penali (art. 13 d.P.R. n. 448/1988) e dei malati di Aids (art. 5 legge n. 135/1990).

Inoltre, molte forme di tutela previste dalla legge n. 675/1996 (come quelle relative ai dati sensibili) verrebbero ridotte radicalmente dalla previsione secondo la quale il giornalista potrebbe prescindere in determinate situazioni, anche in assenza di modifiche di alcune norme della legge n. 675.

Ciò non sembra ammissibile, specie mediante una norma secondaria;

3) in terzo luogo, le norme proposte appaiono alquanto carenti sul versante di quello che dovrebbe essere il loro contenuto specifico e cioè la determinazione di “misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati” sia ordinari sia sensibili (art. 25 legge n. 675/1996). Si vedano, ad esempio, gli artt. 2 e 6 del testo, che non individuano una sfera essenziale di tutela degli interessati.

Inoltre, questa mancata specificazione è evidente per i dati relativi ai minori, o in riferimento all’uso di tecnologie invasive della riservatezza o che facilitano comportamenti sleali (ad esempio: uso di teleobiettivi o di microfoni unidirezionali, captazione di conversazioni private).

Inoltre, si ricorda che altre disposizioni della legge n. 675 rinviano al Codice alcune scelte normative che dovrebbero essere opportunamente sviluppate (artt. 7, commi 5 bis, lett. b) e 5 quater, lett. b), legge n. 675/1996).

Si segnala altresì che nella revisione del testo dovranno essere utilizzati alcuni accorgimenti volti ad evitare incongruenze anche tecniche delle singole disposizioni.

Su questo piano, si formulano le seguenti osservazioni:

- a) le considerazioni esposte nel preambolo, al di là dell’opinabilità di alcuni passaggi, non si prestano ad essere collocate in una fonte normativa qual è il Codice previsto dall’art. 25 della legge n. 675, e andrebbero semmai collocate in un altro documento;
- b) in aggiunta agli annunci previsti per rendere più chiara al pubblico l’esistenza delle basi informative, appare opportuno che il Codice prescriva che i quotidiana-

- ni e i periodici indichino gli eventuali responsabili del trattamento o, comunque, le persone alle quali i cittadini possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge;
- c) il principio dell'essenzialità dell'informazione, anche per quanto riguarda congiunti e soggetti non interessati ai fatti, è sancito in riferimento ai soli dati sensibili (art. 2) e non a quelli comuni (art. 3);
 - d) appare necessario che il Codice tenga conto del principio secondo cui, anche in presenza di figure pubbliche, il giornalista deve tutelare una sfera essenziale della riservatezza degli interessati e la loro dignità e identità personale;
 - e) il principio affermato dall'art. 4 del testo, secondo cui spetta al giornalista il giudizio ultimo sulla valutazione dell'esistenza di un interesse per il minore, è previsto dalla Carta di Treviso solo "per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica". L'art. 4 non è neppure coerente al principio affermato dalla Carta (esplicitamente richiamata dal testo), secondo cui la pubblicazione nell'interesse del minore presuppone, comunque, l'assenso dei genitori;
 - f) non appare accettabile il principio secondo cui la ricorrenza di "rilevanti motivi di interesse pubblico" potrebbe giustificare la pubblicazione di immagini lesive finanche della dignità della persona;
 - g) le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati da inserire nel Codice dovrebbero essere modulate meglio in base alla natura dei dati, tenendo in maggiore considerazione, ad esempio, il diritto alla riservatezza per quanto riguarda l'insorgenza di determinate malattie gravi o terminali delle persone che non hanno alcuna funzione o rilievo pubblico;
 - h) l'art. 9 dello schema è del tutto superfluo in quanto si limita a ripetere un principio già affermato in termini più precisi dalla legge.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invita codesto Consiglio a completare la riformulazione del testo in tempi brevi, e comunque entro il 10 febbraio p.v.

Roma, 23 gennaio 1998 [doc. web n. 1056262]

IL PRESIDENTE
Rodotà

2. Diritti di accesso

ACCESSO A UN'INTERVISTA REGISTRATA

Il diritto di accesso è riconosciuto nei confronti sia dell'editore che del giornalista. Il caso riguarda la registrazione di un'intervista a un noto magistrato, al quale è indirizzata questa lettera

Sig. Mario Almerighi
c/o Avv. Giuseppe Zupo
Roma

La S.V. ha chiesto di conoscere se sia esercitabile nei confronti dell'editore di un quotidiano e di una giornalista collaboratrice il diritto di "accesso" ai dati personali previsto dall'art. 13 della legge n. 675/1996, con particolare riguardo alla registrazione di una propria intervista rilasciata allo stesso giornale e poi divenuta oggetto di un articolo.

La S.V. ha documentato la circostanza di aver esercitato tale diritto sia presso l'editore e il direttore responsabile del quotidiano sia nei confronti della giornalista autrice dell'intervista, e di aver ricevuto una risposta negativa da entrambi sulla base delle seguenti motivazioni:

1. l'editore e il direttore responsabile hanno dichiarato che la registrazione non figurerebbe in archivi redazionali o comunque a loro accessibili, ma sarebbe nella sfera di esclusiva disponibilità della giornalista;
2. quest'ultima ha invece sostenuto che la registrazione dell'intervista concessa dal richiedente non potrebbe essere ritenuta un dato personale, come tale "accessibile" ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, facendo presente di non essere più in possesso dell'unico esemplare esistente di tale registrazione e di non avere, altresì, "un archivio che possa essere inquadrato nell'ambito della legge sulla privacy".

Il Garante, esaminate nel merito le osservazioni formulate dalla S.V., precisa che secondo il consolidato orientamento di questa Autorità, già espresso in precedenti provve-

dimenti, i diritti previsti dal citato art. 13 (definiti sinteticamente come “diritti di accesso ai dati personali”) sono riconosciuti nei confronti sia dell’editore, sia del giornalista, “i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l’interessato, e devono comunicarli all’interessato in una forma intelligibile” (v. Prov. 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659; in questo volume a pagina 189. Ndr.]; v. anche il Prov. 24 marzo 1998 [doc. web n. 41822]).

La legge n. 675/1996 reca una clausola di salvaguardia del segreto professionale del giornalista, che permette a quest’ultimo di tutelare la confidenzialità della fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario, e di non fornire, quindi, riscontro all’eventuale richiesta dell’interessato nella parte relativa alla pretesa di conoscere l’origine dei dati (cfr. gli artt. 13, comma 5, legge n. 675/1996 e 2, comma 3, legge n. 69/1993). Tale aspetto, però, non assume rilevanza nel caso in esame, che riguarda specificamente un’intervista rilasciata al giornalista dallo stesso interessato.

Le considerazioni appena esposte hanno recentemente trovato conferma nel Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica ai sensi dell’art. 25 della legge n. 675/1996 (cfr., in particolare, art. 2, commi 2 e 3).

SI OSSERVA POI CHE

1. la legge n. 675/1996 riguarda le operazioni di trattamento dei dati personali (ad esempio, la raccolta, l’utilizzazione, l’elaborazione e la divulgazione di dati), a prescindere dal fatto che le informazioni trattate siano contenute in una banca dati o in un archivio;
2. la stessa legge, in armonia con gli atti internazionali e comunitari che ha attuato, considera come “dato personale” qualunque informazione che consenta l’identificazione dei soggetti interessati, anche se derivante da suoni o da immagini (come appunto una registrazione sonora, una foto od un filmato);
3. un’intervista o un colloquio, come qualsiasi altra dichiarazione, opinione o manifestazione del pensiero proveniente dall’interessato (uno scritto, un saggio, un articolo, ecc.), costituiscono senz’altro informazioni che riguardano la sua persona e come tali “dati personali”, essendo del tutto irrilevante la forma in cui esse sono trattate oppure gli eventuali supporti che le contengono (nel caso di specie, una audiocassetta).

Pertanto, si ritiene che l’interessato, una volta che gli venga confermata l’esistenza dei propri dati personali (ossia, nel caso di specie, della registrazione dell’intervista), ab-

bia pieno diritto di ottenerne la comunicazione in una forma chiaramente intellegibile (attraverso, ad esempio, la riproduzione su supporto sonoro o cartaceo da trasmettere allo stesso interessato: art. 13, comma 1, lett. c), num. 1), legge n. 675/1996), a cura dell'editore o, direttamente, della giornalista (sui rapporti tra editore e giornalista in ordine alla titolarità del trattamento dei dati v. il citato Prov. del 24 marzo 1998, i cui principi possono essere estesi anche al problema dell'accesso dell'interessato).

Né, nel caso in esame, possono essere posti limiti all'esercizio di tale diritto da parte dell'interessato, in quanto la trasmissione di un duplicato della registrazione originale dell'intervista o la sua trascrizione cartacea permettono all'interessato stesso di tutelare i propri diritti e non recano pregiudizio nei confronti dell'eventuale esigenza per il giornalista di difendersi in sede giudiziaria (art. 14, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

Roma, 26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790]

IL PRESIDENTE
Rodotà

CANCELLAZIONE DI PAGINE WEB

Su un ricorso relativo alla pubblicazione di alcuni dati su pagine web ritenuti falsi e lesivi dell'onore e della reputazione viene dichiarato "non luogo a provvedere" perché in seguito al ricorso i dati sono stati cancellati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso depositato dalle signore XY e YX nei confronti dei signori A, B, C, D e F;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

1. Le ricorrenti hanno chiesto al Garante di disporre la cancellazione o il blocco dei dati personali diffusi tramite alcune pagine *web* dapprima all'indirizzo <http://web.tiscali-net.it/zokkolette> e, poi, all'indirizzo <http://digilander.iol.it/zokkolette>. Gli autori di tali pagine (che si identificavano in esse con il solo nome di battesimo), nel raccontare la propria esperienza di obiettori di coscienza presso il Centro Caritas di Roma sito in via delle Zoccolette, avrebbero divulgato alcune notizie ritenute false e lesive della reputazione di alcune persone che vi prestavano servizio, tra cui le interessate, e non avrebbero rispettato i limiti posti al diritto di cronaca e di critica (con riferimento ai requisiti di interesse pubblico, verità e correttezza dell'informazione e delle espressioni utilizzate), nonché i principi di protezione dei dati applicabili all'attività giornalistica e ai trattamenti temporanei di dati personali a scopo di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (art. 25, comma 4 bis, legge n. 675/1996).

Con provvedimento del 6 dicembre 2000 il Garante ha accertato l'insussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento urgente di blocco dei dati chiesto dalle ricorrenti (ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996), in quanto, anche a seguito della richiesta di informazioni formulata da questa Autorità nei confronti del fornitore del servizio, le pagine *web* accessibili tramite i predetti indirizzi sono state disattivate.

2. A seguito dell'identificazione degli autori delle pagine *web* in questione da parte dell'Ufficio del Garante e dell'invito a fornire un riscontro formulato dall'Autorità nei loro confronti, questi ultimi hanno manifestato la propria disponibilità ad aderire alle richieste delle ricorrenti. In particolare, i resistenti hanno precisato che le pagine accessibili all'indirizzo <http://web.tiscalinet.it/zokkolette> sarebbero state eliminate dal fornitore del servizio su segnalazione delle ricorrenti. Successivamente, la pagina visibile presso tale indirizzo riportava solo un collegamento all'indirizzo <http://digilander.iol.it/zokkolette>, le cui pagine, come detto, sono state disattivate a seguito della richiesta di informazioni formulata dal Garante.

I resistenti hanno quindi chiesto di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, poiché, allo stato, non esisterebbero più loro pagine *web* contenenti riferimenti alle interessate, né figurerebbero promesse di fornire tali dati privati via *e-mail* o con altro mezzo a chi ne faccia richiesta. In proposito, sarebbe irrilevante la circostanza che, secondo le verifiche effettuate dalle ricorrenti, alcuni motori di ricerca riporterebbero ancora, in corrispondenza del nominativo delle stesse, il solo indirizzo tramite cui i dati sarebbero stati precedentemente diffusi. Infatti, sempre secondo i resistenti, le pagine accessibili tramite tale indirizzo non sono più attive.

I resistenti hanno osservato infine che tramite i predetti indirizzi ci si può collegare ora solo ad una pagina che non contiene dati delle ricorrenti e che rimanda ad un ulteriore indirizzo (<http://web.geocities.com/zokkolette>). Anche le pagine *web* riportate in quest'ultimo sito non includerebbero dati delle interessate e le vicende descritte nell'articolo in contestazione sarebbero state riportate nelle medesime pagine, in un nuovo testo recante "una narrazione assolutamente impersonale senza cioè riferimento ad alcun dato personale". I resistenti hanno pertanto confermato, in riferimento ad articoli o scritti da essi diffusi via *web*, le proprie precedenti dichiarazioni circa l'inesistenza di dati delle ricorrenti. Hanno assunto l'impegno a non divulgare dati delle ricorrenti anche in occasioni di eventuali, futuri articoli, pagine e documenti pubblicati tramite Internet.

3. Le ricorrenti si sono dichiarate da ultimo insoddisfatte di tale impegno in quanto i resistenti potrebbero divulgare ancora i dati che le riguardano a loro insaputa (e senza possibilità per esse di potersi tutelare), considerate le pregresse dichiarazioni circa l'intenzione di fornire dati a chi ne faccia richiesta, anche tramite posta elettronica. Hanno pertanto insistito per l'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso, con particolare riguardo alla richiesta di sospendere la divulgazione con qualunque mezzo, da parte dei resistenti, di dati relativi alle proprie persone. Riservandosi infine ogni azione in sede penale e civile rispetto all'avvenuta diffusione delle notizie che le riguardano, le ricorrenti hanno chiesto di valutare l'opportunità di segnalare tali comportamenti all'autorità giudiziaria o comunque di censurarli "dandone notizia per via telematica nel modo più ampio possibile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

4. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per quanto concerne le richieste di ottenere la cancellazione o il blocco delle informazioni personali diffuse dai resistenti. Questi ultimi hanno infatti cancellato i dati relativi alle interessate dalle pagine *web* pubblicate, nonché ogni riferimento alla possibilità, per chi fosse interessato alle vicende ivi descritte, di farne richiesta via *e-mail* o con altro mezzo. Come già ricordato, i resistenti hanno anche assunto l'impegno a non divulgarli in occasione di eventuali altri articoli, scritti e documenti resi disponibili tramite Internet.

Le dichiarazioni dei resistenti trovano un riscontro in alcune verifiche effettuate dall'Ufficio del Garante presso gli indirizzi *web* indicati dalle ricorrenti e tramite alcuni motori di ricerca. Da tali verifiche è emerso che le pagine *web* attribuibili ai resistenti (a nome "zokkolette"), attualmente attive e visibili in rete, sono ospitate dal sito *web.geocities.com* (cui è possibile collegarsi anche tramite l'unica pagina visibile all'indirizzo *http://web.tiscalinet.it/zokkolette*) e non contengono dati personali delle interessate. Nella parte relativa al racconto delle vicende contestate, appare inoltre un inciso in cui si avvisano i lettori che "nel rispetto della legge sulla privacy" non è possibile trovare "nomi e cognomi ma solo la cronaca impersonale dei fatti".

Alla luce di quanto esposto, deve quindi ritenersi che le richieste formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 siano state accolte. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998 deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La presente decisione non pregiudica il diritto delle ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria in relazione ad altri eventuali profili (come quelli inerenti all'onore e alla reputazione o al risarcimento del danno) per i quali la legge n. 675 non attribuisce competenza al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 16 gennaio 2001 [doc. web n. 42244]

DATI DELLA VITTIMA DI UN'AGGRESSIONE

Un quotidiano aderisce alla richiesta della vittima di un'aggressione di cancellare i propri dati personali dall'archivio della redazione e di eliminare l'articolo dal relativo sito Internet

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla signora XY, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Maria Cialdini ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Roma;

Nei confronti di

Il Messaggero S.p.A.;

signor Paolo Graldi, direttore responsabile de *Il Messaggero*;

signori Marco De Risi e Giuseppe Martina, tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio degli avvocati Pietro Casavola e Massimo Dotto;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente, rimasta vittima di un'aggressione da parte di uno sconosciuto, lamenta che il quotidiano *Il Messaggero* abbia riportato all'interno di un articolo pubblicato sull'episodio il 1° marzo 2001, alcuni dati idonei a consentire la sua identificazione, nonostante la precedente richiesta formulata al giornalista Giuseppe Martina, che l'aveva contattata telefonicamente, "di non pubblicare né la notizia, né tantomeno i suoi dati personali". In conseguenza della pubblicazione l'interessata sarebbe stata importunata telefonicamente più volte e dalla pubblicazione stessa avrebbe riportato "un gravissimo trauma".

Secondo la ricorrente i dati sarebbero stati “raccolti e trattati a sua insaputa e senza autorizzazione e/o consenso alcuno”. Inoltre il loro utilizzo sarebbe avvenuto in contrasto con la legge n. 675 ed in particolare con gli artt. 12, comma 1, lettera e), e 25, specie sotto il profilo della non essenzialità dell’informazione.

Tutto ciò era stato portato a conoscenza del titolare del trattamento con una istanza ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 (cui non sarebbe stato fornito riscontro) nella quale era stata chiesta la “cancellazione immediata dei dati personali” della ricorrente stessa.

Tale richiesta è stata ribadita con il ricorso (unitamente all’istanza di addebito delle spese dell’odierno procedimento a carico del titolare del trattamento), anche in considerazione della perdurante diffusione dell’articolo sul sito Internet del quotidiano.

All’invito ad aderire spontaneamente alla richiesta, formulato il 4 aprile 2001 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata via fax l’11 aprile 2001 con la quale ha comunicato di aver “provveduto alla cancellazione dei dati personali inerenti alla signora XY dall’archivio della redazione, nonché all’eliminazione dell’articolo di stampa (...) dal relativo sito Internet”.

Con successiva memoria del 13 aprile 2001 il titolare del trattamento ha peraltro osservato che:

- l’articolo non può essere considerato lesivo dei diritti della ricorrente in quanto “pubblicato nel pieno rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione” riguardo a fatti di interesse pubblico;
- i dati trattati “sarebbero stati comunque raccolti in modo lecito e secondo correttezza ... dal momento che è stata la stessa ricorrente a fornire i propri dati personali al giornalista ... nell’ambito di un’intervista telefonica rilasciata a seguito dell’aggressione”;
- pertanto il ricorso è da ritenersi infondato con conseguenti determinazioni in ordine alle spese di lite.

Il 18 aprile 2001 è infine pervenuta una replica della ricorrente, la quale, nel prendere atto della cancellazione dei propri dati personali e nel negare di aver fornito i propri dati personali al giornalista de *Il Messaggero*, si è riservata di trattare ogni questione di merito dinanzi al giudice ordinario che ha dichiarato di voler adire.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Con il ricorso la ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare al titolare del trattamento la cessazione della diffusione dei propri dati personali, nonché la loro cancellazione.

In ordine a tale specifica richiesta va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un idoneo riscontro alla richiesta della ricorrente con la citata nota dell'11 aprile (dopo la presentazione del ricorso), comunicando di aver provveduto alla cancellazione dei dati personali della stessa "dall'archivio della redazione, nonché alla eliminazione dell'articolo di stampa (...) dal relativo sito Internet".

Il riscontro che il titolare del trattamento ha fornito all'interessata con la predetta cancellazione permette quindi di definire l'odierno procedimento senza entrare nel merito della liceità e correttezza del precedente trattamento dei dati, in relazione al quadro normativo di riferimento (artt. 12, 20 e 25 legge n. 675/1996; artt. 2 e 5 Codice di deontologia per l'attività giornalistica; norme vigenti in materia di segreto), anche alla luce dell'espressa manifestazione di volontà della ricorrente volta a far valere solo dinanzi al giudice ordinario ogni questione di merito.

È determinato nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti da porre a carico del titolare del trattamento, in considerazione del non tempestivo riscontro all'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 avanzata dall'interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di lire 300.000, di cui 50.000 per diritti, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al presente ricorso posti a carico de Il Messaggero S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente all'interessata.

Roma, 3 maggio 2001 [doc. web n. 40017]

INFORMAZIONI DETENUTE DA UN QUOTIDIANO

L'editore di un quotidiano deve comunicare, anche mediante trasmissione degli articoli, i dati personali della persona che ne abbia fatto richiesta. Il titolare del trattamento può dal canto suo legittimamente invocare il segreto professionale sulla fonte della notizia

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

Nei confronti di

Poligrafici editoriale S.p.A., editore del quotidiano *Il Resto del Carlino*;
Comune di A;
XZ e ZX, consiglieri comunali del Comune di A.

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il ricorrente è consigliere comunale del Comune di A. In tale veste, nel novembre del 2000, in rappresentanza del Comune di A, ha partecipato a Roma, insieme ai consiglieri XZ e ZX, al cd. "Giubileo dei politici".

In relazione a tale missione ed all'entità delle spese sostenute e dei rimborsi ottenuti sono apparsi, nel novembre del 2000, sull'edizione locale del quotidiano *Il Resto del Carlino*, alcuni articoli critici nei confronti del ricorrente. Il medesimo interessato lamenta di non aver ricevuto riscontro alle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con le quali aveva chiesto di conoscere, in riferimento alla citata vicenda, quali dati sul suo conto erano detenuti dal predetto quotidiano e dai due consiglieri comunali citati in premessa, nonché l'origine degli stessi.

Con il successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato, nel lamentare la mancata risposta alle proprie istanze, ha evidenziato l'asserita, illecita diffusione dei dati personali che lo riguardano ed ha chiesto che questa Autorità accerti "la responsabilità del Comune di A, dei signori XZ e ZX e de *Il Resto del Carlino*" chiedendo il risarcimento dei danni che da tale diffusione sarebbero derivati.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 settembre 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Poligrafici editoriale S.p.A., in persona del responsabile del trattamento dei dati, ha risposto con due fax inviati in data 13 e 16 settembre 2002 sostenendo:

- di non aver fornito tempestiva risposta alla precedente istanza dell'interessato in quanto la stessa era stata indirizzata alla redazione di A;
- di non possedere altre informazioni sul ricorrente, in ordine alla vicenda in questione, al di fuori di quelle contenute nei tre articoli che alla stessa furono dedicati (e di cui è stata fornita copia);
- di aver acquisito le relative informazioni "nell'ambito dell'attività giornalistica per la quale si fa riferimento al comma 5 dell'art. 13 della legge n. 675/1996".

I resistenti XZ e ZX hanno risposto con fax di identico contenuto inviati in data 13 settembre 2002, sostenendo:

- di non rivestire il ruolo di titolari o responsabili del trattamento dei dati in questione;
- di non essere a conoscenza "di chi possa aver diffuso le notizie che il signor XY avrebbe voluto mantenere riservate", né di aver mai avuto conoscenza delle stesse "se non per averle lette sul quotidiano *Il Resto del Carlino*".

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni, con una memoria anticipata via fax il 17 settembre 2002 e nell'audizione del giorno successivo, sottolineando, in particolare, l'illecita acquisizione dei dati che sarebbero stati ottenuti dal Comune di A in violazione di norme di legge, nonché la loro diffusione giornalistica che avrebbe travalicato i limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ordine alle richieste formulate nei confronti del Comune di A.

Nei confronti di tale titolare del trattamento non risulta, dalla documentazione in

atti, essere stata proposta alcuna previa richiesta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, secondo il procedimento specificato dall'art. 29, comma 2, della medesima legge. Né l'interessato ha riscontrato l'invito a regolarizzare, per questo aspetto, il ricorso, come richiesto dall'Ufficio con nota del 13 giugno 2002.

Deve essere parimenti dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, trattandosi di richiesta che può essere proposta unicamente davanti al giudice ordinario, anche in relazione agli asseriti profili diffamatori.

Deve ritenersi che le richieste rivolte ai resistenti XZ e ZX siano state formulate in relazione a dati personali trattati dagli stessi nell'esercizio delle funzioni istituzionali di consigliere comunale presso il Comune di A e per i quali, conseguentemente, i medesimi resistenti rivestono il ruolo di "titolari del trattamento" ai sensi della legge n. 675/1996.

In riferimento a quanto eccepito dall'editore resistente va rilevato che le richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 possono essere presentate, oltre che al responsabile del trattamento dei dati personali appositamente designato, al titolare del trattamento, anche per il tramite di altre competenti articolazioni centrali o periferiche della struttura che fa capo a quest'ultimo. La richiesta ex art. 13 può presumersi conosciuta una volta giunta in un luogo che rientra nella sfera di dominio e controllo del destinatario (quale la redazione locale di un quotidiano, come nel caso di specie). Ciò in quanto i diritti di cui all'art. 13 non sono soggetti a particolari modalità di esercizio, oltre quelle previste dal d.P.R. n. 501/1998, né alla normativa generale sulla notificazione degli atti.

Per quanto concerne le richieste specificamente formulate ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, sia nei confronti dei resistenti XZ e ZX, sia nei riguardi dell'editore del quotidiano *Il Resto del Carlino*.

I predetti consiglieri comunali hanno infatti fornito sufficiente riscontro alla richiesta volta a conoscere i dati dell'interessato e la loro origine affermando, con dichiarazione della cui veridicità i resistenti rispondono anche sul piano penale (art. 37 bis, legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), di non essere a conoscenza e di non detenere altri dati personali dell'interessato oltre quelli pubblicati dal citato quotidiano.

Va dichiarato parimenti non luogo a provvedere in ordine alle medesime richieste formulate nei confronti dell'editore del quotidiano *Il Resto del Carlino*. Tale titolare ha infat-

ti comunicato, mediante inoltro di copia degli articoli pubblicati, i dati personali che riguardano il ricorrente. Per quanto concerne la loro origine il medesimo titolare del trattamento ha invocato legittimamente la tutela del segreto professionale del giornalista in ordine alla fonte della notizia (art. 13, comma 5, legge n. 675 cit. in riferimento all'art. 2 l. 3 febbraio 1963, n. 69).

Con autonomo provvedimento il Garante si riserva infine di verificare presso il Comune di A i presupposti di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali conoscibili dal personale dipendente e dai consiglieri comunali.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Comune di A;
- b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;
- c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei confronti degli altri resistenti, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 settembre 2002 [doc. web n. 1066179]

CANCELLAZIONE DATI DI PARTI OFFESE

Due quotidiani pubblicano i nomi di testimoni e parti offese in un'inchiesta a carico di alcuni agenti delle forze dell'ordine. I giornali devono cancellare dai propri archivi i dati personali pubblicati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY e YX

Nei confronti di

Società toscana di edizioni S.p.A., quale editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*;

Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano *La Nazione*;

Nuova iniziativa editoriale S.r.l., quale editore del quotidiano *l'Unità*;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti espongono che alcuni quotidiani (*La Nazione* e *l'Unità* il 28 aprile 2002; *Il Giornale della Toscana* il 10 maggio 2002) hanno pubblicato i loro nominativi, indicandoli come parti offese e testimoni in relazione a presunti atti lesivi per i quali sono indagati alcuni agenti di forze dell'ordine in servizio presso la Caserma Raniero di Napoli il 17 marzo 2001, in occasione degli scontri tra polizia e partecipanti alle giornate del "Global Social Forum".

I ricorrenti sostengono che gli articoli in questione (i quali hanno riportato le generalità e, *Il Giornale della Toscana*, anche il luogo di nascita e residenza) contrasterebbero con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica, con riguardo ai limiti del diritto di cronaca e all'essenzialità dell'informazione.

Gli interessati avevano proposto in precedenza un'istanza ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 chiedendo la cancellazione dei dati personali che li riguardano dagli archivi delle tre testate giornalistiche, nonché dei relativi articoli dai siti Internet delle medesime.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti lamentano il mancato riscontro da parte del quotidiano *Il Giornale della Toscana* alle predette istanze e chiedono di valutare la liceità e la correttezza del trattamento svolto dalle tre testate e di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità in data 17 ottobre 2002, Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*, ha risposto con nota anticipata via fax in data 6 novembre 2002, allegando copia di un articolo pubblicato dal quotidiano in data 25 ottobre 2002, nel quale lo stesso ha reso noto di aver cancellato i "nominativi degli interessati dall'archivio della testata e che l'articolo non è mai apparso sul sito Internet de *Il Giornale della Toscana*".

Con fax inviati in data 25 e 28 ottobre 2002, Poligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano *La Nazione*, nel sostenere la liceità del trattamento svolto in occasione della pubblicazione dell'articolo contestato, ha considerato che il ricorso nei confronti della propria testata "non ha in realtà alcuna ragione d'essere dal momento che (...), a seguito della lettera in data 16 maggio 2002 dei signori XY e YX si è provveduto, pur senza alcun riconoscimento di responsabilità e per meri fini conciliativi, a cancellare dall'archivio e dalla versione on line del quotidiano *La Nazione* il servizio ove erano riportati i dati personali dei ricorrenti".

Nessuna nota di riscontro è invece pervenuta dall'editore del quotidiano *l'Unità*.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Il ricorso proposto nei confronti degli editori dei quotidiani *La Nazione* e *l'Unità* è infondato.

Nei riguardi di tali editori i ricorrenti non hanno considerato i riscontri ricevuti dalla società, ma hanno chiesto di verificare la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali precedentemente effettuato, senza tener conto o contestare l'idoneità delle risposte ottenute.

Le due testate giornalistiche avevano invece fornito riscontro alle richieste degli interessati già in sede di risposta all'istanza inoltrata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando di aver adottato misure integralmente adesive alla medesima istanza (nel caso de *La Nazione*, il cui editore ritiene lecito e corretto il trattamento di dati effettuato) o comunque sostanzialmente soddisfattive della medesima istanza (nel caso de *l'Unità*, che ha pubblicato la medesima istanza senza precisare univocamente di aver cancellato i dati, ma dichiarando comunque pubblicamente di prendere atto dell'istanza di cancellazione e puntualizzando, sempre pubblicamente, di aver successivamente evitato di pubblicare i nomi dei testimoni ricorrenti).

Alla luce di tali riscontri, e in mancanza di una specifica contestazione del loro contenuto, la successiva proposizione in data 11 ottobre 2002 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risultava quindi giustificata. Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la concreta tutela di una precisa richiesta – formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996 – avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Va dichiarato invece non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste ex art. 13 della legge n. 675/1996 formulate nei confronti dell'editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*. Il titolare del trattamento, sia pure a seguito del ricorso, ha cancellato dai propri archivi i dati personali relativi ai ricorrenti ed ha dichiarato che l'articolo contestato non è mai apparso sul sito Internet del quotidiano.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti in relazione al ricorso proposto nei riguardi degli editori *La Nazione* e *l'Unità*, stante quanto sopra rilevato e il contenuto dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

Per quanto attiene invece al ricorso nella parte riguardante l'editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*, il quale non ha fornito riscontro prima del ricorso, vanno poste a carico dello stesso le spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento (nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), in misura pari ad un quarto stante il contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, ai ricorrenti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, nei confronti di Po-

ligrafici editoriale S.p.A., quale editore del quotidiano *La Nazione* e di Nuova iniziativa editoriale S.r.l., quale editore del quotidiano *l'Unità*;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste formulate nei confronti di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*;

c) dichiara compensate le spese tra le parti per quanto riguarda le istanze proposte nei riguardi degli editori di cui alla lettera a) del presente dispositivo;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Società toscana di edizioni S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Giornale della Toscana*, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628]

TUTELA DEL SEGRETO SULLA FONTE

A un quotidiano viene rivolta la richiesta di rivelare la fonte di una notizia.

La giornalista oppone la tutela del segreto professionale.

L'interessato presenta un ricorso al Garante, che lo giudica infondato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato il 4 aprile 2005 da XY nei confronti di Giornale di Sicilia editoriale poligrafica S.p.A. con il quale il ricorrente, a seguito della pubblicazione di un articolo relativo ad un'intimidazione dallo stesso subita, ha ribadito la propria richiesta, già formulata con istanza ex artt. 7 e 8 del Codice alla predetta società, volta a conoscere "la fonte dalla quale la giornalista ha attinto la notizia", sostenendo che l'informazione (apparsa in data gg/mm/aaaa nell'edizione di Agrigento del quotidiano *Il Giornale di Sicilia* a firma della giornalista YZ) sarebbe, peraltro, coperta da segreto istruttorio;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 aprile 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 27 aprile 2005, con la quale la resistente (con nota a firma del condirettore responsabile del quotidiano *Il Giornale di Sicilia*) ha comunicato di non poter aderire alla richiesta del ricorrente, avendo la giornalista che ha redatto l'articolo invocato il segreto professionale relativamente alla fonte della notizia, anche in riferimento all'art. 138 del Codice;

VISTO il fax del 10 maggio 2005 con il quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro;

CONSIDERATO che il Codice, in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), lascia impregiudicate le

norma poste a tutela del segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia (art. 138 del Codice);

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare infondato il ricorso;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso.

Roma, 1 giugno 2005 [doc. web n. 1139897]

3. Essenzialità dell'informazione

DATI DEL CONVIVENTE DI UN'ASSASSINATA

Una donna viene assassinata e un quotidiano pubblica nome, foto e notizie strettamente private relative a un uomo che aveva convissuto con la vittima. Vietata l'ulteriore diffusione dei suoi dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ESAMINATO il reclamo ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675/96, presentato con raccomandata A.R. dell'11 settembre 1997, con il quale il signor ZY ha chiesto a questa Autorità di vietare agli organi di informazione l'ulteriore diffusione di propri dati personali;

RILEVATO dalla documentazione prodotta che alcuni dati del signor ZY sono stati diffusi dal quotidiano A, nei giorni gg/mm/aaaa, in relazione ad un grave fatto di cronaca concernente l'omicidio di una donna che aveva convissuto con lui in passato e che nell'ambito di tale vicenda il signor ZY ha avuto un ruolo secondario di segnalazione della scomparsa della donna;

RILEVATO inoltre che negli articoli pubblicati dal predetto quotidiano sono riportati, oltre al nominativo, all'età e ad altri dati attinenti alla relazione sentimentale con la vittima (durata e luogo della convivenza), anche l'immagine, la professione e l'attuale indirizzo del signor ZY;

RITENUTO che l'informazione relativa all'indirizzo del reclamante realizza un'interferenza nella sfera privata che non era giustificata ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, non risultando essenziale rispetto al fatto di interesse pubblico;

RITENUTO, altresì, che l'ulteriore diffusione dei dati relativi al nome, all'immagine e alla professione del signor ZY può ritenersi giustificata solo quando la loro conoscenza possa risultare essenziale in ragione dell'eventuale, ulteriore, sviluppo dei fatti e del loro accertamento giudiziario;

COSÌ DISPONE

a) ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. a) e 20, comma 1, lett. d), nonché dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta in relazione alla vicenda sopra indicata l'ulteriore diffusione dell'indirizzo del signor ZY;

b) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge n. 675/1996, segnala all'Editrice B e al direttore responsabile del quotidiano A la necessità di conformare ai principi esposti in premessa il trattamento dei dati relativi al nome, all'immagine e alla professione del signor ZY.

Copia del presente provvedimento è trasmessa, a cura dell'Ufficio del Garante, alla società editrice e al direttore responsabile del quotidiano A.

Roma, 12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025]

TARGHE DI AUTO IN DIVIETO DI SOSTA

La pubblicazione su un quotidiano delle targhe di veicoli che ostacolano il trasporto pubblico non rispetta il principio dell'essenzialità dell'informazione. Ci si può limitare a indicare il tipo di automobile

Sono pervenute a questo Ufficio alcune segnalazioni con cui si lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte del quotidiano *Metro*, con specifico riferimento alla sezione Trasporti&mobilità. Quest'ultima, infatti, all'interno dei numeri del 26 novembre e dell'11 dicembre 2001, nel riportare due notizie relative ad automobili parcheggiate irregolarmente, che avevano ostacolato il normale svolgimento del servizio di trasporto, pubblicava le relative targhe, nonché la via e l'ora in cui si erano verificati i fatti.

Inoltre, secondo quanto risulta dalla corrispondenza intercorsa fra il segnalante e la redazione che cura la citata sezione, nonché dalle dichiarazioni dello stesso segnalante, nella sezione sarebbero stati pubblicati altre volte i numeri delle targhe di automobili che commettono infrazioni.

Al riguardo, occorre osservare quanto segue.

Gli articoli oggetto della segnalazione sono stati pubblicati in una pagina dedicata alle notizie relative al traffico cittadino e al sistema dei trasporti pubblici nella Capitale.

La diffusione di tali notizie rientra nell'ambito di un trattamento di dati personali a fini giornalistici, in relazione al quale trovano applicazione gli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Prov. del Garante 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

In base a tali norme, è possibile raccogliere e diffondere dati personali anche senza il consenso dell'interessato, purché vengano rispettati i limiti posti al diritto di cronaca, a tutela della riservatezza degli interessati e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Le vicende riportate dal quotidiano potevano ragionevolmente essere considerate di interesse pubblico, in quanto dirette a far conoscere come, talvolta, le condotte dei singoli automobilisti possano causare disservizi nel sistema di trasporti locali.

Tuttavia, nel caso di specie, è da rilevare come le targhe delle automobili costituissero sulla base di quanto disposto dalla normativa prima richiamata altrettanti dati personali che non potevano essere considerati essenziali in relazione alla finalità, sopra descritta, di informare il pubblico sull'accaduto. Ciò in quanto la medesima finalità avrebbe potuto essere perseguita limitandosi ad indicare, per esempio, il tipo di autovetture che ostacolavano il traffico.

Questo genere di diffusione delle informazioni determina ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli interessati, rendendo possibile, nel caso di specie (in base alla divulgazione degli estremi delle targhe e dell'informazione relativa al luogo in cui le vetture erano parcheggiate) l'identificazione delle persone suindicate e di alcuni loro movimenti.

Alle considerazioni sopra effettuate occorre poi aggiungere quanto segue.

La rubrica all'interno della quale sono state pubblicate le notizie sottoposte al vaglio di questa Autorità viene presentata come un "supplemento a Trasporti&mobilità, agenzia giornalistica di informazione di Atac S.p.A.", società quest'ultima alla quale è affidata la gestione del servizio pubblico di trasporto a Roma.

Al riguardo, con riserva di effettuare ulteriori accertamenti sulle modalità con cui si è proceduto alla raccolta delle informazioni di cui sopra, occorre ricordare che i dati personali relativi alle infrazioni commesse dagli automobilisti rilevati dal personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico, ai sensi dell'art. 17, comma 133 bis, della legge n. 127/1997 possono essere trattati da tali aziende unicamente per le finalità connesse agli accertamenti delle infrazioni stesse e possono essere comunicate a soggetti privati o diffuse solamente nei limiti di quanto espressamente previsto da norme di legge o di regolamento.

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, questa Autorità invita quindi a far pervenire entro il 15 aprile 2002 ogni notizia ed informazione utile sulle iniziative e misure adottate per conformare il trattamento dei dati personali ai principi richiamati nella presente nota.

Roma, 11 marzo 2002

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

L'ADOZIONE È NOTIZIA PROTETTA

È illecita la pubblicazione di notizie relative allo stato di adozione di una persona e all'identità dei genitori biologici dell'adottato. Ciò anche quando l'interessato ha raggiunto la maggiore età, come è nel caso segnalato al Garante da un Tribunale per i minorenni

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del Presidente del Tribunale per i minorenni delle Marche;

VISTI gli articoli del *Corriere Adriatico* relativi ad una persona adottata nei primi anni di vita, oggi maggiorenne, e al desiderio del nonno di incontrarlo;

RILEVATO che i medesimi articoli contengono dati personali, comprese alcune immagini, idonei a consentire nel loro insieme l'individuazione della madre naturale della persona adottata e dell'adottato stesso (nome di entrambi e del nonno, luogo e data di nascita dell'adottato e una foto che lo ritrae da piccolo);

RILEVATO che le informazioni relative allo stato di adozione e all'identità dei genitori biologici dell'adottato sono oggetto di una speciale protezione nell'ordinamento; considerato, in particolare, che la vigente disciplina (artt. 28, commi 4 e 5, e 73 l. 4 maggio 1983, n. 184 di disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, modificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 149), individua specificamente i presupposti per accedere alle notizie sull'identità dei genitori biologici, sia da parte dell'adottato (raggiungimento del venticinquesimo anno di età o, prima, gravi o comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica e autorizzazione del tribunale per i minorenni), sia da parte dei genitori adottivi (sussistenza di gravi e comprovati motivi e autorizzazione del tribunale per i minorenni), delineando un percorso per l'eventuale conoscenza delle origini dell'adottato idoneo a tutelare, attraverso particolari cautele e procedure, la personalità dell'adottato e i contesti familiari interessati;

RILEVATO che nell'esercizio del diritto di cronaca devono essere rispettati i diritti e

le libertà fondamentali della persona, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, e che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e per scopi legittimi (artt. 2, 11 e 137 del Codice);

RILEVATO, in particolare, che il giornalista può diffondere dati personali nei limiti dell'“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” (art. 137, comma 3 del Codice e artt. 5 e 6 dell'allegato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) e che tale principio va rispettato con particolare rigore in presenza di dati e circostanze di natura particolarmente delicata per i quali l'ordinamento prevede speciali cautele come nel caso in esame;

CONSIDERATA la necessità di inibire l'ulteriore diffusione dei predetti dati di carattere personale;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice ha il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco se il trattamento risulta “illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati”;

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei predetti dati personali, anche tramite il sito *web* della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica, in qualità di titolare del trattamento dei dati, l'ulteriore diffusione dei dati personali di cui in motivazione idonei a identificare l'adottato e la madre naturale, anche tramite il sito *web* della testata *Corriere Adriatico*, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a S.E.A. S.p.A.-Società editoriale adriatica di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115]

4. Lealtà e correttezza

UN DEPUTATO PARLA “FUORI ONDA”

Prima di un collegamento tv un noto politico viene a sua insaputa ripreso dalle telecamere. Le sue immagini e le sue dichiarazioni vengono poi trasmesse. Il Garante richiama i principi di lealtà e correttezza

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

OSSERVA

Con nota ..., l'on. Franco Frattini ha segnalato, per le eventuali iniziative di competenza del Garante, la diffusione dei brani di una conversazione intercorsa con l'ing. Pierluigi Borghini, andata in onda il giorno precedente nel corso del programma televisivo *Striscia la notizia*.

L'on. Frattini ha fatto presente che la conversazione era stata registrata nella sala stampa del Ministero dell'interno prima del collegamento con il telegiornale *Studio Aperto* ed ha lamentato la diffusione in orari di grande ascolto di frasi ed apprezzamenti che, ha precisato, “evidentemente risentivano, quanto ai toni, della concitazione del momento e, ovviamente, anzitutto della natura riservata ed informale della conversazione”.

L'interessato ha quindi chiesto al Garante di valutare il caso anche alla luce dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge n. 675/1996, secondo il quale i dati personali devono essere trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, come previsto dalla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa e dalla direttiva europea n. 95/46/Ce.

La nota dell'on. Frattini si caratterizza come “segnalazione” anziché come ricorso, ed è stata quindi esaminata dal Garante ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996, al di fuori della più formale procedura di contraddittorio prevista per i ricorsi dall'art. 29 della medesima legge.

Il 31 dicembre 1997, il Garante ha richiesto alla rete televisiva Canale 5 l'invio di una registrazione del programma, che è pervenuta il 9 gennaio 1998.

È stato quindi incardinato il procedimento e il successivo 5 maggio si è trasmessa copia della segnalazione alla società Mediaset (in persona del dott. Fedele Confalonieri) e alla citata rete televisiva (in persona del dott. Maurizio Costanzo), con invito a presentare memorie e documenti e a formulare ogni considerazione ritenuta utile, anche per il tramite di un'audizione che si è poi tenuta, su richiesta di Mediaset, il 26 maggio u.s.

In tale circostanza, il dott. Maurizio Costanzo ha ricostruito l'episodio secondo una diversa chiave di lettura basata anche sulla propria esperienza televisiva.

Il dott. Costanzo ha osservato che le interviste televisive iniziano, nella sostanza, con la collocazione del microfono, che è collegato con l'operatore (e può quindi registrare voci e conversazioni) anche in assenza di una diffusione in onda o sul luogo della registrazione, a prescindere, quindi, dalla diretta televisiva.

A giudizio del direttore di Canale 5, l'on. Frattini era consapevole sia della presenza del microfono e della telecamera (il che dimostrerebbe l'assenza di dolo da parte di chi ha curato la registrazione), sia del fenomeno dei cd. "fuori onda", che integrando una realtà giornalistica ormai consolidata presupporrebbe oggi una maggiore attenzione da parte di chi rilascia dichiarazioni televisive.

A giudizio del dott. Costanzo, l'interessato che abbia di fronte un microfono e una telecamera non dovrebbe poi stupirsi della registrazione di ciò che accade. Sussiste, poi, secondo il dott. Costanzo, un interesse del pubblico a conoscere le notizie che denotano una diversità tra le dichiarazioni "ufficiali" rilasciate dal politico nel corso di una trasmissione e le considerazioni da loro espresse "fuori onda".

Nel corso della medesima audizione, l'avv. Prochilo ha poi aggiunto che l'on. Frattini è un "personaggio pubblico" che si è trovato in una sala stampa per rilasciare pubbliche dichiarazioni, in una situazione nella quale prevarrebbe l'interesse a conoscere tutti i profili che possono orientare il pubblico nel giudizio su tale persona e sulla coerenza della sua azione.

In aggiunta a queste deduzioni, la Rti-Reti televisive S.p.A. ha depositato in pari data una memoria scritta sul generale rapporto tra l'informazione e il diritto alla riservatezza. Tale memoria sottolinea anch'essa l'interesse pubblico alla conoscenza delle manifestazioni "non ufficiali" del pensiero dei rappresentanti politici, ritenute più "genuine" rispetto ad altre, interesse che andrebbe tutelato a prescindere dalle valutazioni di convenienza fatte di volta in volta dall'interessato.

La memoria si sofferma poi sulla connotazione satirica del programma *Striscia la notizia* e sulla circostanza che la satira si esprimerebbe oggi anche in forme diverse da quelle caricaturali, ovvero sulla base dell’“indiscrezione, attuata attraverso il ‘prelievo’ di manifestazioni stravaganti o semplicemente non ufficiali del comportamento”, diffusa inoltre in una forma dichiaratamente non obiettiva né imparziale, “realizzata o selezionata ad arte per provocare effetti umoristici ‘a spese’ di un personaggio noto, mediante espressioni ‘da non prendere sul serio’”. In altre parole, il programma *Striscia la notizia* renderebbe palese l’intento satirico perseguito e predisporrebbe il pubblico ad osservare quanto proposto in modo “indulgente”, con un intento di divertimento che escluderebbe peraltro ogni concreto pregiudizio agli interessati.

Apparendo esauriente l’istruttoria del caso, il Garante considera matura una decisione sulla base delle seguenti considerazioni.

La segnalazione dell’on. Frattini richiama in maniera appropriata il principio di correttezza sancito dall’art. 9, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996.

Occorre infatti circoscrivere l’oggetto della presente decisione al solo aspetto concernente la correttezza o meno della registrazione dei momenti antecedenti all’intervista dell’on. Frattini e della sua successiva diffusione nel corso del programma televisivo nonché dell’esplicita indicazione dello scopo della raccolta (art. 9, comma 1, lett. a) e b)).

La presente decisione non riguarda l’aspetto attinente al diritto di informare il pubblico sulle opinioni che i rappresentanti politici esprimono anche attraverso dichiarazioni non “ufficiali”, né è in discussione la possibilità di inquadrare una trasmissione televisiva a sfondo satirico nell’ambito delle attività giornalistiche.

Così delimitato l’oggetto della decisione, appaiono egualmente necessarie alcune considerazioni sulla legge n. 675, la quale si applica anche all’attività giornalistica e ai mass media con alcuni adattamenti volti a contemperare i diritti della personalità con il diritto all’informazione.

I giornalisti e gli altri soggetti che curano la diffusione di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero, anche attraverso mezzi televisivi, possono raccogliere e divulgare dati, notizie ed informazioni personali anche senza il consenso degli interessati, rispettando peraltro i limiti che riguardano il diritto di cronaca (in particolare, il principio dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico) e che troveranno ulteriore specificazione nel Codice di deontologia di cui all’art. 25 della legge n. 675.

Il doveroso bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'informazione operato dalla legge n. 675 (e perfezionato dal recente d.lg. n. 171 del 13 maggio 1998 che ha modificato l'art. 25 della legge) non prevede e non giustifica alcuna deroga a quanto previsto dalle disposizioni dell'art. 9 sopra richiamate, secondo le quali il giornalista – pari di ogni altro soggetto che utilizzi informazioni contenute anche su supporti audiovisivi – deve raccoglierle senza violenza o inganno e in un quadro di trasparenza.

Il dovere di "lealtà" si esplica principalmente nei confronti del soggetto al quale si riferiscono le notizie e le informazioni ed opera sin dal momento della loro raccolta.

Tale dovere caratterizza l'intera attività di "trattamento" delle informazioni e non viene meno al momento della loro divulgazione all'esterno. L'art. 10 della legge lo sviluppa anzi in riferimento alla fase della raccolta, prevedendo che l'interessato debba essere informato su alcune circostanze e modalità dell'utilizzazione, dei dati e delle informazioni, anche al fine di non alterare la loro spontaneità e genuinità.

Quest'ultima disposizione è applicabile anche al mondo dell'informazione con le particolari modalità che saranno previste dal citato Codice di deontologia per l'attività giornalistica.

Pur non essendo rinvenibili elementi oggettivi che rivelino un intento di inganno, va tuttavia osservato che l'on. Frattini ha espresso alcune considerazioni riferite alle elezioni amministrative appena conclusesi nell'evidente convincimento di non essere oggetto di una registrazione. Malgrado il microfono fosse già predisposto, la spontaneità e il tenore delle sue dichiarazioni e il frequente sguardo verso la telecamera in attesa di un qualche segnale non lasciano dubbi sulla circostanza che l'interessato fosse convinto di esprimere alcune considerazioni "a caldo" in maniera confidenziale.

Questa convinzione meritava considerazione da parte dei responsabili della trasmissione, anche nel caso in cui la registrazione non fosse stata preordinata.

Si potrebbe osservare che le consuete modalità preparatorie di un'intervista o di una trasmissione televisiva, che possono comportare brevi registrazioni a fini di prova, potrebbero richiedere agli interessati una particolare prudenza.

Tuttavia, l'opportunità di una simile cautela non elimina la necessità che nei programmi radiotelevisivi si mantenga una correttezza di fondo anche in occasioni di tal genere.

Infatti, se deve ritenersi in contrasto con il principio di correttezza un comportamento che con inganno induca gli intervistati a dialogare o ad esprimere opinioni nella convinzione dell'assenza di una registrazione, deve considerarsi parimenti necessario garantire tale correttezza anche in caso di registrazioni accidentali o che non facciano parte di una prova di trasmissione. Qualora poi non sia concretamente possibile adoperarsi nei confronti dell'interessato al momento della registrazione (come può avvenire in caso di prove tecniche e registrazioni non intenzionali), la correttezza va assicurata nel prosieguo e in particolare nel caso in cui si intenda procedere alla diffusione.

Nel caso di specie, *Striscia la notizia* ha trasmesso contestualmente più registrazioni dello stesso genere riferite a diversi esponenti politici, al dichiarato scopo di dimostrare al pubblico "cosa pensano realmente i politici" dei partiti più importanti e come essi cambierebbero tono quando parlano in diretta.

Anche se non vi è prova di una preordinazione a danno dell'on. Frattini, i responsabili della trasmissione, in applicazione del principio di correttezza che come si è detto riguarda anche le fasi successive alla raccolta delle notizie, avrebbero dovuto astenersi dal diffondere la registrazione, nonostante lo sfondo satirico nel quale essa è stata inserita, e quanto meno avrebbero dovuto darne tempestiva notizia all'interessato ponendolo nella condizione di esprimere tempestivamente il proprio punto di vista e, se del caso, di opporsi all'ulteriore trattamento.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675, va quindi segnalata alla società Mediaset, a Canale 5 e alla Rti-Reti televisive S.p.A. la necessità di tener conto dei principi e di impartire, adeguate istruzioni per conformare ai medesimi principi i trattamenti di dati effettuati in relazione ai vari programmi.

Roma, 22 luglio 1998 [doc. web n. 39813]

5. Tutela dei minori

STATO DI ADOZIONE E ORIGINE ETNICA

Un quotidiano pubblica nome, cognome, scuola frequentata, stato di adozione e origine etnica di una minore. Con un comunicato il Garante afferma che sono stati violati la legge e il Codice deontologico

Non è conforme alle norme sulla privacy la ingiustificata pubblicazione da parte di un quotidiano di notizie riguardanti una minore della quale erano state riportati, in un articolo riguardante la sua presunta fuga da casa, oltre al nome, al cognome, all'indicazione della scuola frequentata, anche notizie riguardanti il suo stato di adozione e la sua origine etnica. Peraltro la pubblicazione di un tale dato poteva rivelarsi fortemente lesiva della personalità della minore, nel caso in cui, in ipotesi, la condizione di adottata non le fosse ancora nota o non fosse conosciuta nell'ambito dei luoghi e delle persone da lei frequentate.

L'Autorità Garante è nuovamente intervenuta sul delicato bilanciamento tra libertà di informazione e tutela del minore e ha ribadito la necessità che i giornalisti operino una attenta valutazione sull'oggettivo interesse dei minori quando pubblicano notizie che li riguardano. E questo anche allo scopo di evitare spettacolarizzazioni e strumentalizzazioni che possano compromettere il loro libero ed armonico sviluppo.

Esaminando il caso sottopostole, l'Autorità ha sottolineato che il Codice di deontologia dei giornalisti, nello stabilire speciali cautele a tutela della riservatezza del minore, configura la possibilità che il giornalista divulghi dati personali affidando però a quest'ultimo la responsabilità di valutare che tale pubblicazione non sia lesiva della personalità del minore e risponda ad un suo interesse oggettivo.

Le informazioni riportate nell'articolo, ha osservato inoltre l'Autorità, non rappresentavano un elemento immediatamente utile al fine di facilitare il ritrovamento della minore e la loro diffusione non risultava essenziale all'interesse pubblico della vicenda.

In questo modo, ha concluso il Garante, sono stati violati la legge sulla privacy e il Codice deontologico, nonché il complesso delle norme in materia di adozione nella parte in cui tutelano il diritto del minore a vedere riconosciuta la propria identità e la nuova dimensione affettiva (legge 184/1993 e legge 149/2001), le quali affidano altresì ai genitori adottivi la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Roma, 28 novembre 2001 [doc. web n. 46147]

SCELTE DEI GENITORI E DEI GIORNALISTI

Un'emittente tv diffonde nome e foto di due minori, nonché notizie sul loro controverso affidamento. Il fatto che un genitore abbia rivelato alcuni particolari del caso non solleva il giornalista dalla responsabilità di un'autonoma valutazione circa l'interesse dei minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata dagli assistenti sociali dell'Azienda sanitaria locale di XY;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui alcuni assistenti sociali operanti presso l'Azienda sanitaria locale di XY lamentano una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'emittente televisiva Tele Boario, con riguardo alla messa in onda, nel corso del telegiornale, di un'intervista in cui venivano diffusi i nomi e pubblicate alcune fotografie di due minorenni.

L'intervista, in particolare, raccoglieva alcune considerazioni del padre in merito alla vicenda familiare che lo aveva visto protagonista insieme alle proprie figlie. Queste ultime, infatti, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Brescia, erano state allontanate dalla famiglia, a causa delle difficoltà dei genitori di provvedere alla loro cura e al loro mantenimento, ed erano state conseguentemente affidate ad un istituto di accoglienza.

OSSERVA

La legge n. 675/1996 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv.

del Garante 29 luglio 1998) dettano una disciplina diretta ad operare un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Con specifico riferimento ai dati sui minori, il Codice introduce una disciplina specifica, ritenendo in tale caso prevalente l'esigenza di salvaguardare la personalità dei minori stessi da indebite interferenze nella propria vita privata da parte degli organi di informazione.

A tal fine, l'art. 7 del predetto Codice prescrive al giornalista di astenersi dal pubblicare i nomi o altri elementi (ad esempio, le fotografie) idonei ad identificare i minori coinvolti in fatti di cronaca. Nello stesso senso si esprime anche la Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall'art. 7 citato. Lo stesso articolo, d'altra parte, ammette la possibilità che i predetti dati vengano pubblicati, ove il giornalista reputi, sotto la propria responsabilità, che tale scelta risponda ad un'effettiva rilevanza pubblica della vicenda e sia fatta nell'interesse oggettivo del minore medesimo.

Con riguardo al caso in esame, dagli elementi forniti dai segnalanti, nonché dalla visione della registrazione del servizio televisivo inviato dall'emittente Tele Boario a questa Autorità, è emerso quanto segue.

Nel corso dell'intervista del padre, la giornalista rende noti i nomi e l'età delle due minori. Inoltre, al termine del servizio, viene diffusa una fotografia delle bambine, la quale, secondo quanto affermato dall'emittente, sarebbe stata fornita direttamente dal genitore intervistato.

Il servizio, oltre a descrivere la situazione relativa ad un determinato nucleo familiare, affronta anche delicate problematiche di carattere generale quali, ad esempio, quelle relative ai rapporti tra la famiglia e le istituzioni pubbliche.

L'interesse pubblico che può destare l'argomento affrontato non elimina, tuttavia, l'esigenza di salvaguardare i minori che vi risultino coinvolti e di evitare che spettacolarizzazioni del loro caso di vita ne compromettano un ordinato processo di maturazione.

Nel corso del servizio in esame il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, del citato Codice in riferimento ai "dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico" rendeva necessaria un'autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l'intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

Nel caso di specie, l'intervista mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica locale circa l'operato di alcuni assistenti sociali, che veniva fatto oggetto di critiche.

La diffusione del nome e delle fotografie delle minori, nonché del loro controverso affidamento, non era essenziale riguardo al fatto di pubblico interesse riportato nell'intervista, secondo quanto invece richiesto dalla normativa in materia (cfr., in particolare, art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996). Inoltre, l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla situazione segnalata avrebbe potuto essere raggiunto ugualmente omettendo quantomeno i riferimenti diretti alle bambine, accorgimento che nulla avrebbe tolto alla completezza e all'interesse della notizia.

L'iniziativa o, comunque, il consenso del genitore non esimeva quindi il giornalista dall'obbligo di verificare l'esistenza di un interesse oggettivo del minore alla diffusione delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 3, del Codice deontologico), interesse che la stessa Carta di Treviso considera allorché prevede la necessità di garantire l'anonimato dei minori quando i fatti di cronaca nei quali i minori medesimi sono coinvolti facciano riferimento a determinate situazioni familiari quali – ad esempio – affidamenti, adozioni, separazioni, divorzi ecc..

Va disposto l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile dell'emittente Tele Boario la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in riferimento all'ulteriore trattamento dei dati già diffusi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 30943]

“IL PADRE HA MOLESTATO MIA FIGLIA”

*Un giornale pubblica un'intervista nel corso della quale una madre accusa il marito di molestie sessuali nei confronti della figlia.
Non rispettate le norme sulla tutela della riservatezza e sui minori*

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dal Comune di YX;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del Comune di YX relativa ad un articolo pubblicato dal periodico XZ riguardante una minore affidata al Comune medesimo, a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minorenni di Milano che ne ha disposto in via temporanea ed urgente, ai sensi degli artt. 333 e 336, ultimo comma, del codice civile, l'allontanamento della minore dalla residenza familiare. L'articolo riporta un'intervista rilasciata da un genitore in merito a presunte molestie sessuali del coniuge nei confronti della figlia minore.

Il Comune denuncia una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv. del Garante 29 luglio 1998) da parte del XZ, in relazione alla pubblicazione di alcuni particolari in grado di condurre all'individuazione della minore, tra cui una fotografia della madre intervistata che espone, a sua volta, una fotografia della figlia.

OSSERVA

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall'art. 12 del d.lg. n. 171/1998), il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica deve rispettare talune garanzie e, in particolare, le prescrizioni del Codice di deontologia sopra citato. Tale normativa prevede una tutela rafforzata per il diritto alla riservatezza delle persone di minore età, che “deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca” (art. 7 Codice deont. cit.). Al fine di tutelarne la personalità, tale disposizione vieta al giornalista di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

La tutela della personalità di tali soggetti, quale fondamento dell'esigenza di salvaguardare l'anonimato dei minori, induce il nostro ordinamento a riconoscere espressamente, nell'ambito del bilanciamento tra due valori costituzionalmente tutelati, la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca (art. 7, comma 3, del Codice). Il divieto di pubblicare i nomi dei minori viene meno qualora “per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori”, facendosi però carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla nota Carta di Treviso.

Nel caso di specie, il giornale ha invece – occupandosi di una vicenda che vede coinvolta una minore allontanata dalla famiglia a causa di presunte molestie sessuali subite dal padre – pubblicato, oltre ai dati identificativi della madre e all'indirizzo ove abita la famiglia, il nome della scuola frequentata dalla minore e una fotografia della madre che mostra, a sua volta, quella della figlia, resa così immediatamente identificabile.

Nel quadro dell'articolo giornalistico, il genitore ha rivelato o contribuito a rendere noti alcuni particolari del caso. Stante, però, la loro riferibilità a minori, nonostante l'applicabilità dell'art. 5, comma 2, del citato Codice in riferimento ai “dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”, si rendeva necessaria un'autonoma valutazione da parte del giornalista che ha curato l'intervista circa i rischi che la diffusione dei dati potesse avere sui minori stessi, ai sensi del citato art. 7.

La primaria esigenza di tutelare lo sviluppo e la formazione della minore in relazione alle possibili conseguenze connesse alla sua identificazione rendeva necessaria una particolare cautela da parte dell'autore dell'articolo e di chi ne ha disposto la pubblicazione assieme alla fotografia. Ciò in ragione della delicatezza della specifica situazione in cui era coinvolta la minore (si tratta, come si è detto, di presunte molestie sessuali all'interno della

famiglia), nonché, fra l'altro, in considerazione delle affermazioni rilasciate dalla madre, e riportate nell'articolo medesimo, su presunte bugie della figlia.

Tale pubblicazione non risulta pertanto conforme alle disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della personalità del minore anche in relazione ad atti e molestie a sfondo sessuale.

Quanto sopra affermato appare confermato dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 citata, in base al quale qualsiasi trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi di liceità e correttezza, principi che, nell'ambito dell'attività giornalistica, hanno trovato espressione anche in alcuni documenti sottoscritti dall'Ordine nazionale dei giornalisti, tra i quali la Carta dei doveri dell'8 luglio 1993 e la Carta di Treviso.

In particolare, la necessità di garantire un armonico sviluppo della personalità del minore e di evitare possibili influenze negative sulla sua crescita sono alla base di numerose disposizioni della Carta da ultimo citata (espressamente richiamata dall'art. 7 del Codice deontologico dei giornalisti) che ribadiscono l'esigenza di garantire l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca. Esigenza, questa, che si traduce, per il giornalista, nel doversi astenere dal pubblicare nei casi non consentiti non solo il nome del minore, ma anche "tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il comune di residenza nel caso di piccoli centri, l'indicazione della scuola cui appartenga".

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del XZ la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione all'ulteriore trattamento dei dati diffusi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 42212]

STRALCI DI PERIZIA PSICHIATRICA

È illecita la pubblicazione degli elementi identificativi e di notizie relative allo stato di salute e alle condizioni psichiche di un minore accusato di aver ucciso la propria fidanzata (minorenne)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le segnalazioni presentate dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

Sono pervenute a questa Autorità due segnalazioni relative a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali con riferimento ad alcuni articoli di giornale riguardanti il medesimo fatto di cronaca: la morte di una giovane ragazza minorenni uccisa a XY dal fidanzato, anch'esso di minor età.

In particolare, la prima segnalazione riguarda l'avvenuta pubblicazione, da parte del quotidiano KY, della fotografia della giovane studentessa morta. La seconda riguarda la pubblicazione, da parte del quotidiano WY, di alcuni stralci della perizia psichiatrica effettuata sul giovane accusato del delitto, disposta dal giudice nel corso del procedimento.

OSSERVA

Come è noto, la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica dettano alcune norme volte ad introdurre un adeguato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei soggetti cui si riferiscono i dati trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

Nel rispetto di tale bilanciamento, il Codice introduce una specifica tutela a favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, privilegiando in questo caso l'esigenza di salvaguardare la sfera privata e la personalità dei minori stessi rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto degli accadimenti di pubblico interesse (art. 7).

La peculiare disciplina da ultimo menzionata trova fondamento nell'esigenza di preservare la crescita del minore – sia esso vittima o autore di un reato, oppure protagonista di altre delicate vicende – evitando, in particolar modo, che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l'ordinario processo di maturazione e l'armonico sviluppo. Il rispetto di tale principio – che trova altresì espressione nella nota Carta di Treviso sul rapporto informazione-minori, espressamente richiamata dall'art. 7 del Codice – deve pertanto condurre il giornalista a verificare con rigore la sussistenza di un rilevante interesse pubblico (da valutare in base al comma 3 del citato art. 7) o di un eventuale interesse del minore, tali da legittimare la pubblicazione di dati e immagini riferiti a quest'ultimo.

Sulla base di tali premesse si può pertanto osservare quanto segue.

La pubblicazione dell'immagine della giovane studentessa uccisa, anche se avvenuta in assenza di un consenso espresso in tal senso dai genitori, non sembra porsi in diretto contrasto con la normativa e con i principi ora richiamati.

La speciale tutela accordata ai minori in relazione alla diffusione dei dati da parte degli organi di informazione porta, per altro verso, a ritenere fondata la seconda segnalazione pervenuta a questa Autorità.

In particolare, gli articoli del quotidiano WY, oltre a riportare gli elementi identificativi del minore autore del delitto, arrivano addirittura a diffondere numerosi dettagli relativi allo stato di salute e alle condizioni psichiche dello stesso, attraverso la pubblicazione di ampi stralci della perizia medico-psichiatrica disposta d'ufficio dal giudice minorile.

Al riguardo, occorre evidenziare che le disposizioni dedicate ai minori sopra richiamate trovano applicazione, a maggior ragione, quando si pubblicano dati relativi allo stato di salute dei medesimi. Tali informazioni personali, infatti, attengono alla sfera più intima della persona. Pertanto, sia la legge n. 675/1996, sia il Codice di deontologia più volte citati, introducono una specifica disciplina giuridica con riferimento alla loro eventuale comunicazione e diffusione.

In relazione al caso in esame, sarebbe stata dunque auspicabile da parte del quotidiano una maggiore aderenza ai principi della normativa richiamata e, in particolare, una più attenta tutela della riservatezza del giovane autore del delitto. Ciò al fine di offrire al medesimo l'opportunità di crescere e costruirsi un'identità libera da un così forte condizionamento derivante dalla vicenda che lo ha visto protagonista, nonché dalle peculiari condizioni personali e di salute che lo hanno segnato in quel momento della vita.

Alla luce di quanto sopra esposto, la pubblicazione degli stralci della perizia contenenti i dati sullo stato di salute del minore non risulta avvenuta nel rispetto della normativa vigente, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni su processo penale a carico di imputati minorenni) che vieta la pubblicazione di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione dei minorenni comunque coinvolti nel procedimenti penali.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano WY la necessità di conformare i trattamenti di dati personali relativi ai minori ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l'invio di copia della presente al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 39596]

FOTO DEI FAMILIARI DI UN INDAGATO

È illecita la pubblicazione delle foto dei familiari di un uomo accusato di violenza sessuale. La diffusione dell'immagine di una bambina è in contrasto anche con le norme a tutela dei minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dalla signora XY;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte della signora XY in merito ad una possibile violazione della legge n. 675/1996 e del Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179, con Provv. del Garante 29 luglio 1998) con riguardo ad alcune immagini pubblicate dal quotidiano *La Stampa*.

In particolare, tale quotidiano, nel riportare la notizia di una presunta violenza sessuale posta in essere da un uomo ai danni di un giovane, pubblica una fotografia che ritrae l'uomo stesso insieme al fratello, alla moglie e alla figlioletta.

OSSERVA

La segnalazione è fondata.

Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 675/1996, la diffusione di dati personali – ivi comprese le immagini – effettuata nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica è ammessa purché avvenga nel rispetto dei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e, in particolare, dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso di specie, la pubblicazione della fotografia che ritrae i familiari dell'uomo cui viene imputata una tentata violenza sessuale non rispetta il predetto limite, né quanto prescritto dall'art. 5 del Codice di deontologia dei giornalisti. In particolare, quest'ultimo, nel ribadire la necessità che il giornalista garantisca il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, stabilisce altresì che, nel trattare dati sensibili relativi all'interessato, vengano evitati riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

La diffusione dell'immagine della bambina appare inoltre in contrasto con l'art. 7 del Codice deontologico il quale, nel fornire una tutela rafforzata al diritto alla riservatezza dei minori coinvolti in fatti di cronaca, vieta al giornalista di pubblicarne i nomi o altri particolari in grado di condurre alla loro identificazione. Ciò, al fine di salvaguardarne la personalità e il loro armonico sviluppo.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le opportune valutazioni, anche al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano *La Stampa* di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento, anche in relazione al loro ulteriore trattamento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 novembre 2001 [doc. web n. 40209]

CRONACHE DELL'ASSASSINIO DI UN BIMBO

Il Garante sottolinea la necessità, nell'informare su una vicenda di sangue, di rispettare le disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, in particolare per i minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute riguardo al delitto di Cogne e le notizie riportate dai mezzi di informazione;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Vasto clamore ha destato nel pubblico la recente morte, a Cogne, di un bimbo di tre anni. Il caso ha avuto ampio risalto negli organi di informazione, i quali, nel rendere noti gli sviluppi delle indagini (che hanno portato all'arresto e, successivamente, alla scarcerazione della madre del bimbo, attualmente indagata per il delitto) si sono più volte soffermati a fornire informazioni e dettagli sull'intera famiglia e su persone coinvolte, anche indirettamente, nella vicenda.

Sulla condotta dei mezzi di informazione sono stati mossi, da più parti, numerosi rilievi e critiche. Molteplici sono state anche le segnalazioni pervenute al Garante nelle quali è stata particolarmente evidenziata l'intrusione, da parte degli organi di informazione, nella vita e nel dolore della famiglia sconvolta dal tragico evento.

Particolare preoccupazione hanno destato, soprattutto, le immagini e le informazioni ripetutamente diffuse da alcune testate giornalistiche concernenti il fratello della vittima, un bambino di 7 anni. Ci si riferisce, tra le altre, sia alle immagini – carpite con un teleobiettivo – di un cartello di benvenuto scritto dal bambino per salutare la madre appena scarcerata, sia alle informazioni su frasi, sentimenti o stati d'animo attribuiti al bambino medesimo.

Notevoli dubbi ha, altresì, suscitato l'iniziativa di creare un sito dedicato al piccolo deceduto, nel quale – anche attraverso collegamenti a quotidiani *on line* – è possibile repe-

rire fotografie della famiglia, informazioni sull'indagine in corso (tra cui anche le dichiarazioni rese dal bambino di 7 anni al magistrato) e commenti del pubblico sulla vicenda.

OSSERVA

Questa Autorità ha già avuto occasione di intervenire sul delicato caso di Cogne, richiamando l'attenzione degli organi di informazione sulla necessità di trattare i fatti nel rispetto delle norme poste a tutela della dignità e della riservatezza della persona umana.

Il Garante, in particolare, ha invitato i medesimi organi ad astenersi dal divulgare dettagli e informazioni sul fratello della vittima, sottolineando come, anche in casi di grande rilevanza pubblica, quale quello ora riportato, la normativa in materia di protezione dei dati personali preveda particolari garanzie a favore dei minori (vedi i Comunicati del 25 e 29 marzo 2002 [doc. *web* nn. 46048 e 46043]).

La speciale protezione accordata a tali soggetti trova fondamento, in particolare, nell'art. 7 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Prov. del Garante 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), il quale espressamente riconosce la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca. A tale scopo, la disposizione citata – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995) – impone specifici vincoli agli organi di informazione relativamente alla pubblicazione di notizie e immagini riguardanti minorenni coinvolti a vario titolo in episodi di cronaca.

Tali vincoli sono giustificati, soprattutto, dall'esigenza di garantire la maturazione del minore, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni del suo caso di vita ne compromettano l'armonico sviluppo.

In relazione al fatto accaduto a Cogne, la necessità di sottrarre il fratello della vittima all'attenzione degli organi di informazione e del pubblico trova, inoltre, un valido motivo nell'esigenza di limitare altri gravi condizionamenti sulla sua personalità, già fortemente turbata dai terribili eventi che hanno investito la sua famiglia.

Ciò rende pertanto doveroso, da parte di questa Autorità, richiamare ulteriormente l'attenzione degli operatori di tutti i mezzi di informazione, pubblici e privati, sulla necessità di conformare il trattamento dei dati relativi alle persone coinvolte nella vicenda di Cogne al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di tutela della dignità personale e della riservatezza, con specifica attenzione per le norme dettate a protezione dei minori.

È opportuno sottolineare, altresì, le peculiari responsabilità per questi temi, della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Responsabilità, queste, che trovano specifico fondamento nel compito, attribuito a tale servizio, di garantire alla collettività un'informazione di qualità, imparziale e corretta.

Tali doveri hanno trovato espressione in numerosi documenti, fra i quali, si possono ricordare i principi sanciti nella Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico (Usigrai - Roma, luglio 1990), successivamente richiamati e sviluppati nella Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del servizio pubblico Rai (dicembre 1995). In particolare, tale ultimo documento evidenzia l'impegno del giornalista ad astenersi "dal gusto morboso o cinico della rappresentazione del dolore", nonché a rispettare la discrezione e la riservatezza della persona. Ciò, soprattutto quando, nelle vicende narrate, siano coinvolti minori.

Specifiche forme di tutela sono state previste anche dal d.P.R. 8 febbraio 2001 (Approvazione del Contratto di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2000/2002). In esso, tra l'altro, è sancito l'impegno della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire, nelle sue trasmissioni, il pieno rispetto della riservatezza e della dignità delle persone, nonché di vigilare sull'effettiva applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali (art. 10).

Prescrizioni analoghe sono ricavabili anche nell'atto di indirizzo sul pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato il 13 febbraio 1997 dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Ciò, anche con riferimento ai minori in quanto radio e telespettatori.

Occorre segnalare, inoltre, che l'attenzione rivolta da molti organi di informazione al fratello della piccola vittima, nonché le modalità con cui tali organi hanno riferito della sua posizione in relazione all'intera vicenda o dei suoi presunti stati d'animo, si pongono in contrasto non solo con i principi in materia di tutela della riservatezza e con le regole deontologiche sull'esercizio della professione giornalistica, ma anche con riferimento ad altre specifiche norme dell'ordinamento.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni del codice di procedura penale e alle altre norme sul processo minorile che vietano la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee ad identificare un minore comunque coinvolto in un reato (art. 114, comma 6, c.p.p. e art. 13 del d.P.R. n. 448/1988).

Accanto alla specifica protezione riservata ai minori, occorre ricordare anche che la vi-

gente normativa in materia di protezione dei dati personali individua alcune ulteriori garanzie a tutela della sfera privata dei singoli, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca. Tra questi rileva, in particolare, l'obbligo, per i giornalisti, di trattare le informazioni di carattere personale nel rispetto dell'essenzialità delle informazioni stesse con riferimento alla rilevanza pubblica dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del Codice di deontologia dei giornalisti sopra citato).

In relazione alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla vicenda stessa, si deve evidenziare che la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione ora richiamato impone agli operatori dell'informazione di effettuare un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulle modalità della loro acquisizione, evitando di diffondere quelle che attengano a comportamenti o a persone non direttamente connessi alla vicenda riportata.

Infine, particolare attenzione, anche in relazione alle modalità con cui sono state riprese e diffuse talune immagini da parte degli operatori televisivi, deve essere dedicata alla disposizione che sanziona penalmente chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata, nonché chiunque riveli o diffonda, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi predetti (art. 615 bis codice penale).

Fermo restando quanto di competenza dell'autorità giudiziaria, il Garante si riserva di effettuare ulteriori controlli nonché di adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti dei singoli organi di stampa, degli operatori della radio e della televisione, nonché dei gestori di servizi di informazione operanti anche attraverso Internet, che già si sono occupati della vicenda in esame. Ciò, anche avuto riguardo alle modalità con cui gli stessi provvederanno ad adeguarsi ai principi richiamati nel presente provvedimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, segnala agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l'invio del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché ai Consigli regionali dell'Ordine medesimo.

Roma, 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203]

MINORE IN UNA TRASMISSIONE TV

Una trasmissione tv ospita un bambino chiamato ad esprimersi sulla vita sentimentale della madre separata.

Il Garante ritiene tale partecipazione, pur avvenuta con il consenso dei genitori, non conforme alle norme a tutela dei minori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Gli organi di informazione hanno dato ampio risalto alla notizia che un minore è stato intervistato a lungo in merito ad alcune vicende personali e familiari nel corso della trasmissione *Al posto tuo* di Rai Due del 25 e 26 novembre 2002.

L'episodio ha destato particolare attenzione specie in ragione del fatto che sono state utilizzate diverse informazioni di carattere personale relative al minore e alla sua famiglia, trattamento di cui è necessario verificare la conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza, con specifico riferimento a quelle dettate a salvaguardia della personalità dei minori.

A tal fine, questa Autorità ha avviato un procedimento amministrativo di controllo in relazione ai profili di propria competenza, richiedendo informazioni alla testata e alla redazione della trasmissione e acquisendo una registrazione delle puntate sopraindicate.

Dagli accertamenti effettuati, e in particolare dalla visione della registrazione, è emerso quanto segue.

Un minore di undici anni ha partecipato alla trasmissione in quanto – sulla base delle dichiarazioni della conduttrice – avrebbe espresso il desiderio di individuare una soluzione per un presunto disagio della madre, dovuto – secondo il minore stesso – alla cir-

costanza che la donna, dopo la separazione dal marito, non sarebbe riuscita ad individuare un'altra persona con cui intraprendere una relazione stabile.

Alla luce delle suddette dichiarazioni, la trasmissione avrebbe tratto spunto dalla “proposta” del minore di far conoscere alla madre un altro uomo, amico del minore medesimo.

In tale contesto, su richiesta del minore che è stato protagonista delle due trasmissioni, sono stati invitati in studio alcuni suoi familiari – la zia, la nonna, la sorella e, infine, la madre – i cui interventi si sono susseguiti nel corso delle due puntate per discutere sull'opportunità di suddetta “proposta”.

Sulla base di quanto risulta dalla documentazione fornita da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A., la madre del minore aveva autorizzato lo stesso a partecipare alla trasmissione ed aveva acconsentito a prendervi parte con l'intendimento di consentire al figlio di farle una sorpresa per il proprio compleanno.

Nel corso delle puntate sono stati convocati anche altri personaggi coinvolti nella vicenda e, in particolare, l'uomo che il bambino voleva presentare alla madre, nonché quello che la donna frequentava al momento. Circostanza, quest'ultima, nota solo ad alcuni dei presenti e rivelata durante la trasmissione da un familiare dell'interessata, anziché da quest'ultima, la quale, dietro ripetute sollecitazioni, venute anche dalla conduttrice, finiva per confermare tale fatto.

Dalle informazioni ricavate dalle ripetute interviste delle persone ora citate si è composto il quadro personale e sentimentale dei protagonisti della vicenda e, in particolare, della madre del minore.

Nel dibattito sono emersi inoltre delicati episodi della vita degli altri partecipanti. Ciò anche attraverso la divulgazione di informazioni non note a tutti gli invitati e, soprattutto, al minore.

Il tutto si è svolto in uno studio televisivo, in presenza di spettatori e ospiti che hanno partecipato al dibattito su tali vicende, intervenendo anche per esprimere giudizi e fornire suggerimenti sui fatti esposti, ovvero manifestando orientamenti sulle posizioni assunte dai diversi invitati attraverso applausi e altre forme di approvazione o disapprovazione.

Le puntate si sono concluse con la manifestazione, da parte della madre e del figlio, dei rispettivi convincimenti in ordine ad alcune decisioni relative alla propria vita privata.

Nella documentazione inviata, la società concessionaria del servizio pubblico ha evidenziato la circostanza che la partecipazione del minore al programma è avvenuta con il consenso di entrambi i genitori e (agli effetti di quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345) previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

OSSERVA

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Prov. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a contemperare i diritti della personalità dei soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

In particolare l'art. 25 della predetta legge prevede la possibilità di trattare dati personali per il giornalista o per chiunque svolga, anche in modo occasionale, un'attività riconducibile alla manifestazione del pensiero (comma 4 bis del medesimo articolo), purché vengano rispettate alcune garanzie a tutela della sfera privata e della dignità degli interessati che trovano ulteriore specificazione nel citato Codice deontologico.

Tra queste garanzie – presenti anche in altre disposizioni speciali di legge o di regolamento come gli artt. 16 e 17 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 – ne figurano alcune riconosciute a tutela dei minori, specie se coinvolti in fatti di cronaca, di cui si privilegia la protezione della sfera personale, della vita privata e della personalità rispetto al diritto/dovere del giornalista di rendere conto di accadimenti di pubblico interesse.

In questa prospettiva, l'art. 7 del Codice:

- a) vieta al giornalista di pubblicare nomi o immagini dei minori coinvolti in fatti di cronaca o di fornire particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione;
- b) estende la tutela della personalità del minore in relazione a fatti non previsti dalla legge come reati;
- c) impone in ogni caso di considerare il diritto del minore alla riservatezza come “primario” rispetto al diritto di critica e di cronaca, facendo salva la sola eventualità di una diffusione nell'interesse oggettivo del minore in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico (circostanza da valutare sotto la responsabilità del giornalista e secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso).

La speciale tutela ora richiamata trova applicazione anche al caso in esame.

Il trattamento delle informazioni relative al minore e ai suoi rapporti familiari effettuato nel corso delle due puntate non era giustificato dal perseguimento di un interesse oggettivo dello stesso minore (art. 7, comma 3, del Codice).

L'intrusione nella sfera privata del minore risulta particolarmente evidente anche dal fatto che il minore – attraverso l'indagine svolta dalla conduttrice del programma sulla vita dei vari ospiti – è stato indotto a compiere scelte inerenti alla propria sfera personale e al proprio futuro, nonché reso edotto di fatti concernenti la dimensione strettamente personale di familiari e conoscenti. Ciò, peraltro, senza che sia stato possibile valutare preventivamente se la conoscenza di siffatte circostanze, in quella particolare sede, potesse arrecare un qualche turbamento al minore (si pensi alla notizia diffusa in trasmissione relativa al fatto che la madre frequentava un uomo e alla possibilità che la famiglia potesse in futuro trasferirsi all'estero al seguito di quest'ultimo).

Né vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del bambino la circostanza che lo stesso apparisse divertito dalla situazione e, comunque, disponibile a farsi intervistare.

Il minore si è trovato in una condizione che non gli consentiva di determinare appieno gli effetti dei propri comportamenti, liberamente e consapevolmente. Ciò, non solo in ragione dell'età, ma anche del particolare contesto dello studio televisivo, che induceva all'immediatezza e alla spettacolarizzazione dei rapporti interpersonali.

Come si è potuto riscontrare dalla visione delle registrazioni, una serie di fattori – quali le domande della conduttrice, i riflettori, le telecamere, il ruolo attivo del pubblico in sala, i frequenti applausi di quest'ultimo e la percezione di tale dibattito che hanno potuto avere i telespettatori – erano di per sé idonei a condizionare in modo rilevante lo stato emotivo del minore e le sue determinazioni, a prescindere da eventuali suggerimenti o accordi intrapresi prima delle trasmissioni.

Per escludere una violazione delle norme sopra richiamate non spiega peraltro effetti significativi il consenso eventualmente manifestato dai genitori riguardo al particolare trattamento dei dati personali poi effettuato nei riguardi del minore (consenso che, secondo quanto dedotto dalla società, è stato espresso preventivamente mediante la sottoscrizione di un modulo predisposto dalla competente Direzione provinciale del lavoro e che poteva, inoltre, desumersi dall'accettazione della madre di partecipare al programma televisivo e al dibattito instauratosi con il minore).

Tale ultima considerazione trova fondamento anche nel fatto che, come si evince dalla documentazione allegata dalla società, le informazioni fornite ai genitori del minore all'atto della sottoscrizione del modulo, nonché quelle fornite alla madre prima della sua partecipazione alla trasmissione, non risultano aver reso i genitori pienamente consapevoli delle specifiche caratteristiche del trattamento di dati cui il figlio sarebbe stato poi esposto.

Il giornalista doveva comunque operare un'autonoma valutazione della rispondenza della trasmissione ai predetti presupposti, anche in presenza di una manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto, trovando il citato art. 7 del Codice concorrente applicazione rispetto ad un altro articolo del Codice che riguarda la diffusione di dati relativi a circostanze o a fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico (art. 5, comma 2).

In particolare, si deve rilevare che il ruolo via via assunto dal minore nel corso delle trasmissioni può avere effetti pregiudizievoli sullo sviluppo della sua personalità all'interno della famiglia.

Quanto ora evidenziato trova conferma, fra l'altro, nella menzionata Carta di Treviso (5 ottobre 1990-25 novembre 1995), le cui disposizioni sono richiamate dal citato art. 7 del Codice deontologico. In tale documento si afferma, infatti, che "il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive o radiofoniche che possano ledere la sua dignità, né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l'armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori".

Tale principio (operante alla luce dei particolari doveri cui è tenuta la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) viene affermato anche dal Codice di autoregolamentazione tv e minori sottoscritto a Roma il 26 novembre 1997, il quale ha introdotto prescrizioni particolarmente rigorose proprio con riguardo alla partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive, impegnando i responsabili delle stesse al rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la rispettiva età e la loro ingenuità. Ciò anche nella nuova versione dello stesso codice sottoscritta a Roma il 29 novembre 2002, ove sono considerati anche i riflessi negativi di alcune trasmissioni sulla personalità di minori che ne abbiano visione.

Il presente provvedimento non esamina, in assenza di segnalazioni o reclami di interessati, la liceità e correttezza del trattamento delle informazioni relative ad altri partecipanti al programma.

Va in conclusione segnalata alla società la necessità di conformare il trattamento dei dati personali effettuato nel caso di specie e in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento, dando comunicazione dello stesso anche al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala a Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. la necessità di conformare il trattamento dei dati personali descritto in premessa ed effettuato in altre trasmissioni, anche future, alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]

GLI ABUSI DELLA *BABY SITTER*

I genitori di due minori vittime di abusi segnalano che alcune testate, nel riferire della vicenda, rivelano molti particolari che portano a identificare i due bambini. Il Garante ritiene fondato il loro reclamo

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da due esercenti la potestà su minori interessati, che hanno sottoscritto il reclamo in proprio e nella predetta qualità, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi e Vittorio Pisapia di Milano;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Nei giorni scorsi diversi organi di informazione si sono occupati di un grave episodio di cronaca relativo all'arresto di una donna accusata di aver commesso atti di violenza ed abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei due bambini affidati alle sue cure dai genitori presso i quali, per alcuni anni, ha prestato servizio.

Le testate giornalistiche che si sono occupate del caso hanno descritto in modo dettagliato la vicenda, ivi compresa la tipologia di abusi subiti dai minori, ricorrendo a pseudonimi nella narrazione, peraltro singolarmente identici in vari articoli pubblicati.

Pur non essendo stata resa apertamente nota l'identità dei minori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una pluralità di informazioni inerenti alla descritta vicenda (acquisite con modalità di cui non si è ancora verificata la liceità), e segnatamente: la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il luogo di residenza del nucleo familiare e il quartiere (sito nel centro di un importante capoluogo regionale); l'età e il sesso dei minori; le generalità, lo stato civile, il profilo professionale e l'immagine dell'arrestata su foto se-

gnaltiche; il periodo nel quale quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; l'indicazione degli animali domestici detenuti e le abitudini della famiglia.

Tali informazioni risultano dai primi elementi forniti dai reclamanti e dalle risultanze acquisite da questa Autorità, con specifico riferimento ad articoli pubblicati da numerosi quotidiani, che allo stato degli atti risultano: il *Corriere della sera* (articolo del 18 febbraio 2004), *la Repubblica* (articolo del 18 febbraio 2004), *Il Giornale* (articolo del 18 febbraio 2004), *Libero* (articolo del 18 febbraio 2004), *Il Giorno* (articolo del 18 febbraio 2004), *La Stampa* (articolo del 18 febbraio 2004), *Avvenire* (articolo del 18 febbraio 2004), *Quotidiano Nazionale* (articolo del 18 febbraio), nonché dal settimanale *Oggi* (3 marzo 2004).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

1. Il reclamo riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee ad identificare soggetti minori vittime di atti violenze e molestie sessuali.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d.lg. n. 196/2003 e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato con Provv. del Garante 29 luglio 1998).

Invero, come già riconosciuto in passato da questa Autorità (Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]), nonostante la mancata individuazione nominativa dei minori le cui vicende hanno formato oggetto di narrazione, gli stessi devono essere ritenuti, ancorché indirettamente, riconoscibili (in particolare all'interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dai reclamanti), in ragione delle numerosissime e dettagliate informazioni contenute negli articoli sopra ricordati e già riferite in premessa.

Tra queste informazioni figurano anche foto segnaletiche dell'istitutrice che rappresentano un dato particolarmente rilevante ai fini dell'identificazione dei minori di cui la stessa era abituale accompagnatrice. Tali foto sono state diffuse senza che risultino sussistere quelle necessità di giustizia e di polizia che potrebbero legittimare la loro pubblicazione, come rilevato in più provvedimenti del Garante con i quali l'odierna diffusione contrasta (v. ad es. Provv. 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451; in questo volume a pagina 212. Ndr.]; cfr. artt. 11, comma 1, lett. b), e 25, comma 2, del d.lg. n. 196/2003).

2. Si rileva altresì che, al di là dell'attitudine a rendere riconoscibili i minori interessati, larga parte delle informazioni minuziosamente riferite in diversa misura dalle varie testate (in particolare, la specifica attività professionale svolta dai genitori e, limitatamente al padre, la circostanza che parte di essa veniva svolta in una capitale europea; il quartiere; l'esatta età e il sesso dei minori; l'inequivoca individuazione dell'arrestata; il periodo nel quale quest'ultima ha prestato la propria opera presso la famiglia e le modalità della sua assunzione; le località di villeggiatura; l'indicazione degli animali domestici detenuti) non rispettano il principio di essenzialità, previsto all'art. 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del menzionato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, trattandosi di informazioni sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che in termini più generali è pur legittimamente riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca.

3. A tale profilo, per sé solo idoneo a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, deve essere aggiunto un ulteriore profilo di illiceità, incentrandosi il trattamento su soggetti minori per i quali, pur in relazione allo svolgimento della libertà d'informazione, l'ordinamento appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Provv. 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203; in questo volume a pagina 127. Ndr.]; v. altresì Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n. 42212; in questo volume a pagina 119. Ndr.]).

Tale principio, fermo restando quanto previsto dall'art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto, dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali.

Detto principio è ulteriormente rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5, del d.lg. n. 196/2003: la prima norma estende il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". Più in generale l'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, riconosce al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Inoltre, l'art. 7 del codice di deontologia – anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso – considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

La diffusione dei dati ha infine leso con evidenza gli ulteriori diritti dei genitori dei minori e, in particolare, il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sancito dal nuovo Codice (art. 1 d.lg. n. 196 cit.).

4. Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto disposto in via d'urgenza nei confronti delle testate indicate in premessa, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del d.lg. n. 196/2003, il divieto di ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori oggetto di reclamo e a ledere i diritti dei loro genitori. Tale divieto va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione. Ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1 va inoltre segnalata a tutte le testate giornalistiche, comprese quelle radiotelevisive, la necessità di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento. Stante l'urgenza determinata dal concreto rischio di una reiterazione della diffusione illecita dei dati, sussiste la necessità di adottare la presente decisione anche prima della definizione del procedimento (art. 144 d.lg. n. 196 cit.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato il reclamo e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. c), del d.lg. 30 giugno 2003, vieta all'editore e al direttore responsabile delle testate giornalistiche di cui in narrativa l'ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori e, ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, prescrive agli stessi l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima e di astenersi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b), del d.lg. n. 196/2003 prescrive a tutte le testate giornalistiche, anche radiotelevisive, l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nella presente decisione;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti Consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

d) dispone l'invio di copia della presente decisione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e all'Osservatorio nazionale per l'infanzia.

Roma, 10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071]

La diversa decisione dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia

Il Garante trasmise il proprio provvedimento all'Ordine lombardo dei giornalisti, che aprì un procedimento disciplinare contro i cronisti implicati. L'Ordine lombardo è tra i più attenti ai temi della deontologia e ai diritti dei cittadini. Per questo colpisce non tanto (o non solo) la decisione di "assolvere" i giornalisti, ma la motivazione di quella conclusione: "I bambini non sono direttamente riconoscibili da parte del "lettore medio" dei giornali citati. Non è stato dimostrato che le persone coinvolte nella brutta vicenda siano state individuate da quella entità della popolazione che si identifica con l'uomo della strada"⁽¹⁾. Viene qui affermato un principio non condivisibile: magari quei due bambini sono stati individuati dall'ambiente scolastico o da un contesto sociale più ristretto (quello frequentato dalla famiglia), ma non dal generico "uomo della strada". Il danno denunciato dai genitori di quei bambini consisteva proprio nella loro riconoscibilità nell'ambiente frequentato. Non può essere, insomma, il numero dei lettori in grado di capire il criterio per valutare l'invasività di un'informazione.

(1) Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, delibera disciplinare del 14 febbraio 2005.

LA MINORE IDENTIFICATA

Un uomo viene accusato di violenza sessuale nei confronti della ex convivente e della figlia di lei. Un settimanale dà conto della vicenda, con dettagli che consentono l'identificazione delle donne. Vietata la diffusione dei dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, in proprio e nella qualità di madre esercitante la potestà genitoriale sulla figlia minore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorella Castagna presso il cui studio ha eletto domicilio

Nei confronti di

Editrice Lecchese S.a.s, in qualità di editore del periodico *Giornale di Lecco* e di Giancarlo Ferrario, in qualità di direttore del medesimo periodico, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vito Zotti presso il cui studio hanno eletto domicilio;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

La ricorrente contesta la liceità del trattamento effettuato a cura del settimanale *Giornale di Lecco* in relazione alla pubblicazione, avvenuta nel 2003, di un articolo in cui si dava notizia di un procedimento penale a carico del suo ex convivente, accusato di aver commesso atti di violenza e molestie, anche di natura sessuale, nei confronti della stessa e della figlia minore di lei. In particolare, la ricorrente lamenta che l'articolo in questione, pur non rendendo apertamente nota l'identità della minore, avrebbe tuttavia reso pubblica una pluralità di informazioni inerenti alla vicenda (tra cui l'indicazione del luogo in cui risiedono le persone interessate – un comune con poco più di duemila abitanti – e la posizione familiare della minore) tali da consentire l'identificazione della minore stessa.

Non avendo ricevuto riscontro all'istanza con la quale, in base alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si opponeva per motivi legittimi alla pubblicazione di "ulteriori informazioni sulla vicenda", la ricorrente ha ribadito tale opposizione con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del d.lg. n. 196/2003, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del d.lg. n. 196/2003, i resistenti hanno risposto con note inviate via fax l'11 e il 18 marzo 2004 ritenendo lecito il trattamento effettuato. A loro avviso, l'articolo contestato avrebbe infatti rispettato il principio "dell'essenzialità delle notizie riferite dall'articolaista nell'adempiere il proprio diritto di cronaca giudiziaria" (riportando esclusivamente l'età della minore ed "omettendo sia il nome ed il cognome che qualsiasi altro elemento che potesse identificarla (ad esempio scuola frequentata, foto, ecc.)" e ritenendo ininfluenza, ai fini dell'identificabilità della minore, l'indicazione del comune di residenza.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso riguarda la diffusione a mezzo stampa di informazioni suscettibili di rendere identificabile un minore vittima di violenza sessuale.

Nel caso di specie trova applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati, ora contenuta nel d. lg. n. 196/2003, e segnatamente gli artt. 136 e 137, comma 3, oltre che il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (adottato con Provv. del Garante del 29 luglio 1998 ed ora allegato al predetto d.lg. n. 196/2003).

Il ricorso è fondato. Come già riscontrato in casi analoghi anche recenti (v., ad es., il Provv. 7 febbraio 2002 [doc. *web* n. 1064770]; v. anche il Provv. 10 marzo 2004 [doc. *web* n. 1090071; *in questo volume a pagina 137. Ndr.*]), la minore interessata e la madre ricorrente risultano identificabili nel caso di specie sebbene non siano state menzionate con le relative generalità. Ciò, in particolare, all'interno della cerchia amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni del nucleo familiare, in ragione delle diverse informazioni contenute nell'articolo contestato, considerata anche la specifica indicazione del luogo in cui si è svolta la vicenda, ovvero di un piccolo centro con una popolazione di poco superiore ai duemila abitanti.

Oltre a rendere riconoscibile la minore interessata, parte delle informazioni riferite (in particolare, l'età della minore e degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, le iniziali del

nome e cognome e l'attività lavorativa prestata dall'imputato, il rapporto di convivenza, la circostanza che la minore sia nata da un precedente "rapporto affettivo", nonché l'esatta indicazione del paese di residenza) non rispetta, altresì, il principio di essenzialità sancito dall'art. 137, comma 3, del d. lg. n. 196/2003 e dall'art. 6 del citato codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, trattandosi di informazioni non indispensabili ad una illustrazione pur compiuta della vicenda.

A tali circostanze, già di per sé idonee a rendere illecito il descritto trattamento dei dati personali, in quanto effettuato al di fuori dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca, ne va aggiunta un'altra che amplia l'illiceità sotto un ulteriore profilo.

Il trattamento in questione si è infatti incentrato su un soggetto minore per il quale l'ordinamento, anche in relazione all'esercizio della libertà d'informazione, appresta una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità (v. Provv. 10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203; *in questo volume a pagina 127. Ndr.*]; v. altresì Provv. 15 novembre 2001 [doc. web n. 42212; *in questo volume a pagina 119. Ndr.*]).

Tale principio, oltre a quanto previsto dall'art. 734 bis c.p. (Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale ed internazionale: anzitutto l'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali. Detto principio è stato rafforzato con gli artt. 50 e 52, comma 5, del d.lg. n. 196/2003: con la prima norma, estendendo il menzionato divieto anche a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; con la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, precludendo nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali la possibilità di identificare le vittime, pure utilizzando dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". Più in generale l'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 (e ratificata in Italia in seguito ad autorizzazione disposta con legge 27 maggio 1991, n. 176), riconosce poi al fanciullo il diritto ad essere protetto rispetto ad "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Infine, l'art. 7 del predetto codice di deontologia – anche attraverso il richiamo alla cd. Carta di Treviso – considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto all'esercizio del diritto di cronaca precludendo al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei ad identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca. Tali identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardano addirittura un minore vittima di molestie o violenze di natura sessuale.

Contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dai resistenti, l'osservanza dei predetti principi non è lasciata all'esclusiva e insindacabile determinazione del giornalista.

I medesimi principi risultano violati nel caso di specie, nel quale le vittime dei gravi atti di violenza contestati sono state lese nel loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti.

Alla luce delle considerazioni svolte va quindi accolto il ricorso e, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del d.lg. n. 196/2003, va pertanto vietata all'editore resistente, quale misura necessaria a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, l'ulteriore diffusione di informazioni idonee, nei termini sopra indicati, anche indirettamente, a identificare la minore interessata e il genitore ricorrente, a far data dalla ricezione del presente provvedimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico dell'editore resistente è determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Va infine disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, vieta all'editore titolare del trattamento l'ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore in questione, nei termini di cui in motivazione;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico dell'editore resistente, il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente;
- c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e al Consiglio regionale del medesimo Ordine competente per territorio.

Roma, 6 aprile 2004 [doc. web. n. 1091956]

VIETATE LE FOTO DEI FAMILIARI

Nell'ambito di un servizio giornalistico sulla relazione tra un'attrice e un manager, vengono pubblicate le foto dei figli, della moglie e della suocera di quest'ultimo. Stabilito il divieto di diffusione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in data 21 novembre 2005 dai coniugi Flavio Cattaneo e Cristina Goi relativamente al servizio giornalistico pubblicato dal settimanale *Chi*, edizione n. 46 del 23 novembre 2005;

RILEVATO che il settimanale, riprendendo una notizia su un supposto legame sentimentale del segnalante, già direttore generale di Rai-Radiotelevisione S.p.A., ha pubblicato un articolato servizio fotografico che ritrae componenti della famiglia Cattaneo in alcuni momenti di vita privata quotidiana;

RILEVATO che le immagini - commentate da una giornalista - riprendono più volte con evidenza la segnalante e riportano dati relativi ai due figli minori; rilevato che il volto della figlia minore dei segnalanti è stato mascherato parzialmente in modo inefficace e che la stessa è pertanto riconoscibile; rilevato che l'articolo menziona altri dati ed immagini relativi anche al luogo di residenza della famiglia, alla loro palazzina di abitazione e alla madre della segnalante;

RILEVATO che nell'esercizio dell'attività giornalistica possono essere diffusi dati personali solo nei limiti dell'“essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”; rilevato che tale garanzia comporta il dovere di evitare riferimenti a congiunti – ed altri soggetti – non interessati ai fatti (art. 137, comma 3, Codice cit. e artt. 5 e 6 del codice di deontologia cit.), non potendo la notorietà di una persona – qual è il segnalante – affievolire i diritti dei congiunti e, in particolare, dei minori (cfr. Provv. del Garante 28 maggio 2001 [doc. web n. 40923]).

RILEVATO, sotto quest'ultimo profilo, che il giornalista ha altresì il dovere di considerare il diritto alla riservatezza del minore come primario e di non pubblicare quindi nomi, immagini o altri particolari in grado di condurre comunque alla loro identificazione, anche nel caso – peraltro non ravvisabile nella vicenda in esame – di un loro coinvolgimento in fatti di cronaca (art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, in Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, che richiama i principi contenuti nella Carta di Treviso; cfr. anche art. 50 del Codice e art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo – New York, 20 novembre 1989 – ratificata con la legge 27 maggio 1991, n. 176);

RILEVATO che l'articolo in questione ha concretizzato una violazione dei diritti dei familiari del segnalante, considerate anche le informazioni specifiche fornite sulla relativa abitazione;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RILEVATA la fondatezza della richiesta rivolta a questa Autorità di inibire all'editore della testata di porre in essere altri trattamenti illeciti – come quello segnalato – di dati personali relativi ai congiunti del segnalante;

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere illecitamente dati personali, comprese le immagini, relativi ai suindicati familiari del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA altresì la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffondere illecitamente dati personali relativi ai congiunti del segnalante, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) prescrive al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112]

NON PARLARE DI “BAMBINO ADOTTATO”

Senza il consenso dei genitori un giornale non può pubblicare la notizia che un minore è adottato. Un comunicato del Garante ricorda che è vietato dalla normativa sulla privacy e dalla legge sull'adozione

Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è in stato di adozione. Si tratta di una violazione della normativa sulla privacy e del Codice deontologico dei giornalisti.

Il problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini è delicato, ma va ribadita la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell'essenzialità dell'informazione. Il Codice deontologico prescrive una forte tutela della personalità dei bambini, giungendo ad affermare che il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.

Quando si parla di bambino adottato, oltre alla legge sulla protezione dei dati personali viene violata anche la normativa in materia di adozione, in particolare dove si affida ai genitori la scelta sui modi e i termini per informare il minore della sua condizione.

Il Garante chiede ai mezzi di informazione di astenersi dal pubblicare tale tipo di notizie, anche se già diffuse da altre testate, altrimenti dovranno essere assunti i conseguenti provvedimenti.

Roma, 5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042]

6. Salute e sfera sessuale

DIGNITÀ DELLE PERSONE MORTE

Richiamati gli organi di informazione che, in occasione del delitto di una studentessa, si erano soffermati su dati sanitari, vicende intime e abitudini personali della vittima. Un comunicato ricorda la necessaria tutela della dignità anche delle persone decedute

In questi giorni si è dovuto registrare un episodio doloroso salito con grande rilevanza all'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica, l'omicidio di Gravina. In questa circostanza, il Garante è intervenuto con un provvedimento urgente dopo essere stato investito, tra gli altri, dalla stessa famiglia della giovane che ha chiesto all'Autorità di intervenire per impedire che venissero ulteriormente diffuse notizie di carattere strettamente personale della vittima.

Il Garante ha invitato gli organi pubblici competenti a verificare se la diffusione dei dati sanitari coperti dal segreto professionale, d'ufficio o d'indagine, sia avvenuta in maniera lecita, segnalando nel contempo ai mezzi di informazione la necessità di adeguare alle norme vigenti, compreso il Codice di deontologia per l'attività giornalistica, la raccolta e la divulgazione dei dati relativi all'omicidio di Maria Pia Labianca alle indagini in atto.

Pur in presenza di un fatto di interesse pubblico legittimamente oggetto del diritto di cronaca, alcune cronache si sono soffermate eccessivamente su dati sanitari, vicende intime, atti e corrispondenze di natura personale, convinzioni religiose e determinate abitudini personali della vittima e di altre persone, con scarsa attenzione per i diritti degli interessati e diffondendo anche dettagli non essenziali per la necessaria informazione dell'opinione pubblica.

Il Codice di deontologia dei giornalisti impone il rispetto di alcune garanzie che riguardano la dignità delle persone, il principio dell'essenzialità dell'informazione, specie quando vengono divulgati dati di natura "sensibile", l'omissione di riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti ovvero a fatti di violenza.

Il Garante ha, inoltre, ricordato che la legge n.675 del 1996 tutela la dignità e i diritti della personalità rispetto al trattamento dei dati personali anche nei confronti di coloro che sono deceduti i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse.

Roma, 8 marzo 1999 [doc. web n. 48472]

GENERALITÀ DI UN INVALIDO CIVILE

È illecita la pubblicazione delle generalità di un invalido civile e del fatto che in dato giorno avesse parcheggiato la propria automobile all'interno di un ospedale per accompagnare la moglie presso il reparto oncologico per una medicazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

1) Il Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di Cesena ha segnalato la pubblicazione sul quotidiano *Il Resto del Carlino* del 30 agosto 1998 di un articolo sulla sosta all'interno dell'Ospedale Bufalini di Cesena degli autoveicoli di coloro che si recano nel nosocomio per visite e cure.

Commentando la prassi dei vigili urbani operanti in zona di rilevare inflessibilmente le violazioni per i veicoli parcheggiati fuori degli spazi consentiti, l'articolo si sofferma su un caso nel quale l'infrazione oggetto di rituale preavviso ad un anziano invalido civile non è stata poi verbalizzata essendo risultata commessa in stato di necessità (art. 4 l. 689/1981).

L'articolo ha descritto la vicenda con dovizia di particolari, criticando l'orientamento del Comando di polizia municipale nonché della Prefettura, che in altri casi non avrebbero accolto le rimostranze di automobilisti invalidi, come evidenziato anche da un'interpellanza consiliare al sindaco.

Tra le notizie fornite, l'articolo ha citato anche le generalità dell'invalido civile, la sua età e il comune di residenza, la data del fatto e la circostanza che l'autoveicolo era stato parcheggiato presso l'ospedale in quanto l'invalido "doveva accompagnare la moglie presso il day hospital oncologico per una medicazione". Nella segnalazione inviata al Garante, nella

quale si ipotizza la violazione della legge 675/1996 e del Codice deontologico per l'attività giornalistica, il Comandante del Corpo ha precisato di aver ritirato personalmente il preavviso, in conformità a quanto previsto da un provvedimento di ordine generale adottato dall'Amministrazione comunale. Ha fatto inoltre presente, implicitamente, di non disporre dei necessari elementi per appurare come il giornalista abbia acquisito notizia dei fatti.

Invitato a fornire maggiori elementi, l'invalido civile ha confermato l'esattezza dei fatti oggetto dell'articolo, precisando di non poter fornire elementi sulla fonte delle notizie e che però nessun componente della famiglia era stato interpellato dai giornalisti. Si è dichiarato quindi alquanto amareggiato per la diffusione dei dati che hanno reso di pubblico dominio lo stato di salute del proprio coniuge, riservandosi di chiedere un eventuale risarcimento dei danni anche dopo la pronuncia del Garante.

2) Con ulteriore nota, il Comando ha segnalato poi all'Autorità alcuni articoli di stampa che riportano dati relativi ad appartenenti al Corpo vittime di lesioni o di atti di resistenza commessi da automobilisti, o imputati per reati riconducibili al servizio prestato. Ha chiesto quindi di verificare la liceità e la correttezza della diffusione di tali dati, richiamando l'attenzione sul fatto che gli articoli di stampa riportano le generalità in un caso, la fotografia degli interessati, contrariamente alla prassi che avrebbe portato la stampa ad utilizzare in altri casi le sole iniziali del cognome e del nome.

3) Il primo dei casi segnalati denota una palese violazione della legge n. 675 e del Codice di deontologia relativo all'attività giornalistica, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. L'articolo si riferisce ad un tema che può essere ritenuto di interesse pubblico in quanto riguarda il generale profilo della correttezza e dell'uniformità di comportamento di un ufficio di polizia, profilo che stato oggetto anche di un atto di sindacato ispettivo.

Tuttavia, la vicenda che ha interessato l'invalido civile risulta essersi svolta in pubblico e nel quadro di un procedimento amministrativo senza particolari connotati di pubblicità o comportamenti in pubblico degli interessati, sia al momento del parcheggio dell'auto, sia successivamente (connotati o comportamenti presi invece in considerazione dell'art. 25, comma 1, della legge e dall'art. 5 del citato Codice di deontologia).

La fonte dei dati sensibili relativi allo stato di salute del coniuge dell'invalido civile e dell'invalido stesso non risulta ancora accertata.

Non essendovi però ragioni per dubitare di quanto sostenuto dall'interessato circa

l'assenza di contatti con giornalisti da parte dei componenti della famiglia, la diffusione di tali dati deve ritenersi illecita.

Quale che sia la loro origine (prescindendo, cioè, dal fatto che il quotidiano li abbia appresi dagli atti relativi all'interpellanza o, in ipotesi, da una rivelazione non consentita da parte degli appartenenti al Corpo), l'articolo doveva rispettare comunque "i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 25, comma 1, cit.), astenendosi dal rivelare dettagli superflui ("... doveva accompagnare la moglie presso il *day hospital* oncologico per una medicazione ..."), idonei, in particolare, a rivelare la malattia grave del coniuge dell'invalido civile e a ledere la sua riservatezza e dignità.

La stessa indicazione delle generalità e della condizione di invalido civile del conducente del veicolo multato non può ritenersi giustificata, in quanto i fatti non risultano essersi svolti secondo caratteristiche tali da risultare di per sé evidenti ad una generalità di persone.

Il Garante ritiene quindi necessario invitare la testata giornalistica e il giornalista interessato a fornire ulteriori elementi di valutazione del caso, anche riguardo all'origine dei dati.

Nell'ipotesi in cui tali dati siano stati acquisiti in conseguenza degli atti di sindacato ispettivo, il Garante invita il Comune di Cesena a fornire ulteriori elementi circa la prassi adottata in materia di utilizzazione dei dati acquisiti in sede di accesso ai documenti amministrativi da parte di chi esercita un mandato elettivo (tenendo conto dei principi enunciati nei provvedimenti che saranno allegati in copia al presente provvedimento), nonché in tema di documentazione dell'attività istituzionale conseguente agli atti di sindacato ispettivo (considerando le cautele che l'art. 8, comma 6, del dlgs n. 135/1999, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti, pone per la diffusione dei dati sulla salute trattati per svolgere funzioni di controllo e di sindacato ispettivo. Nonché di accesso ai documenti).

Nelle more di queste ulteriori verifiche, i dati sensibili diffusi potrebbero essere riutilizzati dalla testata anche per effetto dell'adozione del presente provvedimento, determinando un ulteriore pregiudizio per gli interessati.

Sussiste pertanto la necessità di disporre il blocco dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei due interessati, e di dare atto che dal blocco qui disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. l), della legge n. 675, deriva l'obbligo per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali di sospendere ogni ulteriore operazione di trattamento diversa

dalla mera conservazione delle informazioni già raccolte e, in particolare, di astenersi dal diffondere ulteriormente i medesimi dati anche in modo indiretto, anche attraverso la pubblicazione delle corrispondenti parti del presente provvedimento.

4) A diversa conclusione deve pervenirsi invece per quanto riguarda la seconda segnalazione inviata dal Corpo. La mera citazione delle generalità dei vigili urbani vittime di atti di lesione o di resistenza, o coinvolti in procedimenti amministrativi o giudiziari nei quali si controverte su una infrazione contestata, oppure impuntati per reati riconducibili al servizio prestato, non contrasta infatti con i principi affermati negli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e del citato Codice di deontologia in tema di attività giornalistica.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE DISPONE

a) il blocco dei dati sensibili indicati in premessa da parte della Poligrafici editoriale S.p.A., editore titolare del trattamento, nonché della testata *Il Resto del Carlino* in persona del suo direttore responsabile, i quali, durante il procedimento attivato dalla citata segnalazione potranno unicamente conservarli astenendosi da ogni altra operazione di trattamento compresa la diffusione;

b) la trasmissione di copia degli atti e del presente provvedimento al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti di Bologna per le valutazioni di competenza.

Roma, 16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280]

UN'INCHIESTA SU RAGAZZE ANORESSICHE

Il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria deve fornire un'adeguata informativa tale da consentire ai malati interessati la piena comprensione delle finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATA la segnalazione del prof. Fausto Manara, presentata nella qualità di Presidente della Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento in data 20 marzo 2001;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È stato chiesto al Garante di verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali svolto dal settimanale *Specchio* in relazione alla pubblicazione sul n. 265 del 10 marzo 2001 di un'inchiesta giornalistica sull'anoressia intitolata "Mamma, non ho più fame".

L'Autorità ha chiesto notizie al direttore responsabile del settimanale che le ha fornite allegando le dichiarazioni del giornalista autore dell'inchiesta e del direttore del centro di neurologia pediatrica dell'Università di Bologna, dove è stato realizzato il servizio.

L'inchiesta giornalistica si è conclusa con la pubblicazione sul predetto numero del settimanale di alcune fotografie di persone malate di anoressia, nonché di notizie e commenti su vicende personali e familiari delle stesse.

L'autore dell'inchiesta e il direttore del centro di neurologia pediatrica hanno attestato che le degenti maggiorenni sono state preventivamente informate sia dalla struttura sanitaria, sia dal giornalista, ed hanno espresso il proprio consenso a figurare nel servizio fotografico.

Hanno altresì dichiarato di aver utilizzato un nome di fantasia per una degente di minore età, evitando riferimenti specifici per prevenirne l'identificabilità. Dai successivi elementi forniti all'Autorità è poi emerso che la minore non appare tra le pazienti ritratte nelle fotografie pubblicate.

OSSERVA

L'art. 25 della legge n. 675/1996 (come modificato dall'art. 12 del d.lg. n. 171/1998) prevede che il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica debba rispettare anche le prescrizioni dell'apposito Codice di deontologia pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998, nel quale sono tra l'altro specificate alcune cautele necessarie per rispettare il principio dell'essenzialità dell'informazione in relazione a fatti di interesse pubblico (artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d), e 25 legge citata). La disciplina sulla protezione dei dati personali utilizzati a fini giornalistici prevede poi una tutela più elevata per il diritto alla riservatezza dei minori (tutela che il citato Codice deontologico – art. 7 – sviluppa richiamando anche principi e limiti stabiliti dalla nota Carta di Treviso), nonché disposizioni specifiche per la tutela della dignità delle persone, in particolare di quelle malate – artt. 8 e 10 – e per la riservatezza di congiunti e di altri soggetti non interessati ai fatti – art. 5.

In base a tale quadro, il giornalista che raccoglie dati personali presso una struttura sanitaria e che informa le persone interessate nei modi previsti dall'art. 2 del citato Codice deontologico, deve prescegliere opportune modalità che, in considerazione del particolare contesto sanitario, permettano ai malati interessati di comprendere appieno le finalità della raccolta delle informazioni e la loro destinazione ad un'ampia diffusione che può renderli riconoscibili (art. 2 cit.).

Le modalità indicate non sembrano essere state disattese nel caso di specie, considerata anche la circostanza – attestata dal direttore del centro di neurologia pediatrica – che alcuni malati, previamente informati, non hanno voluto prendere parte all'intervista.

Va peraltro osservato che cautele analoghe a quelle descritte devono essere adottate nel caso in cui – come quello in esame – l'inchiesta giornalistica sia realizzata con la collaborazione di una struttura sanitaria che, oltre ad autorizzare l'ingresso dei giornalisti nella struttura medesima, si adoperi per informare gli interessati e per raccogliere il loro consenso. Anche in questo caso, il consenso scritto e informato non può essere considerato come un adempimento meramente formale, dovendo essere basato su un'idonea informativa, tenendo conto delle condizioni psicofisiche degli interessati e della loro concreta

capacità di esprimere una manifestazione di volontà realmente consapevole degli effetti derivanti dalla diffusione dei dati e delle immagini che li riguardano.

L'osservanza dei predetti principi e il rispetto della dignità delle persone malate risulta sussistere nel caso di specie, atteso che le fotografie e i commenti non sembrano evidenziare in senso negativo la figura dei malati.

Anche per questo ultimo profilo, non risultano, comunque, violazioni dei principi sopra richiamati.

Va in conclusione disposto non luogo a provvedere sulla segnalazione, dovendosi prendere altresì atto della dichiarazione del direttore del centro sul fatto che tra i soggetti ritratti nelle immagini pubblicate non figurano persone minori.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

Roma, 20 giugno 2001 [doc. web n. 39512]

NOTIZIE SU GRAVI PATOLOGIE

“Mi hai trasmesso l’Aids”. Nel riportare la notizia relativa ad una condanna per ingiuria, il giornalista che riporta le generalità della persona offesa deve omettere il contenuto della frase ingiuriosa dalla quale si evince la possibile esistenza di una grave malattia

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dall’avv. XY in nome e per conto della signora YZ;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con cui l’avv. XY, in nome e per conto della signora YZ, lamenta una possibile violazione della normativa in materia di tutela dei dati personali con riferimento ad un articolo de *Il Messaggero* che commentava un fatto di cronaca nel quale la sua assistita era rimasta coinvolta.

In particolare, il quotidiano pubblicava la notizia della condanna per ingiuria formulata a carico dell’ex fidanzato dell’interessata, parte lesa del reato accertato, riportando sia la frase ingiuriosa pronunciata (all’interno della quale, oltre ad un insulto rivolto alla signora YZ, si aggiungeva: “... mi hai trasmesso l’Aids”), sia il nome e cognome dell’interessata medesima.

Il legale sostiene che tale forma di pubblicità dell’accaduto sia stata lesiva dell’onore e della riservatezza della sua cliente, anche in considerazione del riferimento a presunte condizioni patologiche della stessa.

OSSERVA

La legge 31 dicembre 1996, n. 675 e il Codice deontologico relativo al trattamento

dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Provv. del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) dettano alcune norme volte a bilanciare il diritto alla riservatezza con il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero.

In particolare, gli articoli 12, 20 e 25 della medesima legge e il citato Codice di deontologia permettono, nell'ambito dell'esercizio dell'attività giornalistica, di raccogliere e diffondere dati personali, anche in assenza del preventivo consenso dell'interessato. Ciò, tuttavia, nel rispetto di alcuni limiti, tra cui quello dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Nel caso di specie, la notizia relativa all'esito del giudizio riportata nell'articolo poteva risultare di un certo rilievo pubblico, tenuto conto del contesto e delle modalità in cui l'offesa era avvenuta (i fatti oggetto del procedimento penale risultano fra l'altro essere avvenuti in una piazza centrale del comune in cui risiedevano gli interessati, davanti a diverse persone).

Tuttavia, nel caso oggetto della segnalazione, e avuto riguardo ai contenuti della frase, l'autore dell'articolo e il direttore responsabile avrebbero dovuto operare un vaglio rigoroso dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione delle necessità di salvaguardare la dignità della persona a cui si riferiscono i dati e la frase pubblicati (art. 1, comma 1, legge n. 675/1996).

Il quotidiano, infatti, avrebbe potuto ugualmente documentare i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei ad identificare in modo diretto la persona offesa dal reato anche alla luce dello specifico contenuto ingiurioso idoneo ad ingenerare un convincimento sulla possibile esistenza di una grave malattia e su un contagio. Ciò a prescindere da ogni valutazione in merito all'effettiva presenza della patologia in capo all'interessata.

Pur trattandosi di persona non estranea ad un fatto avvenuto in un luogo pubblico, il principio dell'essenzialità dell'informazione doveva essere tenuto presente anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 Codice deontologico cit.), in specie per quanto riguarda informazioni relative a malattie gravi ipotizzate o ipotizzabili (art. 10, anche in riferimento a quanto previsto a garanzia delle persone affette da infezione da Hiv e dall'Aids, dalla legge 5 giugno 1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'Aids).

Sulla base delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la pubblicazione dei dati personali contenuti nell'articolo non sia avvenuta in modo conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Va pertanto inviata una conseguente segnalazione all'editore e al direttore responsabile della testata, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della citata legge. Resta salva la facoltà dell'interessata di esercitare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'ipotizzata azione risarcitoria per fare accertare l'esistenza degli eventuali danni subiti a seguito della pubblicazione dell'articolo e per chiederne il relativo risarcimento.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del quotidiano *Il Messaggero* la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento e di astenersi dal loro ulteriore trattamento in difformità dai medesimi principi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 14 febbraio 2002 [doc. web n. 1064328]

FOTOGRAMMI DI INCONTRI SESSUALI

Gli organi di informazione avrebbero dovuto astenersi dal pubblicare fotogrammi delle videoregistrazioni di incontri sessuali tra un docente universitario ed alcune studentesse

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO la lettera aperta del prof. XY, docente presso l'Università degli Studi di KZ pubblicata su *Il Messaggero* del 9 febbraio 2002;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Nelle settimane scorse diversi organi di informazione si sono occupati della vicenda, che vede coinvolto un docente all'Università di KZ, e riguarda gli incontri e i rapporti sessuali da questi intrattenuti con alcune studentesse dell'Università.

In particolare, il settimanale *L'Espresso* (nel numero del 14 febbraio 2002) ha pubblicato alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni degli incontri medesimi, che sarebbero state effettuate dallo stesso docente nel suo ufficio.

Insieme ai suddetti fotogrammi, il settimanale ha pubblicato un articolo esplicativo, contenente informazioni relative al docente, nonché ad alcune delle ragazze coinvolte nella vicenda, delle quali viene indicato il nome proprio.

Successivamente, il *Corriere Adriatico* (del 9 febbraio 2002) ha pubblicato alcune di dette immagini, riferendo del servizio apparso su *L'Espresso*.

In relazione all'ampio spazio, nonché alle modalità con cui gli organi di informazione hanno riferito dell'accaduto, il docente universitario, con una lettera aperta pubblicata su *Il Mes-*

saggero del 9 febbraio 2002, ha chiesto a questa Autorità di esaminare la condotta tenuta dai citati organi di informazione alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali.

OSSERVA

Questa Autorità è chiamata ad occuparsi della vicenda esclusivamente al fine di valutare il rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali da parte dei diversi soggetti in essa coinvolti.

Sono in corso accertamenti penali sulle eventuali responsabilità del docente, sulle modalità in cui le videocassette di cui sopra sono pervenute all'autorità giudiziaria e ai mezzi di informazione, nonché sull'eventualità che le ragazze non fossero a conoscenza del fatto che il docente effettuasse le riprese.

Fermo restando quanto ora affermato, si ritiene che la rilevanza pubblica assunta dalla vicenda sopra descritta giustifichi, in termini generali, il risalto ad essa attribuito dagli organi di informazione. Ciò, anche in considerazione dei soggetti in essa coinvolti, nonché del contesto – una sede universitaria – in cui si sono verificati i fatti.

In relazione a tale rilevanza trova dunque giustificazione l'avvenuta diffusione di informazioni concernenti la vicenda giudiziaria in cui è rimasto coinvolto il docente, ivi comprese quelle – implicite nella vicenda medesima – riguardanti le condotte sessuali tenute.

Ciò, in base anche alla particolare disciplina dettata dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (si vedano, in particolare, gli articoli 12, 20 e 25) e dal Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (v. Prov. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179) relativamente ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Tuttavia, anche quando – come nel caso in esame – una vicenda riveste un particolare interesse pubblico, gli operatori dell'informazione sono comunque tenuti ad alcune cautele riguardanti il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nella vicenda stessa.

In primo luogo, l'obbligo di trattare dati personali completi esige che i mezzi di informazione, nel riportare i fatti, evidenzino correttamente lo stato iniziale dell'inchiesta e la posizione processuale del soggetto indagato riguardo ad essa. Ciò al fine di evitare che detta posizione possa essere confusa, agli occhi dell'opinione pubblica, con quella di un soggetto già imputato o addirittura condannato.

In secondo luogo, le predette disposizioni rendono necessario che, fermo restando il diritto di cronaca su fatti di interesse pubblico, il trattamento dei dati personali effettuato a fini giornalistici sia svolto nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità e del decoro delle persone (si vedano in particolare gli artt. 1 e 25 della legge 675/1996, l'art. 5, 6 e 8 del Codice deontologico sopra menzionato e l'art. 97, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633).

Con specifico riferimento a tale aspetto, e alla luce delle norme ora richiamate, si rendeva pertanto necessario, da parte degli organi di informazione sopra citati, un più attento vaglio circa la liceità della pubblicazione delle immagini del docente durante i suoi incontri con le studentesse, anche in considerazione degli aspetti ancora controversi della vicenda.

Tale vaglio si imponeva a maggior ragione, in considerazione del rischio che – attraverso la diffusione di dette immagini e delle altre informazioni pubblicate – potessero risultare identificabili le ragazze ivi ritratte (ciò, nonostante i suddetti organi di informazione abbiano adottato la cautela di coprire loro il viso).

Il rispetto della riservatezza e della dignità di queste ultime – indipendentemente dal ruolo dalle stesse assunto nella vicenda (e, quindi, dalla circostanza che le stesse siano state vittime di un reato, ovvero abbiano liberamente acconsentito ad avere rapporti sessuali con il docente) – avrebbe dunque dovuto indurre a non pubblicare le fotografie di cui sopra.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, segnala all'editore e al direttore responsabile del settimanale *L'Espresso* e del quotidiano *Il Corriere Adriatico* la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione ai competenti consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 19 febbraio 2002 [doc. web n. 1064732]

QUELLA DONNA IN COMA E INCINTA

Una lacerante vicenda che riguarda la decisione sulla possibile nascita del figlio di una donna in coma irreversibile. Un giornale pubblica informazioni d'ordine sanitario e psicologico del tutto riservate. I familiari si rivolgono al Garante, che accoglie il loro ricorso

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata da XY in relazione ad articoli pubblicati dal quotidiano *la Repubblica*;

VISTA la nota della Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È stata segnalata al Garante una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati con riferimento alla pubblicazione, da parte del quotidiano *la Repubblica* di alcune informazioni relative alla vicenda che ha coinvolto la signora XZ – degente nell'Ospedale San Martino di Genova, in stato di gravidanza e in coma irreversibile – e taluni suoi familiari. La vicenda riguardava, in particolare, il confronto di posizioni tra medici e familiari sulla decisione da prendere in ordine all'eventualità di tenere artificialmente in vita la donna al fine di consentire la nascita del figlio; decisione delicata, avuto riguardo agli specifici rischi che un parto prematuro avrebbe comportato sulla salute di quest'ultimo.

Il segnalante (fratello della degente) ha lamentato che nei suddetti articoli sono state pubblicate informazioni sulle condizioni cliniche della donna, nonché il contenuto delle conversazioni tra il personale medico e i familiari di quest'ultima in ordine alle decisioni

da assumere. Le informazioni, idonee a rivelare pubblicamente le convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico dei medesimi familiari, sarebbero state diffuse senza che questi ultimi abbiano mai acconsentito a divulgarle a terzi o alla stampa.

Nella segnalazione viene precisato che in data gg/mm/aaaa la struttura sanitaria era stata formalmente diffidata dai familiari della donna dal fornire, agli organi di stampa e a chiunque altro non fosse legato ad essa da stretti vincoli di parentela, comunicazioni o notizie di qualunque genere relative alla paziente e che, ciononostante, il quotidiano aveva continuato a diffondere informazioni relative agli interessati.

Il segnalante ha infine evidenziato che i dati diffusi dal quotidiano erano tali da rendere gli interessati facilmente identificabili e, comunque, tali da far desumere che i giornalisti fossero stati informati sulle identità personali degli interessati medesimi.

La Direzione sanitaria dell'Ospedale San Martino, su richiesta dell'Autorità, ha attestato di aver diramato solo due comunicati stampa nei giorni del gg e gg/mm/aaaa. A suo avviso, nel primo comunicato non vi erano elementi tali da poter rendere identificabile la paziente, mentre nel secondo la medesima Direzione aveva comunicato, previa "autorizzazione ricevuta dalla famiglia", l'avvenuto decesso della "signora X.Z." e del feto.

La stessa Direzione ha poi aggiunto che, dopo l'espressa diffida dei familiari della paziente, aveva espressamente richiamato i direttori sanitari al dovere di astenersi da qualsiasi dichiarazione in merito al ricovero. La Direzione ha inoltre precisato che le dichiarazioni rilasciate dalla stessa Direzione o dai direttori delle strutture coinvolte nelle cure apprestate alla paziente erano sempre avvenute nel rispetto della riservatezza della donna e della famiglia e che non avevano mai permesso di risalire all'identità di tali soggetti; ha infine osservato che varie informazioni pubblicate dal quotidiano erano non tratte da dichiarazioni rilasciate da "persone fisiche specifiche, ma attribuite a non meglio identificate fonti interne", e pertanto insuscettibili di controllo da parte della Direzione e da considerare di conseguenza inattendibili.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La segnalazione riguarda la diffusione, da parte di organi di stampa, di dati personali idonei a rivelare lo stato di salute di una donna in stato di gravidanza, senza più funzioni vitali, nonché di altre informazioni relative ai congiunti, atte anche a far emergere convinzioni personali di carattere etico, religioso e filosofico.

Pur a fronte della linea di attenzione alle problematiche della riservatezza che l'Azienda ospedaliera dichiara di voler osservare, e sebbene le persone in concreto responsabili non siano ancora, allo stato degli atti, specificamente individuate, le informazioni personali indebitamente comunicate ad organi di stampa non possono che provenire, per contenuto, caratteristiche, reiterazione e modalità di svolgimento dei fatti, da personale operante presso la struttura sanitaria. Non consta, inoltre, che sia intervenuta una manifestazione preventiva di consenso da parte delle persone a ciò legittimate (art. 81 del Codice), il che concreta, allo stato degli atti, una violazione degli obblighi di segretezza da parte del personale sanitario che trovano fondamento anche in specifiche norme di legge (artt. 326 e 622 cod. pen.; artt. 76-83 del Codice) e deontologiche (artt. 9-11 e 31 del codice di deontologia medica del 3 ottobre 1998). Come già affermato dal Garante, “la divulgazione di dati personali ad organi di stampa in ordine allo stato di salute di una persona, in assenza di un consenso dell’interessato o dei suoi legittimi rappresentanti è illegittima a prescindere dalla loro esattezza” (Prov. 16 giugno 1999 [doc. web n. 40049]).

La diffusione dei dati personali in questione da parte del quotidiano *la Repubblica* non risulta di conseguenza conforme alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Le particolari disposizioni vigenti in riferimento al trattamento di dati personali effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 137 del Codice), comprese quelle che tutelano il segreto professionale sulla fonte della notizia (art. 2 della legge n. 63/1969; art. 138 del Codice), non esimano il giornalista dal dovere di acquisire lecitamente le informazioni (art. 11, commi 1, lett. a) e 2) e di trattarle nel rispetto sia della dignità della persona, sia del limite dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3, del Codice).

Nel caso di specie, tali limiti non sono stati osservati.

Gli articoli oggetto della segnalazione, benché riferiti ad una vicenda che rivestiva un interesse generale, contengono informazioni relative ai soggetti in essa coinvolti la cui diffusione ha comportato una grave lesione del loro diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.

Negli articoli del quotidiano compare un insieme di riferimenti specifici alla donna, quali le iniziali del nome e del cognome, la città, l’età, la professione svolta, il nome della madre, la composizione della sua famiglia e il cognome della vicina di casa. La molteplicità delle informazioni fornite ha reso agevole l’identificazione dell’interessata, considerato anche il circoscritto contesto territoriale di riferimento.

Unitamente a tali dati, il giornale ha diffuso anche particolari clinici relativi alle gravi condizioni di salute dell'interessata, violando espressamente quanto previsto dal medesimo codice di deontologia (art. 10). Quest'ultimo, infatti, dispone che "il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico" (cfr. anche Provv. 7 febbraio 2002 [doc. web n. 1064770]).

Gli articoli riportano inoltre le valutazioni che il marito e il fratello della donna avrebbero espresso al personale medico con riguardo alla delicata decisione sulla nascita del figlio, considerato lo stadio prematuro della gravidanza. Tali informazioni riguardano persone rese identificabili dai numerosi dati citati negli articoli (oltre a quelli sopra descritti, si aggiungono quelli relativi alla professione e al luogo di residenza del marito, nonché le iniziali, la professione e luogo di residenza del fratello), la cui diffusione ha consentito di rendere note ad una pluralità di persone informazioni afferenti a intime valutazioni personali su complessi temi di carattere etico, religioso e filosofico. Anche per questo aspetto, si è concretata una violazione del codice di deontologia, avuto specifico riguardo al dovere del giornalista di garantire il rispetto dell'essenzialità dell'informazione con riferimento ai dati personali atti a rivelare convinzioni di natura sensibile (art. 5, comma 1, del codice di deontologia).

Non può ritenersi infine soddisfatto il requisito dell'essenzialità dell'informazione (artt. 5 e 6 del codice di deontologia). La particolare attenzione riservata al caso dai giornali, e il riferimento alle opinioni espresse dai diversi soggetti a vario titolo implicati nella vicenda (familiari, conoscenti, medici e esponenti del mondo delle istituzioni) sulla sorte del nascituro, si sono infine rivelati tali da ledere la libertà degli interessati di maturare in silenzio e tranquillità complesse scelte personali.

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice, va prescritto a Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice va prescritto all'Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui in motivazione, anche per quanto concerne la sicurezza dei dati (artt. 31-33 del Codice e allegato disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Resta impregiudicato il diritto degli interessati di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei loro diritti.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive a Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento, nei termini di cui in motivazione;

b) ai sensi dei medesimi articoli 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive all'Azienda Ospedaliera universitaria San Martino di Genova di adottare nuove misure che assicurino il pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali anche per quanto concerne la sicurezza dei dati;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento e al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080]

IL MALATO NON ANDAVA IDENTIFICATO

Agenzie di stampa e giornali pubblicano il nome di una persona che si sospetta colpita dal cosiddetto “morbo della mucca pazza”.

D’ufficio il Garante dispone il divieto di ulteriore diffusione dei dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli elementi acquisiti da questa Autorità relativamente alla recente diffusione, attraverso diversi mezzi di informazione, di notizie concernenti una persona in condizioni particolarmente critiche di salute a causa di una grave malattia;

RILEVATO che le notizie ampiamente diffuse contengono dettagli relativi allo stato di salute dell’interessato, con specifici riferimenti ai sintomi della malattia, nonché alle ipotesi formulate sulla sua diagnosi, malattia che allo stato potrebbe essere riconducibile alla sindrome di Creutzfeldt-Jakob o a sue varianti comunemente note come morbo della “mucca pazza”;

RILEVATO che tale diffusione ha consentito, in diverse pubblicazioni esaminate dall’Autorità, l’identificazione dell’interessato per effetto della menzione delle relative generalità o di altri riferimenti idonei a renderlo agevolmente identificabile;

CONSIDERATO che “il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico” (art. 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, in Allegato A1 del Codice in materia di protezione dei dati personali);

RILEVATO che, nel caso di specie, l’identificazione in pubblico dell’interessato mediante le sue generalità o altri dati identificativi risulta illecita in relazione al principio di “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico” e alla tutela della sfera pri-

vata dell'interessato; rilevato che la diffusione della notizia ha altresì concretato una grave violazione della dignità della persona (art. 137, comma 3, Codice cit.; artt. 5, 6 e 8, comma 1, del codice di deontologia cit.; cfr. anche Provv. 7 febbraio 2002 [doc. *web* n. 1064770]);

RILEVATO che la violazione è attribuibile, in primo luogo, a notizie diramate da talune agenzie di stampa, le quali, nel dare la notizia, hanno diffuso anche le generalità dell'interessato; considerato che analoga violazione è stata successivamente posta in essere da talune testate giornalistiche, le quali hanno riprodotto la notizia senza adottare misure idonee a rendere non identificabile l'interessato, misure che risultano, invece, essere state adottate da altre testate;

RILEVATO che nel caso in esame la violazione risulta particolarmente grave, atteso che le informazioni personali in questione sono state diffuse anche attraverso i siti *web* delle testate giornalistiche, nonché attraverso altri siti di informazione *on line*; rilevato che quest'ultima forma di diffusione ha favorito un'intensa circolazione delle informazioni personali, consentendo anche a numerosi utenti in rete di ottenere agevolmente, attraverso l'uso dei motori di ricerca, un indice selezionato e specifico delle informazioni concernenti solo la persona interessata;

RILEVATO, dagli atti, che un'agenzia di stampa ha altresì diffuso le notizie relative all'interessato anche tramite l'invio di *Sms*;

RILEVATO, dai medesimi atti, che i diretti familiari dell'interessato, appena pubblicati i primi articoli sul caso, avevano invitato gli organi di informazione, tramite comunicato stampa, a rispettare la *privacy* e la dignità del malato, senza ottenere idonei risultati;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 154, comma 1, lett. d) e 143 e comma 1, lett. c), del Codice);

RILEVATO che il predetto divieto può conseguire anche, specificamente, ad una violazione delle prescrizioni contenute nel predetto codice di deontologia (art. 139, comma 5);

RAVVISATA la necessità di provvedere d'urgenza in ragione del carattere particolarmente delicato delle informazioni diffuse, considerata anche la gravità delle condizioni di salute dell'interessato;

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Editoriale '91 S.r.l., nonché degli altri soggetti indicati nell'elenco n. 1 in atti redatto dall'Ufficio in base alle verifiche effettuate, nella loro qualità di titolari dei trattamenti e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti *web*, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l'interessato; rilevato che il divieto è disposto con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati (artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice);

RITENUTA la necessità di avviare un autonomo procedimento relativamente all'invio di *Sms* contenenti i dati identificativi dell'interessato;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale '91 S.r.l. e degli altri soggetti indicati nell'elenco n. 1 in atti, nella loro qualità di titolari dei trattamenti descritti, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite siti *web*, delle generalità e degli altri dati idonei ad identificare l'interessato;

b) prescrive ai medesimi soggetti, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare i trattamenti ai principi sopra richiamati;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898]

RISPETTO DELLA SFERA PIÙ INTIMA

Un giovane molto noto è protagonista di una vicenda di “droga e sesso” diffusamente raccontata dai giornali. Ma alcune testate giornalistiche vanno oltre la cronaca e diffondono particolari particolarmente intimi

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI i servizi giornalistici che hanno interessato il signor Lapo Elkann e gli atti d’ufficio acquisiti a seguito dell’istruttoria preliminare;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

1. Le cronache giornalistiche hanno dedicato ampio spazio alla vicenda che ha interessato Lapo Elkann, componente della famiglia Agnelli alto dirigente della società FIAT S.p.A., ricoverato a causa di un grave malore. L’attenzione degli organi di informazione si è subito concentrata in modo particolare sulle cause del malore (abuso di sostanze stupefacenti) e sul contesto in cui esso si era verificato (luogo e persone presenti).

Il Garante ha avviato un’istruttoria preliminare per verificare se nei servizi giornalistici fossero ravvisabili comportamenti eccedenti il diritto di cronaca e lesivi dei diritti della personalità dell’interessato (Comunicato del 13 ottobre 2005 [doc. web n. 1176990]).

Nell’ambito di tale verifica hanno assunto specifico rilievo due articoli del quotidiano *Il Mattino* (edizioni del 12 e 13 ottobre 2005), il quale ha pubblicato il contenuto di alcune dichiarazioni rese alla polizia dalla persona, indicata come transessuale, nel cui appartamento il signor Elkann si trovava al momento del malore e che aveva chiamato soccorso. Tra le dichiarazioni riportate dal quotidiano figurano anche dettagli intimi, quali quelli relativi al particolare abbigliamento che il signor Elkann avrebbe indossato nella notte.

In sede di istruttoria preliminare, l’Autorità ha chiesto all’editore di fornire ele-

menti utili per verificare la liceità e la correttezza dell'acquisizione e della diffusione dei dati, nonché la loro essenzialità ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Il *Mattino* S.p.A. si è però limitata a rispondere che le informazioni pubblicate erano state "...acquisite dal giornalista incaricato del servizio da fonti confidenziali", senza aggiungere altro in merito ai profili da accertare in questa sede.

Specifico rilievo ha assunto anche il servizio mandato in onda da Canale 5 nel corso del programma di *Striscia la notizia* (edizione dell'11 ottobre 2005), all'interno del quale è stata trasmessa la registrazione di un colloquio registrato a distanza tra due inviati della trasmissione e un inquilino del condominio nel quale si trovava il signor Elkann. In tale intervista venivano formulate domande volte ad acquisire informazioni particolareggiate sugli orari di frequentazione del luogo da parte del signor Elkann, sulle persone incontrate e sulle attività che si sarebbero svolte nell'appartamento frequentato, facendo anche riferimento a somme sborsate e alle abitudini sessuali ipotizzate.

Rti-Reti televisive italiane S.p.A., società del Gruppo Mediaset S.p.A, editrice della trasmissione televisiva, rispondendo ad una richiesta di informazioni dell'Autorità, ha ammesso che era stata realizzata "un'attività più dettagliata" rispetto ad altre trasmissioni della medesima emittente che si erano occupate del caso. La società ha però sostenuto, ritenendo il servizio corretto, che "anche le abitudini sessuali del personaggio noto possono essere oggetto di pubblica diffusione, purché abbiano rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica", e che si trattava in ogni caso di notizie già di dominio pubblico.

OSSERVA

2. La vicenda in esame è stata oggetto di legittima attenzione e cronaca da parte dei mezzi di informazione. Si tratta infatti di un caso nel quale un personaggio di indubbio rilievo pubblico nel mondo dell'imprenditoria è stato ricoverato in condizioni di salute particolarmente critiche.

Tuttavia, nel descrivere legittimamente un fatto che ha suscitato ampio interesse pubblico anche fuori del territorio nazionale, alcuni tra i servizi giornalistici esaminati nell'istruttoria preliminare (quelli, citati, curati da *Il Mattino* e da Canale 5-*Striscia la notizia*) non hanno rispettato il principio di essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e sono risultati lesivi dei diritti e della dignità della persona interessata (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, comma 1, 6, 8, comma 1, e 11 del codice di deontologia).

Più specificamente, non è risultata lecita la diffusione di alcuni dettagli idonei a rivelare abitudini, anche di natura sessuale, quali quelli descritti al precedente punto 1.

La circostanza che le informazioni pubblicate si riferissero ad una persona nota non era di per sé risolutiva per ritenere lecita la diffusione.

L'assunzione di una posizione o di un ruolo di particolare rilievo nella società implica una maggiore esposizione al pubblico dei fatti di vita degli interessati, che possono essere a volte attinenti anche a taluni aspetti della loro sfera privata. Tale esposizione incontra però un limite se le notizie o i dati diffusi "non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla vita pubblica degli interessati" (art. 6, comma 2, del codice di deontologia) e questo limite opera in termini più incisivi se le informazioni riguardano aspetti delicati quali quelli attinenti alla sfera sessuale, riconducibili a scelte intime che godono di maggiore protezione (art. 11, comma 2, del codice di deontologia).

Nel caso in esame (contrariamente a quanto sostenuto da Rti-Reti televisive italiane S.p.A.), i riferimenti idonei ad attribuire abitudini, anche sessuali, dell'interessato non erano essenziali per il corretto esercizio del diritto di cronaca: i due servizi si sono infatti occupati a diverso titolo anche del particolare abbigliamento indossato, dei motivi e degli orari della frequentazione (descritta come abituale) dell'appartamento, o delle somme che sarebbero state di volta in volta sborsate in questo contesto.

Si tratta di dettagli che si prestavano unicamente a sollecitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati, senza rispondere ad alcuna esigenza di giustificata informazione su una vicenda di interesse pubblico, e che non assumevano rilievo neanche per formulare un giudizio sulle attitudini dell'interessato in rapporto alle attività e responsabilità imprenditoriali che gli competono (cfr. anche Corte europea dei diritti dell'uomo Von Hannover v. Germany, decisione n. 59320/00, 24 giugno 2004, e Comunicato del Garante 10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823]).

La circostanza invocata da Rti-Reti televisive italiane S.p.A. (ovvero che diversi organi di informazione si erano già occupati del caso, anche per effetto di dichiarazioni rese da altri protagonisti della vicenda), anch'essa non rendeva lecita la diffusione: tale circostanza, infatti, non esimeva i giornalisti dal dovere di effettuare in ogni caso una valutazione autonoma sull'essenzialità delle informazioni dettagliate che si accingevano a diffondere e dall'operare, quindi, un filtro sui particolari lesivi dei diritti dell'interessato.

Invece, mentre numerosi organi di informazione non risultano aver diffuso i dettagli in questione, *Striscia la notizia* (come riconosciuto da Rti S.p.A.), ha realizzato "un'attività più dettagliata" rispetto anche ad altre trasmissioni curate dalla medesima emittente, integrando la "notizia" ormai in circolazione con "dati" non indispensabili e non rilevanti ai

fini della corretta informazione sul caso. Analoga considerazione va svolta con riferimento al servizio realizzato da *Il Mattino*.

Infine, in entrambi i casi non è stata considerata la circostanza che la famiglia del signor Elkann (analogamente a quanto ha fatto poi lo stesso interessato), vista la notevole attenzione rivolta al caso dagli organi di informazione, avevano chiesto loro il rispetto della sfera privata (cfr. art. 5, comma 2, del codice di deontologia; cfr. *Il Mattino* dell'11 ottobre 2005).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono il Garante, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, vieta a *Il Mattino S.p.A.* e a Rti-Reti televisive italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, di diffondere ulteriormente i dati personali idonei a rivelare, nei termini sopra indicati, possibili abitudini sessuali dell'interessato, anche tramite i siti *web* delle testate, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 154, comma 1 lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice, il Garante prescrive altresì ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati in questa sede.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice, dispone nei confronti de *Il Mattino S.p.A.* e di Rti-Reti televisive italiane S.p.A., nella loro qualità di titolari del trattamento, il divieto di diffusione, anche tramite i siti *web* delle testate, dei dati personali idonei a rivelare nei termini di cui in motivazione dettagli intimi e possibili abitudini sessuali dell'interessato, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

b) ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b), del Codice prescrive ai medesimi soggetti di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel punto 2 del presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia della presente decisione al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631]

I DATI SANITARI DI LADY DIANA

Un settimanale pubblica i dati dettagliati dell'autopsia della principessa morta in un incidente.

Divieto di diffusione per "lesa dignità" della persona

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che il settimanale *Chi* edito da Arnoldo Mondadori editore S.p.A., nel numero appena pubblicato (n. 28 del 19 luglio 2006), ha diffuso un servizio giornalistico in "esclusiva mondiale" (p. 8-16) dedicato all'incidente automobilistico del 31 agosto 1997 a seguito del quale hanno perso la vita la principessa Diana Spencer e il suo compagno Dodi Al Fayed, incidente che ha suscitato enorme clamore nell'opinione pubblica a livello internazionale in ragione della sua dinamica e della notorietà dei personaggi coinvolti;

RILEVATO che nel servizio, oltre a fotografie che ritraggono la principessa Spencer anche nel momento in cui giungono i primi soccorsi, e ad analitiche dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal giornalista Jean-Michel Caredec'h che recano un dettaglio relativo alla sfera sessuale di una delle vittime, comunque indicato per commentare la dinamica dell'incidente, sono stati riprodotti diversi dati personali concernenti i risultati dell'esame connesso all'autopsia (pag. 12 e 13 del predetto numero del settimanale);

RITENUTO che la diffusione di tali dati è stata effettuata riproducendo anche documenti sanitari recanti dettagli clinici, supportati da un annesso "bozzetto prestampato su cui il medico legale ha indicato le ferite rilevate sul corpo di Lady D.", nel quadro di un servizio che si caratterizza, nei termini predetti, per un accanimento informativo su un fatto risalente al 1997, con particolari anche impressionanti;

RILEVATO che la predetta diffusione è manifestamente lesiva della dignità dell'interessata e ingiustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione sul fatto di cronaca;

RILEVATO che la pubblicazione dei predetti dati personali di carattere sanitario è infatti illecita ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposi-

zioni del codice di deontologia per l'attività giornalistica, applicabili anche ai dati personali riguardanti persone decedute (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali; artt. 5, 6, 8, 10 e 11 del predetto codice di deontologia);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare anche d'ufficio il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (artt. 9, comma 3, 139, comma 5, 154, comma 1, lett. c) e d) e 143, comma 1, lett. c), del Codice);

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento e ai sensi delle predette disposizioni, il divieto di diffondere ulteriormente tutti i predetti dati personali di carattere sanitario pubblicati alle pagine 12 e 13 del servizio riportato sul numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale *Chi*, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione penale di cui all'art. 170 del Codice (reclusione da tre mesi a due anni);

RITENUTA altresì la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone nei confronti di Arnoldo Mondadori editore S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. c) e d), 143, comma 1, lett. c) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di diffon-

dere i dati personali di carattere sanitario relativi alla principessa Diana Spencer pubblicati alle pagine 12 e 13 del numero 28 del 19 luglio 2006 del settimanale *Chi*, con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796]

7. Cronaca e giustizia

7.1. Sentenze

SIAMO NEL DIRITTO DI CRONACA

È lecita la pubblicazione della notizia relativa a una sentenza di condanna, poiché non viola né le norme del codice di procedura penale né il criterio dell'essenzialità dell'informazione

È stata segnalata a questa Autorità la pubblicazione su un quotidiano locale della notizia relativa all'emissione da parte del Tribunale di Mantova della sentenza di condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e di lesione personale (art. 582 c.p.) a carico della persona segnalante.

L'episodio segnalato viene denunciato come lesivo della riservatezza e dell'onorabilità dell'interessato – che riveste la carica di consigliere comunale – e della Lista civica che rappresenta.

In merito a tale questione si fa presente quanto segue:

a) la diffusione della notizia della sentenza di condanna emessa a carico dell'interessato non viola le norme del codice di procedura penale relative al divieto di pubblicazione degli atti del processo penale (art. 114 c.p.p.) né altre specifiche norme;

b) ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (art. 20, comma 1, lettera d)) è poi legittima la diffusione di dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica che avvenga nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del criterio "dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico".

Il fatto segnalato non costituisce, pertanto, violazione delle norme a tutela della riservatezza in quanto non appaiono superati i limiti suddetti.

Roma, 21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755]

DATI CONTENUTI IN UNA SENTENZA

Si possono pubblicare su un quotidiano i dati (nome, età, professione) identificativi di una persona tratti da una sentenza. Il trattamento dei dati in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio De Filippis presso il cui studio in Sondrio ha eletto domicilio;

Nei confronti di Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Giorno*;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

1. Il ricorrente lamenta che, nel supplemento di cronaca locale della provincia di Sondrio del quotidiano *Il Giorno*, sia stato pubblicato un articolo che avrebbe divulgato illegittimamente alcuni dati personali, con specifico riferimento al contenuto di una sentenza della Corte d'appello di Milano che ha accolto talune richieste risarcitorie del medesimo interessato in ordine ad un sinistro stradale.

Il ricorrente, osservando che i dati in questione sarebbero stati trattati senza il proprio consenso, ha chiesto a questa Autorità di “accertare e dichiarare l'avvenuta violazione della legge n. 675/1996” da parte del predetto titolare, di disporre la “cancellazione dei dati personali” del ricorrente “presenti negli archivi del quotidiano e in qualsiasi altro luogo ove essi siano conservati”, nonché di ottenere la pubblicazione sull'indicato quotidiano del “provvedimento emanando”.

All'invito a fornire riscontro alle istanze dell'interessato inoltrato da questa Autorità in data 9 ottobre 2001, Poligrafici editoriale S.p.A. ha risposto con note anticipate via fax

rispettivamente il 16 ed il 22 ottobre 2001, nelle quali ha asserito che:

- “presso la redazione del quotidiano non esiste una scheda contenente dati personali del signor XY, che è stato citato solo in occasione dell’articolo in oggetto”;
- di aver comunque disposto, “per meri fini conciliativi” la cancellazione dell’articolo in questione “dall’archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano”;
- il trattamento sarebbe stato effettuato lecitamente e correttamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 della legge n. 675/1996, in riferimento a dati tratti da un atto pubblico (sentenza emessa all’esito di un giudizio civile).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

2. Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche sul supplemento locale di un quotidiano.

A tale trattamento (ancora in essere al momento della presentazione del ricorso attraverso la possibilità di consultazione dell’articolo in questione sul sito Internet del quotidiano) si applicano in particolare le norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole specifiche in ordine all’informativa e che rendono superflua l’acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della personalità (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto di cronaca.

3. Per quanto concerne le richieste avanzate nell’istanza ex art. 13 e ribadite nel ricorso, va anzitutto dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati del ricorrente, avendo il titolare del trattamento provveduto a cancellare tali dati dall’archivio storico informatizzato e dal sito Internet del quotidiano (unici archivi nei quali venivano fino ad ora conservati dati personali del ricorrente).

4. In relazione alla predetta normativa, va poi rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell’interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d) della citata legge n. 675.

Nel caso di specie, la richiesta dell’interessato (qualificabile alla stregua di una sostanziale opposizione al trattamento svolto dalla testata giornalistica, sebbene formulata in termini generici come richiesta di “dichiarare ... la violazione della legge n. 675 ...”) è poi in-

fondata anche sotto un ulteriore profilo, risultando il trattamento svolto nei limiti posti al diritto di cronaca in riferimento alla riservatezza e richiamati dalle ricordate disposizioni normative afferenti l'attività giornalistica.

Dalla documentazione in atti risulta altresì pacifica la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell'esposizione. Non appare inoltre controversa la rilevanza pubblica, specie in ambito locale, di una notizia che trae spunto da un atto (Sent. civ. Corte d'appello) conoscibile non solo dalle parti costituite e che riguarda un tragico evento avvenuto in luogo pubblico.

La sentenza in questione, nel definire una vicenda risarcitoria che appare complessa, ha fissato un principio giuridico di possibile interesse per il pubblico, per la cui comprensione poteva risultare utile anche indicare, come è avvenuto nell'articolo in questione, l'età e la professione dell'interessato.

Esaminato il caso alla luce del principio di pertinenza (per valutare se l'identificazione dell'interessato fosse necessaria ai fini della completezza della notizia) non può ritenersi che nel caso di specie esistesse un obbligo, da parte dei giornalisti, di assicurare l'anonimato dell'interessato maggiorenne (cautela che le citate norme deontologiche prevedono semmai in favore di minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso in esame, di diffusione di dati personali non "sensibili" desunti da un documento che non risulta acquisito illecitamente.

5. Infine, la richiesta di pubblicazione sulla testata giornalistica del presente provvedimento del Garante deve essere dichiarata inammissibile in quanto non relativa ad una pretesa non azionabile ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 675.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dagli archivi del quotidiano *Il Giorno* dei dati personali del ricorrente;
- b) dichiara infondata, nei termini di cui in motivazione, l'opposizione al trattamento dei dati personali dell'interessato;
- c) dichiara inammissibile la richiesta di pubblicazione sul predetto quotidiano della presente decisione del Garante.

Roma, 30 ottobre 2001 [doc. web n. 42188]

NESSUN OBBLIGO DI ANONIMATO

Il giornalista può pubblicare il dispositivo di una sentenza di condanna trattandosi di dati desunti da un documento legittimamente acquisibile o comunque di dati acquisiti in una udienza aperta al pubblico

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai signori XY ed XZ;

Nei confronti di

Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *La Nazione*, rappresentata e difesa dagli avv.ti WZ, presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;

Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Tirreno*, rappresentata e difesa dagli avv.ti ZW presso il cui studio in HJ ha eletto domicilio;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

1. I ricorrenti lamentano che in data 19 luglio 2001 i quotidiani *Il Tirreno* e *La Nazione* abbiano pubblicato nelle pagine della cronaca di YX la notizia relativa ad una sentenza emessa dal locale Tribunale nei confronti dei ricorrenti, in relazione ad un episodio verificatosi alcuni anni prima, sempre nella città di YX, che aveva coinvolto un gruppo di turisti (fra cui i due interessati) ed alcuni vigili urbani.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sulla professione giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione. Ciò, soprattutto, in riferimento all'asserito utilizzo di alcuni dati dei ricorrenti ritenuti eccedenti ri-

spetto alle finalità di cronaca (indicazione delle generalità, dell'età e della città di provenienza). Al tempo stesso, non sarebbero stati evidenziati alcuni particolari elementi che avrebbero potuto inquadrare in modo diverso la vicenda (precisando ad esempio che si trattava solo di una sentenza di primo grado).

Con il ricorso in questione i ricorrenti chiedono che il Garante accerti la violazione della sfera privata e l'illegittimità del trattamento svolto dalle citate testate giornalistiche, nonché i "conseguenti danni morali e non" lamentati. Con il medesimo ricorso gli interessati intendono altresì "proporre querela" per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli, nonché nei confronti dei direttori dei quotidiani.

2. Con nota n. 11455 dell'8 ottobre 2001, questa Autorità ha chiesto agli interessati di regolarizzare il ricorso, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 501, essendo stato rilevato che allo stesso era allegata un'istanza datata 6 settembre 2001, indirizzata al quotidiano *La Nazione* ed inoltrata al quotidiano *Il Tirreno* solo per conoscenza; istanza che risultava peraltro inviata dal solo signor XY, mentre il ricorso era stato presentato anche dalla signora XZ.

In risposta i ricorrenti facevano pervenire tre lettere, parimenti datate 6 settembre, con le quali riscontravano positivamente le richieste formulate dall'Autorità.

All'invito ad aderire, inoltrato dal Garante con nota n. 12142 del 24 ottobre, Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Tirreno*, ha risposto con le memorie del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 con le quali ha eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto nei propri confronti, avendo il citato quotidiano ricevuto "solo per conoscenza" una lettera datata 6 settembre 2001 firmata poi esclusivamente dal signor XY. Finegil editoriale S.p.A. ha comunque contestato nel merito la richiesta del ricorrente, ritenendo che la pubblicazione in questione sia stata "effettuata nel legittimo esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito" e nel rispetto dei limiti posti all'esercizio di tale diritto.

Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *La Nazione*, ha dal canto suo risposto con note del 31 ottobre e del 5 novembre 2001 rilevando anzitutto l'inammissibilità delle richieste di risarcimento dei danni e di proposizione di querela per diffamazione avverso i giornalisti autori degli articoli. Quanto al merito, ha sostenuto l'integrale infondatezza delle doglianze dei ricorrenti, ritenendo che "la pubblicazione effettuata ... è del tutto conforme alle norme ed ai principi a tutela della privacy e dell'esercizio del diritto/dovere di informazione e di cronaca". Il medesimo titolare ha inoltre precisato che "per meri fini conciliativi e senza alcun riconoscimento di responsabilità" era disponibile a far

pubblicare un articolo di uguale rilievo tipografico per permettere agli interessati di esporre la loro versione dei fatti.

Le parti hanno ribadito le rispettive posizioni nell'audizione tenutasi presso gli uffici del Garante l'8 novembre scorso.

3. In ordine al previo esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675, questa Autorità ha poi richiesto ai titolari del trattamento, con nota n. 12541 del 6 novembre 2001, di dare prova dell'avvenuta ricezione delle lettere datate 6 settembre 2001 inviate in copia all'Autorità a seguito della citata richiesta di regolarizzazione (lettere alle quali i titolari non avevano fatto alcun cenno in sede di memorie di riscontro).

Tali comunicazioni, come emerso anche nel corso della predetta audizione, per ammissione dello stesso signor XY, sarebbero state inviate ai titolari del trattamento per la prima volta solo a fine ottobre, e quindi successivamente alla richiesta di regolarizzazione del ricorso in oggetto, con l'indicazione però della data del 6 settembre che non sarebbe stata modificata, a detta dell'interessato, atteso l'identico contenuto della nota inviata.

Sulla vicenda sono infine pervenute, a conferma delle posizioni già rappresentate, alcune note conclusive in data 12 novembre 2001 (Poligrafici editoriale S.p.A. e Finegil editoriale S.p.A.) ed in data 14 novembre (signori XY e XZ).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

4. Vanno dichiarate inammissibili le richieste dei ricorrenti finalizzate ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti, nonché la contestuale proposizione di una querela per diffamazione nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione. Si tratta infatti di richieste che non rientrano fra quelle proponibili con il particolare procedimento di cui agli artt. 13 e 29 della legge n. 675 e per le quali la legge non ha attribuito competenze a questa Autorità.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in riferimento alle istanze fatte valere dai signori XY ed XZ nei confronti del quotidiano *Il Tirreno* ed anche per le richieste avanzate dalla signora XZ nei confronti del quotidiano *La Nazione*.

Per quanto riguarda specificamente la signora XZ, dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento e dalle dichiarazioni delle parti in sede di audizione, è emerso che la stessa non abbia presentato alcuna previa istanza di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 nei confronti dei titolari del trattamento.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all'art. 29 della legge deve infatti avanzare le proprie richieste, con riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 13, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è invece possibile solo nell'ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile", evenienza di cui non vi è alcun cenno nel ricorso.

Le note a firma della signora XZ, datate 6 settembre, ma in realtà inviate solo il mese successivo ai due titolari del trattamento, così come la lettera di uguale contenuto inoltrata al quotidiano *Il Tirreno* dal signor XY, non possono costituire valido esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge, non essendo stata rispettata la tempistica di cui al suindicato art. 29. Anzi, l'indicazione di una data non corrispondente a quella di effettivo invio delle citate lettere ha creato una situazione di oggettiva incertezza sulla legittima utilizzabilità delle stesse nel procedimento in esame potendo indurre in errore anche l'Autorità, facendo erroneamente supporre alla stessa che tutti gli adempimenti formali prescritti per l'ammissibilità del ricorso fossero stati correttamente adempiuti.

Ugualmente inammissibile è la richiesta, datata 6 settembre 2001 ed effettivamente inoltrata in tale data, formulata dal signor XY, solo per conoscenza, nei confronti del quotidiano *Il Tirreno*.

La legge n. 675 ed il d.P.R. n. 501 del 1998 hanno previsto modalità semplificate per l'esercizio dei diritti riferiti ai dati personali di cui all'art. 13. Condizione indispensabile per un efficace esercizio dei citati diritti (secondo quanto già precisato da questa Autorità nella decisione del 24 settembre 2001 in corso di pubblicazione) è, però, la precisa identificazione del titolare del trattamento e la connessa, inequivoca individuazione di quale sia, all'interno di una eventuale pluralità di soggetti, l'effettivo destinatario di una istanza ex art. 13. Ciò per consentire a tale soggetto di percepire senza ombra di dubbio di essere destinatario di una richiesta formulata ai sensi di una normativa specifica, quale quella sulla protezione dei dati personali, che richiede un riscontro in termini estremamente ravvicinati.

Una lettera indirizzata ad un determinato titolare e comunicata ad un altro soggetto solo per conoscenza (oltre che ad una terza persona il cui ruolo nella vicenda *de qua* non era in alcun modo precisato) non può costituire valido esercizio dei diritti di cui all'art. 13 nei confronti del soggetto che riceva appunto tale lettera per mera conoscenza.

6. Può pertanto essere utilmente presa in considerazione ai fini dell'esame nel merito esclusivamente la richiesta formulata dal solo signor XY in ordine all'articolo pubblicato il 19 luglio 2001 dal quotidiano *La Nazione*.

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine a tale articolo, apparso sulle pagine locali di un quotidiano, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

L'articolo trae anzitutto spunto da una decisione giudiziaria conoscibile e per la cui conoscibilità nel caso concreto non constano violazioni delle regole sul segreto previste dal codice di rito.

A tale tipo di trattamento si applicano inoltre le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675.

Nel caso di specie l'opposizione dell'interessato al trattamento svolto dalla testata giornalistica (formulata peraltro in termini generici come richiesta di "accertamento dell'avvenuta violazione della riservatezza") è infondata, essendosi lo stesso svolto nei limiti delle ricordate disposizioni normative afferenti l'attività giornalistica. Dalla documentazione in atti risulta peraltro la verità dei fatti rappresentati e la forma civile dell'esposizione. Né può essere sindacata la rilevanza pubblica, specie in riferimento ad un contesto locale, di una notizia che trae spunto dall'avvenuta conclusione di un processo svoltosi innanzi al tribunale della città al cui ambito territoriale fanno riferimento le pagine di cronaca in questione. Si tratta, nel caso di specie, di vicenda senza dubbio caratterizzata da quei parametri di originalità cui rinvia l'art. 6, comma 1, del citato Codice deontologico anche in considerazione dell'interesse, non solo giornalistico, che i fatti, oggetto del processo in questione, avevano a suo tempo destato nell'opinione pubblica locale.

Il giornalista si è peraltro limitato ad enumerare gli imputati del procedimento, indicando in modo esatto i capi di imputazione e le condanne irrogate e distinguendo comunque (come nel caso del ricorrente) le diverse posizioni personali e processuali. Contrariamente a quanto sostenuto dall'interessato risulta poi chiaro che la sentenza (il cui dispositivo viene letto in pubblica udienza) era stata emessa da un tribunale e come tale suscettibile di eventuale riforma in sede di appello.

Nel caso di specie, venendo in considerazione persone maggiorenni non sussisteva un obbligo, da parte degli esercenti la professione giornalistica, di assicurare l'anonimato degli interessati (disposizione che le citate norme deontologiche prevedono invece come obbligatoria per i soggetti minori coinvolti in fatti di cronaca), specie in presenza, come nel caso di specie, di dati personali non "sensibili" desunti da un documento (il dispositivo della sentenza, appunto) legittimamente acquisibile ed utilizzabile o da udienze aperte al pubblico.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA

- a) inammissibili, nei termini di cui in motivazione, le richieste avanzate nei confronti dei titolari del trattamento dalla signora XZ;
- b) inammissibile la richiesta proposta dal signor XY nei confronti di Finegil editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Tirreno*;
- c) inammissibili le richieste dei ricorrenti volte ad ottenere il risarcimento del danno e a proporre querela nei confronti dei giornalisti autori degli articoli in questione;
- d) infondata, nei termini di cui in motivazione, l'opposizione al trattamento dei dati svolto da Poligrafici editoriale S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *La Nazione*, in riferimento all'articolo richiamato in premessa e pubblicato in data 19 luglio 2001.

Roma, 21 novembre 2001 [doc. web n. 39668]

7.2. Intercettazioni

LEGITTIMA ASPETTATIVA AL RISERBO

Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la pubblicazione di dati tratti da intercettazioni telefoniche deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione. Non si dovevano pubblicare brani su aspetti strettamente personali o attinenti alla sfera sessuale

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il ricorso depositato il 30 settembre 1997 da XY nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A. di Milano;

VISTI gli atti d'ufficio;

OSSERVA

- a) l'interessata lamenta la circostanza che alcuni organi di stampa hanno pubblicato una serie di articoli e di notizie riguardanti l'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il proprio genitore ZY;
- b) l'interessata ha riferito di aver preso parte ad alcune conversazioni telefoniche con KX, imputato nell'inchiesta, e che la relativa trascrizione è stata pubblicata anche con riferimento alle parti della conversazione che assumerebbero un rilievo strettamente privato;
- c) il 31 luglio 1997, l'interessata ha esercitato il diritto di accesso nei confronti della R.C.S. Editori S.p.A., chiedendo di conoscere i dati che la riguardano e che hanno ispirato articoli su varie testate, in particolare sul *Corriere della Sera*. La XY ha chiesto la cancellazione e il blocco dei dati, manifestando anche l'opposizione al loro ulteriore trattamento. A tutte queste richieste, la R.C.S. Editori S.p.A. non avrebbe fornito alcun riscontro;
- d) il 1° agosto 1997, l'interessata ha depositato presso questa Autorità un atto che, per forma e contenuto, deve essere qualificato come reclamo (art. 31 l. n. 675/1996), anziché come ricorso (art. 29);
- e) il 30 settembre 1997, l'interessata ha presentato un ulteriore atto che riassume le doglianze nei confronti di vari articoli di stampa e si sofferma, in particolare,

su un articolo pubblicato dal *Corriere della Sera* il 7 agosto 1997, dal titolo: “FS, fuori i megastipendi”. Tale articolo riguarda la gestione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e la pubblicità dell’ammontare delle retribuzioni dei relativi dirigenti. L’articolo riporta anche, in chiave critica, alcuni brani di una trascrizione delle predette conversazioni telefoniche, nella quale il dialogo con KX si incentra sul conferimento alla XY di un incarico di lavoro;

- f) l’interessata lamenta il comportamento della R.C.S. Editori S.p.A., la quale continuerebbe a trattare i dati in violazione dei principi della legge n. 675 relativi alla qualità dei dati e al diritto di accesso (artt. 9 e 13), provocando ripercussioni sulla propria vita di relazione;
- g) in conclusione, la XY chiede al Garante di ordinare la cancellazione o il blocco dei dati che la riguardano in possesso della R.C.S. Editori S.p.A., e si oppone, in ogni caso, al loro trattamento, stante la ricorrenza di motivi legittimi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA ULTERIORMENTE

- a) in mancanza del regolamento che deve individuare le regole del contraddittorio nei procedimenti instaurati con i ricorsi, risulterebbe arbitrario che il Garante le dettasse autonomamente. Se ciò avvenisse, la delicata tematica del diritto di difesa e del contraddittorio (che la legge n. 675 ha riservato alle norme che dovranno sviluppare le garanzie ora previste in termini generali: artt. 29 e 33), verrebbe affrontata sul piano della mera prassi;
- b) in conformità all’orientamento sinora seguito, il Garante ritiene doveroso esaminare comunque le doglianze formulate negli atti qualificati dalla XY quali “ricorsi” (art. 29 l. n. 675). Nell’attuale fase transitoria che prelude all’ormai prossima adozione del regolamento, appare opportuno valorizzare l’aspetto sostanziale di tali atti, e qualificarli come “reclami” (art. 31 l. n. 675). I reclami, infatti, possono essere esaminati anche senza contraddittorio e al di fuori dell’articolata procedura prevista dalla legge (art. 31 l. n. 675). Resta peraltro ferma la possibilità di dichiarare l’inammissibilità o la manifesta infondatezza dei ricorsi presentati in questa fase, in quanto tali ipotesi non richiedono l’instaurazione del contraddittorio;
- c) è appena il caso di precisare che tale qualificazione, che rientra certamente nei poteri decisori del Garante, non comporta una diminuzione del grado di tutela. A parte il fatto che l’interessata può rivolgersi al giudice ordinario, le misure di cancellazione e di blocco richieste al Garante possono essere adottate o segnalate anche al di fuori della procedura relativa ai ricorsi (v., ad es., l’art. 31, comma 1, lett. l), l. n. 675). L’esame dell’odierno reclamo permette anzi di

estendere la portata della presente segnalazione ai dati personali riportati negli articoli pubblicati da altri editori prima dell'entrata in vigore della legge n. 675, se tuttora trattati;

- d) una volta qualificato l'atto della XY come reclamo, è irrilevante prendere in considerazione le controversie instaurate dinanzi ai tribunali di Roma e Milano, poiché queste, a parte il fatto che coinvolgono soggetti diversi dalla R.C.S. Editori S.p.A., non sono in rapporto di alternatività rispetto ai reclami (v. invece, per i ricorsi, l'art. 29, comma 2, l. n. 675).

TUTTO CIÒ CONSIDERATO

1) per quanto attiene al merito, il Garante osserva che il reclamo è, in parte, fondato. Il diritto di accesso è riconosciuto anche nei confronti dei giornalisti e degli editori, i quali devono confermare senza ritardo se detengono o meno dati personali che riguardano l'interessato, e devono comunicarli all'interessato in una forma intellegibile, dando riscontro anche alle richieste di blocco e di cancellazione dei dati presentate dagli interessati (art. 13 l. n. 675);

2) resta fermo il dovere dei giornalisti e degli editori di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, qualora ciò sia richiesto dal relativo carattere fiduciario (art. 2, terzo comma, l. n. 69/1963);

3) considerato l'ampio periodo trascorso dal 31 luglio 1997, data di formulazione della richiesta di accesso e delle connesse richieste, la XY ha diritto a che la R.C.S. Editori S.p.A. fornisca un riscontro immediato, ove ciò non sia già avvenuto. Un discorso a parte merita la richiesta della XY di conoscere l'origine dei dati (art. 13 l. n. 675), in quanto la fonte della notizia giornalistica potrebbe essere protetta dal segreto professionale ai sensi della legge n. 69/1993;

4) il Garante rileva che occorre mantenere distinta la tematica del diritto di cronaca dalle problematiche concernenti i procedimenti penali da cui derivano le trascrizioni pubblicate o riassunte nel citato articolo del 7 agosto 1997 e negli altri articoli pubblicati in precedenza;

5) in altre parole, la presente segnalazione non spiega effetti nei confronti dell'autorità giudiziaria e delle parti del procedimento penale, in particolare per quanto riguarda la valutazione della pertinenza a fini probatori del materiale relativo alle intercettazioni. La presente segnalazione lascia inoltre impregiudicato il diritto della XY di attivare nel procedimento penale il meccanismo previsto dall'art. 269, comma 2, c.p.p., chiedendo, a tutela della propria riservatezza, la distruzione del materiale inutile a fini probatori;

6) per quanto riguarda le frasi pronunciate nelle intercettazioni, che sono state riportate con ampio risalto in vari articoli, è da osservare che il giornalista può certamente riferire sulla stampa notizie e circostanze di natura privata anche senza il consenso dell'interessato, qualora esse siano connaturate a fatti di interesse pubblico che possono emergere anche nell'ambito della cronaca giudiziaria. Il giornalista, però, deve rispettare anch'esso alcuni limiti posti a tutela della riservatezza, dell'identità personale e della dignità della persona umana;

7) in primo luogo, l'eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venir meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle trascrizioni delle intercettazioni (art. 9, comma 1, lett. a), l. n. 675), e di utilizzarli tenendo conto del principio della pertinenza rispetto alle finalità perseguite (art. 9, comma 1, lett. d), l. n. 675);

8) in secondo luogo, anche quando l'interessato non abbia chiesto od ottenuto nel processo penale la distruzione delle trascrizioni (art. 269, comma 2, c.p.p.), la loro diffusione deve tener conto pur sempre dei limiti che il diritto di cronaca pone a tutela della riservatezza. Anche in presenza di un fatto di interesse pubblico, la notizia o il dato pubblicato senza il consenso dell'interessato deve rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione (art. 20, comma 1, lett. d), l. n. 675), nonché le indicazioni che saranno impartite con il previsto Codice di deontologia;

9) applicati al caso di specie, questi principi implicano che la XY abbia diritto a che la diffusione dei dati che la riguardano rispetti la sua legittima aspettativa al riserbo per ciò che riguarda quelle parti delle conversazioni che attengono a comportamenti strettamente personali non connessi al contesto giudiziario, o che possono riguardare, a maggior ragione, la sfera della vita sessuale.

PER QUESTI MOTIVI

il Garante segnala alla R.C.S. Editori S.p.A., ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, la necessità di conformare il trattamento dei dati relativi ad XY alle indicazioni contenute nel presente provvedimento.

Il Garante si riserva di adottare analoghi provvedimenti in riferimento a nuove forme di diffusione che contrastino con le indicazioni fornite dalla presente pronuncia.

Roma, 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659]

SFERA STRETTAMENTE PERSONALE

Un giornalista denuncia la pubblicazione delle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche relative alla propria utenza contenenti anche dati attinenti alla vita privata. Non si possono diffondere informazioni riferite a comportamenti strettamente personali

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata da XY;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale XY, giornalista, lamenta una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione di alcuni articoli – da parte di un’agenzia di stampa – concernenti un’indagine giudiziaria in cui la stessa è coinvolta, e al rischio di un’ulteriore diffusione di dati che la riguardano.

In particolare, da alcune intercettazioni telefoniche disposte in sede giudiziaria su utenze che la riguardano, disposte a seguito della presunta divulgazione, da parte della giornalista medesima, di atti e documenti a contenuto riservato, sarebbero emersi alcuni “aspetti relativi alla vita privata” che potrebbero formare oggetto di un’indebita violazione del segreto dell’indagine e dei propri diritti.

L’interessata sostiene di aver appreso dal predetto organo dell’esistenza sia di un procedimento penale che la riguarda, sia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche che persone non autorizzate avrebbero abusivamente conosciuto, benché riservate, e menzionato in missive anonime inviate a vari giornalisti, riferite anche a rapporti personali.

Alla luce di quanto sopra, la giornalista, che nella circostanza si dichiara parte lesa di ingiuste lesioni a beni della personalità derivanti dall'esercizio dell'attività giornalistica, ha chiesto al Garante un intervento volto a valutare l'accaduto, anche al fine di prevenire un'ulteriore illecita divulgazione, da parte degli organi di stampa, delle informazioni attinenti alla sua vita privata.

OSSERVA

A seguito della segnalazione in esame, l'Autorità è chiamata ad affrontare il tema, delicato e complesso, dei rapporti degli uffici giudiziari e di polizia con gli organi di stampa, avuto particolare riguardo alle modalità con cui questi ultimi acquisiscono e i primi trattano i dati concernenti persone sottoposte ad indagine penale o comunque coinvolte in vicende giudiziarie.

Già in passato il Garante si è occupato di tali aspetti, anche con specifico riferimento alla raccolta e alla diffusione di informazioni desunte da intercettazioni telefoniche o videoregistrazioni effettuate nel corso di procedimenti penali (Prov. 16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659; *in questo volume a pagina 189*. Ndr.] e Prov. 30 ottobre 2000 in Newsletter 30 ottobre-5 novembre [doc. web n. 45987]).

Al riguardo, occorre dapprima ricordare come tali temi trovino una specifica regolamentazione in alcune disposizioni di natura penale e processuale. Nell'ambito del procedimento penale, gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono di regola coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza o non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Anche al di fuori di tali ipotesi il pubblico ministero può disporre l'obbligo del segreto per singoli atti, nel caso in cui l'imputato lo consenta o quando la conoscenza dell'atto possa ostacolare le indagini riguardanti altre persone. Analogamente, il pubblico ministero può disporre il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni (art. 329, commi 1 e 3, c.p.p.).

Proprio con riguardo agli atti coperti da segreto – quali quelli appena richiamati – il codice di procedura penale dispone espressamente un divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, attraverso la stampa o altri mezzi di diffusione. Tale divieto si estende anche agli atti non più coperti dal segreto, fino a che siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare (art. 114, commi 1 e 2, c.p.p.). Da ultimo, l'art. 684 del codice penale sanziona chiunque pubblici “anche per riassunto o a guida di informazione” atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione.

L'ordinamento pone poi maggiore attenzione alla conoscibilità delle attività di intercettazione preventiva di comunicazioni telefoniche, che potrebbero essere state disposte nel caso di specie, non solo ponendo limiti per la loro utilizzabilità, ma anche sanzionando penalmente il comportamento di chiunque ne faccia oggetto di una divulgazione (art. 5 decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, che ha sostituito l'art. 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

Come si evince dagli atti, l'eventuale violazione delle norme in materia di segreto investigativo e d'ufficio è già oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale va quindi inviata copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, anche in relazione allo scritto anonimo inviato a diversi giornalisti, i cui contenuti – da quanto si evince dagli atti – non risultano, allo stato, essere stati oggetto di diffusione da parte degli organi di stampa.

Fermo restando quanto sopra, e a prescindere dalla violazione o meno del segreto, la vicenda portata all'attenzione di questa Autorità deve essere comunque esaminata con particolare riferimento alla necessità di garantire il pieno rispetto della dignità personale e il diritto alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell'inchiesta giudiziaria, nel quadro della protezione accordata alle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati personali trattati da parte di organi di polizia e presso uffici giudiziari devono essere in ogni caso raccolti, utilizzati e custoditi nel rispetto delle disposizioni in materia di misure di sicurezza (art. 15 legge n. 675/1996; d.P.R. n. 318/1999), anche per evitare, in particolare, un accesso da parte di soggetti non autorizzati o un uso per finalità non conformi a quelle per le quali sono stati raccolti.

L'eventuale segreto professionale sulla fonte della notizia non fa venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente i documenti relativi alle intercettazioni. Ciò sulla base di un preciso dovere sancito dall'art. 9, comma 1, lett. a), della legge n. 675/1996 (cfr. Provv. 16 ottobre 1997 [doc. *web* n. 40659]).

In questi casi, il parametro della liceità – al pari di quello della correttezza, anch'esso disciplinato dal medesimo art. 9 – trova sostanza e contenuto anche nel rinvio che tale norma reca alle disposizioni del codice penale e di procedura penale sopra richiamate. Le quali, così, assurgono ad ulteriore canone di valutazione sulla liceità delle pubblicazioni, anche a prescindere dagli eventuali profili penalistici della vicenda.

Occorre inoltre evidenziare che, anche in presenza di un fatto di interesse pubblico – quale risulta essere quello alla base della vicenda – il giornalista, nel diffondere notizie e informazioni personali, è tenuto a rispettare il parametro dell'essenzialità dell'informazione rispetto alla rilevanza dei fatti riferiti (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica - v. Prov. 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998).

Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, ed anche con riguardo alle possibili, ulteriori pubblicazioni di notizie relative alla stessa vicenda, si deve quindi evidenziare che la corretta applicazione del principio dell'essenzialità dell'informazione impone ai giornalisti di effettuare comunque un attento vaglio sulle notizie acquisite e sulla liceità della loro raccolta, evitando di diffondere le informazioni che attengano a comportamenti strettamente personali della segnalante, non direttamente connessi alla vicenda penale sopra descritta. Informazioni, queste, la cui diffusione potrebbe invece incidere gravemente sulla dignità e sulla sfera privata della segnalante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) segnala ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 agli organi di informazione la necessità di conformarsi ai principi sopra richiamati, anche in relazione all'eventuale ulteriore trattamento delle informazioni relative alla vicenda esaminata;

b) dispone l'invio del presente provvedimento al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e all'ufficio giudiziario precedente, per opportuna conoscenza.

Roma, 11 aprile 2002 [doc. web n. 1065194]

QUEI MESSAGGI DA NON PUBBLICARE

Un immobiliare e sua moglie chiedono di censurare la pubblicazione di numerose intercettazioni. Il Garante non interviene sui testi che parlano di operazioni economiche ma definisce illecita la diffusione, tra l'altro, di messaggi Sms molto personali tra i due coniugi

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato dai signori Stefano Ricucci e Anna Falchi in data 3 ottobre 2005 nei confronti di Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., Rcs editori S.p.A., Editoriale Nord soc. coop r.l., Milano Finanza editori S.p.A. ed Editrice La Stampa S.p.A.;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. È pervenuto a questa Autorità un reclamo con il quale Stefano Ricucci e Anna Falchi lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla pubblicazione da parte di alcune testate giornalistiche (*la Repubblica*, edizioni del 6, 7 e 12 agosto 2005; *Corriere della sera* del 5 agosto 2005; *La Padania* del 6 agosto 2005; *MF* del 5 agosto 2005 e *La Stampa* del 8 agosto 2005), del contenuto di trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che concerne l'acquisizione di azioni della Banca Antonveneta e che ha coinvolto diversi soggetti tra i quali il Ricucci.

In particolare, i reclamanti lamentano che gli articoli pubblicati abbiano riportato anche i testi di messaggi Sms, e brani di conversazioni telefoniche, riguardanti esclusivamente la sfera privata degli interessati o, comunque, attinenti a rapporti personali o interessi professionali irrilevanti per il procedimento penale.

Gli editori titolari del trattamento hanno articolato ampiamente le proprie deduzioni, contestando quanto asserito con il reclamo.

OSSERVA

2. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni editori, negli articoli pubblicati figurano, accanto ad altre informazioni e notizie, diversi dati personali relativi ad entrambi o ad uno dei reclamanti (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Il Codice in materia di protezione dei dati personali è applicabile al loro trattamento, anche per ciò che concerne le notizie inerenti assetti azionari di società, che contengono anch'esse dati personali relativi all'attività economica del Ricucci.

Trattandosi di articoli di stampa, è altresì applicabile la disposizione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, nella quale è ribadito il principio di legge secondo cui il giornalista può raccogliere dati personali e diffonderli, anche senza il consenso dell'interessato, ma nel rispetto dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

I servizi pubblicati dai diversi giornali attengono ad una questione che ha assunto un notevole rilievo per l'opinione pubblica sul piano anche internazionale, in ragione sia dell'incidenza che i fatti in fase di accertamento potevano assumere in alcuni contesti economico-finanziari, sia della notorietà di alcune persone interessate.

L'interesse pubblico connesso alle vicende per le quali è stato instaurato il procedimento penale ha giustificato la diffusione di dati personali in base alla vigente disciplina del segreto delle indagini, delle intercettazioni e dello stralcio dei relativi contenuti, di cui non risulta illecita l'acquisizione da parte di giornalisti. I reclamanti stessi indicano in atti la data del 2 agosto 2005 come quella a partire dalla quale gli atti erano conoscibili in quanto depositati.

Salvo quanto di seguito indicato al punto 3, i dati personali pubblicati potevano essere oggetto di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, anche se si tratta di dati che potrebbero essere stati sinora utilizzati direttamente solo in parte nel procedimento penale, o che potrebbero non essere comunque direttamente rilevanti ai fini delle ipotesi di reato in fase di accertamento.

Come riconosciuto anche nel reclamo, le operazioni finanziarie cui si riferisce gran parte dei dati pubblicati erano di eccezionale rilievo.

Sono state pubblicate informazioni relative ad attività economico-imprenditoriali di soggetti coinvolti nella vicenda, concernenti fatti che potevano determinare ripercussioni su mercati ed assetti azionari (cfr. in particolare le informazioni relative a presunte modificazioni dell'azionariato di Telecom Italia S.p.A. o alla "scalata" Rcs).

Per questa parte, la pubblicazione di dati personali non risulta aver violato il principio di essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, anche per quanto riguarda i brani delle trascrizioni attinenti prassi adottate da protagonisti della vicenda, oppure contatti e relazioni interpersonali con rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali, forze politiche e istituzioni.

Per questi profili, il reclamo non risulta quindi fondato.

3. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per ciò che riguarda una tipologia di dati non attinente alle predette vicende economico-finanziarie.

Mentre per alcune conversazioni telefoniche tra i reclamanti menzionate a pag. 3 e 4 del reclamo non si può escludere un collegamento, seppure indiretto, con le medesime vicende economico-finanziarie in questione (l'incontro della Falchi con un imprenditore in un aeroporto; sospetti relativi ad un incidente stradale occorso al fratello della Falchi), risulta illecita la pubblicazione del testo di due messaggi *Sms* inviati dalla Falchi al Ricucci il 6 luglio 2005, dal contenuto (menzionato a pag. 3 del reclamo) esclusivamente privato e del tutto personale in quanto relativi al rapporto affettivo tra i due.

Il testo di questi due messaggi, diffusi dal quotidiano *la Repubblica* nell'edizione del 6 agosto 2005, contiene informazioni che assumono anch'esse la natura di dato personale e la cui diffusione in ambito giornalistico è illecita non avendo i dati alcun rilievo sul ruolo e sulla dimensione pubblica dei protagonisti (art. 6 del predetto codice di deontologia).

In proposito, non può inoltre trarsi con evidenza alcuna giustificazione dell'arbitraria lesione della sfera privata dei reclamanti, neppure ai sensi dell'art. 137, comma 3, del Codice (nella parte in cui questo consente al giornalista di trattare dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico), dalla circostanza che la Falchi abbia rilasciato in passato dichiarazioni e interviste sul suo rapporto affettivo con il Ricucci.

Risulta altresì illecita la diffusione, effettuata dal quotidiano *la Repubblica* nell'edizione del 12 agosto 2005, del testo di una conversazione dell'8 luglio 2005, durante la

quale la Falchi informava il Ricucci della possibile vendita all'asta di un cinema di Roma, sollecitando il suo interessamento. Tale informazione, pur non avendo come i predetti due *Sms* un carattere strettamente privato e personale, non risulta allo stato degli atti caratterizzata dal predetto requisito dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, che può giustificare la diffusione (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia).

Per quest'ultima parte, va quindi accertata l'illiceità del trattamento da parte della predetta testata e dichiarata la fondatezza in proposito del reclamo.

4. In parziale accoglimento del reclamo, per ciò che concerne solo i messaggi *Sms* indicati al precedente punto 3, deve quindi disporsi ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice, nei soli confronti del Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A. quale titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione, anche tramite il sito *web* della testata, dei testi dei medesimi *Sms*, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento. Va altresì prescritto alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento.

Va altresì disposto l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondato solo parzialmente il reclamo e vieta al Gruppo editoriale L'Espresso S.p.A., quale titolare del trattamento dei dati personali pubblicati da *la Repubblica*, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 154, comma 1, lett. d) e 139, comma 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali, l'ulteriore diffusione dei contenuti dei due *Sms* del 6 luglio 2005 e di una conversazione dell'8 luglio, indicati al punto III del reclamo, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento; prescrive, altresì, alla medesima società, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di conformare il trattamento di dati ai principi richiamati con il presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza.

Roma, 30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642]

INTERCETTAZIONI E GOSSIP

Un provvedimento generale del Garante. Nel riportare le trascrizioni di intercettazioni telefoniche, i mezzi di informazione devono valutare più attentamente l'effettiva essenzialità di quanto pubblicato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTI gli atti acquisiti d'ufficio in relazione alla reiterata pubblicazione nei giorni scorsi, da parte di varie testate giornalistiche, di numerose trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte da autorità giudiziarie e che hanno coinvolto diverse persone;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha il compito di prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RILEVATA la necessità di esaminare d'ufficio e in via d'urgenza, anche in assenza di ricorsi, reclami e segnalazioni allo stato non pervenuti al Garante, la problematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle diverse persone coinvolte dalla predetta pubblicazione, con particolare riferimento alla loro riservatezza, dignità ed identità personale, nonché al diritto fondamentale alla protezione dei relativi dati personali;

RILEVATO dagli atti che, nell'ambito delle indagini preliminari in corso presso uffici giudiziari, le ipotesi di reato in fase di accertamento denotano circostanze ed episodi per i quali, su un piano generale, è legittimo l'esercizio del diritto di cronaca ed è altresì configurabile un interesse pubblico alla conoscenza anche dettagliata di fatti;

RILEVATO, tuttavia, che si pone con seria evidenza la necessità di assicurare, con immediatezza e su un piano generale, un'adeguata tutela dei diritti di soggetti coinvolti dalla pubblicazione pressoché integrale di innumerevoli brani di conversazioni telefoniche, intercorse anche con terzi estranei ai fatti oggetto di indagine penale o che non risultano allo

stato indagati, o brani che riguardano in ogni caso diverse relazioni personali o familiari o, ancora, persone semplicemente lese dai fatti; rilevato che alcuni brani di tali conversazioni attengono, altresì, a comportamenti strettamente personali di persone pur coinvolte nelle indagini, ma non direttamente connessi a fatti penalmente rilevanti;

CONSIDERATO che, dagli atti al momento disponibili e dall'attuale quadro normativo riferito al processo penale, non risulta allo stato comprovato che le più recenti pubblicazioni giornalistiche delle predette trascrizioni siano avvenute violando il segreto delle indagini preliminari o il divieto di pubblicare atti del procedimento penale;

RILEVATO, infatti, che il codice di procedura penale:

- a) vieta la pubblicazione di atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.);
- b) vieta anche la pubblicazione di atti non più coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari o al termine dell'udienza preliminare (art. 114, comma 2, c.p.p.);
- c) consente sempre, però, la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto (art. 114, comma 7, c.p.p.) e considera gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non più coperti dal segreto quando l'imputato ne possa avere conoscenza (art. 329 c.p.p.; v. anche art. 268, comma 6, c.p.p. relativo al deposito di atti concluse le operazioni di intercettazione);

RILEVATO che, anche per effetto del meccanismo previsto dalla legge per acquisire agli atti processuali le sole conversazioni rilevanti per il procedimento penale, meccanismo non più adeguato rispetto al fenomeno dell'incessante pubblicazione integrale di materiali processuali, si pone a volte in modo indiscriminato a disposizione dell'opinione pubblica un vasto materiale di documentazione di conversazioni telefoniche che non è oggetto di adeguata selezione e valutazione; rilevato che tale materiale, oltre a non risultare sempre essenziale per una doverosa informazione dell'opinione pubblica, può favorire anche una percezione inesatta di fatti, circostanze e relazioni interpersonali;

CONSIDERATO che la vigente disciplina di protezione dei dati personali che contempera i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa (d.lg. n. 196/2003; codice di deontologia relativo all'attività giornalistica) prevede invece espresse e puntuali garanzie da rispettare e, in particolare:

- a) garantisce al giornalista il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, ma nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione;

- b) considera quindi legittima la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale solo quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile per l'originalità dei fatti, o per la qualificazione dei protagonisti o per la descrizione dei modi particolari in cui sono avvenuti;
- c) prescrive che si evitino riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti;
- d) esige il pieno rispetto della dignità della persona;
- e) tutela la sfera sessuale delle persone, impegnando il giornalista ad astenersi dal descrivere abitudini sessuali riferite a persone identificate o identificabili e, quando si tratta di persone che rivestono una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica, a rispettare comunque sia il principio dell'essenzialità dell'informazione, sia la dignità;

CONSIDERATO che l'indiscriminata pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni di numerose conversazioni telefoniche, specie quando finisce per suscitare la curiosità del pubblico su aspetti intimi e privati senza rispondere integralmente ad un'esigenza di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico, può configurare anche una violazione delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che contemperano il diritto al rispetto della vita privata e familiare con la libertà di espressione (artt. 8 e 10 Conv. europea diritti dell'uomo);

CONSIDERATO, quindi, anche sulla base dei principi affermati nei provvedimenti di divieto o di blocco del trattamento dei dati personali già adottati dal Garante sulle tematiche in esame, che risulta necessario prescrivere a tutti i mezzi di informazione di procedere ad una valutazione più attenta ed approfondita, autonoma e responsabile, circa l'effettiva essenzialità dei dettagli pubblicati, nella consapevolezza che l'affievolita sfera di riservatezza di persone note o che esercitano funzioni pubbliche non esime dall'imprescindibile necessità di filtrare comunque le fonti disponibili per la pubblicazione, che vanno valutate dal giornalista, anche alla luce del dovere inderogabile di salvaguardare la dignità delle persone e i diritti di terzi;

RISERVATA l'adozione di eventuali altre decisioni in casi specifici, all'esito dell'eventuale ricezione di ricorsi, reclami o segnalazioni da parte di persone interessate;

RELATORI il dott. Giuseppe Chiaravalloti e il dott. Mauro Paissan;

RILEVATA in conclusione la necessità, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), di prescrivere a tutti

gli editori titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato, anche al fine di prevenire ulteriori violazioni, i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche ai principi richiamati nel presente provvedimento;

RILEVATA, infine, la necessità di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali prescrive ai titolari del trattamento in ambito giornalistico di conformare con effetto immediato i trattamenti di dati personali relativi alla pubblicazione di trascrizioni di intercettazioni telefoniche a tutti i principi affermati dal medesimo Codice e dall'allegato codice di deontologia per l'attività giornalistica, richiamati nel presente provvedimento;

b) dispone l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615]

7.3. Foto segnaletiche

DANNI SPESSO IRREPARABILI

Una dichiarazione del prof. Ugo De Siervo, componente del Garante, ribadisce che le foto segnaletiche possono essere trasmesse ai mezzi di informazione senza il consenso degli interessati solo per specifiche esigenze di interesse pubblico

“Anche negli ultimi giorni, telegiornali e quotidiani hanno più volte pubblicato o trasmesso foto segnaletiche di persone che erano state fermate o arrestate.

Foto che sono state evidentemente fornite ai giornalisti da componenti di diversi corpi di polizia, in palese contrasto con una esplicita presa di posizione del Garante per la protezione dei dati personali, che il 2 luglio scorso ha invitato le autorità preposte ai corpi di polizia a prendere atto che “la raccolta di tali particolari informazioni personali, è finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia. La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non è più permessa dopo l’entrata in vigore della legge n. 675 del 1996, che esplicitamente qualifica come ‘dato personale’ qualsiasi informazione che consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie”.

A questo proposito, occorre allora ribadire che la trasmissione di foto segnaletiche ai mezzi di informazione, senza il consenso degli interessati, è ammissibile solo per comprovabili necessità di indagini di polizia o di giustizia. Ciò era già scritto nell’art. 97 della vecchia legge del 1941 sul diritto di autore (norma spesso non rispettata), ma adesso è subentrata anche la legge n. 675 del 1996; questa legge tutela che anche le riproduzioni fotografiche delle persone debbano avvenire “nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale”.

Sembra evidente che non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la riproduzione, contro la volontà dell’interessato, di fotografie fatte forzosamente da organi di polizia per fini di documentazione e di indagine e diffuse senza che sussistano specifiche esigenze di interesse pubblico.

Nel ricorrente dibattito sui limiti, etici e giuridici, del diritto di cronaca, occorrerebbe farsi carico anche della necessità di non arrecare danni, spesso irreparabili, a persone semplicemente indagate od imputate, riproducendo, senza il loro consenso, loro fotografie destinate a fini del tutto particolari”.

Roma, 9 settembre 1997 [doc. web n. 49303]

AIDS E FOTO DELLA PROSTITUTA

La polizia giudiziaria diffonde nome, cognome, fotografia e ospedale di ricovero di una prostituta affetta da Aids. Per il Garante le finalità cui mirava la diffusione dei dati (informare le persone che avevano avuto rapporti a rischio) potevano essere efficacemente perseguite anche evitando la divulgazione dei dati della persona

**Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Z**

OGGETTO: Divulgazione da parte della polizia giudiziaria di dati relativi all'Aids.

1. PREMESSA

Questa Autorità ha ricevuto diverse segnalazioni relative alla divulgazione di alcuni dati personali riguardanti una prostituta risultata sieropositiva nella provincia di Z. Tali dati (fotografia, dati anagrafici e ospedale di ricovero dell'interessata) sarebbero stati diffusi agli organi di informazione dalla locale polizia giudiziaria, con contestuale comunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che risultavano aver intrattenuto rapporti con l'interessata.

Le segnalazioni prospettavano, in modo particolare, la violazione della legge n. 135/1990 in materia di Aids (e in particolare del relativo art. 5, comma 4, secondo cui gli operatori sanitari possono comunicare i "risultati di autorizzazioni diagnostici diretti o indiretti per infezione da Hiv" di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della loro professione "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti"), nonché della legge n. 675/1996 sulla tutela dei dati personali.

Il Garante ha acquisito alcune informazioni da codesta procura della Repubblica, che ha confermato che:

- a) nell'ambito di alcune indagini investigative relative ai delitti di favoreggiamento, di sfruttamento della prostituzione e di tentate lesioni gravissime in danno di un numero indeterminato di persone è emerso che la predetta prostituta era sieropositiva e che, "cosciente del suo stato, intratteneva abitualmente rapporti carnali senza profilattico con i suoi frequentatori";
- b) per accertare la veridicità del fatto era stato richiesto al personale di polizia giu-

diziarla della questura di Z di acquisire le cartelle cliniche ed altra documentazione medica presso la Ausl;

- c) “all’esito positivo della verifica, al fine di allertare tutti coloro che avevano avuto rapporti senza precauzione con la donna,” si è ritenuto necessario autorizzare il predetto personale “a dare pubblicità agli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini, così da evitare, mediante diffusione del dato relativo allo stato di salute della ..., che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 5 c.p.p.)”;
- d) i fatti oggetto delle indagini sono stati successivamente ammessi dall’interessata durante una trasmissione televisiva del 19 febbraio 1998. In relazione, poi, al trattamento dei dati personali, codesta procura ha fatto presente di essersi mossa “nel rispetto degli articoli 21 e 30 della legge 31/12/96, n. 675”.

2. LA LEGGE N. 675/1996

La legge n. 675/1996 ha reso al momento applicabili solo alcune delle sue disposizioni ai trattamenti di dati personali svolti “per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari” o da soggetti pubblici per finalità “di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento” (art. 4, comma 1, lettere d) ed e)). Non a caso la connessa legge n. 676 del 1996 ha delegato il Governo ad emanare in proposito alcune disposizioni integrative, al fine di disciplinare specificamente anche questi trattamenti sulla base degli opportuni adattamenti (art. 1, comma 1, lett. i)). Tali norme dovrebbero essere emanate entro il 31 luglio 1999, in attuazione dell’ulteriore delega contenuta nella recente legge n. 344/1998.

Alcune disposizioni della legge n. 675 sono però applicabili già oggi alle attività degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria (v. art. 4, comma 2). In particolare, come già ricordato dal Garante in precedenti provvedimenti, tali soggetti devono rispettare i principi previsti dall’art. 9 della legge n. 675/1996 in ordine alle modalità della raccolta e ai requisiti dei dati personali.

Fermo restando il rispetto di tali principi e delle altre disposizioni applicabili (artt. 7, 9, 15, 17, 18, 31, 32, comma 6 e 7, 34 e 36 della legge n. 675/1996), i trattamenti di dati per finalità giudiziarie o, comunque, di prevenzione dei reati non sono ancora disciplinati con sufficiente chiarezza da norme di legge che abbiano il livello di dettaglio previsto anche dall’art. 1, comma 1, lett. i), della legge n. 676. I medesimi trattamenti, pertanto, rimangono al momento esclusi dall’applicazione delle altre disposizioni della legge n. 675 concernenti, ad esempio, il trattamento dei dati sensibili e, in particolare, relativi alla salute (artt. 22 e 23).

3. DISPOSIZIONI NON APPLICABILI NEL CASO DI SPECIE

Quanto riassunto nei precedenti paragrafi rende necessario precisare che alcune disposizioni (alle quali si è pure fatto riferimento nelle segnalazioni pervenute o nel pubblico dibattito che è scaturito sulla vicenda) non sono, in realtà, applicabili al caso in esame. In particolare, oltre a quanto si dirà nel prosieguo relativamente agli artt. 114 e 329 c.p.p., si è constatato che non trovano diretta applicazione le seguenti disposizioni:

- a) gli artt. 21, comma 4, lett. b) e 23, comma 4, della legge n. 675, che riguardano entrambi la diffusione di dati effettuata da soggetti ai quali la legge n. 675 si applica già oggi interamente (ad esempio, da strutture sanitarie) e non anche i casi in cui tale diffusione sia effettuata direttamente dalla polizia giudiziaria o dall'autorità giudiziaria;
- b) le norme contenute nella legge n. 135/1990 in tema di Aids, che non riguardano anch'esse, direttamente, gli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, essendo riferite più specificamente ai compiti e ai doveri in ambito sanitario e ad alcune tematiche relative al rapporto di lavoro;
- c) l'art. 30 della legge n. 675, che riguarda l'istituzione del Garante.

Queste constatazioni devono essere però accompagnate una duplice considerazione: la citata legge-delega n. 676/1996 indica infatti al legislatore delegato, nell'ambito dei propri principi e criteri direttivi, la necessità di individuare particolari cautele per i trattamenti di dati effettuati in ambito giudiziario e investigativo “che implicino maggiori rischi di un danno all'interessato” (v. il cit. art. 1, comma 1, lett. i), num. 5)), e tale principio reca un chiaro, benché implicito, riferimento anche ai dati di natura sensibile.

In secondo luogo, le disposizioni della legge n. 135/1990, pur non essendo direttamente applicabili al caso di specie, devono essere tenute in considerazione come precise linee di tendenza dell'ordinamento, nella parte in cui evidenziano l'esigenza di una particolare tutela per le informazioni inerenti ai casi di Aids o di infezione da Hiv.

4. I PRINCIPI DI PERTINENZA E NON ECCEDENZA DEI DATI TRATTATI

In diverse occasioni (v., in particolare, il Provv. del 22 ottobre 1998 [doc. web n. 1104097] sulle modalità di notificazione degli atti giudiziari e di altri atti, anch'esso allegato), il Garante ha sottolineato che la legge n. 675 “permette di ‘rileggere’ la disciplina vigente in vari settori e di applicarla, alla luce dei principi da essa affermati, in modo da renderla compatibile con l'esigenza di salvaguardia della dignità e della riservatezza dei cittadini”.

In questo quadro, si deve quindi ritenere che i principi sanciti dall'art. 9 della legge n. 675 sui requisiti dei dati personali (applicabili anche agli organi di polizia e all'autori-

tà giudiziaria) obblighino già oggi i soggetti operanti nei diversi settori a conformare la propria attività di raccolta, elaborazione, utilizzazione, ecc. dei dati in modo da rispettare i diritti degli interessati e da non recare loro un pregiudizio ingiustificato in relazione alle finalità perseguite.

In particolare, nel caso di specie assumono diretta rilevanza i principi di pertinenza e di non eccedenza dei dati personali rispetto alle finalità per i quali essi sono raccolti o successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. d)). Tali principi impongono di raccogliere e di trattare in varia forma, specie in caso di comunicazione e diffusione, le sole informazioni di carattere personale la cui utilizzazione sia, caso per caso, realmente giustificata dagli scopi perseguiti, selezionando i dati effettivamente pertinenti ed escludendo, contestualmente, i dati, le informazioni e le notizie il cui impiego ecceda quanto necessario per perseguire gli scopi medesimi.

Questa attenzione deve essere, poi, più accurata quando si trattano informazioni per le quali l'ordinamento prevede un particolare regime di tutela, quali, appunto, quelle relative all'Aids o all'infezione da Hiv, la cui ingiustificata circolazione può arrecare grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati ed essere fonte per discriminazioni.

5. DIVULGAZIONE DI NOTIZIE ACQUISITE NELL'INDAGINE PENALE

Nelle notizie fornite al Garante, codesta procura ha inserito un succinto riferimento alla “pubblicità degli atti investigativi necessari alla prosecuzione delle indagini” curata dal dirigente della locale squadra mobile. Ciò ha posto l'interrogativo se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia stata disposta anche in applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale che permettono al pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, di derogare al divieto di pubblicazione degli atti coperti da segreto (stabilito dall'art. 114 c.p.p.) e di consentire con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o parti di essi “quando è necessario per la prosecuzione delle indagini” (art. 329 c.p.p.).

Il riferimento di codesta procura è però accompagnato dalla menzione della finalità perseguita (evitare “che i reati venissero portati a conseguenze ulteriori”), mentre nessuna delle indicazioni fornite nella nota della procura permette di ritenere che la diffusione dell'immagine e delle generalità della prostituta sia stata disposta per esigenze di indagine.

È da osservare poi che gli artt. 114 e 329 c.p.p. non devono essere presi in considerazione nel presente provvedimento anche per un altro profilo, in quanto la diffusione dei dati alla quale si riferiscono le segnalazioni pervenute sembra essersi concretizzata con la rivelazione di alcune notizie ai mezzi di informazione (che non è disciplinata dai predetti ar-

ticoli) anziché con la pubblicazione di atti investigativi o del loro contenuto (regolata invece dalle predette disposizioni).

La nota di codesta procura, citando una non meglio, precisata “autorizzazione” a diffondere le predette notizie (data dalla procura stessa al dirigente della squadra mobile), ha posto poi un secondo interrogativo. Rimane infatti dubbio se la diffusione dei dati relativi alla prostituta sia il frutto di un atto d’iniziativa della polizia giudiziaria conforme alle direttive del p.m. o, invece, di un’attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria (art. 55, comma 2, c.p.p.). Tuttavia, questa circostanza non assume particolare rilevanza per l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 675, essendo tale articolo applicabile indifferenziatamente all’una e all’altra delle ipotesi poc’anzi evidenziate (cfr. art. 4, comma 1, lettere d) ed e), legge n. 675/1996).

6. CONSEGUENZE DERIVANTI DAL REATO E UTILIZZAZIONE DEI DATI

Allo stato degli atti, deve darsi quindi per presupposto che la polizia giudiziaria abbia divulgato i dati per informare dell’accertata sieropositività della prostituta le persone che si erano sottoposte a rapporti a rischio con quest’ultima, allo scopo di evitare che i reati contestati venissero portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.).

Poiché gli elementi a disposizione inducono a ritenere che l’interessata non esercitasse più la prostituzione al momento della divulgazione dei dati, deve dedursi che la diffusione della sua immagine e delle sue generalità sia stata ritenuta doverosa per indurre le predette persone ad adottare le opportune cautele, anche in riferimento ai rapporti con altre persone, oppure a sottoporsi a spontanei accertamenti.

Deve al riguardo precisarsi che ai fini del presente provvedimento non assume concreta rilevanza il profilo relativo alla possibilità di applicare l’art. 55 c.p.p. per perseguire questa finalità. Conseguentemente, non occorre considerare il dibattito giurisprudenziale relativo al modo di applicazione del medesimo art. 55 (si discute infatti se per le funzioni indicate in tale articolo si possano utilizzare anche misure non tipizzate nel codice di procedura penale, come quella in esame, o se si debbano impiegare i soli strumenti previsti da altre norme del c.p.p.: sull’argomento, v. in particolare Cass., Sez. Un., 24 luglio 1991, n. 9; Sez. II, 11 ottobre 1994, n. 3974; Sez. V, 17 gennaio 1991, n. 525).

Ciò premesso, va osservato che le finalità cui mirava la diffusione dei dati (che non sono poste in discussione in questa sede) potevano essere perseguite con pari efficacia, seguendo, in riferimento alla legge n. 675, modalità più rispettose dei principi di cui all’art. 9 di tale legge. In particolare, poteva essere evitata la divulgazione dell’immagine e delle ge-

neralità della persona e la sua ingiustificata esposizione all'attenzione di tutti i mezzi di informazione, anche a livello nazionale e all'estero.

In altre parole, gli organi investigativi dovevano individuare modalità e procedure di informazione più selettive, basate ad esempio, come è avvenuto successivamente in casi analoghi, sulla divulgazione della notizia della sieropositività (e da altri elementi di identificazione indiretta) di una persona che si prostituiva abitualmente in una determinata zona, accompagnata, sempre a livello esemplificativo, dall'istituzione di numeri verdi o di altri servizi di informazione ed assistenza.

L'attenzione che doveva essere prestata ai principi di pertinenza e non eccedenza dei dati al momento della loro divulgazione, era tanto più necessaria se si considerano le garanzie sanate dalla legge n. 135/1990 e se si riflette sul fatto che, qualora gli organi investigativi non avessero divulgato direttamente i dati, ma avessero invitato i medici competenti a farlo, questi ultimi, nonostante l'invito, non avrebbero potuto adempiere alla richiesta di divulgare i dati identificativi dell'interessata, ostandovi un divieto di legge (v. il combinato disposto degli artt. 21, comma 4, 43, comma 2, della legge n. 675/1996 e 5, comma 4, della legge n. 135/1990).

Va osservato infine che non sono stati forniti elementi rispetto all'ipotizzata comunicazione alle questure di altre città dei nominativi delle persone che avrebbero intrattenuo rapporti con la prostituta. Al riguardo, non può che segnalarsi la necessità che le comunicazioni e le successive utilizzazioni dei dati avvengano con modalità idonee ad assicurare la loro riservatezza e il rispetto dei principi sopraindicati.

7. CONCLUSIONI

In relazione a quanto sopra esposto, il Garante, visti gli artt. 9, comma 1, lett. d) e 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, segnala alla questura di Z e alla procura della Repubblica presso il locale Tribunale la necessità di conformare i trattamenti di dati ai principi sopra evidenziati e in particolare di evitare, anche in altri procedimenti, l'ingiustificata diffusione di dati personali relativi ai casi di Aids e di infezione da Hiv, nei termini indicati nel presente provvedimento.

Roma, 13 aprile 1999 [doc. web n. 39077]

FOTOGRAFIE DA NON DIFFONDERE

Le maggiori testate giornalistiche italiane e alcuni quotidiani locali vengono richiamati al rispetto delle disposizioni sulla pubblicazione di foto segnaletiche e di immagini che ritraggono persone con manette al polso. Il provvedimento viene inviato anche ai responsabili delle forze dell'ordine

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che nei giorni scorsi alcuni quotidiani hanno pubblicato articoli di cronaca recanti immagini di persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale;

CONSTATATO in particolare che:

- a) nella cronaca di Roma del quotidiano *Corriere della Sera* dell'8 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto per omicidio del signor XY, ritratto in ufficio assieme a personale di polizia in una immagine nella quale, pur non essendo visibili manette, appare evidente lo stato di coercizione consistente nella presa alle braccia di personale appartenente alla polizia che lo traduce;
- b) nei telegiornali *Tg Uno* della Rai delle ore 13,30 dell'11 febbraio 2003 e delle ore 8,00 del 12 febbraio 2003 sono stati trasmessi servizi relativi ad un'azione di polizia contro lo spaccio di droga nei quali sono:
 1. stati trasmessi filmati che ritraggono alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
 2. state diffuse le immagini fotografiche riguardanti alcune persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
- c) nella cronaca di Trento del quotidiano *l'Adige* del 12 febbraio 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto b), immagini fotografiche di 14 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;

- d) nel quotidiano locale *Trentino* del 12 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'azione di polizia descritta al punto b) nel quale sono ritratte le immagini fotografiche:
1. di alcuni giovani catturati con le manette ai polsi mentre vengono tradotti dalla polizia;
 2. di 10 persone catturate che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento, presumibilmente messe a disposizione nel corso di una conferenza stampa;
- e) nella cronaca di Roma del quotidiano *la Repubblica* del 20 febbraio 2003 è stato pubblicato un servizio relativo all'arresto del signor YZ per aver investito e ucciso sulle strisce pedonali, senza prestare soccorso, una persona anziana che attraversava la strada; che la fotografia pubblicata ritrae l'arrestato con le manette ai polsi mentre viene tradotto dalla polizia;
- f) nella cronaca del quotidiano *Corriere della Sera* del 14 marzo 2003 sono state pubblicate, in un servizio relativo all'omicidio del venditore ambulante di Comiso signor ZH, le immagini fotografiche delle persone accusate dell'omicidio – la convivente signora XH ed un'amica di quest'ultima signora YH – che appaiono tratte da foto segnaletiche, ovvero da documenti di riconoscimento;

VISTO l'art. 8 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Prov. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998), il quale,

- al comma 2, dispone che “Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato” e,
- al comma 3, prevede che “Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”;

VISTO l'art. 114, comma 6 bis, del codice di procedura penale che vieta “la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42 bis, comma 4, prevede espressamente che: “Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (...) da necessità di giustizia o di polizia (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata";

RILEVATO che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, violazioni che non sono invece ravvisabili per la recente diffusione di immagini di appartenenti a formazioni terroristiche coinvolti nel grave episodio accaduto il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze;

CONSTATATO in particolare che:

1. nei casi sopra indicati sub a), b1), d1), ed e) non appaiono adottate le richiamate cautele in caso di traduzioni e che si è così favorita la raccolta e la diffusione mediante la pubblicazione dell'immagine e la trasmissione di video delle persone private della libertà personale, riprese mentre si trovavano sottoposte all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica;
2. in relazione ai casi indicati sub b2), c), d2) ed f) di divulgazione e successiva pubblicazione, anche in video, dei volti dei catturati non appaiono, analogamente, sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

CONSIDERATO che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. a) e d), legge n. 675/1996);

CONSIDERATO che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento di pub-

blica sicurezza del Ministero dell'Interno, trasmessa anche alle questure (Circolare n. 123/A/183B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile "necessità di giustizia o di polizia" alla diffusione di immagini, "il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione";

CONSTATATO che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati personali se il trattamento risulta "illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RITENUTA la necessità di vietare alle testate indicate nel dispositivo l'ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 e di disporre l'invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all'editore e al direttore responsabile dei quotidiani *Corriere della Sera*, *la Repubblica*, *l'Adige*, *Trentino* e a Rai Radio televisione italiana S.p.A., l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa ai punti a), b), c), d), e) e f) e segnala a tutti i predetti soggetti, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i

trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;

2) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia di Stato, ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, al Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e alle autorità giudiziarie che procedono per i reati per i quali è avvenuto l'arresto e la cattura degli interessati.

Roma, 19 marzo 2003 [doc. web n. 1053451]

IMMAGINI VIETATE

Alcune testate pubblicano le foto segnaletiche di varie persone coinvolte in un'indagine su stupefacenti e prostituzione. Il Garante ricorda il no a tali pubblicazioni in assenza di "comprovati fini di giustizia e di polizia"

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che nei giorni scorsi diversi organi di informazione hanno diffuso varie immagini di foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in relazione ad una indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma, immagini poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia, come emerge dalle recenti pagine di quotidiani che mostrano un operatore che esibisce a giornalisti numerose foto segnaletiche;

CONSTATATO in particolare che, dalle prime risultanze acquisite da questa Autorità, le citate foto segnaletiche risultano, allo stato, pubblicate dai seguenti quotidiani: *la Repubblica* del 21, 22 e 23 novembre 2003, *il Corriere della sera* del 25 e 26 novembre 2003, *Il Messaggero* del 20 novembre 2003, *Il Giornale* del 21 novembre 2003, *Il Tempo* del 20 novembre 2003, *Il Mattino* del 21 novembre 2003 e *l'Avvenire* del 26 novembre 2003;

RILEVATO altresì che da segnalazioni pervenute le predette foto segnaletiche risultano essere state diffuse anche da testate televisive in fase di individuazione;

VISTO l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Prov. del Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 179 del 3 agosto 1998), il quale, al comma 2, dispone che "Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: "Non oc-

corre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (...) da necessità di giustizia o di polizia (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”;

RILEVATO che la pubblicazione delle immagini sopra richiamate ha comportato violazioni delle predette disposizioni con pregiudizio per la dignità delle persone interessate che è tutelata dalla legge n. 675/1996 anche in riferimento ai trattamenti di dati personali per scopi di prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

CONSTATATO, in particolare, che in relazione ai casi sopra indicati di divulgazione delle immagini fotografiche segnaletiche degli indagati non risultano sussistenti i necessari fini di giustizia e di polizia per la messa a disposizione di giornalisti delle immagini e la loro conseguente diffusione;

RILEVATO che il Garante ha già constatato in altri casi l'illiceità di siffatto trattamento di dati, da ultimo con provvedimento del 19 marzo 2003 [doc. *web* n. 1053451; *in questo volume a pagina 213. Ndr.*];

CONSIDERATO che in tema di divulgazione di dati personali concernenti persone coinvolte a vario titolo in indagini o procedimenti penali si è peraltro svolto in passato un confronto proficuo tra il Garante e i vertici delle forze dell'ordine, con ampia convergenza di vedute riguardo alla necessità di garantire una corretta applicazione delle norme vigenti, tenendo presente l'esigenza di assicurare al tempo stesso il perseguimento delle finalità di accertamento, prevenzione e repressione dei reati e il rispetto dei diritti della personalità degli interessati; considerato che in tale circostanza si era anche concordato sulla necessità del rispetto dei principi di liceità e correttezza, nonché di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, 1, lett. a) e d) legge n. 675/1996);

CONSIDERATO che tale proficuo confronto aveva trovato sbocco in ulteriori istruzioni da parte di forze dell'ordine e, in particolare, in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, trasmessa anche alle questure (circolare N. 123/A/183. B.320 del 26 febbraio 1999), che richiamava anche l'attenzione sulla necessità che, anche nell'ipotesi di evidente ed indiscutibile “necessità di giustizia o di polizia”

alla diffusione di immagini, “il diritto alla riservatezza ed alla tutela della dignità personale va sempre tenuto nella massima considerazione”;

CONSTATATO che, per effetto della violazione degli obblighi sopra richiamati da parte del personale operante, e del mancato vaglio circa la liceità della pubblicazione del genere di immagini in questione, sono state divulgate illecitamente in ambito giornalistico immagini relative a persone identificate;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, come modificato dall’art. 11, comma 2, del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il “blocco” dei dati personali se il trattamento risulta “illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati”;

RITENUTA la necessità di vietare alle testate sopra indicate l’ulteriore diffusione delle immagini in questione, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 37, comma 1, della legge n. 675/1996, con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e ritenuta la necessità di disporre analogo divieto nei riguardi delle testate televisive a carattere nazionale indicate in atti;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a contestuale segnalazione alle medesime testate ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996 e di disporre l’invio di copia del presente provvedimento ad autorità ed organismi per le valutazioni di competenza anche di ordine disciplinare richiamate anche nella predetta circolare;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1) ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, vieta all’editore e al direttore responsabile dei quotidiani *la Repubblica*, *il Corriere della sera*, *Il Messaggero*, *Il Giornale*, *Il Tempo*, *Il Mattino* e *l’Avvenire*, nonché delle testate televisive indicate in atti, l’ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa e segnala ai soggetti destinatari del presente provvedimento, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo, la necessità di conformare i trattamenti di dati personali ai principi richiamati nel provvedimento medesimo, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi;

2) dispone l'invio di copia del presente provvedimento ai competenti consigli regionali e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, al Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

Roma, 26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631]

La sentenza del Tribunale di Milano

Il direttore e l'editore del Corriere della Sera impugnano il provvedimento reso dal Garante. Il Tribunale di Milano respinge il ricorso; la sentenza di rigetto sottolinea le "esigenze di speditezza degli interventi dell'Autorità" e conferma in toto la ormai consolidata "giurisprudenza" del Garante in argomento, attenta ai diritti e alla dignità delle persone interessate.

TRIBUNALE DI MILANO

Sez. I civile

SENT. 12746/04

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 22 gennaio 2004 Stefano Folli - direttore responsabile del quotidiano *Corriere della Sera* - e la SpA RCS Quotidiani (editrice del medesimo periodico) impugnavano il provvedimento reso in data 26 novembre 2003 dal Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. l), della legge 675/96, chiedendo "in via preliminare, [di] annullare il provvedimento ... in quanto emesso in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa o per inesistenza e/o difetto di motivazione; nel merito, ... siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto". Nella specie il Garante aveva vietato ai ricorrenti "l'ulteriore diffusione delle immagini indicate in premessa", con astensione (dei destinatari del provvedimento) "da ulteriori trattamenti in difformità dei medesimi principi" (cfr. art. 31, lett. c), legge 675/96), constatata la pubblicazione su alcuni quotidiani (tra i quali il "*Corriere della Sera*") di "foto segnaletiche riguardanti persone, anche nominativamente indicate, sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in relazione ad una indagine su stupefacenti e prostituzione in corso a Roma, immagini poste con evidenza a disposizione di organi di stampa da operatori di polizia".

Si costituiva in giudizio per l'opposto Ufficio l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, confutando le motivazioni esposte in ricorso e richiamando (nel merito) il codice di deontologia contemplato dall'art. 25, legge 675/96.

Il procedimento – a livello amministrativo – era incardinato con rito camerale collegiale quale ricorso di volontaria giurisdizione (cfr. l'art. 29, comma 7, legge 675/96) ma il Collegio – all'udienza del 4 marzo 2004 – rilevava l'applicabilità "*ratione temporis*" della (nuova) previsione dell'art. 152, d.l.vo 196/2003 (in vigore dal 1° gennaio 2004, art. 186), sicché la causa era iscritta a ruolo ordinario contenzioso a cura di parte ricorrente e assegnata alla 1ª sezione civile. Precisate le conclusioni alla (2ª) udienza del 21 settembre 2004 e assegnati termini per difese conclusionali, la causa è stata decisa all'udienza di discussione del 9 novembre 2004 con la pronuncia del dispositivo allegato al verbale.

Ad integrazione della narrativa che precede, va precisato che -preliminarmente- la difesa dei ricorrenti ha articolato motivi di "rito", cioè attinenti alla regolarità del procedimento seguito dal Garante ed alla consistenza della motivazione del provvedimento (qui impugnato) del 26 novembre 2003.

Sul piano dommatico, sembra al decidente che tali questioni di legittimità-validità siano estranee alla cognizione dell'AGO prevista dall'art. 29 legge 675/96 e – ora – dal Codice del 2003 (art. 152), al di là dell'ambiguo richiamo alla deroga ai principi dell'art. 4, legge 2248/1865 all. E, che attiene (a quanto è possibile intendere) all'incidenza della statuzione sul provvedimento del Garante (cfr. – già – art. 23 legge 689/81); è sufficiente – al riguardo – osservare come la "*ratio*" della tutela rimessa al giudice ordinario risieda nell'esigenza di tutela dei diritti disciplinati dalla legge – cui i poteri dell'Autorità indipendente sono strumentali – e non già nel controllo di procedimenti e provvedimenti di una P.A. cui la materia sia (integralmente) assegnata a livello amministrativo.

In ogni caso i rilievi di ricorso sono destituiti di fondamento.

Quanto all'assenza di contraddittorio nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 31, lett. l), legge 675/96 (operativo al momento dell'intervento dell'Autorità), questo tribunale (decreto 26/30 giugno 2003) ha già avuto modi di osservare che l'assenza di regole procedurali non costituisce lacuna colmabile analogicamente – con le previsioni attinenti all'ipotesi del procedimento attivato su istanza di parte ("*naturaliter*" da verificare nel contraddittorio) – ed appare coerente con le esigenze di speditezza dell'intervento dell'Autorità, rimanendo rimessa al contenzioso di fronte al giudice ogni possibilità di difesa dei diritti e facoltà (asseritamente) compressi (non a caso era ed è contemplato un potere di sospensione – *in limine litis* – del giudice adito).

La natura della materia e dell'autorità regolatrice non permettono estrapolazioni normative da altre branche ed istituti amministrativi, di tipo generale (legge sul procedimento) o speciale (sanzioni amministrative).

Il rilievo di incostituzionalità è un fuor d'opera, non risultando costituzionalizzati principi sul "contraddittorio" amministrativo ma sulla tutela giudiziaria a fronte degli atti di pubblica supremazia incidenti (*ex se*) su diritti o interessi.

Quanto al preteso difetto di motivazione, è agevole sottolineare come il provvedimento 26 novembre 2003 presenti una motivazione cumulativa perfettamente calzante rispetto alla fattispecie concernente "*Corsera*" (espressamente citato, in riferimento a pubblicazioni di foto segnaletiche del 25 e 26 novembre 2003), mentre è evidente che le contestazioni delle ragioni di fatto e diritto esposte attengono al merito e non alla validità dell'atto.

Passando – dunque – al merito del contenzioso, è singolare notare come la difesa istante richiami e produca un decreto di questo tribunale (26/30 giugno 2003, sivevocate) assolutamente non producente rispetto alla tesi prospettata (da Folli – RCS).

Quel precedente – invero – aveva motivato sull'incertezza della natura delle fotografie di due indiziati di omicidio, se cioè si trattasse di foto segnaletiche ovvero documenti di riconoscimento, rilevando – per la prima ipotesi – che "se le immagini in oggetto fossero tratte da foto segnaletiche e il lettore potesse percepirle come tali, la pubblicazione violerebbe le disposizioni dettate a tutela del trattamento dei dati personali". Si tornerà sul tema. Qui va precisato che le disposizioni appena richiamate (sempre avuto riguardo alla legge 675/96, in vigore sino al 31.12.2003) sono principalmente costituite dagli artt. 12, lett. e), 25 della legge 675/96, nonché dal codice deontologico richiamato dall'art. 25, comma 2 e – in concreto – risultante dalla pubblicazione su G.U. 3 agosto 1998 (Prov. del Garante 29 luglio 1998). Non sembra estraneo alla materia l'art. 24 bis, l. cit., introdotto dal d.lg.vo 467/01, almeno avuto riguardo alle esigenze e principi ivi enunciati.

Fermo restando il criterio direttivo (tratto dalla nota giurisprudenza in tema di cronaca, scriminante il delitto di diffamazione) dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" e quello dell'eventuale carattere pubblico dei comportamenti del soggetto (abilitante "*tout court*" al trattamento-divulgazione) – di cui al 1° comma dell'art. 25 – il Codice fornisce una regolamentazione da un lato più generale (andando oltre il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui agli artt. 22 e 24, richiamati dall'art. 25) e dall'altro lato più analitica, avuto riguardo ai casi trattati ed alle esigenze tutelate.

Il settore iconografico dell'attività giornalistica è specificamente oggetto dell'art. 8 cod. deont. e la pur non univoca disciplina permette di enucleare i seguenti principi:

- a) divieto assoluto di riproduzione-pubblicazione di fotografie di persone “con ferri o manette ai polsi” (salvo che la pubblicazione serva proprio ad evidenziare l'abuso del mezzo di contenzione);
- b) divieto relativo della riproduzione di immagini di persone in stato di detenzione, salvo il ricorso di “rilevanti motivi di interesse pubblico” (marginali le previsioni del consenso dell'interessato e dei fini di giustizia e di polizia);
- c) subordinazione della pubblicazione di immagini di soggetti coinvolti nella cronaca, (ancorché) lesive della dignità della persona, all'“essenzialità dell'informazione” siccome definita dall'art. 6.

Passando al caso che qui occupa, va rammentato che nella rubrica “Cronache” del *Corriere della Sera* del 25 novembre 2003 – a margine di un articolo concernente un'inchiesta romana su droga e prostituzione – compariva una piccola foto riproducente l'attrice Serena Grandi (a corredo di un breve trafiletto dedicato alla sua e ad altre posizioni processuali di personaggi noti); la stessa immagine – notevolmente ingrandita – era pubblicata nuovamente nell'edizione del 26 novembre con la didascalia “Gli arresti – Serena Grandi, attrice agli arresti per droga da mercoledì scorso” (cioè dal 17 novembre).

Rileva – in primo luogo – il giudicante che, stante la notorietà della persona ritratta e la risalenza dell'arresto (di 6/7 giorni antecedente alle foto “incriminate”), la riproduzione dell'effigie della Grandi assurgeva a gratuito riscontro della meno nobile curiosità del pubblico: con la fotografia di una donna di spettacolo dalle sembianze pesantemente modificate rispetto a quelle del periodo migliore della carriera artistica – declino corrispondente a quello morale (coinvolgimento in traffici di stupefacenti) – si forniva un quadro di degrado psico fisico del tutto esuberante rispetto all'ambito dell'essenzialità dell'informazione.

In secondo luogo – e soprattutto – appare davvero sconcertante la tesi attorea che vorrebbe incerta l'origine della fotografia, laddove la pubblicazione “*Corsera*” del 26 novembre (pag. 18) palesa trattarsi di una foto segnaletica tenuta in mano da un appartenente alla Polizia di Stato (ripiegatura del supporto e scritta superiore – oltrechè l'attualità della realizzazione – rendono il materiale incompatibile con un reperto anagrafico).

Ora, le foto segnaletiche – come già ritenuto dal Tribunale di Milano nel più volte citato precedente del giugno 2003 – rientrano propriamente in quelle indicative e riproduttive dello stato di detenzione del soggetto, tali – dunque – da enfatizzare visivamente la no-

tizia della coercizione, il tutto con quella lesione della dignità della persona che la regolamentazione in commento vuole assicurare anche all'arrestato/carcerato (supra, sub b).

Né sussistono i “rilevanti motivi di interesse pubblico” richiamati dalla previsione (comunque si voglia interpretare l'ambigua formula, che non sembra semplicemente riferirsi all'interesse dell' – e all' – informazione avuto riguardo al rapporto giornalista/pubblico dei lettori), che – anzi – ben più modeste e meno commendevoli (cfr. sopra) erano le esigenze soddisfatte dalle pubblicazioni.

Da quanto precede segue il rigetto del ricorso Folli-RCS; la relativa novità delle questioni trattate consiglia la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

pronunciando sul ricorso depositato il 22 gennaio 2004 avverso il provvedimento 26 novembre 2003 del Garante, rigetta il ricorso medesimo.

Spese di procedura compensate

Milano, 9 novembre 2004

LE MANETTE DI SATANA

Un quotidiano pubblica la foto di una ragazza con le manette ai polsi, nonostante l'esplicito divieto del codice di procedura penale e del Codice deontologico dei giornalisti. Vietata l'ulteriore diffusione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

RILEVATO che *Il Messaggero*, edizione del gg/mm/aaaa, nel riferire su un processo pendente presso la Corte di assise di Busto Arsizio, nei confronti di persone ritenute responsabili di omicidi collegati a rituali satanici, ha pubblicato una fotografia che ritrae, in primo piano, un'imputata con le manette ai polsi;

VISTA la segnalazione con la quale l'interessata XY ha lamentato, in particolare, la violazione della propria dignità;

VISTO l'art. 8 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 al Codice), il quale

- al comma 2, dispone che “salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato” e,
- al comma 3, prevede che “le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”;

VISTO l'art. 114, comma 6 bis, del codice di procedura penale, il quale vieta “la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, la quale, all'art. 42 bis, comma 4, prevede espressamente che: “nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evi-

tare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari”;

CONSIDERATO che le disposizioni da ultimo citate sono state anche richiamate espressamente in una circolare del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, trasmessa ai vertici di tutte le forze dell'ordine, nella quale si è ribadita, tra l'altro, l'esigenza di adottare misure che ostacolino la diffusione di immagini di persone in manette (circolare N. 123/A/183. B.320 del 26 febbraio 1999);

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, la quale, all'art. 97, dispone che: “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata (...) da necessità di giustizia o di polizia (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritrattata”;

RILEVATO che la fotografia pubblicata da *Il Messaggero* ritrae in modo evidente lo stato di coercizione fisica dell'imputata, mostrando in primo piano l'uso delle manette, e che si è determinata nel caso di specie una violazione delle predette disposizioni;

RILEVATA la necessità di inibire tempestivamente, analogamente a quanto già avvenuto in casi analoghi, l'ulteriore pubblicazione della fotografia in questione, considerata anche la concreta possibilità di una nuova diffusione in occasione della cronaca relativa allo svolgimento del processo;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice ha il compito di vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta “illecito o non corretto (...) oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati”;

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti de *Il Messaggero S.p.A.*, in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto relativo all'ulteriore diffusione dell'immagine in questione, anche tramite il sito *web* della testata, con effetto dalla data di ricezione del presente provvedimento, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di prescrivere al medesimo titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice, di conformare il trattamento dei dati personali di cui al presente provvedimento ai principi sopra richiamati e considerata la necessità di dare comunicazione del medesimo provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di competenza;

VISTO l'art. 11, comma 2, del Codice il quale prevede che i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, dispone nei confronti de Il Messaggero S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati, il divieto di ulteriore diffusione dei dati personali relativi all'immagine dell'interessata di cui in motivazione, anche tramite il sito *web* della testata *Il Messaggero*, con effetto dalla data di ricezione del presente atto;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a Il Messaggero S.p.A. di conformare il trattamento di dati personali ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791]

7.4. Vittime di reato

RAGAZZA SFRUTTATA

Un quotidiano pubblica i dati identificativi e notizie su delicate vicende personali e familiari (anche sulla vita sessuale) di una ragazza.

Violate le norme, dice un comunicato del Garante. La pubblicazione dei dati ha anche messo a rischio i familiari della ragazza

Il Garante ha vietato ad un giornale locale di utilizzare e diffondere ulteriormente i dati relativi ad una giovane albanese e ai suoi familiari citati in un articolo pubblicato dal quotidiano.

In questo articolo, che faceva parte di una serie di servizi dedicati ad un'operazione di polizia che aveva condotto alla scoperta di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento della prostituzione, ci si era riferiti ad una giovane albanese che aveva iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria.

Della ragazza, di circa 16 anni, venivano indicati espressamente il nome ed il cognome e venivano riportate anche notizie analitiche sulle sue delicate vicende personali e familiari, in particolare riferite all'esercizio della prostituzione e ad episodi di violenza carnale consumata o tentata nei suoi confronti e dei suoi diretti congiunti, anche di minore età.

Esaminando il caso e constatata la sua gravità, l'Autorità ha messo in luce diverse violazioni della legge n. 675.

La divulgazione dei dati identificativi della minore e l'indicazione di dati idonei a rivelare la sua vita sessuale (informazioni quindi soggette a particolare tutela perché di natura "sensibile") non risultano essenziali rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, diritto che poteva essere esercitato con uguale efficacia anche senza riferire nome e cognome. Questo trattamento dei dati si rivela, pertanto, eccedente rispetto ai limiti indicati dall'art. 25 della legge 675.

Più specificatamente, va considerata la particolare tutela prevista dalle leggi vigenti per i minori e soprattutto quanto disposto dall'art. 13 del codice di procedura penale minorile, il quale vieta "la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto" in un procedimento penale.

Il Garante ha ricordato che il principio della tutela dei minori era già stato recepito

dalla Carta di Treviso, sottoscritta il 4-5 ottobre 1990, nella quale si afferma, tra l'altro, che "il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell'anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione".

Il Codice di deontologia dei giornalisti (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998), divenuto efficace dopo che si erano svolti i fatti in questione, ribadisce tali principi e, all'art. 7, afferma esplicitamente che "il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca" e che allo scopo "di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione".

Il quotidiano avrebbe inoltre dovuto valutare i rischi a cui la ragazza citata nell'articolo sarebbe stata esposta sul piano dell'incolumità personale, visto che diversi componenti dell'organizzazione criminale che erano stati denunciati dalla ragazza risultavano anche latitanti.

Infine, l'indicazione delle generalità della giovane ha prodotto l'effetto di rendere identificabile anche la madre e la sorella minore di 10 anni, nei confronti delle quali sarebbe stato commesso, rispettivamente, il reato di violenza carnale consumata o tentata. Per quanto non siano state pubblicate foto di queste persone (nel qual caso potevano ricorrere gli estremi del reato previsto dall'art. 734 bis del codice penale, che sanziona la divulgazione di tali dati relativamente a persone offese da atti di violenza sessuale), sono state però diffuse notizie riguardanti persone identificabili estranee ai fatti, superando, anche in questo caso, i limiti del diritto di cronaca, come previsto dall'art. 5 del Codice deontologico.

Oltre a vietare il successivo trattamento dei dati, il Garante ha invitato la direzione del giornale a richiamare i propri collaboratori ad un puntuale rispetto delle norme e dei precetti deontologici che regolano la professione giornalistica con particolare riguardo alla protezione dei minori.

Roma, 7 aprile 1999 [doc. web n. 48332]

LISTE DI PEDOFILI

La pubblicazione dei nomi di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori può arrecare danno, afferma il Garante in un comunicato stampa, agli stessi minori resi così identificabili. Viene anche richiamato il “diritto all’oblio”

Con riferimento a recenti iniziative di pubblicazione di liste di soggetti responsabili di gravi atti di violenza in danno di minori, il collegio del Garante fa notare che la diffusione indiscriminata di dati in materia non trova fondamento nel vigente ordinamento giuridico. Tali iniziative, a prescindere dalla loro effettiva efficacia sul piano della prevenzione, e dalla circostanza che i dati possano essere desunti anche da fonti accessibili quali pronunce giudiziarie, sono suscettibili di valutazione critica e di contenzioso, potendo, a seconda dei casi, determinare danni anche agli stessi minori resi indirettamente identificabili, o comportare responsabilità per inesattezze dei dati, oppure per giudizi indifferenziati su situazioni in realtà difforni o per lesione del diritto all’oblio di tutte le persone interessate rispetto a fatti assai risalenti nel tempo.

L’Autorità, con giudizio unanime, si riserva di valutare tali iniziative caso per caso anche in relazione alle segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.

Roma, 23 agosto 2000 [doc. web n. 46878]

DATI DI UN TESTIMONE

La pubblicazione dei dati personali (lecitamente acquisiti) di una importante testimone in un procedimento penale per gravi reati non viola, nel caso specifico, il principio “dell’essenzialità dell’informazione”. Il ricorso è pertanto dichiarato infondato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dall’avv. Gilberto Cerutti;

Nei confronti di A, B, C, D;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

La ricorrente, che dichiara di essersi presentata spontaneamente all’autorità giudiziaria per testimoniare nell’ambito di un procedimento penale per gravi reati, lamenta che alcuni organi di stampa e reti televisive avrebbero posto in essere comportamenti illeciti e lesivi della propria riservatezza, divulgando generalità e immagini della ricorrente stessa, (in particolare sulle reti H e I) ed insinuando dubbi “sull’attendibilità della deposizione resa, in relazione e sulla base di riferimenti all’ambiente sociale, ai rapporti personali ed alle convinzioni politiche attribuite all’istante”. Ciò con particolare riferimento a tre articoli apparsi il 30 maggio 2000 sui quotidiani A, B e C.

La ricorrente sostiene di non avere “concesso autorizzazione alcuna, neppure tacita o presunta, relativamente alla divulgazione, stampa o diffusione della propria identità, stato civile, opinione politica o vicende della vita privata” e che “dalla lettura sinottica degli articoli riportati emergono evidenti lesioni del diritto alla privacy da parte degli organi di stampa, effettuata peraltro in un contesto oggettivamente diffamatorio ...”. Le affermazioni

e le immagini diffuse, correlate al contenuto degli articoli, confliggerebbero con l'art. 5 del Codice di deontologia per l'attività giornalistica. La particolarità della vicenda comporterebbe poi, sempre a giudizio della ricorrente, la sussistenza dei presupposti che giustificano la presentazione di un ricorso senza previo interpello del responsabile del trattamento (art. 29, comma 2, legge n. 675/1996).

La stessa ha pertanto presentato ricorso a questa Autorità nei confronti dei soggetti indicati in premessa (...) chiedendo di inibire, in via cautelare, “la diffusione, pubblicazione e stampa di tutti i dati sensibili della ricorrente”, nonché di “cessare i comportamenti illegittimi” sopra evidenziati.

Con nota n. 5014 dell'8 giugno 2000 questa Autorità, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ha inoltrato ai titolari del trattamento il prescritto invito ad aderire.

Tutti i citati titolari hanno manifestato l'intenzione di non aderire alle richieste dei ricorrente ed hanno prodotto memorie a sostegno delle proprie tesi.

Il quotidiano A, con nota inviata via fax il 13 giugno 2000, ha sostenuto che i dati in questione dovevano “ritenersi essenziali nel caso (...) contestato” e che tali notizie erano state “diffuse da gran parte degli organi di informazione ...”.

Il direttore responsabile del quotidiano B, con memoria trasmessa via fax il 16 giugno 2000, ha tra l'altro evidenziato che:

- le notizie relative all'interessata, inserite nel citato articolo, non consentirebbero “di risalire in alcun modo alle opinioni politiche dell'interessata” e non potrebbero quindi rientrare nella nozione di dato sensibile;
- tali notizie sarebbero state “estrapolate da un rapporto inviato dalla Digos di Roma alla Procura della Repubblica di Roma”;
- tale rapporto sarebbe stato depositato a disposizione delle parti del procedimento penale in relazione all'avvenuta presentazione di un ricorso e ciò avrebbe “fatto venir meno il segreto interno di tale atto, almeno con riferimento al suo contenuto”; (artt. 114 e 329 c.p.p.);
- quanto all'esposizione della notizia, essa avrebbe rispettato i limiti previsti dalla legge n. 675 e dal citato Codice deontologico.

L'Editrice del quotidiano C, con memoria in data 16 giugno 2000, ha tra l'altro posto in luce che:

- il ricorso sarebbe inammissibile in quanto non preceduto dalla previa richiesta ai

sensi dell'art. 13 e privo di giustificazione in ordine alla presenza delle asserite ragioni di urgenza. Non sarebbe stato inoltre precisato il tipo di provvedimento richiesto;

- le doglianze di merito sarebbero infondate in quanto i dati trattati non presupporrebbero il consenso dell'interessata, dal momento che tale requisito non è richiesto per i trattamenti in ambito giornalistico;
- l'art. 5 del Codice deontologico per l'attività giornalistica non sarebbe violato in quanto i fatti riportati sarebbero "emersi dalla lettura di atti processuali non più coperti da segreto";
- le notizie in questione sarebbero già state diffuse dalle agenzie di stampa "divenendo quindi di dominio pubblico e come tali riprese ampiamente anche da altri organi di informazione".

In data 19 giugno 2000 è pervenuta una memoria difensiva prodotta dall'emittente televisiva D nella quale, fra l'altro, si afferma che:

- il ricorso sarebbe inammissibile data la genericità della richiesta della ricorrente, nonché per la mancata indicazione del provvedimento richiesto al Garante e per l'omessa indicazione del pregiudizio imminente ed irreparabile che giustificerebbe la sua immediata presentazione;
- oltre a risultare impossibile definire con chiarezza a quali servizi televisivi si riferisca la ricorrente, le pretese di quest'ultima sarebbero infondate in quanto le notizie sarebbero state divulgate conformemente ai principi di pertinenza e non eccedenza e di essenzialità dell'informazione;
- inoltre, in ordine ai dati diffusi da D, nei limiti sopra precisati, non risulta esistente il divieto di pubblicazione di atti di cui all'art. 114 c.p.p.”.

Con nota di risposta del 19 giugno 2000, l'interessata ha fatto infine presente, in rapporto alla diffusione televisiva della propria immagine, che sarebbe stato opportuno "oscurare le fattezze mediante adeguata schermata che impedisca di riconoscere visivamente il soggetto coinvolto ...". In ordine ai profili evidenziati da alcuni titolari del trattamento a proposito dell'inammissibilità del ricorso, ha sottolineato invece la persistenza della situazione di pericolo, "conseguente alla possibilità di reiterazione del comportamento".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda l'emittente televisiva e infondato per quanto attiene agli altri soggetti.

L'inammissibilità del ricorso nei confronti dell'emittente deriva dalla circostanza che l'atto reca, per questa parte, indicazioni del tutto indeterminate ed incerte per quanto riguarda lo specifico trattamento di dati preso in considerazione, non essendo precisato in alcun modo in quale giorno, o da quali testate o nell'ambito di quali servizi si sarebbe verificata la presunta violazione dei diritti dell'interessata (art. 18, comma 1, lett. d), d.P.R. n.501/1998).

Ad ulteriore dimostrazione della genericità delle doglianze dell'interessata, va rilevato che i riferimenti a non meglio identificate trasmissioni di questa emittente sono accompagnati da richiami alla diffusione di immagini che sarebbe stata effettuata, altresì, dalla rete televisiva H (che non compare però nell'elenco dei soggetti contro i quali viene esplicitamente proposto ricorso), "nonché probabilmente da altre emittenti".

Per quanto riguarda invece gli altri titolari del trattamento nei confronti dei quali è proposto ricorso, le eccezioni di inammissibilità vanno disattese, in primo luogo per quanto riguarda la mancata indicazione nel ricorso delle ragioni d'urgenza che hanno giustificato, ai sensi dell'art. 29, comma 2 della legge, la sua presentazione senza il previo esercizio dei diritti dell'art. 13 nei confronti dei titolari medesimi.

Il ricorso contiene infatti riferimenti tali da far ritenere sussistenti gli estremi per utilizzare la procedura d'urgenza attivata dalla ricorrente. In particolare nel punto e) del ricorso è sviluppata un'ideale rappresentazione dei possibili danni (riferiti allo stato emotivo e di salute dell'interessata, nonché alla sua vita lavorativa e sociale), che secondo la ricorrente porrebbero derivare dalla prosecuzione di un particolare trattamento dei dati quale quello effettuato da organi di stampa. Trattasi, poi, di un procedimento penale che ha destato particolare attenzione nella stampa e nell'opinione pubblica e che determina la concreta possibilità di una nuova diffusione a breve termine di dati riferiti anche alla ricorrente.

Va altresì disattesa l'eccezione relativa all'asserita genericità ed imprecisione dell'indicazione del provvedimento chiesto al Garante. Dal ricorso appare infatti chiara la volontà della ricorrente di opporsi al trattamento dei propri dati personali effettuato dagli organi di stampa citati in premessa, e di chiedere contestualmente, in base all'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il blocco di ogni forma di loro diffusione.

Il ricorso è tuttavia infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione è effettuato nell'ambito di attività giornalistiche e va quindi esaminato in riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 12,

comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché nel cd. Codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa, facendo salvi i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (artt. 20, comma 1, lett. d), e 25 legge n. 675).

L'esame degli articoli di giornale cui il ricorso è riferito, rivela che gli stessi sono espressione di un legittimo esercizio del diritto di cronaca con riferimento alla descrizione di elementi riferiti a delicate indagini volte ad appurare l'attendibilità di una testimone (l'interessata) e di sue rilevanti dichiarazioni a fini processuali.

Il trattamento dei dati in questione è finalizzato ad informare l'opinione pubblica sugli sviluppi di una nota vicenda che ha suscitato attenzione a livello nazionale e gli articoli esaminati rispondono al citato parametro dell'essenzialità dell'informazione. Né può sostenersi che i fatti riferiti non siano pertinenti rispetto alla notizia "centrale" attorno alla quale ruota la cronaca (verifica dell'alibi di un presunto "telefonista" e dei suoi possibili collegamenti con una organizzazione terroristica responsabile di un omicidio).

Gli articoli in questione ricostruiscono infatti la storia e le frequentazioni di una importante testimone e mirano a lumeggiare il quadro dei suoi possibili contatti con un indagato, all'epoca al centro della vicenda. I dati riportati nei tre articoli sono stati ricavati anche, per non contestata ammissione dei titolari del trattamento, da un rapporto della Digos depositato agli atti e posto in visione alle parti in occasione di un ricorso al tribunale del riesame, sicché non si ravvisa una violazione degli artt. 114 e 329 del c.p.p. in tema di segretezza di atti e dell'articolo 9 della legge n. 675/1996 in tema di correttezza dell'acquisizione dei dati.

Le citate disposizioni della legge n. 675 e del Codice deontologico in materia di trattamento di dati in ambito giornalistico escludono la necessità di acquisire il previo consenso dell'interessato, come la ricorrente sembra invece ritenere, anche per quanto riguarda immagini dell'interessato ottenute lecitamente.

Le citate disposizioni si applicano anche nel caso in cui il trattamento abbia ad oggetto dati sensibili (come avviene in parte anche nel caso di specie, dal momento che vengono citati dati che possono essere "idonei a rivelate le convinzioni politiche dell'interessata"). Anche sotto tale profilo va però rilevato che gli articoli di cronaca in oggetto non si pongono in contrasto con il complesso normativo sopra ricordato ed in particolare con

l'art. 5 del citato Codice deontologico. Parimenti non violano l'art. 5, comma 1, ultima parte, di tale Codice i riferimenti ad alcuni congiunti dell'interessata, risultando funzionali alla chiara delineazione del contesto.

Va evidenziato poi che quanto riportato dal rapporto di polizia è peraltro inserito in articoli nei quali si dà spazio alle opposte tesi difensive dell'imputato e che, in particolare, l'articolo comparso su C chiarisce espressamente la natura di "ipotesi di lavoro" di alcune affermazioni ricavate dal rapporto stesso.

L'accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di adire il giudice ordinario, ove ne ritenga sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale relative all'asserito contenuto diffamatorio degli articoli o ad altre istanze che esulano anch'esse dall'ambito di competenza del Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) dichiara inammissibile il ricorso presentato nei confronti dell'emittente televisiva;
- b) dichiara infondato il ricorso presentato nei confronti degli altri soggetti indicati in premessa.

Roma, 3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293]

FURTO IN ABITAZIONE

Alcuni quotidiani pubblicano generalità e indirizzo delle vittime di un furto in appartamento. Il Garante ritiene che non sia stato rispettato il principio di essenzialità dell'informazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai signori XY e ZY rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

Nei confronti di

RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *il Corriere della Sera*; Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Messaggero*, rappresentato dall'avv. Massimo Dotto presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio; Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Tempo*;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

I ricorrenti lamentano che alcuni quotidiani (*Il Messaggero* e *Il Tempo* nella giornata del 2 aprile 2002; *il Corriere della Sera* il giorno 3 aprile 2002) abbiano pubblicato la notizia relativa ad un furto avvenuto nelle loro abitazioni.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione (che in parte riportano i nomi degli interessati e delle vie di residenza con termini variamente imprecisi) si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa utilizzando ignote fonti conoscitive (essendo stata sporta denuncia solo il 3 aprile 2002) e senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione.

Gli indicati titolari del trattamento non avrebbero fornito alcun riscontro (o nel caso de *Il Messaggero* un riscontro ritenuto insufficiente) alla previa istanza proposta ai sensi dell'art. 13 con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione dei dati in possesso dei quotidiani, la loro origine, nonché la cancellazione degli stessi dai data base redazionali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento anche in ordine ad eventuali altre notizie non ancora pubblicate al riguardo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 18 giugno 2002, Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Tempo*, ha risposto con note, inviate via fax in data 25 e 28 giugno 2002, sostenendo che:

- l'articolo in questione sarebbe stato redatto sulla base di notizie "diffuse da un'agenzia giornalistica" nell'esclusivo perseguimento del diritto di cronaca;
- le sole pagine pubblicate sarebbero conservate nell'archivio elettronico del giornale e che non esisterebbero "data base redazionali aggiuntivi".

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *Il Messaggero*, ha risposto con nota anticipata via fax il 26 giugno 2002 sostenendo che:

- a conferma di quanto già riportato in una comunicazione del 24 aprile 2002 rivolta allo studio legale Ricchiuto la notizia in questione è stata tratta da un comunicato dell'agenzia giornalistica Ansa, di cui ha allegato copia;
- "nessun dato relativo alla notizia ed ai nominativi ivi indicati è stato mantenuto in registri o altri archivi de *Il Messaggero*, né stato mai previsto un loro trattamento in qualsiasi forma".

RCS Editori S.p.A, in qualità di editore del quotidiano il *Corriere della Sera*, ha risposto con nota anticipata via fax il 27 giugno 2002, sostenendo che:

- i due ricorrenti non potevano essere "identificabili" tramite i riferimenti contenuti nell'articolo in questione, anche in considerazione dei numerosi errori in esso contenuti in riferimento ai nominativi e ai relativi indirizzi;
- "i dati di fatto contenuti nel breve scritto sono stati oggetto di unica utilizzazione" il giorno 3 aprile 2002, "non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" e non saranno "ulteriormente utilizzati con riferimento alla vicenda oggetto della notizia pubblicata";
- la pubblicazione sarebbe in "ogni caso legittima alla stregua delle norme vigenti, trattandosi di corretto esercizio del diritto di cronaca e di informazione" e le no-

- tizie riportate sarebbero state tutte “strettamente pertinenti e necessarie”;
- quanto all’asserita inesattezza di alcune delle notizie pubblicate, le stesse sarebbero state desunte “da fonti di informazione di adeguata attendibilità”, mentre nessuno degli interessati avrebbe “chiesto la pubblicazione di una rettifica ai sensi della legge sulla stampa”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione sottoposta all’esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca locale di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni riferite agli interessati (per quanto imprecise, specie con riferimento all’esatta indicazione dei nomi e degli indirizzi di residenza) configurano un trattamento di “dati personali” secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Per quanto incomplete e imprecise, le informazioni pubblicate permettevano infatti (anche in riferimento ad un ambito ristretto di persone) l’identificabilità degli stessi.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dagli interessati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine all’istanza volta a conoscere i dati personali trattati. I tre titolari del trattamento hanno infatti fornito riscontro a tale richiesta, specificando che le testate non detengono alcuna ulteriore informazione, oltre quelle contenute negli articoli in questione conservati in forma cartacea o elettronica. Solo Il Messaggero S.p.A. ha però indicato anche l’origine dei dati, allegando copia di una notizia diffusa dall’agenzia Ansa. Società editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A. hanno invece risposto con un riscontro genericamente riferito (nel secondo caso) a “fonti di informazione di adeguata attendibilità” o (la prima società) ad una non meglio identificata “agenzia giornalistica”. Queste due società dovranno pertanto integrare il riscontro già fornito, indicando più precisamente l’origine dei dati entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2002.

Per quanto concerne specificamente il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico va rilevato che a tale tipo di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa ed all’acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell'interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, deve ritenersi fondata la richiesta di cancellazione dei dati proposta dagli interessati, dal momento che le società resistenti hanno dichiarato di non detenere, né in forma cartacea né in forma elettronica, altri dati relativi ai ricorrenti oltre la mera copia degli articoli legittimamente conservata a fini di documentazione delle edizioni pubblicate.

Il ricorso va accolto invece in merito all'opposizione per motivi legittimi sostanzialmente manifestata nei confronti dell'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti (art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Le società resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nel caso di specie, pur non essendo stati diffusi dati sensibili (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), siano stati rispettati i principi dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge cit.), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.).

Anche dagli atti non emerge alcun elemento utile volto a ritenere che, fermo restando l'indubbio interesse pubblico alla conoscenza di fenomeni delittuosi quale quello del furto a domicilio, i giornalisti coinvolti potessero fornire anche un'informazione dettagliata estesa alle generalità e al domicilio delle persone offese, in quanto "indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" (art. 6, comma 1, del Codice deontologico cit.).

I predetti dettagli, estesi anche all'identificazione della località di soggiorno festivo, sono stati invece forniti in vario modo nell'articolo de *Il Messaggero* del 2 aprile 2002, de *Il Tempo* del 2 aprile 2002 e del *Corriere della Sera* del 3 aprile 2002, in termini che, nel caso di specie, non risultano giustificati alla luce dell'opposizione alla diffusione da parte degli interessati, i quali hanno peraltro richiamato l'attenzione su un contestuale articolo di *Leggo* del 3 aprile 2002, per evidenziare come l'indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del secondo ricorrente e l'omissione dell'indirizzo non abbiano sottratto valore all'efficacia informativa della notizia.

Deve peraltro ritenersi fondata l'opposizione relativa all'ulteriore utilizzazione da parte delle tre testate dei dati relativi alle generalità, all'indirizzo e agli altri dettagli sopraindicati, in difetto dei presupposti sanciti dalle richiamate disposizioni normative e deontologiche.

In ragione del riscontro non interamente idoneo alle richieste del ricorrente, va posto in parte, in misura pari a complessivi 150 euro e in parti uguali, a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A. l'ammontare delle spese del procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati avanzata a Il Messaggero S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati da Società editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A., le quali dovranno fornire un ulteriore riscontro ai ricorrenti entro il 10 agosto 2002, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, nei termini di cui in motivazione;

e) accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti e ordina alle società resistenti di astenersi dall'ulteriore trattamento dei medesimi dati in difformità di quanto indicato in motivazione;

f) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di complessivi euro 150, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A., per ciascuno in misura pari a 50 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente agli interessati.

Roma, 11 luglio 2002 [doc. web n. 1065802]

NO AL NOME DELLA DONNA AGGREDITA

Un giornale pubblica nome e indirizzo della vittima di un tentativo di violenza sessuale. Non risulta provato che la giornalista abbia avuto il consenso dell'interessata. Vietata l'ulteriore diffusione dei dati

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata dalla signora XY con riferimento ad un articolo del settimanale *Giornale di Treviglio*;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il settimanale il *Giornale di Treviglio* ha pubblicato un articolo nel quale veniva riportata la notizia di una tentata violenza sessuale ai danni di una giovane donna.

La vittima dell'aggressione si è rivolta al Garante lamentando che il giornale, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità e l'indirizzo dell'abitazione dei propri genitori, indicato come il proprio luogo di residenza. La medesima ha precisato di essere stata contattata, subito dopo l'accaduto, da una giornalista del settimanale alla quale ha solo "descritto" l'episodio senza aver "mai acconsentito, né in modo implicito né in modo esplicito, alla pubblicazione dei suoi dati personali nell'articolo".

A richiesta dell'Autorità, il direttore responsabile del settimanale, tramite il proprio legale, ha confermato la circostanza che la vittima aveva descritto alla giornalista l'accaduto, ma ha asserito che la vittima stessa aveva prestato il proprio consenso alla pubblicazione di quanto narrato, opponendo un rifiuto espresso solo in merito alla possibilità di essere fotografata; ha poi invocato l'applicazione delle specifiche disposizioni riferite ai trattamenti di dati personali effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica, le quali consentono al giornalista di trattare dati personali, anche senza il consenso dell'interessato, nel ri-

spetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di trattare i dati relativi a fatti che sono resi noti direttamente dall'interessato (art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali).

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La pubblicazione della notizia in esame trova giustificazione nel diritto/dovere del giornalista di informare su fatti di interesse pubblico, richiamando l'attenzione su un grave tentativo di violenza avvenuto in un piccolo comune (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Non trova, invece, alcun fondamento, ed è pertanto illecita, la pubblicazione delle generalità e dell'indirizzo riconducibile alla vittima.

Dagli elementi forniti dal settimanale non risulta provato che la giornalista abbia acquisito il necessario consenso dell'interessata. Siffatto consenso non può infatti desumersi dalla mera circostanza, evidenziata dal direttore responsabile del settimanale, che la vittima dell'aggressione si era semplicemente resa disponibile a descrivere alla giornalista l'episodio appena accadutole in quanto il consenso dell'interessata doveva riguardare in modo incontrovertibile la diffusione sia delle proprie generalità e di altri elementi identificativi, sia della propria immagine.

Da quanto dichiarato dal settimanale, non solo non si evince la prova di tale inequivocabile manifestazione di volontà, ma emergono, al contrario, elementi che testimoniano la riluttanza della donna a consentire di associare pubblicamente la sua persona al fatto narrato. Ciò emerge, in particolare, dalla circostanza – evidenziata dallo stesso direttore responsabile – che la stessa donna aveva espresso il proprio diniego ad essere fotografata dalla giornalista.

La diffusione delle generalità della segnalante doveva trovare un limite nel dovere del giornalista di tutelarne la dignità (art. 8 del codice di deontologia), avuto riguardo alla particolare natura delle informazioni diffuse, attinenti alla sfera sessuale, di natura sensibile, soggette ad una speciale tutela anche quando sono trattate nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 139, comma 1, del Codice e art. 11 del codice di deontologia).

Tanto le generalità dell'interessata, quanto l'indirizzo dell'abitazione, non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del codice di deontologia). Tale diritto avrebbe potuto essere esercitato con uguale efficacia omettendo ta-

li informazioni, tenuto conto anche del fatto che la conoscenza generalizzata di tali dati era idonea ad esporre l'interessata a possibili minacce alla propria incolumità (art. 8 Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 10 luglio 2003 - Principi relativi alle informazioni attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali).

A ciò si aggiunga la rafforzata protezione che l'ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale, le cui generalità, come l'immagine, non possono essere divulgate senza il consenso, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 bis cod. pen.).

Alla luce delle considerazioni svolte, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1 lett. d), del Codice il Garante dispone nei confronti di DMedia Group S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione delle generalità dell'interessata e dell'indirizzo riconducibile all'interessata e ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1 lett. c), del Codice prescrive al medesimo soggetto di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

In caso di inottemperanza al provvedimento di divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

Resta impregiudicato il diritto dell'interessata di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esercitare ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta a DMedia Group S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, l'ulteriore diffusione dei dati relativi all'interessata di cui in motivazione;

b) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice prescrive al medesimo editore di conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088]

8. Riservatezza e reputazione

DIFFAMAZIONE VIA INTERNET

Il Garante chiarisce di essere competente a tutelare le persone in relazione al trattamento illecito o non corretto di dati personali. In caso di diffusione di notizie reputate diffamatorie ci si deve invece rivolgere all'autorità giudiziaria

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato dal signor XY;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSA

É lamenta la diffusione sul sito Internet *http://...* di un pezzo a lui dedicato, inviato in copia al Garante, di cui lamenta la volgarità, la falsità ed il coinvolgimento di altre persone estranee alla sua sfera professionale. Per tale motivo egli chiede quindi di “bloccare le false informazioni”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Gli artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996, quale successivamente modificata ed integrata, ed il Codice di deontologia per l'attività giornalistica (pubblicato sulla G.U. del 3 agosto 1998) tutelano le persone interessate con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e alla loro dignità, ma in relazione al trattamento illecito o non corretto di dati personali e, in specie, alla diffusione di dati riservati.

Tali disposizioni non possono essere invece invocate rispetto alla diffusione di informazioni denigratorie o diffamatorie, che pure è altrimenti sanzionata dall'ordinamento.

Per tale motivo non è quindi utilizzabile il potere di "blocco" di cui all'art. 31, comma 1, lett. 1) della legge.

Per ciò che riguarda poi l'asserita lesione della riservatezza, non appare dubbio che il ricorrente sia persona nota quanto meno nell'ambito dei mezzi di informazione e che quindi la sua sfera privata possa subire una parziale contrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato Codice di deontologia. Lo stesso sommario riferimento ad altre persone, in un discutibile contesto di acra polemica dai toni denigratori, di per sé non sembra andare oltre allusioni e accenni a persone vicine al ricorrente.

Ciò non impedisce che anche le signore ZY e KM instaurino personalmente, ove lo reputino opportuno, specifiche controversie a tutela della loro onorabilità o riservatezza presso le autorità giudiziarie competenti o presso il Garante.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

dichiara concluso l'esame del reclamo nei termini di cui in motivazione.

Roma, 10 ottobre 2000 [doc. web n. 1334150]

CALCIATORE IN SPIAGGIA

La pubblicazione di fotografie scattate in luogo pubblico non viola la riservatezza. Se però le didascalie contengono frasi allusive alla vita sessuale dell'interessato tali da poter ledere l'onore, il decoro o la reputazione, ci si può rivolgere all'autorità giudiziaria. È il caso di un noto calciatore fotografato in spiaggia

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il reclamo presentato da XY nei riguardi della R.C.S. Periodici S.p.A.,

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

Il sig. XY noto calciatore, ha presentato un reclamo nei confronti della R.C.S. Periodici S.p.A., in qualità di editore del settimanale ZK in relazione al servizio “Voglio una stagione senza nei”.

Con il servizio sono state pubblicate alcune fotografie che riprendono l'interessato su una spiaggia con alcuni amici, accompagnate da didascalie, espressioni e commenti ritenuti allusivi, volgari, basati su doppi sensi e sostanzialmente riferibili alla vita sessuale dell'interessato.

Quest'ultimo contesta la liceità e la correttezza del trattamento dei dati in relazione agli artt. 9 e 25 della legge n. 675/1996, richiamando l'attenzione su particolari brani delle didascalie e dei commenti del tipo: “Un amico per la pelle”, “... Ma sul più bello lo ferma un giovanotto della compagnia che gli piomba da dietro. E inizia così una partita a due”, “Il (...) è stato sorpreso al mare con un ragazzo della sua compagnia che lo ‘spupazza’ alla grande: prima gli spulcia le spalle e poi gli spalma la crema per evitargli fastidiose scottature (...)” “... lo sguardo del campione torna subito disteso appena il ragazzo passa a un'o-

perazione più piacevole: spalmargli la crema sulla schiena con attenzione meticolosa ... sembra davvero apprezzare questi piccoli gesti gentili ... E per dimostrare la propria riconoscenza, XY si mette subito in azione”; “Scambio di piaceri. Restituire i favori è un piacere”. L’interessato lamenta inoltre che non siano rispettati i limiti al diritto di cronaca, in particolare quello dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, nonché la mancata considerazione del fatto che l’altro giovane ripreso nelle immagini e a lui accostato allusivamente nei commenti, sarebbe, in realtà, il fratello.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Le fotografie pubblicate rappresentano indubbiamente dati di carattere personale riferibili al XY e alle altre persone riprese. Si tratta però di comuni immagini riferite a persone su una spiaggia, che nel caso di specie appartengono alla categoria dei dati “comuni” (la cui divulgazione è disciplinata, per il settore giornalistico, dall’art. 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996), anziché a quella dei dati “sensibili”.

L’interessato non contesta le modalità di ripresa delle immagini, ma pone l’accento sulla rilevanza sociale delle notizie e sulla correttezza della loro prospettazione.

In proposito deve constatarsi che le immagini sono riferite a normali comportamenti degli interessati ripresi in una spiaggia che appare essere pubblica o aperta al pubblico.

Risulta quindi operante il principio (che nella legge n. 675/1996 è richiamato per i dati sensibili – art. 25 –, ma che risponde a criteri di ordine generale) secondo il quale il giornalista può trattare dati “relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico” (principio affermato espressamente per tutti i tipi di dati dall’art. 5, par. 2, del Codice di deontologia per l’attività giornalistica di cui il Garante ha disposto la pubblicazione in *Gazzetta ufficiale* il 29 luglio 1998).

Non è conseguentemente necessario verificare nel caso di specie se esistesse il presupposto dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Quanto, poi, all’ipotizzato dovere della testata di verificare “il nucleo fondamentale dei fatti”, in relazione alla circostanza che il giovane ripreso assieme al XY sarebbe il fratello del calciatore, trattasi di aspetto che non può essere preso in considerazione dinanzi al Garante sotto il profilo del dovere di verificare l’esattezza e la correttezza dei dati ma, semmai, dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

La circostanza che non risulti violata la legge n. 675/1996 non comporta il necessario riconoscimento della complessiva liceità del servizio giornalistico.

La legge n. 675/1996 tutela la dignità delle persone interessate e presuppone la correttezza del trattamento dei dati. Nel caso di specie, però, l'ipotizzata lesione della sfera personale dell'interessato non deriverebbe dalle immagini o da informazioni personali divulgate in modo illecito o non corretto, ma da manifestazioni del pensiero gravemente allusive e suscettibili di valutazione sul piano della diffamazione, comprese nelle didascalie, di cui potrà essere verificata la liceità nella competente sede giudiziaria, in relazione all'azione per danni che l'interessato si è riservato di esercitare.

L'esito della presente decisione è in armonia con quanto previsto da leggi diverse dalla legge n. 675/1996, che permettono la riproduzione non consensuale di immagini relative a persone note o relative a fatti svoltisi in pubblico, ma tutelano, però, gli interessati in caso di pregiudizio al decoro, all'onore o alla reputazione.

In conclusione, il Garante non rileva, per quanto di competenza, gli estremi per adottare il richiesto provvedimento di segnalazione nei confronti della R.C.S. Periodici S.p.A.

Roma, 11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130]

9. Personaggi pubblici

PRESENTATORE AL RISTORANTE

Le immagini di un noto personaggio dello spettacolo raccolte in un luogo aperto al pubblico, afferma un comunicato del Garante, possono essere diffuse. Non è previsto il consenso dell'interessato

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto infondata la segnalazione con la quale ZX, per mezzo del suo legale, ha investito l'Autorità riguardo alla violazione della sua privacy che le immagini trasmesse nel programma *Verissimo* avrebbero causato.

L'Autorità Garante, riunitasi sotto la presidenza del Prof. Santaniello, ha esaminato il caso alla luce delle disposizioni della legge n. 675 del 1996 che riguardano l'attività giornalistica, e del Codice di deontologia che le integra, le quali non prevedono il consenso dell'interessato. Va tenuto, inoltre, conto dell'art. 97 della legge 633 del 1941 sul diritto d'autore, in base al quale "non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà".

In riferimento a tale quadro normativo, la raccolta e la diffusione delle immagini relative a ZX non configurano una violazione della legge. Così come non sono stati violati i limiti del diritto di cronaca posti dalla l. 675 a tutela della riservatezza, in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Non risulta, infatti, che la raccolta delle immagini trasmesse sia avvenuta con artifici o mediante l'uso scorretto di tecniche invasive. Al contrario le immagini risultano raccolte presso un luogo aperto al pubblico dove chiunque avrebbe potuto facilmente fotografare o filmare persone di pacifica notorietà nel mondo dello spettacolo.

Rimane salva la facoltà dell'interessato di rivolgersi al giudice ordinario per provare e far accertare eventuali illeciti commessi da cronisti, operatori televisivi o altri soggetti.

Il prof. Rodotà ha ritenuto opportuno non prendere parte alla decisione, malgrado il fatto che il Tribunale di Roma abbia dichiarato improponibile l'istanza di ricusazione presentata dal difensore di ZX, non essendo la ricusazione applicabile alle autorità amministrative indipendenti.

Roma, 12 marzo 1999 [doc. web n. 48439]

MALATTIA DI UN POLITICO

Un quotidiano locale rende noto che una personalità politica della regione soffrirebbe di una grave malattia. Disposto il blocco di questi dati, perché eccedenti l'essenzialità dell'informazione e perché il giornalista, parlando di una persona, deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico

L'Autorità Garante è intervenuta su un grave caso di violazione della riservatezza dei dati sanitari da parte di un quotidiano locale, che in un articolo ha dato notizia, con grande rilievo, dello stato di salute e della specifica malattia di cui soffrirebbe una personalità di quella regione.

In particolare, nel titolo e nel corpo dell'articolo, sono state date esplicite e specifiche informazioni sul genere e sulle caratteristiche della grave malattia da cui l'interessato sarebbe affetto.

Il Garante ha ricordato che il Codice deontologico dei giornalisti prevede che la sfera privata delle stesse persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve venire rispettata se le notizie o i dati non sono essenziali (art. 6). L'articolo avrebbe ben potuto, infatti, fare riferimento allo stato di salute dell'interessato senza entrare in precisi dettagli sulla patologia.

Per quanto riguarda la tutela della dignità delle persone malate, lo stesso Codice deontologico stabilisce anche che il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, è tenuto al rispetto della sua dignità, del suo diritto di riservatezza e del suo decoro personale, specie nel caso di malattie gravi, e deve astenersi dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico (art. 10).

L'Autorità ha, pertanto, disposto il blocco di questi dati, vietando al quotidiano di diffonderli ulteriormente, anche in modo indiretto.

Copia del provvedimento è stata trasmessa al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti competente, per le valutazioni in sede deontologica.

Roma, 31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093]

APPARTENZE PARTITICHE

Un quotidiano attribuisce un'appartenenza partitica a numerosi dipendenti Rai. Gli interessati parlano di "schedatura" che lederebbe la loro identità personale, politica e professionale. Il ricorso al Garante è ritenuto infondato. Si tratta di esercizio del diritto di cronaca, "per quanto opinabili possano essere i toni complessivi utilizzati"

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. e dai signori Giulio Sciorilli Borrelli, Andrea Valentini, Roberta Carlotto, Antonino Rizzo Nervo, Fernando Masullo, Luigi Ferrari, Barbara La Porta Scaramucci, Francesco De Domenico, Paolo Ruffini, Enrico Messina, Rosanna Cancellieri, Maurizio Braccialarghe, Donato Bendicenti e Lamberto Sposini tutti difesi dall'avv. Federico Sorrentino presso il cui studio sito in Roma hanno eletto domicilio;

Nei confronti di Società Europea di Edizioni S.p.A., via Negri, 4, Milano e Direttore responsabile de *Il Giornale*;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

1. I ricorrenti, con atto di ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000, chiedono che il Garante, "ai sensi degli artt. 29 e 31 della legge", ordini "al titolare del quotidiano *Il Giornale* la cancellazione dei dati personali trattati con la pubblicazione del 19 marzo 2000" ed avvii "un autonomo procedimento" volto a valutare la condotta del titolare e dei singoli giornalisti autori degli articoli in questione.

Più specificamente i ricorrenti fanno riferimento ad una serie di articoli, corredati da fotografie e tabelle, nei quali, fra l'altro, ai nomi dei ricorrenti sarebbero associate "le as-

serite appartenenze politiche o partitiche e di rapporti e relazioni personali (amichevoli o ostili) all'interno e all'esterno della Rai", unitamente ad apprezzamenti sulla conduzione attuale della società e (almeno in un caso) a relazioni familiari di alcuni suoi dipendenti.

Essi deducono che gli articoli in questione contengono diversi dati personali degli interessati, comuni e sensibili, e che il loro trattamento è avvenuto violando "palesamente le norme di cui alla legge n. 675/1996 e le disposizioni recate dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica ai sensi dell'art. 25 della predetta legge". In particolare si assume la violazione degli artt. 9, 10, 11, 12, 20 e 25 della legge n. 675, nonché degli artt. 5 e 6 del Codice di deontologia dei giornalisti, e che il trattamento dei dati è avvenuto senza la previa informativa agli interessati, ben oltre "i limiti del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione", realizzando una sorta di "schedatura che si risolve nella lesione dell'identità personale, politica e professionale delle persone coinvolte". E ciò, oltre a recare danno agli interessati persone fisiche menzionate negli articoli in questione, tornerebbe "altresì a danno della Rai, alla quale essi sono legati da rapporto organico o di lavoro". Rai S.p.A. sarebbe pertanto pienamente legittimata a far valere i diritti che la legge n. 675 "le riconosce quale interessato".

In conclusione i ricorrenti chiedono che il Garante ordini "la cancellazione dei dati di cui alla pubblicazione in riferimento" ed avvii in ogni caso, ai sensi dell'art. 31, un distinto procedimento volto a valutare la complessiva condotta del titolare.

Quanto alle modalità con le quali Rai S.p.A. e gli altri interessati hanno presentato il ricorso a questa Autorità, va rilevato come in data 23 marzo 2000 sia stato inoltrato via fax a questa Autorità ed al titolare del trattamento un atto definito "ricorso ed istanza ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. c), n. 2, 29 e 31 della legge n. 675 e 17 del d.P.R. n. 501/98", con il quale si chiedeva al Garante, fra l'altro, "nella denegata ipotesi in cui ritenesse insussistenti i presupposti per la tutela d'urgenza", di disporre "in via provvisoria il blocco dei dati in questione con effetto fino al riscontro che il titolare offrirà alla presente da valersi quale richiesta di cancellazione dei dati e opposizione al trattamento".

Con successivo fax in data 11 aprile (seguito da plico raccomandato giunto in data 13 aprile 2000) perveniva al Garante da parte di Rai S.p.A., "a maggior dettaglio del ricorso ex art. 29 della legge n. 675 annunciato con fax del 23 marzo 2000 trasmesso anche al titolare del trattamento quale richiesta di cancellazione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 della citata legge, la stesura definitiva del ricorso stesso sottoscritto anche dagli interessati persone fisiche ivi menzionati". In tale comunicazione si sottolineava altresì che il titolare del trattamento non aveva fornito alcun riscontro alle richieste di cancellazione.

Con nota n. 3418 del 28 aprile il Garante ha invitato i predetti ricorrenti a regolarizzare il ricorso, rammentando che lo stesso, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 501/1998, deve contenere la sottoscrizione del ricorrente autenticata a norma di legge. I ricorrenti hanno provveduto a tale adempimento presentando il ricorso regolarizzato in data 5 maggio 2000.

Nelle more, peraltro, perveniva al ricorrente ed a questa Autorità in data 14 aprile una nota di risposta della Società Europea di Edizioni S.p.A. (editrice del quotidiano *Il Giornale*) nella quale il titolare del trattamento manifestava la “disponibilità ad adempiere alla richiesta di cancellazione dei dati, ove tale richiesta appaia legittima e riferibile” a tale società, richiedendo peraltro ai ricorrenti una “dettagliata indicazione” dei dati oggetto della cancellazione. Con comunicazione in data 19 aprile 2000 Rai S.p.A. individuava analiticamente tali dati. Con nota del 5 maggio 2000, il predetto titolare manifestava però l'impossibilità di adempiere alle richieste dei ricorrenti in quanto non sussisterebbe “presso la società alcun complesso di informazioni riferibili alle circostanze esposte”. Inoltre i dati di cui viene chiesta la cancellazione non sarebbero presenti negli archivi “in forma diversa dalla conservazione degli articoli giornalistici in questione”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

2. Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l'esame dei ricorsi al Garante previsti dell'art. 29 della legge n. 675/1996. Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi [...].

Con deliberazione del 1 marzo 1999, n. 5 (pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1999), il Garante ha poi individuato ai sensi del citato art. 19 i casi in cui, anche su invito dell'Ufficio, il ricorso inammissibile può essere regolarizzato a cura del ricorrente.

3. Vanno prima di tutto precisati i requisiti richiesti e l'ambito di applicazione di quel particolare mezzo di tutela rappresentato dal “ricorso” al Garante.

Il procedimento previsto dall'art. 29 della legge n. 675/1996 ha caratteri particolari, in quanto con il ricorso che lo introduce non si può dedurre ogni violazione di un diritto della personalità, fuori delle ipotesi di cui all'art 13 della medesima legge, ma occorre formulare una precisa richiesta (in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall'art. 13,

comma 1, della legge n. 675), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. E la proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell'ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Va poi ricordato che dal punto di vista formale il ricorso deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 501/1998.

Nel caso di specie va inoltre precisata la natura degli atti inoltrati al Garante ed al titolare del trattamento, rispettivamente in data 23 marzo e 11 aprile 2000. La prima di tali comunicazioni, al di là della non chiara enunciazione dell'oggetto nella quale si sovrappongono i riferimenti alla previa istanza ex art. 13 ed al ricorso vero e proprio ai sensi dell'art. 29, può essere presa in considerazione da questa Autorità solo come richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati in questione ai sensi dell'art 13 della legge.

A questa istanza ha fatto seguito la proposizione (dapprima via fax in data 11 aprile, poi per plico raccomandato, secondo il dettato dell'art 18, comma 1 del d.P.R. n. 501, il giorno 13 aprile) di un atto di ricorso vero e proprio, rispetto al quale l'Autorità ha formulato la richiesta di regolarizzazione che è stata ottemperata con la presentazione del ricorso in questione in data 5 maggio. Nelle more, peraltro, il titolare del trattamento (dando riscontro alle istanze di cancellazione, dallo stesso ritenute come esercizio dei diritti di cui all'art. 13), ha formulato le risposte riportate in premessa.

Chiariti i passaggi procedurali che hanno portato al radicamento del gravame presso il Garante e accertarne l'ammissibilità, lo stesso va esaminato nel merito. Il ricorso deve essere dichiarato infondato.

Il trattamento dei dati personali in questione, effettuato nello svolgimento della professione giornalistica, va valutato in riferimento alle disposizioni degli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, e a quelle del cd. Codice deontologico dei giornalisti pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Queste disposizioni mirano a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto all'informazione e con la libertà di stampa, dovendo rimanere fermi "i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675).

L'esame degli articoli di giornale cui il ricorso è riferito, rivela che gli stessi rappresentano una modalità di esercizio del diritto di cronaca (per quanto opinabili possano essere i toni complessivi utilizzati), con riferimento alla personalità, alle esperienze profes-

sionali, agli incarichi ricoperti e all'attività dei componenti del consiglio di amministrazione e dei menzionati dirigenti e giornalisti della società radiotelevisiva pubblica. Si tratta di persone che occupano posti di rilievo in un'azienda di primaria rilevanza sociale ed economica e non può pertanto essere posto in dubbio il diritto dei mezzi di informazione di esprimere valutazioni anche critiche riferite alle singole persone.

In base all'art. 25 della legge, specificato dall'art. 5 del citato Codice deontologico, tale diritto all'informazione si estende ai dati aventi natura "sensibile". Nel caso di specie, il trattamento effettuato (al di là del giudizio sulla sua opportunità o sui toni utilizzati nel complessivo servizio giornalistico, che non compete a questa Autorità) non può essere ritenuto illegittimo, ai sensi della legge n. 675/1996, facendosi riferimento a notizie e informazioni (esperienze professionali presso quotidiani di partito, "vicinanza" a determinate aree politiche o culturali, ecc.) che possono essere state acquisite correttamente da giornalisti attraverso la consultazione di giornali, interviste, colloqui, dichiarazioni, attingendo alle consuete fonti di notizie utilizzate lecitamente nella cronaca giornalistica.

Anche i riferimenti di carattere familiare presenti nelle ricostruzioni giornalistiche sono fatti in riferimento a esponenti di rilievo della vita politica nazionale ed a fatti notori.

Va rilevato infine che il ricorso non prospetta specifiche questioni di infondatezza o imprecisione delle singole notizie pubblicate. Inoltre, non si ravvisano gli estremi per l'instaurazione di un autonomo procedimento da parte del Garante, in quanto nei casi esaminati il consenso degli interessati non è richiesto e l'informativa può essere fornita dal titolare del trattamento nei modi generali e semplificati previsti dal citato Codice di deontologia.

L'accertata inammissibilità del ricorso non pregiudica la possibilità per i ricorrenti di esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996 per accertare la disponibilità e l'origine dei dati che li riguardano, nonché la possibilità di adire il giudice ordinario, ove se ne ritengano sussistenti i presupposti, per rivolgere eventuali diverse istanze in sede civile o penale che esulano dall'ambito di competenza del Garante.

PER QUESTI MOTIVI

il Garante dichiara infondato il ricorso.

Roma, 31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824]

NOTORIETÀ IN SEDE LOCALE

Non viola la privacy il quotidiano locale che pubblica le fotografie, acquisite legittimamente, di personaggi noti nello stesso ambito di diffusione della testata. Il quotidiano ha però l'obbligo di comunicare agli interessati che lo richiedano ogni dato in suo possesso

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IN DATA ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY;

Nei confronti di *Corriere di San Severo*;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

Il ricorrente, presidente di ZY S.p.A., rappresenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza presentata ai sensi della legge n. 675 con la quale aveva chiesto al *Corriere di San Severo* di accedere a dati personali che lo riguardano, anche se non registrati (art. 13, comma 1, lettera c), punto 1, della citata legge), nonché di cancellare dagli archivi del giornale i medesimi dati, “comprese le immagini riprodotte con mezzi fotografici ...”, opponendosi altresì ad ogni loro futuro trattamento. In particolare il ricorrente lamenta l'utilizzazione della propria immagine a margine di alcuni articoli di cronaca sull'attività dell'istituto bancario di cui è presidente, diffusione che, permettendo un suo più agevole riconoscimento nella vita quotidiana, lo esporrebbe al rischio di minacce e pericoli.

All'invito a fornire riscontro alle istanze dell'interessato inoltrato da questo Ufficio in data 9 luglio il direttore della testata ha risposto con nota del 14 luglio 2001 nella quale ha asserito:

- di aver trattato i dati nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675 e del cd. “Codice deontologico” dei giornalisti, in riferimento all'attività svolta dal ricorrente

- che riveste, ha osservato, una posizione rilevante e notoria nell'ambiente economico e sociale di San Severo;
- che la testata non sarebbe soggetta all'art. 13 della citata legge n. 675 in quanto "non in possesso di dati sensibili" del ricorrente.

Il ricorrente, con successivo fax del 19 luglio 2001, ha ribadito le proprie richieste inviando inoltre, a seguito di richiesta di questa Autorità, copia degli articoli in questione.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte su un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche da un periodico di informazione locale.

A tale trattamento si applicano anzitutto le particolari norme di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d) e 25 della legge n. 675, nonché quelle contenute nel Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all'informativa ed all'acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare alcuni diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all'informazione e con la libertà di espressione e di stampa.

Ai dati trattati a fini giornalistici, di tipo sia comune, sia sensibile, si applicano poi, contrariamente a quanto sostenuto dal titolare del trattamento, anche le disposizioni di cui all'art. 13 della legge sulla protezione dei dati personali (vedi anche Cass., Sez. I, 30/5/2001, n. 8889).

I riscontri finora forniti dal titolare del trattamento soddisfano solo parzialmente la rituale richiesta dell'interessato, alla quale dovrà essere quindi dato pieno riscontro da parte della testata.

In relazione a questo primo profilo il ricorso deve essere pertanto accolto, in riferimento alla richiesta ritualmente presentata dall'interessato volta a conoscere l'eventuale esistenza e l'origine di dati personali che lo riguardano detenuti dallo stesso titolare, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e ad essere informato sulla logica e sulle finalità del trattamento. A tale richiesta deve essere fornito un riscontro ai sensi del citato art. 13 (la testata dovrà in particolare precisare se detiene eventuali ulteriori dati oltre quelli pubblicati), ferme restando, qualora siano legittimamente invocabili, le norme sulla tutela del segreto professionale dei giornalisti per quanto riguarda la fonte della notizia.

Con riferimento alla immagine fotografica dell'interessato (riprodotta tre volte) e alle poche altre informazioni pubblicate il 5 febbraio, il 20 settembre ed il 25 ottobre 2000 (senza pregiudizio dei diritti del ricorrente rispetto ad eventuali altre notizie risultanti dall'accesso riconosciuto nei termini di cui sopra) va invece dichiarata infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la loro cancellazione e ad opporsi al futuro trattamento. Il trattamento di questi dati non risulta infatti avvenuto in violazione delle disposizioni dei citati artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675 e del predetto Codice. Gli articoli in questione non travalicano i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e sono peraltro prevalentemente riferiti a dati resi noti dal medesimo istituto di cui l'interessato è presidente, riferiti poi non tanto alla persona del ricorrente quanto, più in generale, all'attività di ZY S.p.A.

In particolare, non risulta illecito il trattamento relativo all'immagine del ricorrente (immagine di cui non è stata peraltro prospettata un'illecita acquisizione da parte della testata) in riferimento al disposto dell'art. 97 della legge 22 aprile 1941 n. 633. Ciò in relazione sia alla pacifica notorietà della persona nell'ambito locale di diffusione della testata, sia alla probabile acquisizione dell'immagine in occasione di un avvenimento di interesse pubblico o svoltosi in pubblico (primo comma, ultima parte, del citato art. 97).

Alla luce delle motivazioni sopra esposte sussistono, infine, giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessato di conoscere l'insieme dei propri dati personali conservati negli archivi del titolare del trattamento, nonché l'origine degli stessi, la logica e le finalità del trattamento stesso e ordina al *Corriere di San Severo*, in persona del direttore responsabile Vito Nacci, di corrispondere entro il 15 ottobre 2001 a tale richiesta, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;
- b) dichiara infondato il ricorso in riferimento alle altre richieste del ricorrente nei termini di cui in motivazione;
- c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 3 settembre 2001 [doc. web n. 1081439]

CLIENTI DI PROSTITUTE

Il principio di essenzialità dell'informazione e il rispetto della dignità delle persone, afferma un comunicato, devono essere salvaguardati anche rispetto alla vita privata di personaggi pubblici coinvolti in un'inchiesta su un giro di prostituzione. Ciò vale per i clienti come per le ragazze

La giusta esigenza di informare l'opinione pubblica su vicende giudiziarie non deve entrare in conflitto con il rispetto della vita privata delle persone.

In riferimento alle segnalazioni pervenute in questi giorni al Garante da parte di diversi soggetti riguardo alla pubblicazione dei nomi delle persone coinvolte nell'inchiesta su un giro di prostituzione nella capitale – e della quale gli organi di informazione hanno dato ampia notizia – il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali ribadisce i principi generali già più volte espressi in precedenti interventi in materia.

In particolare, la necessità di non diffondere informazioni non indispensabili, soprattutto laddove queste siano legate ad aspetti particolarmente riservati, come la vita sessuale delle persone, e attinenti, quindi, alla loro sfera più strettamente privata. Questo anche allo scopo di evitare ingiustificate spettacolarizzazioni o eventuali strumentalizzazioni di scelte personali.

Lo stesso Codice deontologico dei giornalisti richiama l'attenzione sul rispetto del principio di essenzialità dell'informazione, cioè sulla reale necessità di divulgare dati, immagini e dettagli non strettamente necessari per dare conto di fatti di cronaca e vicende giudiziarie, e stabilisce espressamente che il giornalista si astenga dalla descrizione delle abitudini sessuali delle persone. Ciò anche quando si tratti di persone che rivestono posizioni di particolare rilevanza sociale o pubblica, se non ricorre il requisito dell'essenzialità dell'informazione e non viene garantito il rispetto della dignità personale.

Tali considerazioni valgono sia per i clienti sia per le ragazze alle quali gli stessi si sarebbero rivolti, tanto più in considerazione del fatto che tra le persone delle quali sono state pubblicate le fotografie ve ne potrebbero essere alcune totalmente estranee alla vicenda, come già segnalato al Garante.

L'Autorità si riserva, comunque, di valutare caso per caso eventuali iniziative di pubblicazione, anche in relazione alle ulteriori segnalazioni che dovessero eventualmente pervenire.

Roma, 10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823]

L'ATTORE E LA POLITICA

Un noto personaggio rifiuta di esser definito “dichiaratamente non di sinistra”, non avendo mai professato idee politiche. In caso di persone note, per il Garante è prevalente il diritto di cronaca e di critica

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato da Christian De Sica in relazione ad un articolo del *Corriere della Sera* del 16 luglio 2005;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Il signor Christian De Sica ha presentato un reclamo a questa Autorità ipotizzando una lesione dei suoi diritti in riferimento ad un articolo del *Corriere della Sera* (edizione del 16 luglio 2005) nel quale l'autore, qualificando gli orientamenti politici di diversi personaggi dello spettacolo che hanno preso parte a recenti spot pubblicitari, ha definito De Sica come “l'unico dichiaratamente non di sinistra”. Il reclamante ritiene, in particolare, che tale affermazione abbia violato i suoi diritti alla riservatezza, alla protezione dei dati personali e all'identità personale, atteso che “egli non ha mai dichiarato pubblicamente le proprie opinioni politiche, né intende dichiararle”.

Rcs Quotidiani S.p.A, rispondendo – in qualità di editore del *Corriere della Sera* – ad una richiesta di chiarimenti formulata dall'Autorità, ha ritenuto lecito e corretto il trattamento dei dati, precisando che:

- a) l'articolo contestato costituiva una replica dell'autore, noto critico televisivo, alla tesi formulata da un altro giornalista circa la paventata “colonizzazione pubblicitaria” di Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A in vista della candidatura alla presidenza di tale società, “proposta dal centro destra”, del presidente dell'Upa (Utenti pubblicità associati); in particolare, il critico intendeva sottolineare

come gli spot pubblicitari di maggiore successo negli ultimi tempi fossero stati interpretati “solo” da attori (citati nominativamente nell’articolo) che non avrebbero fatto mistero di essere di sinistra;

- b) l’eccezione a tale tendenza indicata nel medesimo articolo era da intendersi comunque riferita “non già alla persona di Christian De Sica, bensì al personaggio Urbano Persichetti” interpretato dall’attore nello spot;
- c) nello stesso articolo, pertanto, non si parlava degli orientamenti politici dell’attore, “bensì (di quelli) del personaggio che egli interpreta, così come “sceneggiato” dagli autori della pubblicità”;
- d) l’articolo, in ogni caso, non contrastava con la vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali, la quale consente al giornalista di diffondere dati nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca, ma anche senza il consenso degli interessati.

Il reclamante, tramite i propri legali, ha contestato tali argomentazioni ribadendo la propria valutazione circa l’illiceità del trattamento.

OSSERVA

2. Risulta preliminarmente del tutto priva di consistenza la deduzione difensiva della resistente secondo cui il commento contestato da Christian De Sica sarebbe riferito non a quest’ultimo, ma al personaggio da questi interpretato nello spot: dal contenuto dell’articolo emerge infatti con evidenza che il suo autore ha tracciato un profilo di attori e personaggi dello spettacolo, piuttosto che dei personaggi da essi interpretati.

Contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, non risultano poi violati nel caso di specie né l’art. 137 del Codice in materia di protezione dei dati personali, né l’art. 6, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica. In riferimento alla persona di Christian De Sica, l’articolo oggetto del reclamo non configura infatti alcuna “divulgazione di notizie” (art. 6, comma 1, cit.), né ha rappresentato una rivelazione di dati personali sensibili e riservati di De Sica stesso (artt. 5, comma 1 e 6, comma 2, cit.).

L’articolo in questione contiene, piuttosto, una valutazione soggettiva formulata da un critico televisivo nel contesto di uno scambio di opinioni con un altro giornalista – scambio che ha avuto evidenza sulla stampa – in merito alla recente produzione pubblicitaria e ai relativi protagonisti. In tale contesto, il giudizio che è stato espresso dal giornalista riguardo agli orientamenti politici di questi ultimi, dichiarati o supposti (giudizio pe-

raltro formulato non attribuendo a Christian De Sica una specifica collocazione politica, ma escludendo la sua appartenenza ad una determinata area politica), trova legittimo fondamento nell'esercizio della libertà di espressione del giornalista. Il menzionato codice di deontologia (art. 6, comma 3) ribadisce infatti che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione, nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantiti".

Il reclamante, a sostegno della propria tesi che ritiene invece illecito l'articolo, ha ribadito che la libertà costituzionalmente garantita di esprimere il proprio pensiero ha anche una dimensione "negativa", in termini di "libertà di ciascuno di non esprimere e manifestare all'esterno (e di non essere costretto ad esprimere e manifestare all'esterno) il proprio pensiero, la propria coscienza e le proprie opinioni". Tale rilievo è appropriato ma, nel caso di specie, la predetta libertà non risulta violata, dovendosi parimenti garantire il legittimo esercizio di altre libertà, anch'esse tutelate. Tra queste, figura l'esercizio della libertà di parola e di pensiero e, quindi, il diritto di poter formulare commenti ed opinioni di cui il giornalista può essere chiamato a rispondere, qualora la propria attività si traduca eventualmente in affermazioni diffamatorie, inesatte o altrimenti lesive di terzi.

Nel medesimo caso di specie, viene quindi in esame non un'indebita rivelazione di dati che non si intende far conoscere al pubblico, quanto piuttosto l'espressione di un'opinione per la quale il reclamante non ha peraltro dedotto profili di infondatezza.

3. Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che in termini generali, rispetto a persone note, i mezzi di informazione beneficiano comunque di margini più ampi nella pubblicazione di dati e notizie; ciò, nella misura in cui la loro conoscenza assuma un rilievo sul loro ruolo e sulla loro vita pubblica (art. 6 comma 2, del codice di deontologia). Sempre in termini generali, va poi rilevato che il riferimento agli orientamenti politici di determinate persone note (ad esempio, di un attore, di un regista o di uno sceneggiatore) può, almeno in alcuni casi, risultare rilevante ai fini di una qualificazione più completa dell'attività e del ruolo da essi svolto (contribuendo, ad esempio, ad inquadrare scelte professionali o a fornire chiavi di lettura di temi affrontati, oppure a sollecitare valutazioni in ordine ai rapporti tra determinate produzioni e il contesto politico istituzionale in cui esse si collocano).

4. Il reclamante lamenta infine che l'espressione usata dal giornalista ("dichiaratamente non di sinistra") abbia ricondotto il commento diffuso a "dichiarazioni" rilasciate dal medesimo in merito ai propri orientamenti politici, dichiarazioni che l'attore nega appunto di aver mai effettuato.

In proposito, se è vero che l'avverbio “dichiaratamente”, in senso etimologico, può rimandare ad una “dichiarazione” di un soggetto, è pur vero che esso – come riscontrabile nei dizionari della lingua italiana – presenta anche i valori estensivi di espressioni come “chiaramente” e “apertamente” (facilmente utilizzati nella comunicazione giornalistica), le quali fanno piuttosto riferimento alla percezione soggettiva di un fatto da parte di chi lo osserva. In ogni caso, rispetto a quest'ultimo tipo di contestazione, l'ordinamento ha predisposto anche altri specifici strumenti di tutela tra cui il diritto di ottenere una pronta rettifica, secondo le modalità e procedure previste dalla legge (art. 8 l. 8 febbraio 1948, n. 47, richiamato anche dall'art. 4 del predetto codice di deontologia).

In conclusione, alla luce delle considerazioni formulate, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice il reclamo non risulta fondato. Resta in ogni caso impregiudicata la facoltà per l'interessato di esercitare, dinanzi all'autorità giudiziaria, ogni altra azione ritenuta opportuna a tutela dei propri diritti (art. 152 del Codice).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), e 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali dichiara infondato il reclamo.

Roma, 2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867]

10. Dati da fonti pubbliche

10.1. Redditi e emolumenti

STIPENDI PAGATI DA CONCESSIONARIE

Il Garante afferma che gli stipendi corrisposti dalle concessionarie di pubblici servizi, quali le Ferrovie o la Rai, sono conoscibili da parte delle competenti autorità e di chiunque vi abbia interesse

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTI gli atti d'ufficio in ordine alla pubblicità dei dati riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi;

OSSERVA

In relazione ad alcuni interrogativi posti anche attraverso dichiarazioni alla stampa, a questa Autorità è stato richiesto di chiarire se, ed in quale misura, le informazioni riguardanti le retribuzioni e le altre indennità corrisposte dai concessionari di pubblici servizi siano conoscibili e possano essere oggetto di diffusione attraverso mezzi di comunicazione.

Giova premettere che la legge 31 dicembre 1996, n. 675, considera anche tali informazioni come "dati personali", qualora esse siano collegate a persone fisiche identificate o identificabili. Tuttavia, l'applicabilità di tale legge non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, dovendosi verificare caso per caso se sussistono altri diritti o interessi meritevoli di pari o superiore tutela.

La legge n. 675 (art. 43) ha abrogato le disposizioni incompatibili con la nuova normativa o con i relativi principi fondamentali. Peraltro, tra le disposizioni non abrogate rientrano, certamente, quelle concernenti la pubblicità degli atti parlamentari, dei contrat-

ti collettivi di lavoro e dei documenti amministrativi, o che riguardano il controllo da parte della Corte dei conti o il legittimo esercizio del diritto di cronaca.

In questo quadro, i dati personali concernenti le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti corrisposti ad amministratori, dirigenti e lavoratori dipendenti ed autonomi da concessionari di pubblici servizi (quali, ad esempio, le Ferrovie dello Stato S.p.A. e la Rai S.p.A.) sono da ritenersi conoscibili da parte delle competenti autorità pubbliche e di chiunque vi abbia interesse, attraverso:

- a) la lettura degli atti parlamentari nei quali sono documentate le doverose risposte fornite ad interrogazioni e ad interpellanze parlamentari, ovvero in sede di riscontro a richieste di chiarimenti provenienti dalle commissioni di vigilanza o da autorità di controllo;
- b) l'esame dei contratti collettivi, destinati per loro stessa natura ad un regime di diffusa conoscibilità;
- c) l'accesso ai documenti amministrativi che la legge 7 agosto 1990, n. 241 rende accessibili da parte di chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, personale e concreto (art. 22 l. n. 241; art. 2 d.P.R. n. 352/1992), nonché da parte di amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi (art. 9 d.P.R. n. 352/1992);
- d) in sede di esercizio del diritto di cronaca da parte di chi esercita la professione di giornalista o collabora occasionalmente ai mezzi di informazione (artt. 12, 20 e 25 l. n. 675).

È necessario aggiungere che la legge n. 241/1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi e la correlativa trasparenza anche nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, i quali possono essere anche soggetti privati (Cons. St., Sez. IV, 17 giugno 1997, n. 649). Inoltre, l'accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto anche con riferimento ad atti di diritto privato – quale ad esempio un contratto – utilizzati ai fini dell'attività amministrativa (Cons. St., Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82).

Con riferimento a ciascuna delle forme di pubblicità poc'anzi evidenziate, non può ritenersi prevalente l'eventuale interesse alla riservatezza sulle somme percepite a titolo di retribuzione o di corrispettivo. Parimenti, con riferimento al rapporto tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, deve ritenersi corretta l'esposizione di cifre e classi stipendiali che, benché accostate a determinate persone fisiche, soddisfano pur sempre l'interesse pubblico alla conoscenza della prassi in atto presso soggetti che, pur operando, di regola, secondo norme privatistiche e in base a logiche di mercato, svolgono attività aventi una particolare connotazione.

Resta peraltro ferma la necessità che tali dati siano esatti, completi e acquisiti correttamente (art. 9 l. n. 675), e che siano invece mantenuti riservati quei dati più specifici che derivano dalla considerazione di vicende diversificate dalla retribuzione-tipo e relative a circostanze personali o familiari, e che possono avere anche natura sensibile (es.: esistenza di determinate ritenute previdenziali e assistenziali; cessioni di stipendio; deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali).

Roma, 16 settembre 1997 [doc. web n. 39364]

PATRIMONIO DEGLI ELETTI

I dati relativi alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive o direttive sono sottoposti ad un regime di conoscibilità in base a norme precedenti alla legge sulla protezione dei dati personali.

Con questa nota il Garante risponde ad una richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTA la richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 15544/II-3.7.5.1, in ordine ai rapporti tra la legge n. 675 del 1996 sulla protezione dei dati personali e la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di talune cariche elettive o direttive,

OSSERVA

La legge 5 luglio 1982, n. 441 ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico. Tale disciplina obbliga i parlamentari, i componenti del governo, i consiglieri regionali, provinciali o dei maggiori comuni a depositare periodicamente presso gli uffici di presidenza dell'organo di appartenenza una copia della dichiarazione dei redditi, nonché alcune dichiarazioni giurate relative, in particolare, alla situazione patrimoniale personale e alle spese elettorali sostenute (artt. da 1 a 6 legge n. 441/1982). In caso di inadempienza, qualora l'interessato sia un parlamentare o un membro del governo che non sia un componente del Parlamento, il presidente della Camera o del Senato diffida gli interessati ad adempiere e dà notizia dell'inosservanza della diffida all'assemblea di pertinenza (art. 7).

I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati hanno il diritto di conoscere le predette dichiarazioni attraverso la pubblicazione di appositi bollettini, nei quali, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, sono riportate solo le notizie risultanti dal relativo quadro riepilogativo. L'art. 12 della medesima legge n. 441/1982 estende l'applicazione di alcune disposizioni ai titolari di determinate cariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, di società e di enti privati partecipati oppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonome dello Stato e di talune aziende speciali in ambito comu-

nale), attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri (o, nel caso delle aziende speciali, al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata) le competenze in ordine alla raccolta, alla pubblicazione delle dichiarazioni e alla diffida (artt. 13 e 14).

La Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente di avere provveduto sin dall'entrata in vigore della legge n. 441/1982 a raccogliere le dichiarazioni patrimoniali dei titolari delle predette cariche direttive e a pubblicarle in un apposito bollettino stampato a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il quale è diffuso presso gli organi costituzionali e le prefetture ed è messo a disposizione, a fini conoscitivi, degli iscritti nelle liste elettorali (v. art. 8, ultimo comma).

La Presidenza segnala che l'interpretazione sinora data agli articoli 12 e seguenti della predetta legge è contestata da alcuni interessati, i quali si sono opposti alla pubblicazione delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale, ritenendo che la stessa non sia prevista da puntuali disposizioni. Di qui la richiesta di un parere di questa Autorità, formulata con particolare riguardo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, prevista dall'art. 27 della legge n. 675/1996.

Com'è noto, tale legge ha introdotto una nuova disciplina per il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, la quale permette a tali soggetti di raccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personale qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996). La divulgazione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma è comunque possibile in via residuale, benché non prevista sul piano normativo, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2).

La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti privati, invece, può avvenire solo quando tali operazioni siano previste da una disposizione normativa (art. 27, comma 3).

Quindi, in base alla legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono mettere a disposizione dei privati i dati personali da essi detenuti, ovvero divulgarli anche attraverso apposite pubblicazioni, qualora vi sia una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente un regime di conoscibilità o di pubblicità dei dati o degli atti che li contengono. Nel caso di specie, giova premettere che non vi è alcuna incompatibilità di fondo tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Nella legge n. 441/1982, le disposizioni normative che regolano la raccolta e la pubblicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e negli atti depositati dai titolari delle cariche direttive di alcuni enti figurano nella seconda parte del corpo normativo, e precisamente negli articoli 12, 13, 14 e 15, i quali estendono l'applicazione delle disposizioni previste per i titolari di cariche elettive e per i membri del Governo attraverso il rinvio ad alcuni articoli che figurano nella prima parte della legge. La formula utilizzata per questo rinvio è imprecisa e può alimentare alcune perplessità sul piano interpretativo.

Infatti, se risulta del tutto pacifico che la Presidenza del Consiglio dei ministri può acquisire e trattare i dati personali contenuti nelle dichiarazioni predette, essendo ciò previsto espressamente dagli artt. 12 e 13 della legge n. 441/1982, potrebbero sorgere alcuni dubbi in ordine alla possibilità di pubblicare tali dati e di renderli disponibili agli iscritti nelle liste elettorali, in quanto tale possibilità non è oggetto di un preciso richiamo nell'ambito dei medesimi articoli. Tali dubbi derivano, in particolare, dal fatto che l'art. 12 non menziona gli articoli 8 e 9, i quali riguardano, appunto, la conoscibilità delle dichiarazioni e la pubblicazione di appositi bollettini.

Tuttavia, questa imprecisa tecnica normativa non può far ritenere che non sia possibile accedere ai dati relativi ai titolari delle cariche direttive di enti, istituti e società e pubblicarli in un bollettino. L'art. 12 della legge n. 441/1982 estende le disposizioni degli articoli da 2 a 7 ai titolari di tali cariche direttive. Poiché gli artt. 8 e 9 della medesima legge si riferiscono alle dichiarazioni patrimoniali di cui all'art. 2 e alle successive dichiarazioni di variazione, si potrebbe ritenere, per questo solo motivo, che non vi siano ostacoli alla pubblicazione dei dati patrimoniali relativi a tutti i soggetti ai quali si applica il medesimo articolo 2, ivi compresi, appunto, i predetti titolari di cariche direttive.

A questa interpretazione della legge n. 441/1982 si potrebbe opporre l'argomentazione che gli artt. 8 e 9 non sono richiamati nell'art. 12, e che questa omissione è significativa della volontà di applicare agli enti, alle società e agli istituti ivi indicati il solo obbligo di dichiarazione patrimoniale, anziché il connesso regime di pubblicità.

A tale perplessità si può tuttavia obiettare che l'art. 12 si limita a regolare la fase dell'obbligo di dichiarazione da parte dell'interessato, e che nell'ambito degli artt. 13 e 14, i quali affidano alcuni compiti al Presidente del Consiglio dei ministri e al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata, figura un puntuale richiamo degli artt. 8 e 9 che riguardano, come si è detto, la conoscibilità dei dati e la pubblicazione del bollettino (v. l'art. 14 comma 2). Il comma 2 dell'art. 14 è collocato dopo una disposizione che individua i soggetti competenti ad impartire la diffida e a dare notizia dell'eventuale inot-

temperanza, ma non può essere ritenuto applicabile, per ciò stesso, alla sola tematica della diffida e dell'inadempienza anziché anche a quella della pubblicità delle informazioni patrimoniali.

Ciò risulta confermato dal fatto che il profilo della conoscibilità e della pubblicità della notizia relativa ai soggetti inadempienti appare disciplinato già in modo sufficiente dal comma 1 dell'art. 14, il quale prevede la pubblicazione di tale notizia attraverso la *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, rendendola, così, conoscibile a chiunque.

In altre parole, il richiamo degli artt. 8 e 9 contenuto nell'art. 14, comma 2, non può avere altro senso logico che quello di integrare le disposizioni precedenti con una norma sulla conoscibilità dei dati di carattere patrimoniale.

In conclusione, il comma 2 del citato art. 14, benché formulato in maniera asistematica, va considerato come una norma di chiusura volta a prevedere, in relazione alla situazione patrimoniale dei soggetti di cui all'art. 12 della legge n. 441/82, la conoscibilità e la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e negli atti da essi presentati, attraverso un bollettino edito a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutto ciò risulta conforme allo spirito della legge n. 441/1982 che ha voluto prevedere uno speciale regime di trasparenza per quanto riguarda alcuni dati economici relativi agli individui che ricoprono determinati incarichi pubblici o di rilievo pubblico.

Va peraltro osservato che alcuni dati contenuti nelle dichiarazioni potrebbero avere, in determinate circostanze, natura sensibile (art. 22, comma 1 legge n. 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute dell'interessato. Per questi stessi casi, resta ferma l'esigenza che il trattamento sia previsto da una disposizione di legge più precisa, una volta decorsa la fase transitoria di dodici mesi prevista dall'art. 41, comma 5, della medesima legge (cioè entro il 7 maggio 1998).

La nuova disposizione, in armonia con l'art. 22, comma 3, della legge n. 675/1996, dovrebbe perfezionare il disposto di cui alla legge n. 441, individuando in maniera più precisa le rilevanti finalità di interesse pubblico poste alla base del trattamento, le operazioni di trattamento eseguibili e i dati oggetto di trattamento. Infine, è appena il caso di osservare che le considerazioni espresse nel presente parere circa la compatibilità tra le citate disposizioni in tema di trasparenza e di protezione dei dati personali sono applicabili anche alla situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazioni pubbliche, nonché al personale di magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e

militare, al quale, per effetto della legge n. 127/1997, si applicano le disposizioni dell' art. 12 della legge n. 441/1982 (v. art. 17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127).

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante ritiene che la legge n. 675/1996 non abbia modificato le disposizioni della legge n. 441/1982 che permettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – nonché all'amministrazione locale interessata – di trattare i dati personali relativi alle situazioni patrimoniali dei soggetti indicati dagli artt. 2 e 12 della stessa legge e di pubblicarli in un bollettino messo a disposizione di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Ai sensi dell' art. 31, comma 1, lett. m), della legge n. 675/1996 il Garante richiama inoltre l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'opportunità che la legge n. 441/1982 sia perfezionata, nei termini di cui in premessa, anche attraverso i decreti delegati previsti dalla legge-delega 31 dicembre 1996, n. 676.

Roma, 8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243]

GRADUATORIE FISCALI

I redditi dei contribuenti sono soggetti a un regime di pubblicità e sono pertanto lecitamente divulgabili da parte dei mezzi di informazione senza il consenso degli interessati. Il ricorrente aveva chiesto il blocco degli articoli sui maggiori contribuenti della città

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal signor XY nei confronti del Ministero delle finanze-Dipartimento delle entrate, ora Agenzia delle entrate;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

1. Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito un riscontro alla richiesta di blocco dei dati relativi al proprio reddito, diffusi da un quotidiano locale che li avrebbe probabilmente estratti dalla pagina *web* di un periodico, nella quale è stato pubblicato un elenco di 3.919 nominativi di cittadini italiani suddivisi per provincia e "riportati nei tabulati del Ministero delle finanze" (relativamente ai redditi dichiarati per l'anno d'imposta 1998), che il Garante per la protezione dei dati personali avrebbe autorizzato a rendere pubblici.

Secondo il ricorrente, tale trattamento da parte dell'Amministrazione finanziaria sarebbe avvenuto in violazione dell'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, in quanto la disciplina di riferimento non prevederebbe la diffusione a privati dei dati personali dei contribuenti con reddito superiore ad un certo importo. In ogni caso, qualora esista una disposizione che ne consenta il trattamento, il ricorrente intende comunque opporsi all'ulteriore trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996, con riferimento sia alle pregresse dichiarazioni dei redditi, sia a quelle future. Ciò per ragioni di sicurezza personale, ritenendo il ricorrente che la sicurezza personale e della propria fami-

glia potrebbe essere messa in pericolo dalla diffusione, anche via Internet, di dati relativi al proprio reddito e alla città di appartenenza, dati ritenuti non di interesse pubblico e riguardanti una persona la cui notorietà sarebbe invece ristretta al settore imprenditoriale e all'ambito cittadino di appartenenza.

2. A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato dal Garante, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che l'art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 prevede espressamente la formazione di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi che sarebbero caratterizzati dall'essere consultabili da chiunque. In questa direzione, ad avviso dell'amministrazione, si sarebbe espresso anche il Garante con un Parere del 13 ottobre 2000 [doc. web n. 41023] (richiamato anche dall'interessato).

Il ricorrente ha peraltro osservato che l'art. 69, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973 è stato modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e che a seguito di tale modificazione la disposizione prevederebbe ora la formazione solo di un "elenco nominativo dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi", senza "specificazione, per ognuno, del reddito complessivo dichiarato" (inciso, quest'ultimo, eliminato dal citato art. 19). Secondo l'interessato, tale interpretazione sarebbe in armonia con i precedenti commi dell'art. 69 (1, 2 e 3), nei quali verrebbe specificato quando devono essere pubblicati anche i redditi dei contribuenti (in caso, ad esempio, di contribuenti sottoposti ad accertamento o a controlli che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito disponibile superiore a determinate soglie). Altrimenti, in base all'interpretazione dell'art. 69, comma 4, sostenuta dall'Amministrazione finanziaria dovrebbe ritenersi – in termini non condivisi dal ricorrente – che tutti i redditi dei contribuenti, indipendentemente dall'importo dichiarato, siano pubblicabili.

Il ricorrente ha pertanto insistito per l'accoglimento delle proprie richieste in quanto, a suo avviso, il proprio reddito non poteva essere reso pubblico ai sensi dell'art. 69, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, non essendo stato sottoposto ad alcun accertamento o risultato evasore.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

4. Il ricorso è infondato.

Come già osservato nel parere rilasciato al Ministero delle finanze il 13 ottobre 2000 (pubblicato sul sito dell'Autorità: www.garanteprivacy.it), il Garante ha ritenuto anzi-

tutto lecita la pubblicazione dei nominativi dei contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, constatando anche che negli elenchi di cui il Ministero deve disporre annualmente la pubblicazione sono compresi i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi o nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a determinate soglie (art. 69, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973). Con il predetto parere il Garante ha constatato anche che in presenza della predetta base normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 legge n. 675/1996). Nella medesima circostanza, l’Autorità ha rilevato infine che il comma 4 del citato art. 69 prevede espressamente la formazione per ciascun comune di elenchi nominativi di contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e professioni, elenchi da depositarsi per un anno presso gli uffici delle imposte e i comuni interessati, ai fini della consultazione da parte di chiunque. Poiché anche tali fonti sono destinate ad un’ampia pubblicità, la pubblicazione e la divulgazione di dati da esse estratti è da ritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrare la sussistenza del requisito dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

5. Va altresì rilevato che i termini e le modalità per la formazione degli elenchi di cui al citato art. 69, comma 4, sono ora stabiliti con apposito decreto del Ministero delle finanze (v. il successivo comma 6, introdotto a seguito delle modifiche apportate dall’art. 19 della legge n. 413 del 1991). In proposito, occorre ad esempio richiamare le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 1994, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha appunto disciplinato gli aspetti in esame, prevedendo che i predetti elenchi contengono i dati dichiarati dai contribuenti con specifica indicazione, in relazione alle persone fisiche, di: dati anagrafici, reddito complessivo, oneri deducibili, reddito imponibile, ecc. (v. anche il d.m. del 7 maggio 1999; occorre inoltre richiamare alcune recenti disposizioni in materia di redditi individuali, le quali stabiliscono che “la pubblicazione ed ogni informazione relative ai redditi tassati (...) deve sempre comprendere l’indicazione dei redditi anche al netto delle imposte”: v. l’art. 24 della legge 13 maggio 1999, n. 133).

Tale disciplina soddisfa i requisiti previsti dall’art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono divulgare dati di carattere personale di natura non sensibile solo quando la diffusione sia prevista da una norma di legge o di regolamento. Il citato art. 69 sancisce infatti una precisa scelta normativa di consultabilità da parte di chiunque di determinate fonti (elenchi nominativi dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi o che esercitano imprese commerciali, arti e

professioni), demandando ad un d.m. la previsione solo di alcuni aspetti integrativi della fattispecie attinenti ai termini e alle modalità per la formazione degli elenchi, e sono stati quindi individuati dal Ministero anche per quanto riguarda l'indicazione dei dati reddituali.

Va rilevato infine che l'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge contenuta nel modello di dichiarazione dei redditi – allegata in copia al ricorso – reca già l'indicazione che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria possono essere forniti ai comuni (come avviene in attuazione del citato art. 69), indicazione alla quale questa Autorità, in riferimento ai modelli di dichiarazione per il 2001, ha già peraltro chiesto di aggiungere un inciso relativo alla circostanza che taluni dati possono essere pubblicati dal Ministero o presso i comuni.

6. Con riferimento a tale quadro normativo, questa Autorità ritiene che le richieste del ricorrente non possano essere accolte in quanto il trattamento in esame non appare in contrasto con le disposizioni della legge n. 675/1996, essendo gli elenchi ed i dati relativi ai redditi dei contribuenti sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla menzionata disciplina normativa di riferimento in materia fiscale.

Né, in base a tale disciplina, i motivi di opposizione evidenziati dal ricorrente, pur attentamente esaminati, non appaiono preminenti rispetto alle rilevanti finalità di interesse pubblico, sottese ad una precisa scelta normativa di carattere generale volta ad introdurre un quadro di trasparenza e di circolazione di determinati dati raccolti da un soggetto pubblico in tema di dichiarazioni dei redditi e di esercizio di imprese, arti e professioni.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 17 gennaio 2001 [doc. web n. 41031]

10.2. Matrimoni, nascite e morti

DATI DELLO STATO CIVILE

È illegittimo richiedere all'ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente elenchi nominativi dei nati, dei deceduti e dei prossimi al matrimonio. È un onere non compatibile con i suoi doveri d'ufficio

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Trieste**

Con lettera del 27 marzo u.s., codesto Comune ha segnalato che secondo una consolidata consuetudine locale gli uffici di stato civile preposti al ricevimento delle denunce relative alle nascite e ai decessi provvedono giornalmente ad inviare ai quotidiani locali gli elenchi riportanti i nomi e i cognomi dei nati e dei deceduti. Analoga comunicazione viene effettuata settimanalmente dall'ufficio che riceve le richieste di pubblicazioni di matrimonio, relativamente ai nomi e cognomi dei nubendi, e previa loro "autorizzazione".

Viene pertanto richiesto a questa Autorità se tale prassi sia da considerarsi legittima, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 675/1996.

A tale proposito, va osservato in via preliminare che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, ma stabilisce che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 3).

In base a tale premessa il Garante, si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare i nominativi dei nati e dei deceduti agli organi di stampa, dichiarando illegittima con il parere che si allega in copia, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e degli atti anagrafici o da altra normativa.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla disciplina concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Gli articoli 93 e seguenti del codice civile, infatti, prevedono che la celebrazione del matrimonio sia preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.

Tale pubblicazione, che ha come fine quello di render nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di fare le eventuali opposizioni, consiste unicamente nell'affissione all'albo pretorio dei comuni di residenza dei futuri sposi per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive.

Le pubblicazioni matrimoniali sono sicuramente pubbliche e come tali possono essere visionate da chiunque e eventualmente riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell'ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia.

L'illegittimità della prassi di fornire elenchi nominativi agli organi di stampa diviene più evidente se questi elenchi (come nel caso riportato da codesto Comune) si riferiscono non già alle pubblicazioni effettuate, ma alle richieste di pubblicazione. Tali richieste, che a rigore possono anche non sfociare nell'effettiva pubblicazione qualora a ciò si opponga motivatamente l'ufficiale di stato civile (art. 98 cod. civ.), sono annotate sull'apposito registro per il quale valgono, in via generale, le norme stabilite dal codice civile e dal regio decreto n. 1238/1939 per i registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

Tali norme, come rilevato nel citato parere del 22 luglio 1997, non prevedono una libera consultabilità da parte dei privati.

A tale proposito è appena il caso di aggiungere che a nulla rileva l'autorizzazione alla diffusione di tali elenchi fornita dagli interessati, giacché la legge 675 esclude, in linea generale, ogni valore al consenso o ad altre equipollenti manifestazioni di volontà riferite al trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici.

Il Garante ha ben presente le finalità sottostanti alla consuetudine invalsa localmente, ma è parimenti consapevole che la consuetudine stessa non può contrastare con precise disposizioni di legge e di regolamento che non derivano dalla legge n. 675, ma sono precedenti e di consolidata applicazione.

Non va inoltre sottaciuto che l'indifferenziata divulgazione di dati relativi, ad esempio, alle nascite può ledere la legittima aspirazione al mantenimento del riserbo rispetto all'evento (si pensi alla nascita o a un decesso di cui si preferisca mantenere un riserbo).

A conferma di quanto sopra esposto, è opportuno citare alcuni punti della recente pronuncia n. 99 del 23 gennaio scorso del Consiglio di Stato, Sez. V. In essa l'Alto Consesso ha riconosciuto la pubblicità indiretta dei registri dello stato civile, che si attua attraverso la mediazione dell'ufficiale di stato civile il quale può rilasciare, caso per caso, atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compiere sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini domandate dai privati.

Il Consiglio di Stato ha poi, al tempo stesso, ritenuto illegittima la prassi che porti l'ufficiale di stato civile a diffondere sistematicamente, anche attraverso elenchi, dati riferiti ad una pluralità di soggetti.

Per completezza si riportano i passi più significativi di tale pronuncia: “Nessuna norma, di carattere generale o speciale, prevede, dunque, che il medesimo ufficiale di stato civile sia tenuto, quotidianamente, a redigere appositi elenchi di matrimoni, di nati e di defunti da porre a disposizione dei cittadini o di altri richiedenti comunque interessati.

Una cosa è la tenuta di registri dello stato civile, altra è l'elencazione di cui si tratta, che l'ordinamento non contempla e che assoggetterebbe l'ufficiale stesso ad un onere improprio, non compatibile con i suoi doveri d'ufficio.

La pubblicità dei registri dello stato civile implica, dunque, la facoltà per chiunque di accedervi, anche con le modalità di cui all'art. 5 del ripetuto d.P.R. n. 352 del 1992 o di estrarre copia di certificati o estratti.

Per contro, non poteva essere accordato il diritto di esigere dal medesimo ufficiale dello stato civile una precisa e quotidiana prestazione *extra ordinem*, in quanto certamente non rientrante nell'ambito dei suoi doveri d'ufficio, né materialmente riconducibile alle operazioni di semplice estrazione di copia dei documenti.

La richiesta di una prestazione aggiuntiva quale quella ora delineata non può essere neppure rivista, del resto, come strumentale, 'al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale', giusta l'art. 22 primo comma della legge n. 241 del 1990; essa comporterebbe, infatti, nell'interesse esclusivo del pri-

vato richiedente, un facere non previsto dall'ordinamento, che mal si concilierebbe con le stesse esigenze di trasparenza e imparzialità ora dette.

Deve, in conclusione, ritenersi che, nella specie, non sussistessero i requisiti per l'accesso così come richiesto dagli interessati; fermo, comunque, il loro diritto di accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite dalla legge e di pubblicarne i relativi dati nel rispetto, peraltro, della sopravvenuta disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali”.

In conclusione – a meno che il legislatore non intervenga a modificare l'attuale assetto normativo – mentre appare possibile la diffusione di singole notizie relative a nascite, morti o matrimoni acquisite caso per caso dall'ufficiale di stato civile (e non dall'ufficiale di anagrafe), non appare lecita la prassi di richiedere all'ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore precisazione al riguardo.

Roma, 29 maggio 1998 [doc. web n. 41055]

IL PRESIDENTE
Rodotà

PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Le pubblicazioni matrimoniali affisse nell'albo comunale possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riportate anche dagli organi di stampa. Due persone prossime al matrimonio avevano chiesto di non pubblicare i loro nomi, ma senza indicare gli specifici motivi posti a base della richiesta di opposizione

Con la nota indicata, si è ipotizzata una violazione della riservatezza in relazione alla pubblicazione della notizia inerente alla vostra intenzione di contrarre matrimonio, tratta dalle pubblicazioni di matrimonio affisse nell'albo pretorio comunale. Viene pertanto chiesto a questa Autorità un parere sulla legittimità del comportamento tenuto dal quotidiano, il quale non avrebbe tenuto conto della volontà di non vedere pubblicati i vostri nomi, manifestata al direttore della testata.

A tale proposito, va ricordato che la legge n. 675 non modifica espressamente la normativa relativa ai registri dello stato civile e alla disciplina degli atti anagrafici, né innova in materia di pubblicazioni di matrimonio, stabilendo però che la comunicazione e la diffusione da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento art. 27, comma 3).

Il Garante si è già pronunciato in ordine alla possibilità per gli uffici comunali di comunicare agli organi di stampa i nominativi dei nati e dei deceduti, dichiarando illegittima, la prassi di fornire dati ed elenchi a terzi al di fuori delle modalità previste dalla disciplina dei registri dello stato civile e delle anagrafi della popolazione. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla normativa concernente le pubblicazioni matrimoniali.

Per quanto concerne gli uffici comunali, la diffusione dei dati mediante affissione all'albo pretorio delle pubblicazioni matrimoniali è lecita (e risponde anzi ad un obbligo di legge) anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 675/1996, in quanto il citato art. 93 cod. civ. rappresenta una delle disposizioni che, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge n. 675, rende legittima la pubblicazione fatta, a cura dell'ufficiale dello stato civile, al fine di rendere nota la volontà dei nubendi di contrarre matrimonio e di consentire agli interessati di manifestare eventuali opposizioni.

Le pubblicazioni possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riferite anche da parte di organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell'ufficiale di stato civile al di fuori dei modi previsti dalla normativa in materia.

Per quanto attiene invece al trattamento dei dati contenuti nelle pubblicazioni a fini giornalistici, il quadro di riferimento è integrato dagli artt. 12, comma 1, lett. e), e 20, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996. Tali disposizioni permettono di divulgare i dati anche senza il consenso degli interessati, fermi restando i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché il Codice di deontologia di cui all'art. 25 della medesima legge, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998.

In conclusione, si deve ritenere che la possibilità di raccogliere e di diffondere i dati estratti dalle pubblicazioni affisse all'albo pretorio, nell'esercizio della professione di giornalista e per il perseguimento delle relative finalità, non lede, di per se stessa, la sfera privata degli interessati.

La volontà da voi manifestata di impedire la pubblicazione dei dati non era, da sola, sufficiente a configurare un presupposto idoneo a precludere un trattamento di dati che era svolto nel rispetto del quadro normativo. L'esercizio del diritto di opposizione per motivi legittimi (art. 13, comma 1, lett. d), l. 675/1996), prevede che l'interessato debba esplicitare in concreto tali motivi, evidenziando chiaramente le ragioni personali ritenute meritevoli di specifica valutazione. Soltanto in caso di ingiustificata considerazione del diritto di opposizione esercitato motivatamente dall'interessato, è possibile ricorrere alla magistratura ordinaria, ovvero al Garante, per le forme di tutela previste dall'art. 29 della legge n. 675/1996.

Roma, 17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969]

IL PRESIDENTE
Rodotà

10.3. Consigli e giunte comunali

SEDUTE PUBBLICHE VIA INTERNET

È possibile documentare via Internet lo svolgimento delle sedute pubbliche del consiglio comunale, purché i presenti ne siano informati e non vengano diffusi dati sensibili. Negativo è invece il parere sulle riprese delle riunioni di giunta e degli incontri con il pubblico

Gent.ma dott.ssa,

abbiamo esaminato con attenzione la Sua nota e desideriamo anzitutto ricordarLe i numerosi provvedimenti con i quali il Garante ha valorizzato la finalità della trasparenza amministrativa e che troverà nel *Cd-Rom* allegato.

La diffusione via Internet di alcune iniziative caratterizzate di per sè stesse da un obiettivo di ampia conoscenza nel pubblico – come le conferenze stampa –, non pone particolari problemi dal punto di vista della legge n. 675/1996.

Lo svolgimento delle sedute pubbliche di organi come il consiglio comunale può essere documentato anch'esso via Internet. È necessario però informare tutti i presenti della diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici (art. 10 legge n. 675/1996), ed osservare poi una particolare cautela per i dati sensibili (art. 22, comma 1, legge cit.), per i quali si deve rispettare rigorosamente il principio di stretta necessità (art. 8 d.lg. 11 maggio 1999, n. 135) ed evitare in ogni caso di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute.

L'uso di *webcam* riproduttive anche del sonoro non sembra invece trasponibile alle riunioni di organi che, in base a leggi o regolamenti, non sono aperte al pubblico, quali ad esempio le riunioni della giunta municipale o di varie commissioni.

Per quanto riguarda poi il ricevimento del pubblico e l'ordinaria attività degli uffici, le finalità pur comprensibili di comunicazione con i cittadini e di trasparenza non possono essere perseguite imponendo a ciascun cittadino un obbligo di diffondere la propria imma-

gine durante i colloqui con il sindaco o con un altro rappresentante comunale, o, addirittura, di rivelare al pubblico il contenuto della conversazione, che può riguardare peraltro delicati aspetti personali o familiari.

In altre parole, il dialogo dei rappresentanti eletti con i cittadini non può esporre ogni persona che chieda un incontro con i primi ad una pubblicità indiscriminata. Applicata poi all'ordinaria attività degli uffici, la riproduzione stabile di immagini può comportare anche un controllo a distanza della qualità o quantità del lavoro dei dipendenti comunali, vietato in base allo Statuto dei lavoratori.

Nelle iniziative da Lei ipotizzate occorre in conclusione una particolare cautela e diversificare le soluzioni a seconda dei casi.

Gli uffici sono a Sua disposizione per ulteriori dettagli e, in particolare, per i vari riferimenti normativi relativi al trattamento dei dati personali.

Roma, 28 maggio 2001 [Newsletter doc. web n. 43495]

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

RIPRESE TELEVISIVE

La diffusione delle sedute comunali da parte di un'emittente deve ritenersi in generale consentita. Il regolamento può prevedere limiti. Non è però ammesso circoscrivere all'ambito comunale la diffusione delle immagini e precludere commenti del giornalista

Con riferimento alla richiesta di parere del 27 settembre 2001 e del 12 febbraio 2002, si trasmette allegato alla presente nota un provvedimento [in questo volume a pagina 283. Ndr.] con cui questa Autorità si è pronunciata in merito al quesito posto da codesta Amministrazione.

L'art. 27 della legge 31 dicembre 1966, n. 675 prevede che i soggetti pubblici possono trattare e diffondere dati personali senza dover acquisire il consenso degli interessati. Ciò, purché esista una norma di legge o di regolamento che lo consenta. Occorre altresì ricordare che l'art. 8 del d.lgs. 135/99 consente alle pubbliche amministrazioni di trattare taluni dati di carattere sensibile (quali ad esempio le opinioni espresse dai consiglieri nell'ambito delle sedute) nei limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando comunque quanto previsto dall'art. 23 comma 4, della legge n. 675/96 per i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Al riguardo, occorre ricordare che gli articoli 10 e 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267 del 2000) garantiscono espressamente la pubblicità degli atti e delle sedute del consiglio comunale. Con specifico riferimento alle sedute consiliari, l'art. 38 citato rinvia al regolamento ivi previsto per l'introduzione di eventuali limiti al regime di pubblicità sopra descritto.

Il regolamento ora citato può dunque costituire ad avviso di questa Autorità la sede idonea a disciplinare le modalità e i limiti di pubblicità delle sedute consiliari, ivi comprese le eventuali riprese televisive.

Pertanto, tale fonte normativa, da una parte, potrebbe rendere esplicito quanto già richiamato dal Garante nel provvedimento qui allegato, ed in particolare l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta dell'esistenza delle telecamere, della successiva diffusione delle immagini (precisando eventualmente anche i tempi e le modalità di programmazione dei servizi), nonché degli altri elementi previsti dall'art 10 della legge 675. E, dall'altra, po-

trebbe specificare le ipotesi in cui si renda eventualmente necessario limitare le riprese o indicare le procedure attraverso cui tale limitazione possa essere volta a volta decisa. Ciò, al fine di assicurare, con riferimento ad alcune informazioni particolarmente “delicate”, la riservatezza dei soggetti presenti alla seduta, eventualmente anche fra il pubblico, o che siano oggetto del relativo dibattito.

La diffusione delle immagini delle sedute comunali da parte della televisione locale deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dall'art 25 della legge 675 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.

Non appare invece conforme alla normativa citata il fatto che la diffusione delle immagini sia limitata esclusivamente all'ambito comunale. Nel caso in cui, infatti, il Comune non abbia escluso la loro diffusione sulla base del regolamento di cui sopra, non risulta giustificata tale limitazione del diritto di cronaca. Diritto, questo, invece salvaguardato dalle norme sulla protezione dei dati personali.

Né d'altra parte può ritenersi precluso al giornalista di esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione (al riguardo, si veda anche quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del Codice deontologico sopra citato).

Infine, anche alla luce di quanto emerso dalle note pervenute all'Autorità, si deve comunque ricordare che la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali riconosce agli interessati – il Consiglio comunale o, eventualmente, anche i singoli componenti – la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva locale, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari (si veda, in particolare l'art. 13 della legge 675/96 nonché l'art 17 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501).

Roma, 11 marzo 2002 [Newsletter doc. web n. 44094]

IL PRESIDENTE
Rodotà

11. Pubblicazione di fotografie

NEGATIVI DELLE FOTO

Prima di affrontare l'argomento foto, ricordiamo che nelle pagine precedenti (capitolo 7.3) si è dato conto delle problematiche relative alle foto segnaletiche e di persone in manette. In questo comunicato viene affrontato il tema del possesso delle fotografie

Non viola la privacy il fotografo che non restituisce i negativi delle fotografie. Lo ha ribadito il Garante rispondendo ad un cittadino che aveva chiesto se fosse legittimo il comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di alcune fotografie che gli erano state commissionate.

Il Garante ha spiegato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d'autore, ed in particolare la legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevede un'apposita disciplina relativa ai diritti del fotografo sulle fotografie effettuate (articoli 87, 88, 89). Il fotografo può, quindi, detenere questi particolari dati personali. La persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo riguardano.

Restano ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso improprio (articolo 96 della legge n. 633/1941).

Roma, 17 gennaio 2000 [doc. web n. 47131]

QUELL'ALBUM DI FAMIGLIA

Un'attrice si rivolge al Garante: un fotografo, senza qualificarsi, ha fotografato l'album di famiglia a casa della madre. La riproduzione da originali fotografici non è consentita, afferma questo comunicato, se il fotografo al momento della raccolta non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini

Anche il fotografo che realizza riproduzioni e ingrandimenti da originali fotografici viola la legge sulla privacy se al momento di effettuare gli scatti non dichiara la propria identità e l'effettivo utilizzo delle immagini. Il principio si applica anche nel caso in cui le foto siano conservate presso una persona diversa dall'interessato: per esempio i suoi familiari.

Lo ha stabilito il Garante in relazione al ricorso presentato da un noto personaggio dello spettacolo che si era rivolto all'Autorità per lamentare la violazione del diritto alla riservatezza da parte di un fotografo che aveva ripreso alcune immagini dall'album di famiglia conservato presso l'abitazione dei suoi genitori per poi pubblicarle su un settimanale. Secondo l'attrice il *reporter* aveva, infatti, omesso di dichiarare la propria qualifica professionale e, soprattutto, l'intenzione di realizzare un servizio di tipo giornalistico violando, così, il principio in base al quale la raccolta e il trattamento dei dati personali (tra cui rientrano anche le immagini) deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. Da parte sua il *reporter, free lance* di un'agenzia fotografica, sosteneva, invece, di aver operato con trasparenza e di aver dichiarato l'intenzione di realizzare un servizio fotografico sul personaggio. Considerate le versioni opposte, l'accertamento dei fatti non poteva essere completato nel breve procedimento instaurato dal ricorso dell'interessata, e potrà essere quindi completato in sede giudiziaria.

L'Autorità ha però colto l'occasione per ribadire alcuni principi che disciplinano l'esercizio del diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza. Il Garante ha, innanzi tutto, rilevato che il caso in questione rientra nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica e in particolare dei trattamenti temporanei di dati finalizzati esclusivamente alla pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, pur essendo stato effettuato da un *reporter free lance* privo di un rapporto professionale stabile con gli operatori del mondo dell'informazione. A tale riguardo il Garante ha ricordato che in base alla legge sulla privacy e alle norme del Codice deontologico dei giornalisti anche il fotografo non professionista è tenuto a dichiarare la propria identità e ad informare l'interessato sull'utilizzo che intende fare dei suoi dati personali o delle immagini che lo riguardano. L'informativa può essere da-

ta in modo agevole: oltre a rendere palese la propria attività il giornalista non deve, infatti, fornire necessariamente tutte le altre informazioni che devono essere altrimenti rilasciate quando il trattamento viene effettuato per scopi diversi e può assolvere a tale obbligo anche attraverso i genitori o i familiari dell'interessato quando i suoi dati personali vengono raccolti presso terzi.

Il fotografo, sottolinea l'Autorità, non può, quindi, ricorrere, ad artifici o pressioni indebite per esercitare il diritto di cronaca che è comunque svincolato dal consenso dell'interessato. Solo se i dati e le immagini fotografiche sono stati raccolti in modo corretto e osservando l'obbligo di fornire la prevista informativa la loro successiva divulgazione e pubblicazione può avvenire nel rispetto delle norme sulla privacy.

Roma, 8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496]

UN GIOVANE SIEROPositIVO

In occasione della pubblicazione di una fotografia di un giovane arrestato affetto da sieropositività, l'Ufficio del Garante ricorda il quadro di garanzie che avrebbe dovuto impedire la diffusione di quell'immagine e invita il quotidiano a interromperne l'utilizzo

Quotidiano nazionale - Bologna
Gruppo poligrafici editoriale

p.c. Guardia di finanza
Comando regione Piemonte - Torino
Comando generale III e V reparto - Roma

Lila Piemonte - Torino

È stato chiesto a questa Autorità un intervento urgente a proposito della pubblicazione di elementi identificativi, ed in particolare della fotografia, di un giovane sieropositivo tratto in arresto.

Allo stato della documentazione disponibile la pubblicazione non risulta conforme a legge per violazione dei principi già evidenziati dal Garante in alcuni provvedimenti, principi riaffermati nel Codice in materia di protezione dei dati personali in vigore dal 1° gennaio 2004 e nel codice di deontologia del 1998 per l'attività giornalistica.

Corrispondenti indicazioni di garanzia e tutela dei diritti degli interessati sono state formulate in alcune istruzioni impartite dai vertici delle forze di polizia (v., in particolare, le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza del 27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999, nonché dalla circolare del Comando generale della Guardia di finanza del 19 gennaio 2004).

La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa di organi inquirenti (n. 50774/99, in data 11 gennaio 2005) conferma in dettaglio il predetto quadro di garanzie.

Per i motivi sopra esposti, si invita codesto editore, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. a) e 154, comma 1, lett. d) del d.lg. n. 196/2003, ad interrompere spontaneamente l'ulteriore diffusione dei dati identificativi dell'interessato nel quadro della legittima attività di cronaca, e a fornire al Garante ogni informazione utile al riguardo, ai sensi dell'art. 157 del medesimo decreto legislativo, entro la data dell'8 aprile p.v.

Roma, 31 marzo 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

SPETTA ALLA POLIZIA VIGILARE

Un giornale pubblica la fotografia di un detenuto sottratta in modo illecito dall'abitazione dove erano presenti poliziotti. Il Garante ricorda al Questore l'obbligo di adottare, in questi casi, appropriate misure

Al sig. Questore di Roma

Si fa riferimento a quanto comunicato con la nota del 9 settembre 2004 nella quale, in risposta ai chiarimenti richiesti da questo Ufficio, si evidenzia che “non è stato possibile addivenire alla individuazione nè del soggetto, nè tantomeno dell’ente di appartenenza di colui che avrebbe fatto illecito uso della fotografia” del signor YZ.

Le forze di polizia, una volta chiamate ad intervenire nel luogo dove si è verificato un fatto per il quale non possa inizialmente escludersi una fattispecie di reato – come nel caso di specie – hanno l’obbligo di sovrintendere alle diverse operazioni che si compiono in tali circostanze (rilievi fotografici, accertamenti medici, ecc.), operazioni, queste, che possono richiedere la presenza di molteplici soggetti, anche appartenenti a diversi uffici ed enti (art. 348, comma 4, cod. proc. pen.). Il coordinamento di tali operazioni è finalizzato a preservare lo stato del luogo in cui si è verificato l’evento e ad evitare che dal luogo stesso possano essere indebitamente sottratti oggetti per essere utilizzati a fini diversi da quelli investigativi (artt. 55, e 354 cod. proc. pen., nonché artt. 115 e 116 norme di att., coord. e transit. cod. proc. pen).

Nel caso segnalato al Garante, l’osservanza di tali obblighi di coordinamento e vigilanza da parte del personale di polizia operante presso l’abitazione del signor YZ avrebbe potuto impedire che la fotografia del deceduto venisse temporaneamente rimossa dall’interno dell’abitazione e quindi resa disponibile per una sua riproduzione e successiva pubblicazione da parte degli organi di stampa. Circostanza, questa, che risulta sia dalle dichiarazioni dei segnalanti, sia da quelle dell’editore e del direttore responsabile di *Ostia oggi*.

Alla luce di quanto sopra, si richiama pertanto l’attenzione della S.V. sull’opportunità di adottare appropriate misure volte ad assicurare la piena attuazione degli obblighi richiamati in questa sede e nella precedente nota del 9 agosto 2004 (prot. 27581/24527), al fine di evitare il ripetersi di episodi simili a quello descritto.

La presente è inviata, per conoscenza, ai signori YZ e XY che hanno effettuato la segnalazione.

Roma, 6 ottobre 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

NO AL MANIFESTO CON LA MIA FOTO

Per la propria campagna di tesseramento un partito usa, senza consenso, una vecchia fotografia di una ragazza. Ma la donna non si riconosce più in quella parte politica e ottiene dal Garante la rimozione del manifesto con la sua immagine

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in via d'urgenza al Garante il 13 febbraio 2006, da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Cazzola e Ugo Ojetti) nei confronti del Partito dei comunisti italiani, con il quale la ricorrente si è opposta al trattamento di dati personali che la riguardano effettuato mediante la realizzazione e la conseguente affissione promossa dal partito resistente (nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 2006, in particolare nel territorio del Comune di ZX) di numerosi manifesti relativi alla campagna di tesseramento per il 2006 recanti, insieme allo “slogan impresso a caratteri cubitali comunisti è bello”, un ritratto fotografico della ricorrente (ripresa, insieme ad un'altra ragazza, mentre marciava “sventolando il vessillo della pace” durante una manifestazione di circa diciotto anni fa); constatato che la ricorrente, avendo rilevato che, nonostante il tempo trascorso, è chiaramente riconoscibile dal ritratto in questione (e che il trattamento così effettuato con dati personali anche di natura sensibile l'ha esposta “al pubblico giudizio, attribuendole una fede politica che non ha”), ha chiesto al Garante di disporre la cessazione del trattamento e, per l'effetto, “di ordinarsi al Partito (...) di rimuovere immediatamente almeno tutti i manifesti di cui è controversia, fatti affiggere nel territorio del Comune di ZX, e nel territorio dei comuni circostanti (...), preferibilmente anche in tutto il resto del territorio nazionale”, nonché di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) e nella stessa data del 13 febbraio 2006, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la nota inviata via fax il 15 febbraio 2006 con la quale il Partito dei comunisti

italiani, nel rappresentare “il proprio rammarico per l’inconveniente creato alla sig.ra XY”, ha comunicato di voler “provvedere da subito alla rimozione dei manifesti citati – ove ancora esistenti – nell’ambito territoriale lamentato, e/o all’apposizione di parziali coperture che rendano non identificabile l’interessata”; rilevato che il resistente ha ritenuto lecita l’utilizzazione di un’immagine che, essendo “estremamente risalente”, non lasciava ipotizzare “alcun rischio di identificazione dell’interessata” e che la sua pubblicazione, relativa ad “una manifestazione svoltasi in pubblico (...), è consentita ai sensi dell’art. 97 della l. n. 633 del 22.4.1941, posto che comunque essa non lede il decoro, la reputazione e l’onore dell’interessata”;

VISTA la memoria inviata in data 21 febbraio 2006 con la quale la ricorrente, nel comunicare che i manifesti non risultavano rimossi fino a tale data, al contrario di quanto comunicato dal partito resistente, ha ribadito le proprie richieste, inviando ampia documentazione fotografica a sostegno;

VISTA la nota datata 28 febbraio 2006 con cui il partito resistente ha comunicato che “i manifesti erano in corso di rimozione e che la loro permanenza sarebbe cessata, in ogni caso, alla data del 21.2.2006, posto che tale era la scadenza dei diritti di affissione”; rilevato che il resistente ha dichiarato altresì che “non vi dovrebbe più essere alcun manifesto affisso, ritraente l’immagine della sig.ra XY”, immagine che ha dichiarato essere “stata tratta dal libro “ZL”, edito da MK S.p.A. utilizzando l’archivio storico-fotografico de *l’Unità*”;

VISTE le note del 3, 4 e 7 marzo 2006 con le quali la ricorrente ha chiesto l’adozione delle misure a tutela dei suoi diritti già esplicitate nel ricorso, in considerazione del fatto che i manifesti risultano ancora affissi nella città di ZX, che “la data di scadenza dell’affitto dello spazio di esposizione dei cartelloni è scaduto il 26.02.2006” e che non corrisponderebbe a verità “che i cartelloni stanno scomparendo per naturale sostituzione con altri, perché per almeno altri 15 giorni l’ufficio affissioni del Comune di ZX non riuscirà ad affittare tutti gli spazi attualmente occupati dai cartelloni del PdCI, che perciò resteranno esposti al pubblico fino a quando altri non li copriranno”;

RILEVATO che, rispetto al trattamento di dati personali effettuato dal Partito dei comunisti italiani, che ha predisposto il manifesto e ne ha disposto la pubblica affissione, trovano applicazione le disposizioni del Codice (art. 136 ss.) in materia di trattamento “temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero”, posto che i manifesti rientrano nella definizione di “stampa o stampato” di cui all’art. 1 della legge n. 47/1948 (secondo cui “sono considerate stampe o stampati (...) tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”); rilevato che a tali trattamenti si

applica anche la particolare disciplina concernente i trattamenti di dati personali per finalità giornalistiche contenuta nel relativo codice deontologico (Prov. del Garante 29 luglio 1998, in *Gazzetta ufficiale* 3 agosto 1998, n. 179, ora Allegato A1 del Codice);

RILEVATO che il trattamento dei dati personali relativi all'interessata, identificabile attraverso l'immagine diffusa (che risulta pacificamente realizzata durante una manifestazione pubblica), non presupponeva il consenso della stessa (art. 136 cit.; v. anche art. 97 l. n. 633/1941, secondo cui "non occorre il consenso della persona ritrattata (...) quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico");

RILEVATO, tuttavia, che anche questo trattamento di dati personali deve svolgersi, per essere lecito, "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali" (artt. 2, comma 1, e 11, comma 1, lett. a), del Codice); rilevato che tali diritti e libertà devono essere protetti "assicurando un elevato livello di tutela" (art. 2, comma 2, del Codice);

RITENUTO che l'utilizzo da parte del partito della fotografia che raffigura la ricorrente durante una manifestazione svoltasi numerosi anni fa, associata oggi all'attività di una specifica formazione politica, è idonea ad ingenerare una rappresentazione della personalità dell'interessata differente rispetto a quella, "concreta ed effettiva" della stessa, che "si è venuta solidificando" nel corso degli anni trascorsi dal momento in cui tale immagine è stata ripresa (cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769);

RITENUTO pertanto che l'istanza della ricorrente, qualificata alla stregua di una opposizione per motivi legittimi, risulta giustificata e meritevole di accoglimento, essendo volta a tutelare il diritto all'identità personale inteso quale interesse del soggetto "ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere quindi, all'esterno, modificato, offuscato o comunque alterato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, professionale (ecc.), quale già estrinsecatosi o destinato, comunque, ad estrinsecarsi, nell'ambiente sociale, secondo indici di previsione costituiti da circostanze obiettive ed univoche" (cfr. Cass., Sez. I, 7 febbraio 1996, n. 978; Cass., Sez. I, 22 giugno 1985, cit.; vedi anche Corte Cost. n. 13 del 1994);

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare fondata l'opposizione al trattamento per motivi legittimi della ricorrente e, per l'effetto, di dover ordinare al Partito dei comunisti italiani, con effetto immediato e ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, di non diffondere più,

sotto alcuna forma (ivi comprese ulteriori, eventuali forme di pubblicazione dell'immagine su siti *web*, pubblicazioni a stampa, materiale propagandistico, ecc.), l'immagine della ricorrente in violazione del suo diritto all'identità personale; ritenuto che il partito debba dare conferma a questa Autorità ed all'interessata, entro e non oltre il 20 marzo 2006, di aver adottato, in adempimento alla presente decisione, ogni opportuna misura a tutela dei diritti dell'interessata volta a interrompere la diffusione dell'immagine;

RILEVATO, infine, che resta impregiudicata la possibilità per la ricorrente di tutelare, dinanzi alla competente autorità giudiziaria, le proprie pretese risarcitorie;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso e posti a carico del partito resistente nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondata l'opposizione per motivi legittimi della ricorrente e, per l'effetto, ordina con effetto immediato al Partito dei comunisti italiani di far cessare, sotto ogni forma, la diffusione dell'immagine della stessa in violazione dei suoi diritti e, più specificamente, del diritto all'identità personale, e di dare conferma entro il 20 marzo 2006, a questa Autorità e alla ricorrente, di aver adottato ogni opportuna misura a tutela dei diritti della medesima;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti a carico del Partito dei comunisti italiani, che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 marzo 2006 [doc. web n. 1269316]

12. Uso di tecniche invasive

TELECAMERA NASCOSTA

Un giornale intende diffondere una videocassetta contenente la registrazione di un colloquio tra avvocati, effettuata a fini di difesa da uno degli interlocutori all'insaputa dall'altro.

Il Garante ha disposto il blocco dei dati poiché la diffusione è illecita senza consenso dell'interessato

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganeli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. XY nei confronti di ZY, direttore editoriale e di YZ, direttore responsabile della testata HZ edita da WZ;

VISTO il provvedimento adottato dal Garante il 20 settembre scorso e richiamate integralmente le relative motivazioni;

RELATORE il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO

1. Con provvedimento del 20 settembre scorso [doc. web n. 1334389] il Garante ha disposto in via provvisoria, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della legge n. 675/1996, il blocco da parte della WZ e della testata, rispettivamente in persona del direttore editoriale ZY e del direttore responsabile YZ, dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione di un colloquio avvenuto nello studio legale dell'avv. ZK, e che sarebbe stata effettuata a sua insaputa mediante una telecamera nascosta. Il blocco è stato disposto dal Garante in relazione all'annuncio della testata di rendere disponibile una videocassetta in allegato ad un numero del giornale (v. comunicato stampa del 14 settembre scorso in atti). Ciò al fine di non pregiu-

dicare, nelle more dell'esame nel merito del ricorso, gli esiti degli accertamenti sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati personali, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 675/1996 e dalle norme deontologiche in materia di trattamento di dati a fini giornalistici, nonché di attività forense, rispetto alle quali risulta in atto anche un procedimento disciplinare.

Successivamente al provvedimento interlocutorio dell'Autorità è stata disposta la proroga dei termini di cui all'art. 29, commi 4 e 5 della legge n. 675/1996, con l'assenso delle parti. Il ricorrente ha prodotto poi copia di un esposto e della relativa documentazione che avrebbe depositato il 29 gennaio 2000 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di XZ per le attività caluniose che sarebbero state poste in essere nei suoi confronti con riferimento alla suddetta registrazione (documentazione nella quale figura anche un atto che contiene, secondo il ricorrente, la trascrizione illegale del colloquio registrato).

2. Il direttore editoriale della testata ha presentato una memoria nella quale ha evidenziato alcune vicende (...), per dimostrare l'interesse giornalistico a sottoporre i fatti oggetto di registrazione all'attenzione dell'opinione pubblica. In particolare, ha osservato che la registrazione sarebbe stata effettuata da un cliente dell'avv. ZK, anch'esso partecipante al colloquio con il ricorrente, al fine di costituire elementi di prova da utilizzare in relazione ad un procedimento penale avviato a seguito di una querela per diffamazione presentata dal ricorrente, per l'eventuale remissione della querela. Ha rilevato infine che la videocassetta sarebbe stata posta già in vendita e ripresa ampiamente da altri giornali a diffusione nazionale. La videocassetta sarebbe stata anche oggetto di alcuni provvedimenti adottati dalla Procura di XZ ed utilizzata in alcuni procedimenti civili e penali.

3. Il ricorrente ha inoltre inviato a questa Autorità copia del provvedimento adottato, a seguito di un suo esposto, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di HK, con il quale si è dato corso ad un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. ZK riguardo alle modalità con cui è stata effettuata la registrazione. A seguito di richiesta di questa Autorità ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, il predetto Consiglio ha inviato infine copia di due ordinanze, con una delle quali il 10 ottobre 2000 è stato sospeso il procedimento disciplinare attivato nei confronti dell'avv. ZK.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

4. Il ricorso è fondato.

Il ricorso si incentra sulla prevista diffusione di dati personali attraverso la vendita

di una videocassetta ed è proposto solo nei confronti dei responsabili della testata che intende diffonderla e non anche nei riguardi dei soggetti che hanno registrato il colloquio nello studio dell'avv. ZK. Tuttavia, come evidenziato nel provvedimento di blocco del 20 settembre 2000, per valutare la liceità e correttezza della prevista diffusione dei dati, sono necessarie alcune valutazioni in ordine all'originario trattamento dei dati effettuato con la registrazione del colloquio medesimo.

In altri procedimenti, il Garante ha già avuto modo di rilevare che, in generale, la registrazione a fini di difesa giudiziaria da parte di una persona impegnata in una conversazione non richiede il necessario consenso del proprio interlocutore (decisione del 12 luglio 2000, riportata sul sito *web* del Garante www.garanteprivacy.it) [doc. *web* n. 1113769].

Tuttavia, tale registrazione può divenire illecita in determinati contesti come nel caso di riunioni tra avvocati, che possono essere registrate solo con il consenso di tutti i presenti (art. 22, par. 3) Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale forense il 17 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni), a meno che, deve ritenersi, la registrazione non consensuale da parte di uno dei presenti sia avvenuta per una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria (art. 12, comma 1, lett. h), legge n. 675/1996; v. anche Cass., Sez. Un. 25 giugno 1993, n. 7072, De Meo c. Consiglio ord. avv. e proc. Vicenza che, prima della legge n. 675/1996, ha affermato un principio analogo ritenendo lecita la registrazione non consensuale "a tutela di un legittimo interesse lesa o messo in pericolo dalla condotta altrui", in relazione ad una registrazione telefonica ma che presentava problematiche analoghe a quelle della registrazione di colloqui tra presenti).

Quando, poi, la registrazione è effettuata lecitamente per ragioni di tutela di un diritto in sede giudiziaria, è possibile utilizzarla senza consenso per la medesima finalità, in particolare dandone comunicazione all'autorità competente. Peraltro, non è parimenti lecito utilizzare i dati in altro modo, avviando una loro diffusione indiscriminata (art. 20, comma 1, lett. g), legge n. 675/1996). Applicando quest'ultimo principio al caso di specie, la registrazione poteva essere quindi utilizzata dandone comunicazione all'autorità giudiziaria; considerate le modalità con cui la registrazione era stata effettuata, essa non poteva essere invece immessa lecitamente a conoscenza del pubblico per scopi del tutto diversi di ordine politico o giornalistico, come quelli emersi nel caso di specie.

Tutto ciò premesso, va constatato che nel presente procedimento le parti non hanno fornito elementi di prova esaurienti sulle finalità effettivamente perseguite all'atto della registrazione. Pertanto, non può ritenersi compiutamente provato nel medesimo procedimento se, con la registrazione in questione, si sia voluto perseguire illecitamente e con l'inganno un in-

tento denigratorio del ricorrente, costruendo ciò artificiosi elementi di prova, o se, al contrario, si sia perseguita correttamente una finalità di difesa in sede giudiziaria. Tale aspetto è ancora controverso e potrà essere chiarito nelle competenti sedi giudiziarie tra le parti interessate, come pure, per quanto di competenza, nel giudizio disciplinare attualmente sospeso.

Questa incertezza non preclude, però, l'accoglimento dell'odierno ricorso.

Infatti, la diffusione della registrazione da parte di altri soggetti, quali l'editore e il direttore responsabile di HZ, non può ritenersi lecita. Quand'anche fosse dimostrata la liceità e la correttezza dell'originaria registrazione, il trattamento mediante diffusione della registrazione è del tutto distinto e soggetto a parametri diversi dal trattamento originario effettuato dal cliente dell'avv. ZK e/o da quest'ultimo. Poiché il citato art. 20, comma 1, lett. g) non prevede la diffusione senza consenso dei dati acquisiti per finalità di difesa, deve ritenersi che la registrazione sia stata utilizzata per ulteriori finalità politico-giornalistiche in modo non lecito.

Deve essere quindi anzitutto confermato il provvedimento di blocco adottato dal Garante, dando opportuna comunicazione della presente decisione anche al competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, per quanto di eventuale competenza in riferimento alla possibile diffusione da parte di altri organi di informazione, nonché al citato Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Allo stato deve essere poi disposto nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'articolo 29, commi 4 e 5, della legge, il divieto di trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione (divieto che va rispettato a pena di sanzione penale: art. 37 legge n.675/1996).

Il provvedimento comporta l'obbligo per WZ e la testata HZ, rispettivamente in persona del direttore editoriale ZY e del direttore responsabile YZ, di astenersi da ogni operazione di trattamento dei dati personali del ricorrente contenuti nella videoregistrazione in esame, eccettuata la sola conservazione.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE

ai sensi degli art. 29, commi 4 e 5, della legge n. 675/1996, dichiara fondato il ricorso e, per l'effetto, conferma il provvedimento di blocco adottato il 20 settembre 2000 e vieta ai resistenti il trattamento dei dati personali contenuti nella videoregistrazione concernente il ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329]

LA DIGNITÀ DEL “BARBONE”

Una trasmissione televisiva diffonde immagini di insistiti primi piani di un uomo in evidente stato di difficoltà fisica e psichica. L'obiettivo di consentire il riconoscimento della persona poteva esser perseguito senza violare gli spazi di intimità e nel rispetto della dignità dell'uomo

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione concernente la puntata dell' 8 novembre 2004 della trasmissione televisiva Rai *Chi l' ha visto*;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Con provvedimento del 18 novembre 2004 il Garante ha disposto il blocco (art. 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali) dei dati trattati nel corso del programma televisivo di Rai Tre *Chi l' ha visto* dell' 8 novembre 2004. In particolare, durante la puntata è stato trasmesso un ampio servizio riguardante la vicenda di un uomo di nazionalità danese le cui tracce si erano perse da diversi anni e di cui erano state avviate di recente nuove ricerche, su sollecitazione di taluni familiari. Nell'ambito della stessa puntata è stato riproposto anche il caso di un uomo senza-tetto di Torino, la cui identità si ipotizzava potesse corrispondere a quella dello scomparso, diffondendo alcune immagini che lo ritraevano per strada, ovvero che documentavano i tentativi effettuati dalla redazione del programma per avvicinarlo allo scopo di conoscere meglio la sua storia.

In relazione al predetto servizio, il 10 novembre 2004, è stata segnalata al Garante la violazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con particolare riferimento alle immagini diffuse nel corso della citata puntata, ritenute lesive dei diritti e della dignità dell'uomo ripreso.

Il Garante ha acquisito la registrazione della puntata riscontrando che alcune fra le immagini diffuse si soffermavano con insistenza sull'uomo, anche con ripetuti e prolungati primi piani, cogliendolo in un evidente stato di difficoltà fisica e psichica; inoltre, aveva riscontrato che alcune delle immagini predette apparivano raccolte “nonostante il disagio manifestato dall'interessato o senza che il medesimo fosse consapevole di essere ripreso da vicino da una telecamera”.

L'Autorità ha quindi disposto il predetto blocco (provvedimento del 18 novembre 2004) evidenziando come siffatto trattamento avesse ecceduto i limiti posti al diritto di cronaca, favorendo una spettacolarizzazione del caso e violando i diritti fondamentali e la dignità dell'interessato (artt. 2 e 137 del Codice; artt. 8 e 10 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), riservandosi di effettuare ulteriori accertamenti sul caso.

Contestualmente alla comunicazione del richiamato provvedimento, il Garante ha chiesto a Rai S.p.A. di fornire elementi sul caso, con particolare riferimento alle misure che erano state adottate per garantire la correttezza e la trasparenza nella raccolta delle immagini dell'uomo ripreso per strada.

L'emittente televisiva ha poi fornito riscontro alle richieste del Garante sostenendo che le immagini e i dati *de quo* erano stati “acquisiti ed ulteriormente trattati in modo lecito e corretto e nei limiti strettamente indispensabili al raggiungimento della finalità perseguita dal programma, ossia consentire che qualcuno dei telespettatori potesse riconoscere la persona ripresa”. L'emittente ha anche sottolineato che le riprese erano state effettuate “rendendo palese la presenza della troupe televisiva e in particolare della telecamera, circostanza che trova, tra l'altro conferma nell'atteggiamento della stessa persona ripresa che più volte manifesta chiaramente consapevolezza di essere ripresa”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

Il caso deve essere inquadrato nell'ambito della disciplina dettata con riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità giornalistiche, la quale consente al giornalista di raccogliere dati personali nell'esercizio della propria attività e di diffonderli, anche senza il consenso dell'interessato, nei limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché nel rispetto della dignità della persona (art. 137 del Codice; artt. 6, 8 e 10 del codice di deontologia).

Tale disciplina opera anche con riferimento ad attività giornalistiche con connotati

investigativi quale può considerarsi, in termini generali, quella svolta nel caso di specie dalla testata di Rai Tre *Chi l'ha visto*.

I fatti riportati nel servizio televisivo presentano alcuni profili di interesse pubblico. Il servizio documentava un caso irrisolto di scomparsa e, contestualmente, la vicenda di un uomo che da lungo tempo vive per le strade di un quartiere torinese in evidente stato di disagio economico e psichico. Il servizio testimoniava, fra l'altro, la solidarietà offerta da numerosi cittadini all'uomo senza-tetto, nonché l'iniziativa di un'associazione di volontariato che – come precisato dalla medesima in una nota inviata al Garante – aveva a suo tempo segnalato il caso alla redazione di *Chi l'ha visto* proprio nell'auspicio di consentire a questo uomo in difficoltà di recuperare la propria identità e condizioni di vita migliori.

Tali presupposti giustificavano, in termini generali, il trattamento da parte della testata giornalistica dei dati relativi ai soggetti protagonisti delle due storie raccontate, anche mediante la raccolta e la diffusione di immagini che li riguardano.

Tuttavia, come più volte ricordato dal Garante, era dovere dei giornalisti raccogliere le informazioni nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza, evitando artifici e pressioni indebite (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice e art. 2 del codice di deontologia), nonché astenendosi dal fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie lesive della dignità della persona interessata (artt. 8 e 10 del codice di deontologia).

Tali principi non risultano essere stati rispettati nel caso di specie. L'istruttoria conferma al riguardo quanto rilevato nel provvedimento di blocco, risultando evidente come talune immagini che ritraggono l'uomo senza-tetto siano state raccolte nonostante il disagio da lui manifestato o senza che il medesimo fosse sempre consapevole – come invece sostenuto da Rai S.p.A. – di essere ripreso da vicino da una telecamera. Tale ultima circostanza è chiaramente riscontrabile con riferimento ai ripetuti e prolungati primi piani dell'interessato effettuati dalla telecamera durante il sonno di questi.

Se, come sostenuto da Rai S.p.A., scopo delle riprese ravvicinate era quello di acquisire immagini quanto più possibile dettagliate dell'uomo senza-tetto di Torino al fine di consentire ai figli dello scomparso di effettuare un confronto con le fotografie del padre, ovvero di consentire il riconoscimento dell'uomo anche da parte di terzi, tali finalità avrebbero potuto essere comunque perseguite senza violare spazi di intimità (quali sono anche i momenti di riposo) e nel rispetto della dignità dell'uomo, anche tramite eventuali altri contatti con la famiglia ed evitando, in ogni caso, eccessi di spettacolarizzazione anche attraverso l'insistente messa in onda di dettagli.

Alla luce delle considerazioni svolte, in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con provvedimento del 18 novembre 2004 nei confronti di Rai S.p.A., ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, si dispone nei confronti del medesimo soggetto, in qualità di titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell'8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l'uomo senza-tetto di Torino. Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), si prescrive inoltre a Rai S.p.A. di conformare i trattamenti di dati ai principi richiamati nel presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) in sostituzione del blocco temporaneo di dati disposto con il provvedimento del 18 novembre 2004, dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, a Rai S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto della segnalazione, il divieto di ulteriore diffusione dei dati trattati nella puntata dell'8 novembre 2004, limitatamente ai primi piani che ritraggono nel sonno l'uomo senza-tetto di Torino;

b) ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e dell'art. 154, comma 1, lett. c), del citato Codice prescrive a Rai S.p.A. di conformare i trattamenti ai principi richiamati nel presente provvedimento;

c) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284]

13. Ordini professionali

SOSPENSIONE DI UN AVVOCATO

È soggetto a deposito e quindi fonte di ampia conoscibilità il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati che dispone la sanzione disciplinare della sospensione dalla professione. Può essere quindi divulgato attraverso riviste, notiziari e pubblicazioni anche del Consiglio dell'Ordine

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. XY nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

1. La ricorrente ha ricevuto un riscontro negativo dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano alla richiesta, formulata per il tramite di un legale di fiducia, di non menzionare in un numero della rivista del medesimo Ordine in fase di stampa l'esistenza del provvedimento di temporanea sospensione dall'esercizio della professione di avvocato adottato nei propri confronti ed eseguito nel periodo 13 novembre 2000/12 gennaio 2001 (dopo la conferma da parte del Consiglio nazionale forense (Cnf), la cui pronuncia è stata impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare, ma deve pronunciarsi sull'impugnazione).

Secondo l'interessata, la diffusione di dati che la riguardano nel Foglio aggiuntivo dell'Albo inserito in calce alla rivista (recante l'intestazione "sanzioni disciplinari in corso"),

contrasterebbe con l'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996 in quanto non sarebbe prevista dalla normativa di riferimento (art. 46 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578). La pubblicazione determinerebbe anche un'ingiustificata violazione del diritto alla riservatezza mancando l'interesse pubblico alla divulgazione di un provvedimento disciplinare che ha già spiegato i propri effetti.

Disattendendo la richiesta della ricorrente (che aveva lamentato anche l'avvenuta affissione del provvedimento di sospensione, per la durata della sua efficacia, nelle bacheche dell'Ordine poste in diversi uffici giudiziari del circondario), il Consiglio dell'Ordine ha deciso con deliberazione del 25 gennaio 2001 di pubblicare i dati in questione tramite il Foglio aggiuntivo, eliminando nella citata intestazione relativa alle "sanzioni disciplinari" le parole "in corso". La ricorrente ha quindi presentato ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 chiedendo al Garante di adottare anche un provvedimento interlocutorio per inibire la pubblicazione dei dati in ragione del grave ed irreparabile pregiudizio che essa avrebbe potuto arrecare.

2. A seguito dell'invito a fornire un riscontro formulato da questa Autorità, il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso copia della citata deliberazione del 25 gennaio con la quale è stata rigettata l'istanza della ricorrente. Ha chiesto poi di dichiarare il ricorso inammissibile o comunque infondato, sostenendo che:

- la diffusione di notizie sullo *status* degli iscritti all'albo degli avvocati, conseguenti anche a provvedimenti disciplinari adottati dal competente ordine professionale e confermati dal Cnf, sarebbe lecita anche rispetto ai principi già affermati dal Garante, in quanto la normativa di riferimento prevederebbe sia la piena pubblicità dell'albo (art. 16 r.d.l. 1578/1933), sia la pubblicità delle pronunce del Cnf (r.d. n. 37 del 1934);
- tali considerazioni troverebbero conferma nella deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine di Milano il 17 settembre 1970, ritenuta dal Consiglio di rango regolamentare, che ha stabilito di comunicare con maggiore tempestività a tutti gli iscritti i nominativi dei professionisti destinatari di provvedimenti sanzionatori esecutivi di sospensione, mediante "foglio allegato al Bollettino d'informazioni o specificamente inviato";
- l'interesse ad un'ampia divulgazione a tutti gli iscritti all'albo, mediante la rivista del Consiglio, di un provvedimento di sospensione eseguito sarebbe inoltre da collegare "al regime di nullità degli atti processuali compiuti da un avvocato colpito da radiazione o sospensione a seguito dell'automatica interruzione processuale che tali eventi determinano, anche qualora non vengano a conoscenza delle parti o del giudice (cfr. art. 301 c.p.c.; Cass. Civ., Sez. III, 2 settem-

- bre 1998, n. 8720)”, sicché la nullità delle sentenze eventualmente pronunciate senza tenere conto di tale interruzione potrebbe essere eccepita in cassazione, ben oltre il momento in cui la sospensione cessa di avere efficacia;
- per questi motivi, il Consiglio dell’Ordine ritiene doveroso dare notizia delle proprie decisioni in materia a mezzo della rivista, che assicurerebbe maggiore efficacia alla divulgazione agli iscritti della notizia dell’esistenza di provvedimenti disciplinari, poiché l’affissione in bacheca permetterebbe una più circoscritta conoscibilità, pur restando utile in termini di tempestività della notizia;
 - nei confronti della predetta diffusione dei dati (che sarebbe ora imminente) sarebbe applicabile anche la disciplina prevista dalla legge n. 675/1996 per le pubblicazioni a mezzo stampa edite da enti pubblici (v., in particolare, l’art. 25, comma 4 bis), essendo la rivista del Consiglio un periodico registrato e diretto dal presidente di quest’ultimo (il Consiglio ha anche richiamato, oltre ad alcune decisioni del Garante, le recenti disposizioni della legge n. 150/2000, circa la possibilità per le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di informazione e di divulgare dati personali provenienti da atti o documenti pubblici).

Il Consiglio ha fatto inoltre presente che la stampa ha già pubblicato un primo breve articolo sull’argomento, e che la stessa ricorrente ha di seguito diffuso su un noto quotidiano alcune notizie sulla vicenda, contribuendo ad ampliarne la conoscibilità.

3. La ricorrente ha invece contestato le osservazioni formulate dal Consiglio ed ha ribadito che le descritte modalità di diffusione dei dati non sarebbero previste da specifiche disposizioni e che la citata deliberazione del 1970 non avrebbe natura regolamentare. Tale deliberazione non rappresenterebbe comunque una fonte idonea a stabilire modalità di divulgazione dei provvedimenti disciplinari ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge (ossia dall’art. 46 del r.d.l. n. 1578/1933) e sarebbe in contrasto con le successive disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L’attività svolta dal Consiglio con la pubblicazione del Foglio non rientrerebbe poi nell’esercizio del diritto di cronaca e della libertà di stampa, essendo il Foglio una semplice fonte di cognizione delle modificazioni degli status degli iscritti all’albo.

Il Consiglio, nel confermare le proprie posizioni, ha infine ribadito che la diffusione dei dati in questione non contrasterebbe con l’art. 27, comma 3, della legge n. 675, in quanto le disposizioni legislative di riferimento avrebbero indicato forme di pubblicità dei provvedimenti disciplinari non tassative o limitative di ulteriori modalità di comunicazione agli iscritti. La citata deliberazione del 1970 avrebbe a suo avviso natura regolamentare (consi-

derati anche i suoi requisiti di generalità ed astrattezza) e sarebbe applicabile perché non contraddetta da successive disposizioni normative o deliberazioni.

Nella riunione del 2 marzo 2001 il Garante si è riservato di provvedere in ordine al richiesto provvedimento interlocutorio unitamente al merito.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

4. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso. La richiesta avanzata dalla ricorrente, pur essendo formulata con diretto riferimento alla deliberazione adottata dal Consiglio il 25 gennaio 2001 (di cui si chiede anche di dichiararne l'illegittimità, previa sospensione degli effetti), è sostanziale espressione del diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e, in particolare, alla loro diffusione nelle forme sopra indicate (v. l'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996). Il ricorso è pertanto ammissibile, anche in ragione del fatto che il Consiglio ha ricevuto e rigettato una precedente richiesta avanzata dal legale della ricorrente.

5. Come rilevato da entrambe le parti, il Garante ha avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni su questioni analoghe a quella oggetto dell'odierno ricorso, evidenziando che la legge n. 675 del 1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi, e che tali albi sono destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti agli albi. Questa Autorità ha quindi constatato che le disposizioni normative relative ai vari albi permettono a diversi ordini professionali di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati i dati personali contenuti nei rispettivi albi, in armonia con quanto stabilito dall'art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675 (cfr., in particolare, i pareri in tema di pubblicità degli albi professionali dei medici ed odontoiatri, degli ingegneri ed architetti e dei dottori commercialisti, rispettivamente in data 30 giugno, 22 luglio e 4 agosto 1997 [doc. web nn. 39320; 39456; 30843]).

Le diverse disposizioni che regolano tale pubblicità sono spesso risalenti nel tempo e necessitano di essere prontamente aggiornate al fine di individuare in modo più preciso alcune modalità di pubblicità in relazione a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, anche in relazione ad eventuali provvedimenti favorevoli all'interessato adottati anche a seguito di impugnazione. Ciò non ha però precluso la qualificazione degli albi professionali come atti pubblici oggetto di doverosa pubblicità e conoscibili da chiunque.

Il caso di specie riguarda, oltre al tema più generale della conoscibilità degli albi degli avvocati (che, oltre ad essere comunicati ai Ministri di giustizia e del lavoro e ai presidenti della corte di appello e dei tribunali del distretto, devono “essere affissi nelle sale di udienze della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario”: art. 16, comma 4, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578), il regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti all’albo (tematica già esaminata dal Garante nel parere reso il 16 giugno 1999 al Collegio dei geometri della Provincia di Vicenza [doc. *web* n. 38981]).

In proposito va osservato che la *ratio* sottesa alla pubblicità degli albi e dei periodici aggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorre anche, con evidenza, per i provvedimenti che comportano una sospensione o l’interruzione dell’esercizio della professione, i quali, per loro stessa natura, devono considerarsi soggetti anch’essi ad un regime di ampia conoscibilità.

L’art. 46, commi 1 e 3, del citato r.d.l. n. 1578 stabilisce che i provvedimenti di radiazione e di sospensione sono “comunicati a tutti i Consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene”. In relazione a tali provvedimenti vengono poi in considerazione le disposizioni del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, sia in riferimento alle decisioni dei Consigli dell’ordine che sono soggette ad un regime di pubblicazione mediante deposito presso gli uffici di segreteria (art. 51, terzo comma, r.d. n. 37 cit.), sia per quanto riguarda le decisioni adottate in secondo grado dal Consiglio nazionale forense, soggette anch’esse a pubblicità (l’art. 64, secondo comma, r.d. n. 37 prevede la pubblicazione della decisione del Consiglio mediante deposito in segreteria, oltre che la sua comunicazione immediata al procuratore generale presso la Corte di cassazione).

Tale deposito realizza una pubblicità circoscritta. Permette però a chiunque (al Consiglio dell’Ordine, come ad altri soggetti) di venire lecitamente a conoscenza di determinati provvedimenti e di darne correttamente ulteriore notizia (cfr. Trib. Milano, Sez. I civ., 10 luglio 1998, n. 10667/96).

I menzionati provvedimenti disciplinari dei Consigli dell’ordine e del Consiglio nazionale forense si configurano pertanto quali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità da parte di altri professionisti e di terzi (...).

Rispetto a tale regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia ed al regolare svol-

gimento dei procedimenti in ambito giudiziario, non può ritenersi prevalente in questa sede l'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario di una misura disciplinare, ferma restando la necessità che la menzione del provvedimento che applica la misura avvenga in modo corretto e in termini esatti e completi (art. 9 legge n. 675/1996; cfr., in proposito, anche il Provv. del 16 settembre 1997 in tema di pubblicità dei dati relativi alle retribuzioni corrisposte da concessionari di pubblici servizi [doc. web n. 39364]).

La conoscibilità delle informazioni relative ai suddetti provvedimenti disciplinari rende quindi lecita la loro divulgabilità tramite riviste, notiziari o altre pubblicazioni curati dai Consigli dell'ordine. Come recentemente evidenziato da questa Autorità (in risposta ad uno dei quesiti posti dall'Associazione nazionale dei comuni: v. il Parere del 23 maggio 2000 [doc. web n. 40229]), la pubblicazione delle predette riviste da parte di soggetti pubblici ricade anch'essa nell'ampia nozione di trattamento di dati personali finalizzato alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi o altre manifestazioni del pensiero, trattamento cui è applicabile la disciplina prevista, in termini generali, per l'attività giornalistica e di informazione dall'art. 25 della legge n. 675/1996, a prescindere dalla natura privata o pubblica del soggetto che cura la pubblicazione.

Deve ritenersi quindi lecita la diffusione a mezzo della rivista del Consiglio dell'Ordine di Milano della notizia dell'esistenza di provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'albo, fermo restando il diritto dell'interessato ad un'informazione corretta e completa, pure in riferimento ad eventuali sviluppi favorevoli all'interessato emergenti anche a seguito di impugnazione. Non compete invece al Garante valutare l'opportunità di pubblicare i dati in questione in una pubblicazione non obbligatoria quale la Rivista, sia in generale, sia in riferimento a provvedimenti già eseguiti.

Il ricorso non può essere pertanto accolto.

Considerata la particolarità della questione giuridica affrontata va disposta la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA

- a) infondato il ricorso nei termini indicati in motivazione;
- b) compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 29 marzo 2001 [doc. web n. 39536]

14. Diritto all'oblio

LA VITTIMA SEMPRE IN PRIMA PAGINA

Una giovane donna viene aggredita e subisce un grave danno fisico. La periodica riproposizione della vicenda da parte di alcune testate, con la foto e molti dettagli identificativi, viene rifiutata dalla vittima. Il Garante richiama il principio dell'essenzialità dell'informazione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paisan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

Nei confronti di

S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *L'Adige* e del sig. Paolo Ghezzi, in qualità di direttore responsabile della medesima testata giornalistica;

Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., in qualità di editore dei quotidiani *Trentino* e *Alto Adige*, e del sig. Tiziano Marson, in qualità di direttore responsabile dei medesimi quotidiani, rappresentati e difesi dall'avv. Susanna Corsini presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio;

Athesia Druck S.r.l., in qualità di editore del quotidiano *Dolomiten*, e del sig. Toni Ebner, in qualità di direttore responsabile del medesimo quotidiano;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO

La ricorrente è rimasta vittima a KH di un'aggressione avvenuta nel febbraio 2001

nella quale uno sconosciuto le ha cagionato gravissime lesioni usando ai suoi danni una sostanza acida.

Nell'immediatezza dell'accaduto, tale episodio aveva dato luogo a diffuse cronache giornalistiche corredate dalla pubblicazione di immagini fotografiche dell'interessata (che ne contesta la legittimità dell'acquisizione) e della sua abitazione privata.

L'interessata contesta la liceità del trattamento di dati personali anche sensibili che la riguardano effettuato ripetutamente dai quotidiani sopra indicati nel febbraio e nell'aprile 2002, e nell'aprile 2003. In tali occasioni sono state diffuse più volte informazioni dettagliate sulla sua persona (anche in connessione ad un'aggressione analoga subita da una giornalista a Bolzano nel febbraio 2002), in relazione pure allo sviluppo delle indagini che non hanno portato ancora all'identificazione dell'aggressore.

Con due istanze formulate l'8 febbraio 2002 ed il 10 aprile 2003 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), l'interessata si è opposta all'ulteriore trattamento dei dati personali anche sensibili che la riguardano e di ogni altra informazione (relativa all'abitazione, alla professione, al luogo di lavoro), ivi compresa la pubblicazione di immagini fotografiche. Con le medesime istanze l'interessata ha chiesto anche la cancellazione dei medesimi dati personali dalle pagine *web* delle testate giornalistiche.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha ribadite tali istanze con ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.

Nel ricorso l'interessata, con particolare riferimento all'analogo episodio avvenuto nel 2002, sottolinea che in tale occasione "la stampa (...) sceglieva di mantenere il più stretto riserbo e non rivelava i dati personali che potevano condurre all'identificazione della giornalista aggredita. A fronte di tale (...) iniziativa, venivano però riesumati i fatti relativi all'aggressione della ricorrente e veniva ripubblicata la sua immagine fotografica ed il suo nominativo completo, comprese le informazioni relative ai suoi dati sensibili circa lo stato di salute".

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, con una nota inviata via fax il 18 marzo 2004 il direttore responsabile del quotidiano *Dolomiten* ha affermato che nelle "edizioni" del mese di febbraio (successive al giorno 8) e di aprile 2002 "non è stata pubblicata alcuna notizia" relativa alla ricorrente e di aver pubblicato il 10 aprile 2003 "un articolo con nome ed im-

immagine fotografica” della ricorrente “concernente nuovi risvolti nell’indagine sull’aggressione da lei subita”.

S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., nelle qualità descritte in premessa, hanno risposto con note pervenute il 22 ed il 23 marzo 2004, sostenendo che il trattamento effettuato sarebbe lecito. Gli articoli contestati avrebbero rispettato i principi di “verità (...), pertinenza e (...) continenza” della notizia, riportando “fatti resi noti da fonti ufficiali (...)”, sussistendo “l’interesse pubblico della notizia stessa” e non essendo dato riscontrare “in nessun articolo una vena denigratoria” nei confronti della ricorrente. I resistenti ritengono anche che risulterebbe soddisfatto pure il principio di “attualità” della notizia, in quanto l’episodio dell’aggressione nei confronti della giornalista presenta a loro avviso analogie “per tipologia e modalità esecutive” con il medesimo fatto accaduto un anno prima alla ricorrente; ciò ha determinato, sempre a loro avviso, “un nuovo interesse pubblico all’informazione” che avrebbe giustificato la ripubblicazione delle informazioni attinenti alla ricorrente.

L’interessata ha ribadito le proprie considerazioni con nota del 25 marzo 2004, sostenendo anche che i quotidiani *Alto Adige*, *Trentino* e *L’Adige* “hanno pubblicato in data 24.02.2004 ed in data 01.03.2004 (...) ulteriori articoli di cronaca (...) nei quali, ancora una volta, veniva utilizzato” il proprio nominativo e l’immagine fotografica.

Con fax in data 29 marzo 2004 la ricorrente ha sostenuto di non aver mai autorizzato la diffusione della propria immagine fotografica e di essere stata fatta oggetto in svariate occasioni, insieme ai familiari, e nonostante la manifestata contrarietà, a continue richieste di informazioni da parte di molti giornalisti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la reiterata diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee a consentire l’identificazione di una persona rimasta vittima di un’aggressione, e relative al suo stato di salute.

Il ricorso è fondato.

Il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, così come disciplinato dagli artt. 136 e 137, comma 3, del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 agosto 1998 ed ora accluso, come Allegato A, al

predetto Codice), doveva essere effettuato dagli editori dei quotidiani indicati (nella loro qualità di titolari del relativo trattamento dei dati personali), nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali sussisteva l'esigenza di un'informazione essenziale in ordine all'episodio dell'aggressione subita dall'interessata nel mm del aaaa, ad analoghi episodi dello stesso tipo svoltisi in altre località e in tempi successivi, e allo sviluppo delle indagini al riguardo.

Con riferimento al caso di specie, doveva essere però valutata con più rigorosa attenzione la quantità e la qualità delle informazioni relative all'interessata, che sono state ora oggetto di legittima e giustificata opposizione.

Ciò con particolare riguardo alla reiterata pubblicazione dell'immagine dell'interessata, ai suoi estremi identificativi, all'indicazione (in alcuni articoli) di particolari sicuramente eccedenti quali l'esatta individuazione della residenza della vittima e la descrizione di particolari sul suo stato di salute, specie negli articoli pubblicati a notevole distanza di tempo dall'aggressione.

In proposito rilevano anche le disposizioni del citato codice di deontologia sull'attività giornalistica volte ad assicurare tutela alla dignità degli interessati (art. 10) e che, anche "in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati", fa salvo "il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela" (art. 5, comma 2).

L'opposizione all'ulteriore trattamento degli specifici dati identificativi dell'interessata trova giustificazione anche nell'ampio lasso di tempo trascorso dall'episodio che ha portato l'interessata medesima all'attenzione della cronaca. Ciò valutando, altresì, le differenti modalità con le quali, sempre in ambito giornalistico, è stato descritto l'analogo episodio verificatosi nel 2002. In tale più recente vicenda, infatti, le medesime testate giornalistiche, pur fornendo una dettagliata descrizione della vicenda, hanno correttamente ommesso di rendere noti i dati personali della vittima.

Va quindi disposto, quale misura necessaria a tutela dei dati dell'interessato (ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice e a far data dalla ricezione del presente provvedimento), il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi relativi alla ricorrente, compresa l'immagine fotografica della stessa, da parte delle società editoriali titolari del trattamento medesimo.

I resistenti dovranno altresì cancellare, entro il 20 luglio 2004, i dati personali relativi all'interessata riferiti alla vicenda in questione dai siti *web* delle rispettive testate giornalistiche nei quali i medesimi dati siano eventualmente consultabili.

Va inoltre disposto, quale ulteriore misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato ai sensi dell'art. 29, comma 4, del Codice, che gli editori resistenti uniscano copia della presente decisione agli esemplari delle edizioni nelle quali era stata data notizia della vicenda, che rimarranno custoditi presso i medesimi titolari del trattamento, dando conferma a questa Autorità entro il 20 luglio 2004 dell'avvenuto adempimento.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., e di Athesia Druck S.r.l., e di 100 euro a carico di Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) accoglie il ricorso e vieta alle resistenti l'ulteriore trattamento dei dati relativi alla ricorrente, e ordina altresì la cancellazione dei medesimi dati, nei termini di cui in motivazione;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e di Athesia Druck S.r.l., nonché di 100 euro a carico di Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A., i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente;
- c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 aprile 2004 [doc. web. n. 1091915]

DOPO 16 ANNI LA PERSONA È CAMBIATA

Nel 2004 viene replicata una trasmissione del 1988 in cui compare una giovane legata allora a un condannato per omicidio. Quella donna rivendica di essere oggi una persona inserita in un contesto sociale diverso e lamenta la trasmissione di quelle immagini. Il Garante le dà ragione

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione presentata in nome e per conto di XY, dagli avv.ti Luciano Randazzo e Magdalena Giannavola;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il giorno 11 marzo 2004, nel corso della trasmissione televisiva di Rai Tre *Un giorno in pretura*, è andata in onda una puntata, già trasmessa nel 1988, dedicata ad un procedimento penale a carico di alcune persone accusate di omicidio volontario, celebrato nello stesso anno dinanzi alla Corte di assise di Roma.

Con segnalazione presentata al Garante è stata lamentata la circostanza che Rai S.p.A., nel riproporre la predetta puntata, abbia diffuso illecitamente immagini che ritraevano, oltre alle parti del processo, altre persone presenti nell'aula del dibattimento, tra cui la sig.ra XY, all'epoca del processo legata affettivamente ad uno degli imputati.

In particolare, è stato fatto presente che nella puntata dell'11 marzo 2004 sarebbero state diffuse nuovamente le immagini che coglievano la stessa assistita in vivaci reazioni emotive emerse durante il processo, legate alla drammaticità del momento.

Secondo quanto sostenuto nella segnalazione, la rinnovata pubblicità dell'episodio a notevole distanza di tempo dai fatti avrebbe danneggiato l'interessata "ledendo l'o-

nore, la reputazione e la dignità di una donna ormai di 35 anni inserita in un contesto sociale differente”.

Per tali motivi i legali hanno adito l'autorità giudiziaria competente, segnalando invece al Garante la possibile violazione, da parte di Rai S.p.A., della disciplina a tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali;

Nel fornire riscontro alla richiesta di questa Autorità volta ad acquisire ogni elemento utile all'esame del caso, Rai S.p.A. ha risposto precisando che la decisione di riproporre le sequenze del processo era assunta per permettere al pubblico di confrontare le regole processuali vigenti all'epoca dei fatti e il diverso rito processuale intervenuto successivamente, nonché per evidenziare il “contesto sociale e di costume” di allora. La società ha evidenziato che la puntata dell'11 marzo 2004 seguiva un'altra, andata in onda la settimana precedente e relativa ad un caso giudiziario analogo a quello del 1988, ma risalente al 1999 e quindi trattato con il nuovo rito processuale. Rai S.p.A. ha poi ritenuto infondate le doglianze della segnalante, adducendo che le riprese sarebbero state autorizzate dal giudice presso il quale era incardinato il giudizio e che le immagini contestate consistevano, in realtà, in “una ripresa larga”, di “pochissimi secondi”, del pubblico presente in aula, effettuata “senza ritrarre alcuna delle persone ivi presenti in primo piano” e con telecamere ben visibili a tutti i soggetti presenti in aula; in ogni caso – ha aggiunto – tali persone non sarebbero state riconoscibili in ragione del tempo trascorso e del presumibile mutamento del loro aspetto avvenuto nel frattempo. Rai S.p.A. ha infine precisato che aveva preannunciato ai telespettatori l'intenzione di riproporre il processo *de quo*, con un comunicato stampa e con altri canali di promozione dei propri programmi televisivi, e che nessun dissenso era stato manifestato al riguardo dall'interessata o da altre persone; ha specificato da ultimo di aver comunque deciso di non trasmettere più il programma, “fino a diversa decisione”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA

La questione oggetto di segnalazione riguarda la liceità della diffusione, a distanza di diversi anni (sedici), di immagini riprese nel corso di un dibattimento penale.

Com'è noto, tale fase processuale, salvo casi particolari, è pubblica (art. 471 c.p.p.). Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice, può anche autorizzarne la ripresa televisiva (art. 147 disp. att. c.p.p.). Invero, la cronaca diretta nell'aula giudiziaria riguarda a volte vicende umane, dettagli e relazioni interpersonali particolarmente delicati. L'ordinamento processuale detta alcune cautele volte a non interferire sulla regolarità e genuinità del procedimento e a tutelare i soggetti presenti in aula (art. 472 c.p.p. e art. 147 cit.). Tali cautele non esauriscono i do-

veri dei giornalisti relativi alla successiva diffusione delle immagini, posti dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dalle fonti ad esso allegata o presupposte. Infatti, la disciplina in materia di protezione dei dati personali contenuta in particolare nel Codice (artt. 136 e 137, comma 3, d.lg. n. 196/2003) e nel codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, riportato in allegato, permette di trattare dati personali per finalità giornalistiche, anche senza il consenso degli interessati, ma nei limiti del diritto di cronaca e nel rispetto della dignità della persona. In particolare, la diffusione dei dati è ammessa sul presupposto dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 137, comma 3 del Codice; artt. 5 e 6 del predetto codice di deontologia).

Il trattamento oggetto della segnalazione non rispetta tale disciplina.

La finalità dichiarata da Rai S.p.A. di far conoscere quale sia stata l'evoluzione nel tempo del sistema processual-penalistico italiano e dell'ambiente culturale e sociale di cui esso è espressione giustificava un approfondimento informativo quale quello realizzato da Rai Tre, volto ad illustrare tale evoluzione utilizzando anche immagini di repertorio relative ad un processo risalente agli anni antecedenti alla riforma del processo penale del 1989 e relativo ad un grave fatto di cronaca.

Dall'esame della registrazione della puntata dell'11 marzo 2004 emerge che Rai S.p.A. ha omesso talune inquadrature del pubblico presente nell'aula giudiziaria, rendendo non identificabili alcuni dei soggetti coinvolti nel processo; analoghe cautele non sono invece state adottate con riguardo alla segnalante.

Le immagini che ritraggono quest'ultima e le sue reazioni emotive nel corso del processo medesimo sono state proposte senza alcuna cautela volta ad evitarne l'identificazione, non rispettando il richiamato requisito di essenzialità.

Tali immagini riguardano infatti una persona presente tra il pubblico, estranea al processo e che è stata poi collegata alla vicenda solo in virtù della relazione sentimentale, successivamente emersa, intercorrente all'epoca con uno degli imputati (cfr. art. 5, comma 1 del codice deontologico).

Già all'epoca della prima trasmissione televisiva riguardante la vicenda giudiziaria la stessa segnalante aveva contestato alla Rai la liceità della diffusione delle immagini che la ritraevano nel corso del processo, documentando specifiche conseguenze negative.

Alla luce della normativa in materia di protezione dei dati personali intervenuta dopo la prima trasmissione del 1988, la tutela invocata dalla segnalante trova un giusto fon-

damento anche nel diritto della segnalante di non essere più ricordata pubblicamente, anche a distanza di molti anni (cd. diritto all'oblio; art. 11, comma 1, lett. e) del Codice). La riproposizione di una delicata vicenda giudiziaria e personale – già a suo tempo oggetto di un'ampia attenzione da parte del pubblico e dei mezzi di informazione – ha leso il diritto dell'interessata di veder rispettata la propria rinnovata dimensione sociale e affettiva così come si è venuta definendo successivamente alla vicenda stessa, anche in relazione al proprio diritto all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

A differenza di quanto sostenuto da Rai S.p.A., la tipologia delle riprese consente di riconoscere la segnalante. Dall'esame della registrazione emerge infatti che le telecamere si soffermano sull'interessata mentre la stessa reagisce a seguito della richiesta di condanna del pubblico ministero. Le immagini diffuse concernono una persona che era già adulta all'epoca del processo, le cui sembianze, pertanto, non erano destinate a subire necessariamente mutamenti significativi nel tempo.

Inoltre, la circostanza che Rai S.p.A. avesse annunciato tramite comunicato stampa e canali di promozione dei propri programmi la messa in onda di detto processo non era sufficiente a rendere di per se stessa lecita la diffusione delle immagini suddette, in ragione dei richiamati principi.

A sostegno di quanto sin qui osservato, non è poi priva di rilievo la circostanza che anche in caso di interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattito che giustifica la ripresa dell'udienza, le parti presenti nell'aula hanno diritto di non essere riprese (art. 147, comma 3, cit.).

Non risulta infine sufficiente l'autonoma decisione di Rai S.p.A. di sospendere la trasmissione del programma, ma solo fino a diversa decisione della stessa, dovendo questa Autorità assicurare un risultato certo di garanzia provvedendo ai sensi dell'art. 144 del Codice, anche al fine di prevenire il rischio di un nuovo possibile pregiudizio per l'interessata.

Alla luce delle considerazioni svolte va disposto nei confronti di Rai S.p.A. e del direttore di Rai Tre, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. c), del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle immagini relative alla segnalante descritte in premessa in difformità dai principi sopra affermati.

Copia del presente provvedimento è inviata, per le valutazioni di competenza, anche al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara fondata la segnalazione e, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, vieta alla Rai S.p.A. e al direttore di Rai Tre, l'ulteriore diffusione delle immagini relative alla sig.ra XY; inoltre, ai sensi degli art. 143, comma 1, lett. b) e art. 154, comma 1, lett. c) prescrive agli stessi soggetti l'adozione delle misure necessarie per conformare i trattamenti ai principi richiamati nella decisione medesima, astenendosi da ulteriori trattamenti in difformità dai medesimi principi;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 7 luglio 2005 [doc. web n. 1148642]

15. Internet

IL MOTORE NON SI FERMA MAI

Un imprenditore afferma di ricevere un ingiusto pregiudizio dalla costante reperibilità sul sito di un'Autorità, attraverso il motore di ricerca, di due decisioni a lui negative. Il Garante dichiara parzialmente fondato il ricorso e individua una modalità informatica per evitare la "gogna perpetua"

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da YZ, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di XZ S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Venturi presso il cui studio ha eletto domicilio

Nei confronti di

Autorità garante della concorrenza e del mercato;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata all'Autorità resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si erano opposti alla diffusione di dati personali che li riguardano (con specifico riferimento alle loro generalità o estremi identificativi) effettuata pubblicando sul sito Internet della medesima Autorità due provvedimenti adottati dalla stessa nel 1996 e nel 2002 e che avevano vietato la diffusione di alcuni messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli ai sensi del d.lg. n. 74/1992.

I ricorrenti lamentano che tale modalità di pubblicazione delle due decisioni che li riguardano arrecherebbe loro un ingiusto pregiudizio. Ciò, con riferimento alla possibilità che, ricercando il relativo nominativo tramite i motori di ricerca in Internet, le medesime decisioni compaiono costantemente a fianco delle informazioni relative all'attività svolta attualmente dal YZ, facendo apparire le decisioni stesse "come attuali" rispetto ai messaggi pubblicitari che lo stesso diffonde oggi via Internet.

L'Autorità resistente ha fornito riscontro osservando che i propri provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino dell'Autorità stessa "in ottemperanza ad un obbligo di legge, previsto dall'art. 14, comma 1, del d.P.R. 11 luglio 2003, n. 284", che impone il regime di pubblicità per i provvedimenti da essa deliberati.

Nel ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice, gli interessati hanno ribadito la propria opposizione, osservando di aver contestato non la liceità della pubblicazione dei provvedimenti in questione sul Bollettino dell'Autorità, quanto la loro diffusione in Internet senza l'adozione di opportune cautele (quali l'oscuramento dei nominativi, oppure la possibilità di consentire l'accesso ai provvedimenti solo mediante una ricerca all'interno del sito e inibendone invece la reperibilità mediante motori di ricerca). Tale modalità di diffusione, trasformandosi in pubblicazione "perpetua", diverrebbe, a loro avviso, "ben più grave di quella a mezzo stampa che pure costituisce una precisa sanzione accessoria, limitata però nel tempo". I ricorrenti hanno chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente risposto con memoria dell'11 ottobre e nell'audizione del 12 ottobre 2004, dichiarando che:

- "l'Autorità diffonde i dati personali contenuti nei provvedimenti da essa adottati in materia di pubblicità ingannevole e comparativa sulla base di specifica previsione normativa: l'art. 14 del d.P.R. n. 284/2003, già art. 16 del d.P.R. n. 627/1996, il quale dispone che il provvedimento finale è "pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'art. 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287";
- "lo scopo della norma è, evidentemente, quello di assicurare adeguata pubblicità e conoscenza dell'attività svolta dall'Autorità" e che, "stante il suddetto principio di pubblicità, l'Autorità ha sempre dato ampia diffusione alla propria attività istituzionale, avvalendosi anche degli strumenti informatici mediante la pubblicazione del Bollettino sul proprio sito Internet, quale mezzo di comunicazione di grande utilità ed ormai di uso comune ampiamente utilizzato anche

- dalle pubbliche amministrazioni per assicurare la più ampia e tempestiva conoscibilità dell'azione amministrativa”;
- anche il Garante per la protezione dei dati personali, in un parere reso al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri nel 1999, osservava che “l’indicazione delle parti interessate nelle decisioni dell’Autorità pubblicate è ‘in termini generali giustificata e rispettosa del principio di pertinenza’ di cui all’art. 9 della legge n. 675/1996” (ora, art. 11 del Codice);
 - “l’interesse pubblico alla piena conoscibilità delle decisioni dell’Autorità deve ritenersi senz’altro prevalente sull’interesse dell’operatore pubblicitario a non far conoscere al pubblico dei consumatori di essere stato destinatario di un provvedimento dell’Autorità”;
 - “l’identità personale dell’operatore pubblicitario non è un dato che possa essere sottratto all’obbligo di pubblicazione in quanto la sua omissione finirebbe in sostanza per frustrare il fine stesso della normativa in materia di pubblicità ingannevole soprattutto quando, come nel caso di specie, in mancanza di tale dato non sarebbe possibile identificare il messaggio pubblicitario”;
 - “attualmente, vengono pubblicati sul sito dell’Autorità tutti i provvedimenti in formato *html*, nonché la versione del Bollettino in formato *pdf*” e non viene utilizzato “alcun accorgimento di carattere tecnico idoneo a facilitare la ricerca effettuata dai vari motori di ricerca”;
 - l’Autorità non si oppone a che, con l’ausilio del Garante per la protezione dei dati personali, possano essere individuate possibili soluzioni tecniche che “da un lato consentano la piena conoscibilità delle decisioni dell’Autorità, stante il regime di pubblicazione normativamente previsto, dall’altro siano idonee ad evitare episodi, sia pure occasionali, come quello che ha dato luogo alla presente controversia”.

Con memorie del 10 ottobre e dell’11 ottobre 2004, i ricorrenti hanno ribadito la propria opposizione, rilevando che la pubblicazione delle pronunce in questione, pur connessa a messaggi pubblicitari non più divulgati, assumerebbe “un carattere di eternità, non essendo soggetta a limiti temporali”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne un’opposizione per motivi legittimi al trattamento di dati personali da parte di un’autorità indipendente, con riferimento alle modalità di diffusione, via Internet, dei dati personali dei ricorrenti contenuti in alcune decisioni adottate dall’Autorità stessa.

Il trattamento dei dati personali in questione va esaminato alla luce dell'art. 19 del Codice, in base al quale la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è consentita solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

Le decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato devono essere pubblicate, a norma dell'art. 26 della legge n. 287/1990, "in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri" e tale obbligo è ribadito, con specifico riferimento ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, dall'art. 14 del d.P.R. n. 284/2003.

Nel caso di specie, non è contestata la pubblicazione degli estremi identificativi dei ricorrenti nei provvedimenti adottati dall'Autorità resistente – la cui omissione, come argomentato da quest'ultima, non sarebbe stata peraltro possibile senza vanificare il fine specifico della pubblicazione del provvedimento relativo alla pubblicità ingannevole – bensì la modalità di conoscibilità in Internet delle decisioni medesime, tenuto anche conto che le stesse fanno riferimento a messaggi pubblicitari attualmente non più diffusi dai ricorrenti e che questi ultimi diffondono attualmente on line altri messaggi pubblicitari ritenuti rispettosi della vigente normativa.

Le richiamate previsioni normative relative alla pubblicazione delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato rendono in generale lecita la correlativa diffusione dei dati personali nelle stesse contenuti, e non pongono limiti specifici alle modalità attraverso le quali le decisioni pubblicate sul Bollettino dell'Autorità possano essere oggetto di diffusione contestuale o successiva.

Peraltro, le modalità di funzionamento della rete Internet consentono, in particolare modo attraverso l'utilizzo di motori di ricerca, di rinvenire un consistente numero di informazioni, riferite a soggetti individuati, più o meno aggiornate e di natura differente.

La questione sollevata dai ricorrenti è di particolare interesse e delicatezza coinvolgendo il dovere di informazione da parte di organi pubblici sulla propria attività, i diritti di utenti e consumatori, ma anche quelli dei soggetti cui si riferiscono i dati diffusi, in particolare del diritto all'oblio una volta che siano state perseguite le finalità alla base del trattamento dei dati (art. 11 del Codice).

Decorsi determinati periodi, la diffusione istantanea e cumulativa su siti *web* di un gran numero di dati personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo interessato può comportare un sacrificio sproporzionato dei suoi diritti e legittimi interes-

si quando si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le finalità perseguite.

Varie disposizioni, anche recenti, dell'ordinamento relative alla conoscibilità, ad esempio, dei dati giudiziari e di quelli relativi alle informazioni a contenuto economico-commerciale sono volte a individuare un equilibrio ragionevole tra i vari diritti e interessi coinvolti.

Il Codice in materia di protezione dei dati personali prevede ad esempio che le decisioni e le sentenze dell'autorità giudiziaria possano essere rese accessibili anche attraverso Internet, ma nel rispetto di alcune specifiche cautele (art. 51, comma 2, del Codice), tra cui figura la possibilità per l'interessato di chiedere per motivi legittimi che sia apposta sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere la diffusione delle generalità e dei dati identificativi riportati nelle decisioni medesime (art. 52, comma 4).

Tale cautela non opera, allo stato, per decisioni di autorità amministrative.

I ricorrenti prefigurano in particolare la possibilità, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di scegliere selettivamente, mediante operatori logici, quali parti dei propri documenti possano essere rilevate dai motori di ricerca e proposte, come risultato, a chi faccia uso in Internet di specifiche stringhe di ricerca utilizzando in modo opportuno i suddetti operatori logici *booleani* (*And, Or, Not*).

Ciò non riflette, però, il reale funzionamento dei motori di ricerca standard, intendendo con ciò quelli a maggiore diffusione, la cui azione nella fase di raccolta delle informazioni sulle pagine disponibili nel *world wide web* (fase di *grabbing* e di successiva indicizzazione) è influenzabile dal singolo amministratore di un sito *web* soltanto tramite la compilazione del *file robots.txt*, previsto dal "*Robots Exclusion Protocol*", o tramite l'uso del "*Robots Meta tag*". Si tratta di convenzioni concordate nella comunità Internet dai soggetti che sviluppano i protocolli, e non di *standard* veri e propri, allo stato largamente accettate nel contesto dei motori di ricerca.

Tali convenzioni prevedono la possibilità per il gestore di un sito *web* di escludere selettivamente alcuni contenuti dall'azione di uno o più motori di ricerca. Oggetto dell'esclusione o della limitazione di accesso resta, però, sempre la pagina *web* o l'insieme di pagine *web* o di *link* in essa contenuti, anziché singole parole chiave o specifiche clausole di ricerca composte con operatori logici. Ciò, avviene sia con il "*Robots Exclusion Protocol*", sia con il ricorso ai "*Robots Meta tag*" da inserire nel codice delle pagine da visualizzare.

Un'azione su singole parole chiave è possibile, ma soltanto "in positivo", ovvero è possibile per l'amministratore del sito promuovere pagine *web* inserendo, con opportuni comandi, alcune *keyword* che possono anche non corrispondere a parole presenti nel documento pubblicato. Tale meccanismo, come richiamato dall'Autorità resistente nella memoria difensiva, non è mai stato utilizzato sul sito dell'Autorità stessa per evidenziare documenti in relazione all'identità delle parti.

Alla luce di quanto sopra considerato, non risulta allo stato tecnicamente praticabile la soluzione volta a far sì che i nominativi degli interessati contenuti nelle decisioni pubblicate sul sito siano rilevabili da motori di ricerca solo mediante l'associazione di più parole chiave che uniscano il nominativo dei ricorrenti alla materia trattata nei provvedimenti.

Tuttavia, la diretta individuabilità in Internet, tramite motori di ricerca esterni, della decisione adottata dalla resistente nel 1996, non risulta più giustificata in rapporto alle finalità perseguite nel caso di specie.

In applicazione del principio di cui all'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, l'Autorità resistente potrà continuare a pubblicare i propri provvedimenti sul relativo sito *web* modulando, però, nel tempo il periodo entro il quale le decisioni riguardanti i ricorrenti saranno direttamente individuabili in Internet tramite comuni motori di ricerca esterni.

A tal fine, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice, vengono indicate in questa sede due misure necessarie a tutela dei diritti degli interessati.

Entro tre mesi dalla data di ricezione del presente provvedimento l'Autorità resistente istituirà, nell'ambito del proprio sito *web*, una sezione (nella quale collocare la predetta decisione del 1996) liberamente consultabile telematicamente accedendo allo stesso indirizzo *web*, ma tecnicamente sottratta alla diretta individuabilità delle decisioni in essa contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni.

Entro lo stesso termine dei tre mesi, l'Autorità individuerà, altresì, il periodo temporale entro il quale si potrà ritenere proporzionato, in rapporto alle finalità perseguite, mantenere sul sito provvedimenti (come, allo stato, quello del 2002 relativo ai ricorrenti) direttamente individuabili anche tramite motori di ricerca esterni.

Entro il medesimo termine, la resistente darà conferma dell'avvenuto adempimento ai ricorrenti e a questa Autorità.

Tenuto conto della originalità della materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) dichiara parzialmente fondato il ricorso e, per l'effetto, prescrive all'Autorità resistente di conformare le modalità di diffusione telematica dei dati personali relativi ai ricorrenti nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 10 novembre 2004 [doc. web n. 1116068]

IN INTERNET UN DATO NON AGGIORNATO

Una donna, arrestata anni fa e successivamente assolta, chiede di rendere anonima la notizia dell'arresto a suo tempo pubblicata da un quotidiano e ancora reperibile sulla pagina web di quella testata. Il giornale accetta

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 settembre 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori) nei confronti di L'Unione sarda S.p.A., in qualità di editore del quotidiano *L'Unione sarda*, con il quale la ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta a “rendere anonima” la notizia contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 ed ancora presente sulla pagina *web* del quotidiano, relativa all'arresto e al successivo rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente, richiamando anche il diritto all'oblio, ha fatto presente che la disponibilità in Internet dell'informazione relativa al proprio arresto e al successivo rinvio a giudizio, senza l'aggiornamento connesso alla propria assoluzione, è suscettibile di arrecarle un grave pregiudizio; rilevato che l'interessata ha ritenuto sufficiente che il quotidiano modifichi l'articolo in questione sostituendo il nominativo della ricorrente con una locuzione quale, ad esempio, “nota immobiliare milanese”, completando comunque la notizia con i successivi, positivi sviluppi processuali per l'interessata; rilevato che con il ricorso l'interessata ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota inviata via fax il 10 ottobre 2005 con la quale la resistente ha risposto alla richiesta dell'interessata dichiarando che l'informazione cui fa riferimento la ricorrente non è più accessibile via Internet dal momento che “l'archivio completo del quotidiano *L'Unione sarda* è (...) accessibile esclusivamente alla redazione del giornale e non a terzi estranei: neppure agli abbonati, che possono accedere soltanto ai numeri del quotidiano

pubblicati nell'arco temporale massimo dei sette giorni precedenti"; rilevato che la società resistente ha sostenuto che se l'articolo in questione è ancora rinvenibile in Internet ciò accade presumibilmente perché, durante il periodo in cui lo stesso è stato disponibile sul sito *web* del quotidiano, è stato indicizzato tramite alcuni motori di ricerca, cosicché la pagina che compare allo stato su Internet sarebbe tratta non dagli archivi dell'editore, ma dai "*data center* gestiti e riferibili ai gestori del motore di ricerca";

RILEVATO che la società resistente ha altresì dichiarato che, per quanto tale notizia non sia più accessibile a terzi estranei alla redazione, la stessa ha comunque provveduto ad "eliminare le generalità complete della sig.ra XY nel contesto della notizia del giorno gg/mm/aaaa.

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, alla luce di quanto dichiarato nel corso del procedimento dalla società resistente la quale ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di L'Unione sarda S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127]

GOOGLE E LE VECCHIE PAGINE WEB

Attraverso il motore di ricerca compaiono pagine web scadute, contenenti notizie non più attuali. La persona interessata chiede di aggiornare i dati. Google Italy: noi non c'entriamo. Il Garante scrive a Google Inc.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l'istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata, in data 6 settembre 2005, da XY a Google Italy S.r.l., con la quale la stessa, nel rilevare che attraverso una ricerca operata per il tramite del sito Internet "*www.google.it*" era possibile rinvenire alcune pagine *web* contenenti dati che la riguardano (per lo più relativi ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta), ritenute "non (...) più attuali (tanto da essere state cancellate o modificate dai siti originari)", si è opposta alla "possibilità di ricerca tramite" il motore di ricerca delle "informazioni obsolete" che la riguardano, chiedendo di cancellare i relativi *files* conservati negli archivi della società;

VISTO il ricorso presentato l'11 ottobre 2005 con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori presso il cui studio ha eletto domicilio, nel lamentare il mancato riscontro all'istanza ex art. 7 del Codice, ha chiesto di ordinare a Google Italy S.r.l. di "rimuovere tutte le copie *cache* contenenti" il proprio "nome e cognome", nonché di "aggiornare il proprio sistema in modo tale che fornisca i *link* e gli *abstract* delle pagine *web* di ciascun sito nella loro versione corrente, così da rispettarne aggiornamenti, modifiche o rimoziioni", sottolineando come la creazione di copie *cache* di pagine *web* – che non sempre corrispondono alla versione corrente presente sui siti sorgente – comporterebbe un autonomo trattamento dei dati (per lo più non aggiornati) nelle stesse contenuti, dati che gli originari titolari del trattamento hanno invece spesso eliminato o aggiornato; rilevato che con il ricorso l'interessata ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2005 con la

quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 10 novembre 2005 con la quale Google Italy S.r.l. ha sostenuto di non essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del ricorso, indicando che tale ruolo sarebbe invece rivestito da una diversa società avente sede negli Stati Uniti d'America (Google Inc.), la sola "ad avere la disponibilità dei *server* attraverso i quali il motore di ricerca opera"; rilevato che, con la medesima nota, la società resistente si è però attivata per comunicare, "a nome di Google Inc.", la volontà di quest'ultima di avviare la procedura per cancellare i dati personali nelle copie *cache* indicate dalla ricorrente;

VISTE le memorie della ricorrente dell'11 e 21 novembre 2005, nonché del 5 e del 12 dicembre 2005, e tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate nell'audizione del 16 novembre 2005, con le quali la medesima ricorrente ha sottolineato la perdurante presenza di dati personali che la riguardano in pagine *cache*, la cui "memorizzazione (...) costituisce un autonomo trattamento rispetto al quale sorgono tutti gli obblighi di legge" in capo al titolare del medesimo;

VISTE le dichiarazioni rilasciate nell'audizione del 16 novembre 2005, nonché le memorie fatte pervenire il 16 e il 23 novembre 2005 e il 9 gennaio 2006, con le quali la società resistente ha invece ribadito di essere "del tutto estranea al trattamento di qualsivoglia dato personale connesso al funzionamento del motore di ricerca denominato Google", essendo "l'attività di Google Italy (...) esclusivamente limitata alla ricerca di clienti ed alla raccolta di pubblicità che, una volta raccolta, viene diffusa e gestita da Google Inc. per il tramite del *software* Google";

VISTA la memoria conclusiva della ricorrente, pervenuta il 12 gennaio 2006, con la quale la stessa, argomentando dalla copia del "contratto standard" per la raccolta pubblicitaria (prodotta nel corso del procedimento dalla resistente), ha sostenuto che Google Italy S.r.l. non sarebbe "del tutto estranea al funzionamento del *software* di ricerca", avendo piuttosto, a suo avviso, "la possibilità di utilizzare ed operare sul *software* di ricerca di Google, inserendo i dati e le pagine degli inserzionisti";

RILEVATO che, con memoria pervenuta via fax il 13 gennaio 2006, Google Italy S.r.l. ha nuovamente ribadito la propria estraneità "alla fornitura di servizi di ricerca, alla gestione ed al controllo del, o più in generale a qualsiasi intervento sul, predetto motore di ricerca" e che la propria attività consiste esclusivamente nell'offrire "ai propri clienti italiani, per conto della Google Ireland Ltd. (società del gruppo Google che gestisce la raccolta pubblicitaria sul sito *web*) la vendita di servizi pubblicitari";

RILEVATO che presso il motore di ricerca in questione risulta effettuato un autonomo trattamento di dati personali della ricorrente, in particolare attraverso la creazione e la conservazione di cosiddette copie *cache* di pagine *web* pubblicate su siti “sorgente”;

RILEVATO che rispetto a tali tipologie di trattamento gli interessati possono formulare legittimamente richieste di esercizio dei propri diritti cui va dato riscontro senza ritardo, qualora il Codice sia applicabile;

RILEVATO che nella fattispecie non risulta però provato che il trattamento contestato, svolto attraverso il sito “*www.google.it*”, sia effettuato da un soggetto stabilito sul territorio dello Stato, oppure da un soggetto che utilizzi per tale trattamento strumenti situati nel medesimo territorio (art. 5, comma 2, del Codice);

RILEVATO, in particolare, che non risulta che la società resistente tratti dati personali della ricorrente attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per il “gruppo Google”;

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 149, comma 2, del Codice, tenuto anche conto delle dichiarazioni (della cui veridicità l’autore risponde anche ai sensi dell’art. 168 del Codice: “Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”) rilasciate per conto della resistente, seppure soltanto a seguito della presentazione del ricorso;

RITENUTA tuttavia la necessità di esaminare nell’ambito di una distinta attività le questioni relative alla tutelabilità dei diritti dell’interessata in rapporto all’attività di titolari del trattamento non soggetti all’ambito di applicazione del Codice, anche in riferimento all’informativa presente sul predetto sito *web*;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501]

La lettera inviata dal Presidente del Garante a Google Inc.

Google Inc.

**1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043 USA**

Oggetto: trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del motore di ricerca www.google.com

L'Autorità italiana preposta alla protezione dei dati personali, che ho l'onore di presiedere, ha adottato alcune decisioni a seguito di ricorsi e segnalazioni di cittadini italiani che hanno contestato il trattamento di dati personali che Google Inc. effettua attraverso il proprio motore di ricerca.

I casi esaminati – in particolare quello del 18 gennaio scorso di cui si allega copia – riguardano il trattamento di dati per mezzo di copie *cache* (con le relative sintesi) con cui Google mette a disposizione degli utenti le pagine *web* indicizzate contenenti parole chiave utilizzate nelle ricerche.

Il Garante ha constatato, al momento, che le norme italiane che recepiscono la legislazione europea non sono applicabili al trattamento dei dati che Google Inc. effettua attraverso i *server* di cui risulta avere l'esclusiva disponibilità.

L'Autorità, che si riserva di approfondire la questione, non ha potuto quindi adottare decisioni formalmente favorevoli agli interessati, come potrebbe invece accadere nei confronti di società stabilite in Italia.

Abbiamo peraltro appreso che Google Italy S.r.l. (contro cui erano stati proposti i ricorsi, ma che non risulta dagli atti il "titolare" del trattamento) si è attivata a vostro nome per far avviare comunque una procedura per cancellare nelle copie *cache* i dati personali degli interessati.

Nell'apprezzare questa prima disponibilità, il Garante intende avviare un dialogo concreto con Google Inc. anche su alcune questioni connesse.

Siamo consapevoli del fatto che la Vs. società opera su scala mondiale in Paesi che possono avere una disciplina non omogenea. Riteniamo però necessario sollecitare comun-

que la Vs. attiva collaborazione, per individuare nel breve periodo soluzioni fattibili che permettano di garantire pienamente sul territorio italiano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini interessati, anche quando gli strumenti utilizzati per il trattamento non siano situati sul nostro territorio.

Uno dei problemi riguarda la pubblicità di dati pregiudizievoli per i cittadini interessati, che continuano ad avere in rete un'evidenza primaria rispetto ad altre informazioni, anche quando non sono aggiornati o esatti (si pensi al predetto caso esaminato il 18 gennaio scorso, nel quale si lamentava l'assoluta predominanza in rete delle copie *cache* recanti la notizia dell'arresto di una professionista successivamente assolta).

Gli interessati contestano la circostanza che alcune copie *cache* (e le relative sintesi) non riportino le modifiche intervenute nelle pagine *web* dei "siti sorgente", anche quando queste ultime siano state modificate da diverso tempo, e restino inoltre presenti in rete anche quando le pagine *web* sono state cancellate.

In questo modo, l'attività svolta in via autonoma da Google rispetto ai "siti sorgente" determina una lunga permanenza in rete di dati non più presenti nei siti che li contenevano originariamente. Ciò comporta una violazione dei diritti degli interessati e rende sostanzialmente inutile cancellare gli stessi presso i "siti sorgente".

Il sistema adottato da Google sembra consentire già, entro certi termini, di eliminare collegamenti obsoleti, copie *cache* e le sintesi, nonché gli *Url* non più esistenti.

Riteniamo però necessario che sia valorizzata ed attuata pienamente questa procedura a tutela degli interessati, per permettere a Google di aggiornare con maggiore facilità (anche su eventuale richiesta dei medesimi interessati) le copie *cache* di pagine *web* modificate.

Intendiamo sollecitare una vostra attivazione anche a proposito del funzionamento di "Google gruppi". I dati originariamente contenuti nei messaggi presenti in *forum* di discussione, e poi rimossi, continuano infatti a comparire nella "sintesi" fornita dal motore di ricerca di "*groups.google.it*". Ciò vanifica, in sostanza, l'intervento di cancellazione del messaggio originariamente inserito.

Sarebbe inoltre utile inserire nel sito "*www.google.it*" un'informativa più chiara che consenta agli utenti di comprendere meglio che il titolare del trattamento è la società Google Inc. avente sede negli Usa. La nuova informativa dovrebbe illustrare meglio modali-

tà agevolati attraverso cui ottenere rapidamente la cancellazione o l'aggiornamento di pagine *web* modificate presso i "siti sorgente".

Questa Autorità confida nella vostra collaborazione su queste tematiche, specificando che di tutto questo terrà informato il Gruppo dei Garanti europei (art. 29 direttiva n. 95/46/Ce), ed auspica anche un eventuale incontro per verificare assieme le modalità più idonee per la tutela dei cittadini interessati. Con i più cordiali saluti.

Roma, 22 marzo 2006 [doc. web n. 1339146]

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL FORUM IN INTERNET

Una società chiede la cancellazione del suo nome citato in una discussione comparsa su un sito Internet. Il Garante giudica infondato il ricorso, ritenendo tale attività manifestazione del pensiero

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA RIUNIONE ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Conte e Pierpaolo Curri presso il cui studio ha eletto domicilio;

Nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano e Fabio Cannizzaro presso il cui studio ha eletto domicilio;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata inizialmente l'8 marzo 2005 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto, tra l'altro, di cancellare e/o di trasformare in forma anonima i dati che la riguardano (opponendosi al relativo trattamento) contenuti in alcuni messaggi pubblicati sul sito Internet "*www.studenti.it*" nell'ambito del *forum* di discussione intitolato "*XY, WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati*", nonché in alcune pagine *web* contenenti alcune "inchieste" relative alla società ricorrente pubblicate sul sito medesimo. L'istanza, formulata nei confronti di Studentimediagroup S.p.A., in qualità di società editrice del portale "*studenti.it*", era stata rinnovata in data 7 novembre 2005 ed in seguito in data 7 gennaio 2006.

In particolare, la ricorrente afferma che tali pubblicazioni – che riportano alcune informazioni circa l'attività di formazione universitaria svolta e la riconoscibilità in Italia dei titoli di studio dalla stessa rilasciati (oggetto anche di alcuni provvedimenti amministrati-

vi e giudiziari richiamati nel sito medesimo) – sarebbe avvenuta senza il consenso della società interessata, in contrasto con gli artt. 13, 23 e 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e comporterebbe altresì un “grave danno patrimoniale ed all’immagine” per la società stessa.

Nel ricorso presentato ai sensi degli artt. 145 e ss. del Codice in data 23 marzo 2006, la società ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione e/o trasformazione in forma anonima dei dati che la riguardano, opponendosi altresì al loro trattamento. La ricorrente ha sostenuto in particolare che i messaggi contestati, in quanto pubblicati nell’ambito di un *forum* di discussione pubblica, sarebbero accessibili a qualsiasi utente, anche per il tramite dei cd. “motori di ricerca”, così da rendere i dati personali relativi all’interessata disponibili “in maniera indiscriminata”. Studentimediagroup S.p.A., infine, dando notizia, attraverso il *forum* di discussione in questione, di provvedimenti giudiziari, articoli di stampa, ecc., “anche risalenti nel tempo di parecchi anni” attinenti all’interessata, violerebbe il diritto alla riservatezza della stessa, non garantendone il cd. “diritto all’oblio” (come invece, ad avviso della ricorrente medesima, sarebbe stato riconosciuto dal Garante in un provvedimento del 2005 su un caso ritenuto analogo). La società ricorrente ha chiesto infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 29 marzo 2006 ai sensi dell’art. 149 del Codice, Studentimediagroup S.p.A. ha risposto con nota inviata il 18 aprile 2006, dichiarando che:

- il *forum* di discussione “XY, WS, KH & C. Denuncia i disservizi degli enti di formazione ed assistenza allo studio privati”, “non compare sul sito gestito” dalla resistente dove è invece presente “il *forum* ‘Atenei privati ed enti di assistenza allo studio’”, nell’ambito del quale la società non sarebbe univocamente identificabile;
- le pagine *web*, contenenti le inchieste contestate dalla ricorrente, attualmente “non sono presenti sul sito gestito” dalla resistente;
- gli specifici messaggi contestati dalla ricorrente sarebbero già stati “oscurati”;
- la società resistente “è un editore e per ciò legittimato all’esercizio del diritto di cronaca e di critica così come sancito dalla Costituzione della Repubblica”;
- gli utenti che intendano partecipare ai *forum* di discussione presenti sul sito gestito dalla resistente devono registrarsi preventivamente accettando di uniformarsi ad alcune regole di condotta nella redazione dei messaggi pubblicati, mentre un amministratore degli stessi *forum* “monitora in modo continuativo che non vengano posti in essere comportamenti illeciti da parte degli utenti”.

Con memoria inviata il 20 aprile 2006 e nell'audizione del 21 aprile 2006, la ricorrente ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, sul sito Internet "*www.studenti.it*" e sul *forum* di discussione ivi pubblicato vengono tuttora diffusi dati personali relativi all'interessata. Inoltre, ad avviso della medesima ricorrente, Studentimedigroup S.p.A., nel qualificarsi "editore", non avrebbe fornito "elementi sufficienti a ritenere applicabili le esimenti di cui all'art. 136 e ss. del Codice" in tema di giornalismo e altre manifestazione del pensiero. Infine "l'asserita parziale cancellazione dei dati personali denunciati da XY" costituirebbe, ad avviso della ricorrente stessa, un'"implicita ammissione dell'avvenuta violazione" della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con nota pervenuta il 19 maggio 2006, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha precisato di essere "iscritta come testata giornalistica settimanale al registro tenuto presso il Tribunale di Roma", ed ha sostenuto che gli articoli e le sentenze pubblicati in relazione alla ricorrente "sono certamente recenti (e risalgono agli anni 2002-2003-2004), di pubblico dominio e relativi a pubblicazioni su altri siti e semplicemente "*linkati*" sul sito *www.studenti.it*".

Con note inviate il 23 maggio e l'8 giugno 2006 la ricorrente, contestando quanto affermato da controparte, ha ribadito le richieste avanzate con il ricorso.

Con note inviate il 30 maggio il 13 giugno 2006 la resistente ha riaffermato quanto già espresso nei propri precedenti scritti difensivi; in particolare, ha ribadito di avere "pieno diritto di cronaca e di critica in ossequio al dettato legislativo e costituzionale" sottolineando che le pubblicazioni in questione sarebbero improntate ad equilibrio e rispetto dei doveri giornalistici.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso concerne la diffusione tramite un sito Internet di informazioni relative alla ricorrente contenute in alcuni commenti ed inchieste pubblicati da tale sito, nonché nell'ambito di messaggi inseriti dai singoli utenti in un *forum* di discussione presente sul sito medesimo.

Il ricorso è infondato.

Le pubblicazioni effettuate da Studentimedigroup S.p.A. tramite il sito "*www.studenti.it*" da quest'ultima gestito rientrano nella sfera di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003). In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, tutti i trattamenti in questione, sia quelli di impronta più pro-

priamente giornalistica, sia quelli effettuati nel *forum*, rientrano nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e s. del Codice. A prescindere dalla registrazione della resistente come testata giornalistica settimanale, la fattispecie in questione rientra comunque nella sfera di applicazione dell'art. 136, comma 1, lett. c), del Codice. Tale disposizione estende infatti l'ambito applicativo delle norme concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l'attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero (come, nel caso di specie, i dibattiti pubblici sull'attività formativa svolta dalla resistente).

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti della ricorrente.

Ai sensi dell'art. 137 del Codice il trattamento in esame può essere infatti effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice. Inoltre, le informazioni pubblicate sul sito Internet gestito dalla resistente risultano acquisite per le descritte finalità di manifestazione del pensiero in modo che non risulta dagli atti illecito. Peraltro, dalla documentazione in atti risulta che alcune delle pagine *web* contestate sono state cancellate e che in alcuni dei messaggi pubblicati sul *forum* di discussione i dati personali della ricorrente sono stati, almeno parzialmente, oscurati. La diffusione dei dati in questione non risulta infine dagli atti violare i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 del Codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

L'infondatezza del presente ricorso non pregiudica la possibilità per la ricorrente di azionare, se del caso, i diversi strumenti di tutela volti ad ottenere la rettifica di notizie che risultino eventualmente inesatte o a far valere l'eventuale carattere diffamatorio di determinate espressioni utilizzate negli scritti pubblicati in rete.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

- a) dichiara il ricorso infondato;
- b) dichiara compensate le spese per il procedimento.

Roma, 28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607]

Allegati



CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(Gazzetta ufficiale 29 luglio 2003, n. 174)

PARTE II - TITOLO XII: GIORNALISMO ED ESPRESSIONE LETTERARIA ED ARTISTICA

CAPO I - PROFILI GENERALI

Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
- a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
 - b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
 - c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137. Disposizioni applicabili

1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
- a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26⁽¹⁾;
 - b) alle garanzie previste dall'articolo 27⁽²⁾ per i dati giudiziari;
 - c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I.

(1) L'articolo 26 del Codice in materia di protezione dei dati personali prevede che "I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".

(2) Art. 27 (Garanzie per i dati giudiziari): "1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili."

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23⁽³⁾ e 26⁽⁴⁾.

3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 2⁽⁵⁾ e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico.

Art. 138. Segreto professionale

1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a)⁽⁶⁾, restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA

Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12⁽⁷⁾ l'adozione dal parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei

(3) Art. 23 (Consenso): "1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili."

(4) Vedi nota n. 1.

(5) Art. 2 (Finalità): "1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento."

(6) La disposizione citata prevede, in materia di accesso ai dati personali, il diritto dell'interessato di ottenere l'indicazione dell'origine dei propri dati.

(7) Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta): "1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi

dati di cui all'articolo 136, che prevede misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13⁽⁸⁾.

2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire.

3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.

4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12⁽⁹⁾.

5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)⁽¹⁰⁾.

delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione ed il rispetto. 2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'Allegato A) del presente codice. 3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo 139.”

(8) L'articolo 13 detta disposizioni in materia di informativa agli interessati, prevedendone contenuti e modalità.

(9) Vedi nota n. 7.

(10) Art. 143 (Procedimento per i reclami): “1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) (...); b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; (...)”.

CODICE DEONTOLOGICO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA

(Gazzetta ufficiale 3 agosto 1998, n. 179)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4 bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*;

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

DISPONE

la trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 29 luglio 1998 [doc. web n. 46685]

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL CODICE DEONTOLOGICO

Articolo 1 - Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675 del 1996.

Articolo 2 - Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675 del 1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675 del 1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dal-

la legge n. 675 del 1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675 del 1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675 del 1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Articolo 3 - Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Articolo 4 - Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Articolo 5 - Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Articolo 6 - Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Articolo 7 - Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

Articolo 8 - Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Articolo 9 - Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Articolo 10 - Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 11 - Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Articolo 12 - Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675 del 1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Articolo 13 - Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al Titolo III della legge n. 69 del 1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

[doc. web n. 46685]

RACCOMANDAZIONE R(2003)13 DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU INFORMAZIONE E PROCEDIMENTI PENALI

Questo testo è stato adottato il 10 luglio 2003 dal Comitato dei ministri degli stati membri del Consiglio di Europa e ha per titolo “Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali”. (Traduzione non ufficiale a cura dell’Ufficio del Garante)

Principio 1 - Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione

Il pubblico deve poter essere informato sull’attività delle autorità giudiziarie e di polizia attraverso i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono avere la possibilità di riferire e commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, con le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.

Principio 2 - Presunzione di innocenza

Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto ad un giusto processo. Ne consegue che pareri e informazioni relativi a procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi dai mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.

Principio 3 - Accuratezza delle informazioni

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni precedentemente verificate oppure informazioni basate su ipotesi ragionevoli. Quest’ultima circostanza dovrebbe essere specificata chiaramente ai mezzi di comunicazione.

Principio 4 – Accesso alle informazioni

Qualora un giornalista abbia ottenuto lecitamente da autorità giudiziarie o di polizia informazioni in rapporto a procedimenti penali in corso, tali autorità dovrebbero fornire le informazioni in oggetto, senza discriminazioni, a tutti i giornalisti che ne facciano o ne abbiano fatto richiesta.

Principio 5 – Modalità di informazione dei mezzi di comunicazione

Qualora autorità giudiziarie e di polizia abbiano deciso autonomamente di fornire informazioni ai mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali in corso, tali informazioni dovrebbero essere fornite senza discriminazioni e, ogniqualvolta ciò risulti possibile, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa tenute da funzionari/ufficiali autorizzati o analoghe modalità comunque autorizzate.

Principio 6 – Informazione regolare durante procedimenti penali

In rapporto a procedimenti penali di interesse pubblico, o ad altri procedimenti penali che abbiano suscitato particolare attenzione da parte del pubblico, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero informare i mezzi di comunicazione sui passi più importanti compiuti purché ciò non comprometta il segreto investigativo e le indagini di polizia né impedisca o ritardi la conclusione dei procedimenti stessi. Qualora si tratti di procedimenti penali condotti per periodi prolungati, le informazioni in oggetto dovrebbero essere fornite a intervalli regolari.

Principio 7 – Divieto di sfruttare le informazioni

Le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di sfruttare informazioni relative a procedimenti penali in corso per finalità commerciali o comunque diverse da quelle pertinenti all'attuazione delle norme di legge.

Principio 8 – Tutela della privacy in rapporto a procedimenti penali in corso

Nel fornire informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate oppure ad altri soggetti coinvolti in procedimenti penali si dovrebbe rispettare il diritto di tali persone alla tutela della privacy, conformemente all'articolo 8 della Convenzione. Particolare tutela dovrebbe essere fornita ai soggetti coinvolti che siano minori di età e ad altri soggetti vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni ed ai familiari di persone sospettate, imputate o condannate. In ogni caso, si dovrebbero tenere particolarmente presenti le conseguenze nocive che possono investire le persone di cui al presente Principio a seguito della rivelazione di informazioni tali da consentirne l'identificazione.

Principio 9 – Diritto di rettifica o diritto di replica

Salva la disponibilità di altri strumenti, chiunque sia stato oggetto di notizie inesatte o diffamatorie su mezzi di comunicazione in rapporto a procedimenti penali dovrebbe avere il diritto di rettifica o di replica, secondo i casi, nei confronti dei mezzi di comunicazione interessati. Il diritto di rettifica dovrebbe sussistere anche con riferimento a comunicati stampa contenenti informazioni inesatte che siano stati rilasciati da autorità giudiziarie o di polizia.

Principio 10 – Necessità di prevenire influenze pregiudizievoli

In rapporto a procedimenti penali, soprattutto qualora vi siano coinvolti giurati o giudici onorari, le autorità giudiziarie e di polizia dovrebbero evitare di fornire pubblicamente informazioni che comportino il rischio di pregiudicare in misura sostanziale la correttezza del procedimento.

Principio 11 – Pregiudizio derivante dalla pubblicizzazione nella fase pre-dibattimentale

Qualora la persona accusata di un reato sia in grado di dimostrare che le informazioni fornite comportano una probabilità elevata di ledere il suo diritto ad un giusto processo, o hanno già dato luogo a tale lesione, la persona in oggetto dovrebbe disporre di un rimedio giuridico efficace.

Principio 12 – Ammissione dei giornalisti

I giornalisti dovrebbero poter accedere alle udienze pubbliche ed alla pubblica lettura di sentenze senza alcuna discriminazione e senza la necessità di previo accredito. Non dovrebbero essere esclusi dai dibattimenti, tranne e nella misura in cui il pubblico ne sia escluso ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione.

Principio 13 – Accesso dei giornalisti alle aule giudiziarie

Le autorità competenti dovrebbero prevedere che nelle aule giudiziarie sia disponibile un numero di posti per i giornalisti tale da soddisfare la relativa domanda, senza escludere la presenza del pubblico e salvo che ciò risulti chiaramente impraticabile.

Principio 14 – Servizi in diretta e registrazioni nelle aule giudiziarie

Non dovrebbe essere consentito effettuare servizi in diretta o registrazioni in aule giudiziarie, tranne e nella misura in cui ciò sia permesso espressamente da disposizioni di legge o dalle competenti autorità giudiziarie. Questo tipo di servizi dovrebbero essere autorizzati soltanto se non comportano un grave rischio di esercitare indebita influenza sulle vittime, i testimoni, le parti in causa, i giurati o i giudici.

Principio 15 – Ausili per le attività informative dei mezzi di comunicazione

Le autorità competenti dovrebbero mettere a disposizione dei giornalisti, su semplice richiesta e tempestivamente, informazioni relative al calendario delle udienze, alla formulazione di atti di accusa o imputazioni, ed ogni altra informazione pertinente alle cronache giudiziarie, a meno che ciò risulti impraticabile. Ai giornalisti dovrebbe essere consentito, senza discriminazioni, di fare o ottenere copia di sentenze delle quali sia stata data pubblica lettura. I giornalisti dovrebbero avere la possibilità di diffondere o comunicare al pubblico tali sentenze.

Principio 16 – Protezione dei testimoni

Non si dovrebbe rivelare l'identità dei testimoni, a meno che un testimone abbia dato preventivamente il proprio consenso, l'identificazione del testimone sia di interesse pubblico, oppure la testimonianza sia già stata resa pubblicamente. Non si dovrebbe mai rivelare l'identità di un testimone se ciò può metterne in pericolo la vita o la sicurezza. Occorre rispettare quanto previsto dai programmi di protezione per testimoni, soprattutto nei procedimenti penali relativi alla criminalità organizzata o a reati intrafamiliari.

Principio 17 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione sull'esecuzione di condanne giudiziarie

Ai giornalisti dovrebbe essere consentito avere contatti con persone che scontano pene detentive in carcere, nella misura in cui ciò non pregiudichi la corretta amministrazione della giustizia, i diritti dei detenuti e del personale penitenziario o la sicurezza dell'istituto di detenzione.

Principio 18 – Informazione da parte dei mezzi di comunicazione successiva all'esecuzione di condanne giudiziarie

Al fine di non pregiudicare la reintegrazione sociale di persone che abbiano scontato condanne giudiziarie, il diritto alla tutela della privacy sancito dall'articolo 8 della Convenzione dovrebbe comprendere il diritto di tutelare l'identità di tali persone in rapporto al reato pregresso una volta scontata la condanna giudiziaria, tranne che le suddette persone abbiano espressamente acconsentito alla rivelazione della loro identità oppure loro stesse ed il reato pregresso siano, o siano tornati ad essere, di interesse pubblico.

Indice cronologico



Indice cronologico

1997

FOTO SEGNALETICHE

Danni spesso irreparabili

9 settembre 1997 [doc. web n. 49303] 205

REDDITI E EMOLUMENTI

Stipendi pagati da concessionarie

16 settembre 1997 [doc. web n. 39364] 265

INTERCETTAZIONI

Legittima aspettativa al riserbo

16 ottobre 1997 [doc. web n. 40659] 189

SUL CODICE DEONTOLOGICO

Criteri guida per la stesura

18 dicembre 1997 [doc. web n. 1161635] 79

1998

REDDITI E EMOLUMENTI

Patrimonio degli eletti

8 gennaio 1998 [doc. web n. 1056243] 268

SUL CODICE DEONTOLOGICO

Modifiche da apportare al primo testo

23 gennaio 1998 [doc. web n. 1056262] 81

MATRIMONI, NASCITE E MORTI

Dati dello stato civile

29 maggio 1998 [doc. web n. 41055] 277

LEALTÀ E CORRETTEZZA

Un deputato parla “fuori onda”

22 luglio 1998 [doc. web n. 39813] 110

ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

Dati del convivente di un'assassinata

12 ottobre 1998 [doc. web n. 1109025] 103

SENTENZE

Siamo nel diritto di cronaca

21 ottobre 1998 [doc. web n. 1108755] 179

DIRITTI DI ACCESSO

Accesso a un'intervista registrata

26 novembre 1998 [doc. web n. 1104790] 84

1999

SALUTE E SFERA SESSUALE

Dignità delle persone morte

8 marzo 1999 [doc. web n. 48472] 150

PERSONAGGI PUBBLICI

Presentatore al ristorante

12 marzo 1999 [doc. web n. 48439] 250

VITTIME DI REATO

Ragazza sfruttata

7 aprile 1999 [doc. web n. 48332] 228

FOTO SEGNALETICHE

Aids e foto della prostituta

13 aprile 1999 [doc. web n. 39077] 206

Indice cronologico

2000

PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIE

Negativi delle foto

17 gennaio 2000 [doc. web n. 47131] 287

PERSONAGGI PUBBLICI

Malattia di un politico

31 gennaio 2000 [doc. web n. 47093] 251

SALUTE E SFERA SESSUALE

Generalità di un invalido civile

16 febbraio 2000 [doc. web n. 42280] 151

MATRIMONI, NASCITE E MORTI

Pubblicazioni di matrimonio

17 febbraio 2000 [doc. web n. 38969] 281

PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIE

Quell'album di famiglia

8 maggio 2000 [doc. web n. 1163496] 288

PERSONAGGI PUBBLICI

Appartenenze partitiche

31 maggio 2000 [doc. web n. 1334824] 252

VITTIME DI REATO

Dati di un testimone

3 luglio 2000 [doc. web n. 1334293] 231

VITTIME DI REATO

Liste di pedofili

23 agosto 2000 [doc. web n. 46878] 230

RISERVATEZZA E REPUTAZIONE

Diffamazione via Internet

10 ottobre 2000 [doc. web n. 1334150] 245

USO DI TECNICHE INVASIVE

Telecamera nascosta

30 ottobre 2000 [doc. web n. 1334329] 297

RISERVATEZZA E REPUTAZIONE

Calciatore in spiaggia

11 dicembre 2000 [doc. web n. 1334130] 247

2001

DIRITTI DI ACCESSO

Cancellazione di pagine web

16 gennaio 2001 [doc. web n. 42244] 87

REDDITI E EMOLUMENTI

Graduatorie fiscali

17 gennaio 2001 [doc. web n. 41031] 273

ORDINI PROFESSIONALI

Sospensione di un avvocato

29 marzo 2001 [doc. web n. 39536] 305

DIRITTI DI ACCESSO

Dati della vittima di un'aggressione

3 maggio 2001 [doc. web n. 40017] 90

CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI

Sedute pubbliche via Internet

28 maggio 2001 283

Indice cronologico

SALUTE E SFERA SESSUALE

Un'inchiesta su ragazze anoressiche
20 giugno 2001 [doc. web n. 39512] 155

PERSONAGGI PUBBLICI

Notorietà in sede locale
3 settembre 2001 [doc. web n. 1081439] 257

SENTENZE

Dati contenuti in una sentenza
30 ottobre 2001 [doc. web n. 42188] 180

TUTELA DEI MINORI

Scelte dei genitori e dei giornalisti
15 novembre 2001 [doc. web n. 30943] 116

TUTELA DEI MINORI

“Il padre ha molestato mia figlia”
15 novembre 2001 [doc. web n. 42212] 119

TUTELA DEI MINORI

Stralci di perizia psichiatrica
15 novembre 2001 [doc. web n. 39596] 122

TUTELA DEI MINORI

Foto dei familiari di un indagato
15 novembre 2001 [doc. web n. 40209] 125

SENTENZE

Nessun obbligo di anonimato
21 novembre 2001 [doc. web n. 39668] 183

TUTELA DEI MINORI

Stato di adozione e origine etnica
28 novembre 2001 [doc. web n. 46147] 115

2002

SALUTE E SFERA SESSUALE

Notizie su gravi patologie
14 febbraio 2002 [doc. web n. 1064328] 158

SALUTE E SFERA SESSUALE

Fotogrammi di incontri sessuali
19 febbraio 2002 [doc. web n. 1064732] 161

ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

Targhe di auto in divieto di sosta
11 marzo 2002 105

CONSIGLI E GIUNTE COMUNALI

Riprese televisive
11 marzo 2002 [doc. web n. 44094] 285

TUTELA DEI MINORI

Cronache dell'assassinio di un bimbo
10 aprile 2002 [doc. web n. 1065203] 127

INTERCETTAZIONI

Sfera strettamente personale
11 aprile 2002 [doc. web n. 1065194] 193

VITTIME DI REATO

Furto in abitazione
11 luglio 2002 [doc. web n. 1065802] 237

DIRITTI DI ACCESSO

Informazioni detenute da un quotidiano
25 settembre 2002 [doc. web n. 1066179] 93

Indice cronologico

PERSONAGGI PUBBLICI

Clienti di prostitute

10 ottobre 2002 [doc. web n. 45823] 260

DIRITTI DI ACCESSO

Cancellazione dati di parti offese

8 novembre 2002 [doc. web n. 1067628] 97

TUTELA DEI MINORI

Minore in una trasmissione tv

11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209] 131

2003

FOTO SEGNALETICHE

Fotografie da non diffondere

19 marzo 2003 [doc web n. 1053451] 212

FOTO SEGNALETICHE

Immagine vietate

26 novembre 2003 [doc. web n. 1053631] 217

2004

TUTELA DEI MINORI

Gli abusi della baby sitter

10 marzo 2004 [doc. web n. 1090071] 137

TUTELA DEI MINORI

La minore identificata

6 aprile 2004 [doc. web n. 1091956] 142

DIRITTO ALL'OBLIO

La vittima sempre in prima pagina

15 aprile 2004 [doc. web n. 1091915] 311

INTERNET

Il motore non si ferma mai

10 novembre 2004 [doc. web n. 1116068] 321

2005

PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIE

Un giovane sieropositivo

31 marzo 2005 290

TUTELA DEI MINORI

Non parlare di "bambino adottato"

5 maggio 2005 [doc. web n. 1122042] 149

DIRITTI DI ACCESSO

Tutela del segreto sulla fonte

1 giugno 2005 [doc. web n. 1139897] 101

DIRITTO ALL'OBLIO

Dopo 16 anni la persona è cambiata

7 luglio 2005 [doc. web n. 1148642] 316

USO DI TECNICHE INVASIVE

La dignità del "barbone"

7 luglio 2005 [doc. web n. 1170284] 301

VITTIME DI REATO

No al nome della donna aggredita

13 luglio 2005 [doc. web n. 1152088] 242

Indice cronologico

SALUTE E SFERA SESSUALE

Quella donna in coma e incinta

13 luglio 2005 [doc. web n. 1152080] 164

ESSENZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

L'adozione è notizia protetta

28 settembre 2005 [doc. web n. 1180115] 107

FOTO SEGNALETICHE

Le manette di Satana

28 settembre 2005 [doc. web n. 1179791] 225

PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIE

Spetta alla polizia vigilare

6 ottobre 2005 292

INTERNET

In Internet un dato non aggiornato

9 novembre 2005 [doc. web n. 1200127] 328

SALUTE E SFERA SESSUALE

Il malato non andava identificato

23 novembre 2005 [doc. web n. 1225898] 169

TUTELA DEI MINORI

Vietate le foto dei familiari

23 novembre 2005 [doc. web n. 1200112] 146

INTERCETTAZIONI

Quei messaggi da non pubblicare

30 novembre 2005 [doc. web n. 1212642] 197

2006

SALUTE E SFERA SESSUALE

Rispetto della sfera più intima

12 gennaio 2006 [doc. web n. 1213631] 172

INTERNET

Google e le vecchie pagine web

18 gennaio 2006 [doc. web n. 1242501] 330

PERSONAGGI PUBBLICI

L'attore e la politica

2 marzo 2006 [doc. web n. 1246867] 261

PUBBLICAZIONI DI FOTOGRAFIE

No al manifesto con la mia foto

9 marzo 2006 [doc. web n. 1269316] 293

INTERCETTAZIONI

Intercettazioni e gossip

21 giugno 2006 [doc. web n. 1299615] 201

INTERNET

Il forum in Internet

28 giugno 2006 [doc. web n. 1318607] 336

SALUTE E SFERA SESSUALE

I dati sanitari di Lady Diana

15 luglio 2006 [doc. web n. 1310796] 176

AVVISO PER I LETTORI

(art. 13 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)

I nominativi e gli indirizzi utilizzati per inviare questa pubblicazione sono trattati con strumenti anche informatici (senza particolari elaborazioni), non verranno comunicati a terzi e saranno utilizzati al solo fine dell'invio del presente volume.

I diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196 artt. 7-10; ad es. accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati) possono essere esercitati dall'interessato rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma; fax: 06 69677785; e-mail: garante@garanteprivacy.it).



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Redazione

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
e-mail: garante@garanteprivacy.it

Progetto grafico:
Vertigo Design

Stampa:
Poligrafica Laziale S.r.l.



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

SECONDA
EDIZIONE
AGGIORNATA
RISTAMPA

“Per un giornalismo più attento, più sensibile, meno cinico”: è un po' la parola d'ordine del Garante nei suoi interventi riguardo alla delicata questione del rapporto tra libertà di informazione e rispetto della dignità dei cittadini. Questo volume, nuova edizione della precedente pubblicazione del 2003, presenta una selezione aggiornata delle decisioni del Garante in materia di giornalismo. Vengono qui proposti provvedimenti, lettere, comunicati stampa sul rapporto tra diritto di cronaca e diritti della persona. L'obiettivo è sempre lo stesso: trovare il punto di equilibrio tra questi valori e diritti che si presentano spesso come in conflitto tra loro.